

1^a SERIE SPECIALE

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

Anno 147° — Numero 25

GAZZETTA **UFFICIALE**
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 21 giugno 2006

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 221. Sentenza 5 - 13 giugno 2006.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Enti.

Consiglio regionale - Immunità dei consiglieri regionali per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni - Avviso *ex art. 415-bis* c.p.p. nei confronti di tre consiglieri regionali - Ordinanza del Tribunale di Venezia, Giudice monocratico di Mestre, in data 21 dicembre 2004 con la quale si statuisce di doversi procedere nei confronti dei medesimi consiglieri - Ricorsi per conflitti di attribuzione proposti dalla Regione Lombardia - Lamentata invasione della sfera di autonomia costituzionale costituzionalmente garantita alla Regione ed ai suoi organi - Non riconducibilità delle dichiarazioni per le quali pende procedimento penale all'esercizio delle funzioni di consigliere regionale - Spettanza allo Stato della potestà esercitata.

- Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, avviso *ex art. 415-bis* cod. proc. pen. in data 29 aprile 2003; Tribunale di Venezia, Giudice monocratico di Mestre, ordinanza 21 dicembre 2004.
- Costituzione, art. 122, comma quarto

Pag. 15

N. 222. Sentenza 5 - 13 giugno 2006.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Enti.

Sicurezza pubblica - Tutela dell'incolumità pubblica dal rischio di aggressioni da parte di cani potenzialmente pericolosi - Ordinanza del Ministro della salute del 9 settembre 2003 - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Provincia autonoma di Bolzano - Richiesta di estensione a successive ordinanze di contenuto analogo - Esclusione - Decorrenza dei termini prescritti per la loro autonoma impugnazione.

- Costituzione, art. 134, secondo alinea; legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 39 e 42.

Sicurezza pubblica - Tutela dell'incolumità pubblica dal rischio di aggressioni da parte di cani potenzialmente pericolosi - Ordinanza del Ministro della salute del 9 settembre 2003 - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Provincia autonoma di Bolzano - Esaurimento dell'efficacia del provvedimento impugnato - Interesse dell'ente alla pronuncia della Corte al fine del riconoscimento della spettanza del potere esercitato - Ammissibilità del ricorso.

- Ordinanza del Ministro della salute del 9 settembre 2003.

Igiene e sanità - Tutela dell'incolumità pubblica dal rischio di aggressioni da parte di cani potenzialmente pericolosi - Previsione dei divieti di: addestramento inteso ad esaltare la naturale aggressività o potenziale pericolosità di cani «pit-bull» e di altri incroci e razze con spiccate attitudini aggressive, appartenenti ai gruppi 1° e 2° della classificazione della Federazione Cinologica internazionale; conduzione in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza guinzaglio e museruola; acquisto e detenzione da parte di determinati soggetti; sottoposizione a doping - Previsione, altresì, dell'obbligo per i possessori o detentori dei cani predetti di stipulare apposita polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi, nonché di interessare le autorità veterinarie competenti per territorio al fine di ricercare soluzioni idonee per l'affidamento degli stessi - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Provincia autonoma di Bolzano - Dedotta invasione della sfera di competenza provinciale in materia di igiene e sanità - Esclusione - Riconducibilità dell'atto impugnato alla materia «ordine pubblico e sicurezza», di competenza esclusiva statale - Spettanza allo Stato.

- Ordinanza del Ministro della salute del 9 settembre 2003.
- Costituzione, art. 117, sesto comma, in relazione all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, artt. 9, primo comma, numero 10, e 16; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, art. 1; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 4.....

Pag. 21

N. 223. Sentenza 5 - 13 giugno 2006.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Misure cautelari personali - Custodia cautelare - Termini di durata complessiva - Criteri di computo - Raggiungimento alla pena stabilita per il reato per cui si procede anziché alla concreta punibilità dell'illecito - Denunciato contrasto con il principio di ragionevolezza - Denunciata lesione del principio di inviolabilità della libertà personale - Richiesta di intervento manipolativo esorbitante dai poteri della Corte - Inammissibilità della questione.

- Cod. proc. pen., art. 303, comma 4.
- Costituzione, artt. 3 e 13

» 26

N. 224. Ordinanza 5 - 13 giugno 2006.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza sociale - Regione Lombardia - Prestazioni socio-assistenziali a persona disabile - Previsione della facoltà e non dell'obbligo di assicurare i servizi rientranti nei livelli essenziali delle prestazioni - Fruizione di tali servizi, per coloro che non versano in stato di bisogno, condizionata all'obbligo di contribuzione nella spesa - Previsione che il relativo onere possa gravare a totale carico del beneficiario - Denunciata preclusione alla generalità dei possibili beneficiari di godere degli interventi socio-assistenziali che rientrano nei livelli essenziali delle prestazioni ed omessa previsione della gratuità di tali interventi seppur rientranti nei suddetti livelli essenziali - Difetto di rilevanza delle questioni - Manifesta inammissibilità.

- Legge Regione Lombardia 7 gennaio 1986, n. 1, artt. 12, comma 2, e 63, comma 1.
- Costituzione, artt. 2, 3, 38, comma terzo, e 117, secondo comma, lettera m)

» 30

N. 225. Ordinanza 5 - 13 giugno 2006.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Processo davanti al giudice di pace - Decreto di citazione a giudizio - Avvertimento circa la possibilità di estinguere il reato a mezzo di condotte riparatorie - Omessa previsione - Denunciata irragionevole disparità di trattamento tra imputati in ragione del giudice procedente, lesione del diritto di difesa e violazione del principio della tempestiva informazione sull'accusa - Questione già dichiarata manifestamente infondata - Assenza di profili nuovi o diversi da quelli già valutati - Manifesta infondatezza.

- D.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 20.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.

Processo penale - Processo davanti al giudice di pace - Udienza dibattimentale - Avviso all'imputato della possibilità di chiedere l'estinzione del reato a seguito di condotte riparatorie avvenute prima dell'udienza di comparizione ovvero della possibilità di chiedere un rinvio previa dimostrazione di non aver potuto provvedere in precedenza alla riparazione - Necessaria sospensione del procedimento nel caso di impossibilità documentata di condotte riparatorie precedenti - Omessa previsione - Denunciata irragionevole disparità di trattamento con l'imputato che abbia avviato la riparazione prima dell'udienza, lesione del diritto di difesa - Questione non rilevante nel giudizio *a quo* - Manifesta inammissibilità.

- D.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, artt. 29 e 35, comma 3.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

Processo penale - Processo davanti al giudice di pace - Decreto di citazione a giudizio - Avvertimento circa la possibilità di estinguere il reato a mezzo di condotte riparatorie - Omessa previsione - Denunciata irragionevole disparità di trattamento tra imputati in ragione del giudice procedente, lesione del diritto di difesa e violazione del principio della tempestiva informazione sull'accusa - Omessa descrizione, nelle ordinanze di rimessione, delle fattispecie oggetto dei giudizi *a quibus* e omessa motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni.

- D.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 20.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111

Pag. 33

N. 226. Ordinanza 5 - 13 giugno 2006.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Enti.

Enti pubblici - Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) - Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione dell'ENEA designato dal Ministro per gli affari regionali, in qualità di Presidente della Conferenza Stato-Regioni - Ricorso per conflitto di attribuzione della Regione Campania per la mancata previa convocazione e determinazione sul punto della Conferenza medesima - Asserita violazione delle prerogative regionali, dei principi di competenza e di ragionevolezza e del principio di leale collaborazione - Intervenuta rinuncia al ricorso con accettazione della controparte - Estinzione del processo.

- Decreto del Ministro delle attività produttive 23 dicembre 2003.
- Costituzione, artt. 114, 117, 118 e 120, in relazione all'art. 6 del d.lgs. 3 settembre 2003, n. 257, alla legge 6 luglio 2002, n. 137, art. 1, alla legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 12, 14, 17 e 18, alla legge 23 agosto 1988, n. 400, ed al d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281.....

» 39

N. 227. Ordinanza 5 - 13 giugno 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Edilizia e urbanistica - Edilizia popolare, economica e sovvenzionata - Locazione di alloggi - Morosità dell'assegnatario - Procedimento speciale di ingiunzione e di sfratto - Applicabilità o meno alle locazioni di edilizia residenziale pubblica del termine di grazia di cui all'art. 55 della legge n. 392 del 1978 dopo l'entrata in vigore della legge n. 431 del 1998 - Questione estranea al giudizio *a quo* - Manifesta infondatezza.

- R.D. 28 aprile 1938, n. 1165, art. 32.

- Costituzione, artt. 3 e 24.....

Pag. 41

N. 228. Ordinanza 5 - 13 giugno 2006.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Notifica della contravvenzione ai responsabili della violazione - Rinnovo della notifica a terzo estraneo - Mancata previsione del dovere, posto a carico dell'amministrazione, di informare il contravventore - Asserita violazione del diritto di difesa e dei principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione - Carenza di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione - Manifesta inammissibilità.

- D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 201.

- Costituzione, artt. 24 e 97.....

» 43

N. 229. Ordinanza 5 - 13 giugno 2006.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Navigazione - Reati contro le autorità di bordo - Offesa in danno di superiore da parte di un componente dell'equipaggio - Trattamento sanzionatorio - Previsione di pena più severa di quella prevista per ipotesi di reato analoghe commesse non a bordo di una nave o aereomobile - Lamentata violazione del principio di ragionevolezza - Disomogeneità delle situazioni poste a raffronto - Manifesta infondatezza della questione.

- Cod. nav., art. 1104.

- Costituzione, artt. 3 e 27.

Navigazione - Reati contro le autorità di bordo - Offesa in danno di superiore da parte di un componente dell'equipaggio - Trattamento sanzionatorio - Previsione del minimo edittale in sei mesi di reclusione - Lamentata violazione del principio di ragionevolezza nella determinazione della qualità e quantità della pena e disparità di trattamento con l'abrogato reato di oltraggio a pubblico ufficiale - Disomogeneità delle situazioni poste a raffronto - Manifesta infondatezza della questione.

- Cod. nav., art. 1104.

- Costituzione, artt. 3 e 27.....

» 45

N. 230. Ordinanza 5 - 13 giugno 2006.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Caccia - Regione Molise - Cacciatore di altra Regione - Obbligo di pagamento a carico dello stesso per l'esercizio della caccia nel territorio di una Provincia della Regione Molise, per ogni ambito territoriale di caccia concesso, di una «quota» determinata dalla Provincia interessata in un importo compreso tra quello della tassa di concessione governativa ed il triplo della stessa - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Denunciata violazione della sfera di competenza statale in materia tributaria ed esorbitanza dai limiti dell'autonomia finanziaria regionale - Soppressione della disposizione impugnata ad opera della sopravvenuta legge della Regione Molise 11 novembre 2005, n. 39 - Rinuncia al ricorso, seguita dall'accettazione della controparte - Estinzione del processo.

- Legge Regione Molise 20 maggio 2004, n. 15, art. 1, comma 19.

- Costituzione, artt. 117, secondo comma, lettera e), e terzo comma, e 119.....

» 47

N. 231. Ordinanza 5 - 13 giugno 2006.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Appalti pubblici - Regione Siciliana - Computo dell'importo stimato a base di gara - Esclusione dal conteggio degli onorari relativi ad ogni altro incarico di consulenza o di coordinamento per la sicurezza dei cantieri, ancorché affidato allo stesso progettista e/o direttore dei lavori - Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana - Denunciata violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione nonché contrasto con la normativa comunitaria in materia - Successiva promulgazione e pubblicazione della delibera legislativa con omissione della disposizione oggetto di censura - Cessazione della materia del contendere.

- Delibera legislativa Regione Siciliana 10 novembre 2005 (disegno di legge n. 771-774), art. 1, comma 4, lettera b).
- Costituzione, artt. 11 e 97; direttiva CEE 18 giugno 1992, n. 50 e direttiva CEE 31 marzo 2004, n. 18; d.lgs. 17 marzo 1995, n. 157, artt. 7 e 9; legge 11 febbraio 1994, n. 109, art. 17, commi 10 e 11.....

Pag. 49

N. 232. Sentenza 5 - 16 giugno 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Intervento della Regione che ha emanato la legge in contestazione - Ammissibilità.

- Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 25, comma terzo.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Intervento della Provincia autonoma, *ad adiuvandum* nella difesa della competenza legislativa regionale - Inammissibilità.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Eccezione di inammissibilità - Denunciata carenza di motivazione sulla rilevanza - Reiezione.

Elezioni - Disciplina delle cause di incompatibilità e ineleggibilità dei consiglieri provinciali - Legge della Regione Trentino-Alto Adige - Norme di interpretazione autentica in riferimento agli amministratori o dirigenti - Contrasto con l'intervenuta modifica delle disposizioni statutarie che devolvono la competenza in materia alle Province autonome - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori censure.

- Legge Regione Trentino-Alto Adige, 29 settembre 2004, n. 3, articolo unico.
- D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale del Trentino-Alto Adige), come modificato dalla legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, artt. 4, 25 e 47; (Costituzione, artt. 3, 51 e 102).

» 50

N. 233. Sentenza 5 - 16 giugno 2006.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Impiego pubblico - Regione Calabria - Norme in materia di nomine e di personale - Previsione della «decadenza automatica» delle nomine regionali e degli incarichi dirigenziali al momento della data di insediamento dei nuovi organi rappresentativi della Regione - Applicazione della «decadenza automatica» alle nomine riguardanti i rappresentanti della Regione in seno allo Stato ed agli enti pubblici nazionali i cui enti non appartengono alla struttura amministrativa della Regione - Applicazione della «decadenza automatica» alle nomine conferite dal Presidente e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio nonché dai Dirigenti dei Dipartimenti consiliari - Ricorso dello Stato - Denunciata lesione della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» - Asserto irragionevole mancato collegamento della cessazione di tali nomine ad un meccanismo di previa valutazione della professionalità degli interessati in violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione - Esorbitanza dalla competenza legislativa regionale - Esclusione - Erroneità del presupposto interpretativo - Operatività delle norme impugnate esclusivamente all'interno dell'ordinamento regionale - Nomine caratterizzate dall'*intuitus personae* fondate su valutazioni personali coerenti all'indirizzo politico regionale - Riconducibilità della materia alla competenza residuale della regione (art. 117, quarto comma, Cost.) - Non fondatezza della questione.

- Legge Regione Calabria 3 giugno 2005, n. 12, art. 1, commi 1, 2 e 3.
- Costituzione, artt. 3, 97 e 117, comma secondo, lett. g); legge 15 luglio 2002, n. 145, art. 6.

Impiego pubblico - Regione Calabria - Norme in materia di nomine e di personale - Previsione della «decadenza automatica» delle nomine regionali e degli incarichi dirigenziali al momento della data di insediamento dei nuovi organi rappresentativi della Regione - Applicazione della «decadenza automatica» alle nomine riguardanti i rappresentanti della Regione in seno allo Stato ed agli enti pubblici nazionali i cui enti non appartengono alla struttura amministrativa della Regione - Applicazione della «decadenza automatica» alle nomine conferite dal Presidente e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio nonché dai Dirigenti dei Dipartimenti consiliari - Ricorso dello Stato - Questione riferita anche alla disciplina transitoria della legge regionale impugnata senza che sia proposta alcuna specifica censura - Inammissibilità.

- Legge Regione Calabria 3 giugno 2005, n. 12, art. 1, comma 5.
- Costituzione, artt. 3, 97 e 117, comma secondo, lett. g); legge 15 luglio 2002, n. 145, art. 6.

Impiego pubblico - Regione Calabria - Norme in materia di nomine e di personale - Previsione della «decadenza automatica» delle nomine regionali e degli incarichi dirigenziali al momento della data di insediamento dei nuovi organi rappresentativi della Regione - Applicazione della «decadenza automatica» alle nomine riguardanti i rappresentanti della Regione in seno allo Stato ed agli enti pubblici nazionali i cui enti non appartengono alla struttura amministrativa della Regione - Applicazione della «decadenza automatica» alle nomine conferite dal Presidente e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio nonché dai Dirigenti dei Dipartimenti consiliari - Estensione della decadenza automatica alle nomine conferite durante la precedente legislatura a decorrere dai nove mesi precedenti il 3 aprile 2005 - Ricorso dello Stato - Asserita violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione - Censura formulata in termini di estrema genericità - Inammissibilità.

- Legge Regione Calabria 3 giugno 2005, n. 12, art. 1, comma 4.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

Impiego pubblico - Regione Calabria - Norme in materia di nomine e di personale - Previsione della «decadenza automatica» delle nomine regionali e degli incarichi dirigenziali al momento della data di insediamento dei nuovi organi rappresentativi della Regione - Applicazione della «decadenza automatica» a tutti gli incarichi dirigenziali delle strutture amministrative della Regione - Estensione della predetta decadenza a tutti gli incarichi dirigenziali di livello non generale - Ricorso dello Stato - Asserita violazione dei principi di ragionevolezza e di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione - Esclusione - Inapplicabilità del c.d. «spoils system» agli incarichi dirigenziali di livello non generale, in quanto non conferiti direttamente dal vertice politico - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.

- Legge Regione Calabria 3 giugno 2005, n. 12, art. 1, commi 6 e 7.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

Impiego pubblico - Regione Calabria - Norme in materia di nomine e di personale - Previsione della «decadenza automatica» delle nomine regionali e degli incarichi dirigenziali al momento della data di insediamento dei nuovi organi rappresentativi della Regione - Applicazione della «decadenza automatica» a tutti gli incarichi dirigenziali delle strutture amministrative della Regione - Estensione della predetta decadenza a tutti gli incarichi dirigenziali - Risoluzione dei relativi contratti - Ricorso dello Stato - Denunciata lesione della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di «ordinamento civile» nel quale è ricompresa la disciplina del rapporto di lavoro - Esclusione - Non fondatezza della questione.

- Legge Regione Calabria 3 giugno 2005, n. 12, art. 1, commi 6 e 7.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. l).

Impiego pubblico - Regione Calabria - Norme in materia di nomine e di personale - Previsione della «decadenza automatica» delle nomine regionali e degli incarichi dirigenziali al momento della data di insediamento dei nuovi organi rappresentativi della Regione - Applicazione della «decadenza automatica» a tutti gli incarichi dirigenziali delle strutture amministrative della Regione - Estensione della predetta decadenza a tutti gli incarichi dirigenziali in essere alla data di proclamazione del Presidente della Giunta attualmente in carica - Ricorso dello Stato - Denunciata lesione della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di «ordinamento civile» ed asserita violazione dei principi di ragionevolezza e di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione - Questione proposta in termini di assoluta genericità - Inammissibilità - Conseguente assorbimento della eccezione di inammissibilità proposta dalla Regione.

- Legge Regione Calabria 3 giugno 2005, n. 12, art. 1, comma 8.
- Costituzione, artt. 117, comma secondo, lett. l), 3 e 97.

Impiego pubblico - Regione Calabria - Norme in materia di nomine e di personale - Previsione della «decadenza automatica» delle nomine regionali e degli incarichi dirigenziali al momento della data di insediamento dei nuovi organi rappresentativi della Regione - Applicazione della «decadenza automatica» a tutti gli incarichi dirigenziali delle strutture amministrative della Regione - Previsione della stessa anche per gli organi di vertice delle aziende sanitarie, ospedaliere ed assimilabili (in quanto effettuate nei nove mesi precedenti l'elezione dei nuovi organi rappresentativi della Regione) - Ricorso dello Stato - Denunciata lesione della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di «ordinamento civile» - Esclusione - Non fondatezza della questione.

- Legge Regione Calabria 3 giugno 2005, n. 12, art. 1, comma 1.
- Costituzione, artt. 117, comma secondo, lett. l).

Impiego pubblico - Regione Abruzzo - Norme in materia di nomine di competenza degli organi di direzione politica regionale - «Decadenza automatica» di tutte le nomine degli organi di vertice degli enti regionali all'atto di insediamento del nuovo Consiglio regionale - Ricorso dello Stato - Denunciata violazione del principio di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione - Esclusione - Nomine caratterizzate dall'*intuitus personae*, fondate su valutazioni personali coerenti all'indirizzo politico regionale - Non fondatezza della questione.

- Legge Regione Abruzzo 12 agosto 2005, n. 27, art. 1, comma 1 (*recte*: comma 2).
- Costituzione, art. 97.

Impiego pubblico - Regione Abruzzo - Norme in materia di nomine di competenza degli organi di direzione politica regionale - Previsione che le nomine di vertice delle società controllate e partecipate dalla Regione abbiano la medesima durata della legislatura regionale - Ricorso dello Stato - Esorbitanza dalla competenza legislativa regionale per violazione delle norme del codice civile in materia di durata nominale massima (tre anni) della carica di Amministratore e di componente del Consiglio sindacale delle S.p.A - Denunciata lesione della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di «ordinamento civile» - Non fondatezza della questione.

- Legge Regione Abruzzo 12 agosto 2005, n. 27, art. 1, comma 2.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. l); Cod. civ., art. 2383, comma 2.

Impiego pubblico - Regione Abruzzo - Norme in materia di nomine di competenza degli organi di direzione politica regionale - Retroattiva applicazione della «decadenza automatica» alle nomine già effettuate a decorrere dall'entrata in vigore della legge stessa - Ricorso dello Stato - Denunciata indebita risoluzione di rapporti instaurati in un diverso regime di conferimento delle cariche - Asserita violazione dei principi di affidamento e di diritto all'ufficio nonché dei principi di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione - Non fondatezza della questione.

- Legge Regione Abruzzo 12 agosto 2005, n. 27, art. 2, comma 1.
- Costituzione, artt. 2, 51 e 97.

Impiego pubblico - Regione Abruzzo - Norme in materia di nomine di competenza degli organi di direzione politica regionale - «Decadenza automatica» di tutte le nomine degli organi di vertice degli enti regionali all'atto di insediamento del nuovo Consiglio regionale - Retroattiva applicazione della «decadenza automatica» alle nomine già effettuate a decorrere dall'entrata in vigore della legge stessa - Ricorso dello Stato - Denunciata erronea applicazione del principio dello «spoils system» rispetto a quello previsto dalla legislazione statale - Asserita violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione - Non fondatezza della questione.

- Legge Regione Abruzzo 12 agosto 2005, n. 27, artt. 1 e 2.
- Costituzione, art. 97; legge 15 luglio 2002, n. 145, art. 6.

Amministrazione pubblica - Norme della Regione Calabria in materia di dirigenza delle strutture sanitarie - Prevista decadenza automatica, in concomitanza con la nomina dei direttori generali delle Aziende sanitarie e ospedaliere, dei direttori amministrativi e sanitari - Decadenza estesa ai responsabili dei dipartimenti sanitari e amministrativi e ai responsabili dei distretti sanitari territoriali - Ricorso dello Stato - Lesione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Illegittimità costituzionale parziale - Assorbimento di altri motivi di censura.

- Legge Regione Calabria 17 agosto 2005, n. 13, art. 14, comma 3.
- Costituzione, artt. 97, e (2, 41, e 117, comma 2, lett. l).

Amministrazione pubblica - Norme della Regione Calabria - Modalità con cui gli organi regionali di indirizzo politico effettuano le nomine per le quali è necessario il concerto o l'intesa con altre autorità o amministrazioni - Possibilità per l'autorità regionale di provvedere autonomamente, nell'ambito della terna di nomi da essa originariamente proposti, qualora nel termine previsto non pervenga gradimento su almeno uno di essi o il rifiuto di gradimento non sia adeguatamente motivato - Obbligo di comunicare una nuova terna di nomi nel solo caso di riconsulazione per mancanza dei necessari requisiti di professionalità e competenza - Applicabilità anche alla nomina del direttore generale di azienda ospedaliero-universitaria - Ricorso dello Stato - Elusione del principio dell'intesa «forte» fra Regione e Università - Violazione dell'autonomia universitaria - Esorbitanza dalla potestà legislativa concorrente in materia di tutela della salute - Lesione del principio di leale collaborazione fra autonomie costituzionalmente garantite - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento di altri profili di censura.

- Legge Regione Calabria 17 agosto 2005, n. 13, art. 24.
- Costituzione, artt. 33, sesto comma, 117, terzo comma e (120, secondo comma); d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 4, comma 2.

Ambiente (tutela dell') - Norme della Regione Calabria in materia di emergenza ambientale nel settore dei rifiuti - Ricorso dello Stato - Questioni sollevate nei confronti della medesima legge regionale n. 13 del 2005, ma prive di collegamento con quelle già esaminate - Rinvio a trattazione separata.

- Legge Regione Calabria 17 agosto 2005, n. 13, artt. 14, comma 5, e 33, comma 2.
- Costituzione, artt. 117, primo, secondo comma, lettera s) e terzo comma, e 120, secondo comma.....

Pag. 61

N. 234. Sentenza 5 - 16 giugno 2006.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Giudizio di legittimità in via incidentale - *Thema decidendum* - Determinazione - Ordinanza di rimessione - Rilevanza esclusiva - Potere delle parti di ampliarlo - Esclusione.

Imposte e tasse - Regione Puglia - Consorzi di bonifica - Contributi consortili relativi agli anni 2000, 2001 e 2002 - Previsione dell'annullamento, a causa di eventi calamitosi, delle iscrizioni a ruolo operate dai Consorzi di bonifica per le predette annualità e riportate in cartelle esattoriali ancora non pagate - Lamentata irragionevolezza della estensione del previsto annullamento anche a zone non colpite da detti eventi - Omessa descrizione della fattispecie - Manifesta inammissibilità delle questioni.

- Legge Regione Puglia 7 marzo 2003, n. 4, art. 16, comma 4, primo periodo.
- Costituzione, art. 3.

Imposte e tasse - Regione Puglia - Consorzi di bonifica - Contributi consortili relativi agli anni 2000, 2001 e 2002 - Previsione dell'annullamento, a causa di eventi calamitosi, delle iscrizioni a ruolo operate dai Consorzi di bonifica per le predette annualità e riportate in cartelle esattoriali ancora non pagate - Ingiustificato trattamento di privilegio dei contribuenti morosi rispetto a quelli che hanno regolarmente versato i contributi (ai quali non è stato riconosciuto il diritto al rimborso dei contribuenti stessi) - Interpretazione della disposizione censurata - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni omogenee - Illegittimità costituzionale *in parte qua*.

- Legge Regione Puglia 7 marzo 2003, n. 4, art. 16, comma 4, primo periodo.
- Costituzione art. 3

Pag. 77

N. 235. Sentenza 5 - 16 giugno 2006.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Enti.

Assistenza e beneficenza pubblica - Disciplina dei criteri e delle modalità di concessione dei finanziamenti per la realizzazione di progetti sperimentali nel campo della disabilità previsti dall'art. 41-ter della legge n. 104 del 1992 - Direttiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalle Regioni Veneto e Valle d'Aosta - Mancato coinvolgimento nell'iter procedimentale della Conferenza unificata ex art. 8, d.lgs. n. 281 del 1997 - Surrettizio esercizio di potestà regolamentare non più spettante allo Stato dopo la legge costituzionale n. 3 del 2001 - Lesione delle attribuzioni riconosciute alle Regioni - Mancata previsione di meccanismi di coordinamento tra Stato e Regioni in funzione della determinazione statale dei livelli essenziali delle prestazioni concernente i diritti civili e sociali - Denunciato contrasto con il riparto costituzionale delle funzioni amministrative e violazione del principio di leale collaborazione - Inserimento dell'atto impugnato in un unico procedimento concertato tra Stato e Regioni per la ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2003 - Adozione dell'atto impugnato in attuazione di intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata - Carenza di interesse delle ricorrenti - Inammissibilità dei conflitti.

- Direttiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 23 settembre 2003.
- Costituzione, artt. 3, 5, 32, 97, 114, 117, 118, 119 e 120; Statuto speciale per la Valle d'Aosta (l. cost. 26 febbraio 1948, n. 4), artt. 3 e 4

» 82

N. 236. Ordinanza 5 - 16 giugno 2006.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Riscossione delle imposte - Riscossione mediante ruoli - Cartella recante il ruolo derivante dalla liquidazione (ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973) delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi - Notifica al contribuente - Mancata fissazione del termine di decadenza - Lamentata violazione del diritto di difesa, lesione del principio di eguaglianza e del principio di certezza nell'adempimento di obblighi tributari - Sopravvenuta sentenza di illegittimità costituzionale e sopravvenienza di nuova normativa - Necessità di verifica della persistente rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 17 (modificato dal d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 6).
- Costituzione, artt. 3, 24

» 85

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 67. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 7 giugno 2006 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

Amministrazione pubblica - Norme della Regione Puglia - Istituzione della Consulta regionale delle organizzazioni antiracket ed antiusura, denominata «Consulta delle associazioni» - Inclusioni fra i componenti del «coordinatore delle Prefetture» - Ricorso del Governo - Denunciata invasione della potestà legislativa esclusiva dello Stato in tema di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, attraverso la previsione di una figura non esistente nell'ordinamento delle Prefetture e l'attribuzione ad essa di funzioni cogenti.

- Legge della Regione Puglia 3 aprile 2006, n. 7, art. 11, comma 1.
- Costituzione art. 117, comma secondo, lett. g)

» 89

- N. 39. Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello stato (merito) depositato in cancelleria il 6 giugno 2006 (del Tribunale di Potenza).
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico dell'ex senatore della Repubblica Rocco Loreto per il reato di calunnia in danno del magistrato Matteo Di Giorgio - Deliberazione di insindacabilità del Senato della Repubblica - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Potenza - Denunciata mancanza di nesso funzionale tra i fatti contestati e l'attività parlamentare.
 - Deliberazione Senato della Repubblica 28 maggio 2003.
 - Costituzione, art. 68, primo comma Pag. 90
- N. 175. Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio del 2 marzo 2006.
Istruzione pubblica - Esami di stato presso istituti di istruzione medio-superiore parificati - Candidati esterni in numero eccedente il cinquanta per cento di quelli interni - Previsione in tal caso, per gli studenti eccedenti la detta percentuale, della costituzione di apposite commissioni esaminatrici esclusivamente presso gli istituti statali - Violazione del principio di uguaglianza - Lesione del principio dell'equipollenza degli istituti privati parificati a quelli statali - Lesione del principio di libertà d'iniziativa economica privata - Eccesso di delega - Violazione del principio di sussidiarietà.
 - Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, art. 14, comma 5, sostitutivo dell'art. 4, comma 4, legge 10 dicembre 1997, n. 425.
 - Costituzione, artt. 3, 33, comma quarto, 41, 76 e 118; legge 28 marzo 2003, n. 53 » 92
- N. 176. Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio del 13 marzo 2006.
Istruzione pubblica - Esami di stato presso istituti di istruzione medio-superiore parificati - Candidati esterni in numero eccedente il cinquanta per cento di quelli interni - Previsione in tal caso, per gli studenti eccedenti la detta percentuale, della costituzione di apposite commissioni esaminatrici esclusivamente presso gli istituti statali - Violazione del principio di uguaglianza - Lesione del principio dell'equipollenza degli istituti privati parificati a quelli statali - Lesione del principio di libertà d'iniziativa economica privata - Eccesso di delega - Violazione del principio di sussidiarietà.
 - Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, art. 14, comma 5, sostitutivo dell'art. 4, comma 4, legge 10 dicembre 1997, n. 425.
 - Costituzione, artt. 3, 33, comma quarto, 41, 76 e 118; legge 28 marzo 2003, n. 53 » 104
- N. 177. Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio del 13 marzo 2006.
Istruzione pubblica - Esami di stato presso istituti di istruzione medio-superiore parificati - Candidati esterni in numero eccedente il cinquanta per cento di quelli interni - Previsione in tal caso, per gli studenti eccedenti la detta percentuale, della costituzione di apposite commissioni esaminatrici esclusivamente presso gli istituti statali - Violazione del principio di uguaglianza - Lesione del principio dell'equipollenza degli istituti privati parificati a quelli statali - Lesione del principio di libertà d'iniziativa economica privata - Eccesso di delega - Violazione del principio di sussidiarietà.
 - Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, art. 14, comma 5, sostitutivo dell'art. 4, comma 4, legge 10 dicembre 1997, n. 425.
 - Costituzione, artt. 3, 33, comma quarto, 41, 76 e 118; legge 28 marzo 2003, n. 53 » 112
- N. 178. Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio del 13 marzo 2006.
Istruzione pubblica - Esami di stato presso istituti di istruzione medio-superiore parificati - Candidati esterni in numero eccedente il cinquanta per cento di quelli interni - Previsione in tal caso, per gli studenti eccedenti la detta percentuale, della costituzione di apposite commissioni esaminatrici esclusivamente presso gli istituti statali - Violazione del principio di uguaglianza - Lesione del principio dell'equipollenza degli istituti privati parificati a quelli statali - Lesione del principio di libertà d'iniziativa economica privata - Eccesso di delega - Violazione del principio di sussidiarietà.
 - Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, art. 14, comma 5, sostitutivo dell'art. 4, comma 4, legge 10 dicembre 1997, n. 425.
 - Costituzione, artt. 3, 33, comma quarto, 41, 76 e 118; legge 28 marzo 2003, n. 53 » 120

N. 179. Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio del 13 marzo 2006.

Istruzione pubblica - Esami di stato presso istituti di istruzione medio-superiore parificati - Candidati esterni in numero eccedente il cinquanta per cento di quelli interni - Previsione in tal caso, per gli studenti eccedenti la detta percentuale, della costituzione di apposite commissioni esaminatrici esclusivamente presso gli istituti statali - Violazione del principio di uguaglianza - Lesione del principio dell'equipollenza degli istituti privati parificati a quelli statali - Lesione del principio di libertà d'iniziativa economica privata - Eccesso di delega - Violazione del principio di sussidiarietà.

- Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, art. 14, comma 5, sostitutivo dell'art. 4, comma 4, legge 10 dicembre 1997, n. 425.
- Costituzione, artt. 3, 33, comma quarto, 41, 76 e 118; legge 28 marzo 2003, n. 53

Pag. 129

N. 180. Ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Reggio Calabria del 5 dicembre 2006.

Processo penale - Misure cautelari personali - Termini di durata - Computo - Pluralità di ordinanze emesse per più reati non legati da connessione qualificata, oggetto di indagine in procedimenti separati pendenti presso la stessa autorità giudiziaria - Decorrenza dei termini dalla prima ordinanza, in caso di accertata sussistenza di idonei indizi di colpevolezza già al momento dell'emissione del primo provvedimento cautelare - Mancata previsione - Disparità di trattamento tra il soggetto indagato per più fatti non connessi nel medesimo procedimento e quello indagato in procedimenti distinti dinanzi alla medesima autorità - Irragionevolezza - Violazione del principio del minimo sacrificio per la libertà personale.

- Codice di procedura penale, art. 297, comma 3.
- Costituzione, artt. 3 e 13, comma quinto

» 137

N. 181. Ordinanza del Tribunale di Perugia - Sezione distaccata di Gubbio del 20 gennaio 2006.

Reati e pene - Prescrizione - Modifiche normative comportanti un regime più favorevole in tema di termini di prescrizione dei reati - Disciplina transitoria - Inapplicabilità delle nuove norme ai processi già pendenti in primo grado ove, alla data di entrata in vigore della novella, vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento - Disparità di trattamento tra imputati.

- Legge 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10, comma 3.
- Costituzione, art. 3

» 142

N. 182. Ordinanza del Tribunale di Perugia - Sezione distaccata di Gubbio, del 16 dicembre 2005.

Reati e pene - Prescrizione - Modifiche normative comportanti un regime più favorevole in tema di termini di prescrizione dei reati - Disciplina transitoria - Inapplicabilità delle nuove norme ai processi già pendenti in primo grado ove, alla data di entrata in vigore della novella, vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento - Disparità di trattamento tra imputati.

- Legge 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10, comma 3.
- Costituzione, art. 3

» 143

N. 183. Ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Catania del 6 febbraio 2006.

Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Modifiche normative - Misure alternative alla detenzione - Divieto di concessione ai condannati per evasione o recidivi reiterati anteriormente alla entrata in vigore della novella, indipendentemente dal comportamento tenuto successivamente alla condanna e dalla casuale data di irrevocabilità delle sentenze da eseguire - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Violazione del principio della finalità rieducativa della pena.

- Legge 5 dicembre 2005, n. 251, artt. 7, commi 6 e 7, e 10.
- Costituzione, artt. 3 e 27

» 145

- N. 184. Ordinanza del Giudice di pace di Palermo del 24 gennaio 2006.
Straniero - Espulsione amministrativa - Traduzione del decreto di espulsione in una lingua conoscibile dallo straniero - Sintesi del provvedimento in lingua inglese nell'ipotesi di non disponibilità di interprete di lingua nota allo straniero - Violazione del diritto di difesa.
 – D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, art. 3, comma 3, ultimo periodo, sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. a), del d.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334.
 – Costituzione, art. 24 Pag. 147
- N. 185. Ordinanza del Giudice di pace di Asola del 23 febbraio 2006.
Circolazione stradale - Patente a punti - Omessa comunicazione delle generalità del trasgressore non identificato al momento dell'infrazione - Decurtazione del punteggio nei confronti del proprietario del veicolo - Irrogazione della sanzione pecuniaria ex art. 180, comma 8, del codice della strada - Ingiustificata disparità di trattamento fra proprietari muniti o meno di patente, nonché fra proprietari che volutamente omettono e proprietari che si dichiarano impossibilitati a fornire le informazioni richieste - Manifesta ingiustizia in danno di questi ultimi - Violazione del principio di uguaglianza e del diritto di difesa.
 – Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-bis, comma 2, aggiunto dall'art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni in legge 1° agosto 2003, n. 214.
 – Costituzione, artt. 3 e 24 » 149
- N. 186. Ordinanza del Tribunale di Catania del 9 dicembre 2005.
Elezioni - Incompatibilità ed ineleggibilità - Regione Siciliana - Consiglieri regionali - Previ- sta incompatibilità alla carica in caso di sentenza di condanna penale anche non definitiva e in caso di costituzione di parte civile nel procedimento penale del Comune di appartenenza - Ingiustificata deroga alla legislazione statale che limita l'incompatibilità al solo caso della sentenza penale passata in giudicato - Violazione del diritto all'elettorato pas- sivo - Incidenza sul principio di presunzione di innocenza fino alla sentenza di condanna definitiva.
 – Legge della Regione Sicilia 24 giugno 1986, n. 31, art. 10, comma 1, n. 4.
 – Costituzione, artt. 3, 27 e 51 » 150

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 221

Sentenza 5 - 13 giugno 2006

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Enti.

Consiglio regionale - Immunità dei consiglieri regionali per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni - Avviso ex art. 415-bis c.p.p. nei confronti di tre consiglieri regionali - Ordinanza del Tribunale di Venezia, Giudice monocratico di Mestre, in data 21 dicembre 2004 con la quale si statuisce di doversi procedere nei confronti dei medesimi consiglieri - Ricorsi per conflitti di attribuzione proposti dalla Regione Lombardia - Lamentata invasione della sfera di autonomia costituzionale costituzionalmente garantita alla Regione ed ai suoi organi - Non riconducibilità delle dichiarazioni per le quali pende procedimento penale all'esercizio delle funzioni di consigliere regionale - Spettanza allo Stato della potestà esercitata.

- Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. in data 29 aprile 2003; Tribunale di Venezia, Giudice monocratico di Mestre, ordinanza 21 dicembre 2004.
- Costituzione, art. 122, comma quarto.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi per conflitto di attribuzione sorti a seguito dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia del 29 aprile 2003 e dell'ordinanza del Tribunale di Venezia del 21 dicembre 2004, promossi con ricorsi della Regione Lombardia notificati il 20 maggio 2004 e il 14 marzo 2005, depositati in cancelleria l'8 giugno 2004 e il 30 marzo 2005 ed iscritti ai nn. 9 del registro conflitti 2004 e 15 del registro conflitti 2005;

Udito nell'udienza pubblica del 4 aprile 2006 il giudice relatore Giovanni Maria Flick;

Udito l'avvocato Beniamino Caravita di Toritto per la Regione Lombardia.

Ritenuto in fatto

1. — Con il primo dei ricorsi indicati in epigrafe la Regione Lombardia ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione all'avviso di conclusione delle indagini preliminari di cui all'art. 415-*bis* del codice di procedura penale, notificato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia ai consiglieri regionali Daniele Belotti, Carlo Saffioti e Pietro Macconi.

Al consigliere Belotti, attraverso l'atto citato, veniva contestato il reato di diffamazione aggravata e continuata (artt. 81, 595, comma 3, del codice penale), per avere — in relazione ad una complessa indagine relativa allo spaccio di stupefacenti, nel corso della quale erano stati dapprima tratti in arresto e successivamente liberati, a seguito di udienza di convalida, numerosi cittadini extracomunitari — più volte offeso la reputazione dei giudici della sezione per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo, rilasciando due interviste, entrambe al Giornale di Bergamo, nelle edizioni del 26 marzo e del 20 aprile 2002.

Nella prima di esse, in particolare, si attribuiva al consigliere Belotti — che criticava la decisione dei magistrati di scarcerare gli indagati extracomunitari — la testuale dichiarazione: «Non è la prima volta che a Bergamo si butta all'aria per dei cavilli burocratici un lavoro di mesi delle forze dell'ordine [...]; a questo punto certi magistrati, anziché pensare a «resistere, resistere, resistere», dovrebbero pensare a «lavorare, lavorare, lavorare»; quanto alla seconda intervista, gli si contestava di avere offeso la reputazione del presidente e dell'intera sezione dei giudici delle indagini preliminari del Tribunale di Bergamo, per avere invitato il primo «tra uno sciopero e l'altro» a riflettere sullo «stato d'animo dei residenti della zona interessata al fenomeno dello spaccio», insinuando «una sostanziale inerzia dello stesso organo giudicante».

Ai consiglieri Saffioti e Macconi, con l'avviso di conclusione delle indagini, si contestava il reato di diffamazione aggravata in concorso con altri soggetti non identificati (artt. 110, 595, comma 3, cod.pen.), in relazione all'invio, al Giornale di Bergamo del 13 aprile 2002, di una lettera aperta (intitolata «Grazie Signor giudice») ritenuta offensiva della reputazione dei magistrati della sezione per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo. In particolare, si contestava loro di aver censurato l'operato dei giudici, in relazione alla medesima vicenda della liberazione degli extracomunitari indagati per spaccio di stupefacenti, ironizzando ed esprimendo giudizi offensivi ed «insinuando una connivenza dei magistrati con gli stessi indagati».

La ricorrente sostiene che le dichiarazioni in questione — costituendo «divulgazione di una serie di iniziative istituzionali intraprese già da tempo dai tre Consiglieri», nonché da altri componenti del Consiglio regionale lombardo, con riferimento alla necessità di interventi «su più fronti nella lotta alla criminalità ad opera di immigrati clandestini in Lombardia e, in particolare, nella provincia di Bergamo» — risultano funzionalmente connesse all'attività politico-consiliare dei predetti; con la conseguenza che l'iniziativa della Procura della Repubblica di Venezia arrecherebbe pregiudizio all'autonomia costituzionalmente garantita alla Regione ed ai suoi organi, tra cui il Consiglio regionale.

Invero — argomenta la Regione — i consiglieri Belotti, Saffioti e Macconi già in data 6 febbraio 2001 avevano presentato, unitamente ad altri consiglieri regionali, una mozione consiliare urgente (n. 106), con la quale — denunciati diversi episodi di criminalità verificatisi nella Provincia di Bergamo ad opera di immigrati clandestini — impegnavano il Presidente della Giunta regionale «da un lato, ad attivarsi presso il Ministero degli Interni al fine di ottenere un urgente potenziamento degli organici delle forze dell'ordine in servizio presso la provincia di Bergamo, dall'altro, a sollecitare il Governo centrale a procedere all'espulsione di tutti i clandestini».

Inoltre — prosegue la ricorrente — in data 23 aprile 2002, vale a dire «poco dopo» il rilascio delle dichiarazioni incriminate, i consiglieri Macconi e Saffioti avevano presentato in Consiglio regionale una mozione (n. 273), con la quale — ulteriormente denunciata la grave situazione dell'ordine pubblico in Lombardia — avevano rilevato lo stato di una «farraginoso legislazione» che, a causa di «norme procedurali complesse ed ipergarantiste», consentiva di «rilasciare anche persone già arrestate in flagranza di reato». Nella mozione, i consiglieri suddetti avevano altresì invitato, per un verso, il Consiglio regionale ad organizzare una seduta interamente dedicata al tema dell'ordine pubblico e, per altro verso, la Giunta a sollecitare Governo e Parlamento nazionali alla modifica dell'attuale legislazione penale, «al fine di ridurre la possibilità di discrezionalità del giudizio, per una più efficace repressione» idonea a ricostituire la fiducia nelle istituzioni.

Sottolineata, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per la ammissibilità del conflitto, la ricorrente richiama — sempre alla stregua di tale giurisprudenza — la *ratio* e l'ampiezza della prerogativa dell'irresponsabilità sancita dall'art. 122, comma quarto, della Carta fondamentale: prerogativa estesa a tutte quelle attività che, benché svolte fuori dalla sede consiliare e non rientranti tra gli atti tipici, siano comunque riconducibili alla sfera delle funzioni consiliari. In proposito, la Regione rileva come il nesso funzionale tra dichiarazioni rese e funzione parlamentare sussiste — sì che la dichiarazione può, conseguentemente, qualificarsi espressione dell'attività coperta dalla garanzia di immunità — quando vi sia una sostanziale corrispondenza di significati tra le dichiarazioni divulgate e le opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni tipiche svolte nel Consiglio regionale; e quando vi sia contestualità fra di esse.

Queste caratteristiche, a parere della Regione Lombardia, connoterebbero le dichiarazioni dei tre consiglieri, riproduttive del contenuto delle due mozioni indicate, costituenti atti di sicura espressione della funzione di indirizzo politico; le dichiarazioni rese alla stampa e le mozioni rappresenterebbero, cioè, «due diverse modalità di esercizio della medesima attività politico-istituzionale»: quella di indirizzo, affidata sia al Consiglio regionale nel suo complesso, sia ai singoli consiglieri. Infine, secondo la ricorrente, la nozione di contestualità deve essere intesa come riferibilità delle dichiarazioni rese alla stampa «ad opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni consiliari quanto meno nell'arco della medesima legislatura nella quale si esplica il mandato consiliare», perdurando, in tale ipotesi, il collegamento da nesso funzionale tra le prime e le seconde.

Da ciò discenderebbe — secondo la Regione — l'illegittimità dell'atto giudiziario notificato, esorbitando dai poteri della magistratura la facoltà di ingerirsi nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico dei consiglieri regionali e di sottoporre a giudizio le opinioni espresse nell'esercizio delle stesse; con conseguente richiesta di annullamento dell'atto medesimo, a seguito di declaratoria di non spettanza del relativo potere.

2. — Con il secondo ricorso indicato in epigrafe, la Regione Lombardia ha proposto ulteriore conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione all'ordinanza del Tribunale di Venezia, ufficio del giudice monocratico penale di Mestre, resa all'udienza del 21 dicembre 2004, nell'ambito del procedimento penale a carico dei consiglieri regionali Belotti, Saffioti e Macconi, con la quale era stata rigettata la richiesta — avanzata dai difensori degli imputati, sul presupposto dell'applicabilità, nella specie, dell'art. 122, comma quarto, della Costituzione — di declaratoria di non punibilità ai sensi degli artt. 129 o 469 cod. proc. pen.

La ricorrente — dopo aver richiamato il precedente ricorso per conflitto di attribuzione, proposto in relazione alla emissione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari nell'ambito della medesima vicenda processuale — evidenzia che, successivamente alla notifica di tale avviso, il giudice per le indagini preliminari aveva disposto il rinvio a giudizio dei consiglieri Belotti, Saffioti e Macconi per i medesimi reati già contestati; e che, nel frattempo, la Regione Lombardia, in attuazione dell'art. 122, comma quarto, della Costituzione, aveva approvato la legge regionale 28 ottobre 2004, n. 26, recante «Norme in materia di insindacabilità dei consiglieri regionali ai sensi dell'art. 122, comma 4, della Costituzione». In attuazione di tale normativa — prosegue la Regione — il Consiglio regionale aveva deliberato, nella seduta del 23 novembre 2004, di «esprimersi favorevolmente» in ordine alla sussistenza della causa di insindacabilità di cui agli artt. 122, comma quarto, della Costituzione e 7 dello statuto della Regione Lombardia; tale delibera (n. VI/108) era stata trasmessa all'Autorità giudiziaria procedente, la quale, all'udienza del 21 dicembre 2004, pronunciando sulla conseguente richiesta di assoluzione avanzata dai difensori dei consiglieri regionali — o, in subordine, di sollevare conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale — aveva disatteso l'istanza difensiva, disponendo il rinvio ad una successiva udienza per l'audizione dei testi e per l'esame degli imputati.

Ad avviso della ricorrente, tale statuizione del giudice penale costituirebbe illegittimo sindacato sull'attività consiliare, lesivo dell'autonomia costituzionalmente garantita alla Regione ed ai suoi organi; e la proposizione di un nuovo conflitto trova ragion d'essere nella circostanza che — entrata in vigore, successivamente alla proposizione del primo conflitto, la menzionata legge regionale n. 26 del 2004, la quale disciplina le procedure per la valutazione di insindacabilità, in attuazione dell'art. 122, comma quarto, della Costituzione — il Consiglio regionale si era appunto espresso con una delibera di insindacabilità per i consiglieri regionali Belotti, Saffioti e Macconi, relativamente ai fatti oggetto della contestazione. Pertanto — argomenta la Regione — l'ordinanza del Tribunale di Venezia risultava lesiva delle prerogative del Consiglio regionale e dei suoi membri, proprio in quanto alla citata delibera di insindacabilità — ed in forza della garanzia di cui al comma quarto dell'art. 122 della Costituzione — si collega un effetto inibitorio per l'Autorità giudiziaria procedente, la quale, conseguentemente, risulterebbe «spogliata della possibilità di giudicare il caso in questione». Secondo la Regione ricorrente, la guarenti-

gia di cui al comma quarto dell'art. 122 della Costituzione si atterrebbe, per i consiglieri regionali, secondo il medesimo modello giuridico e concettuale elaborato dalla giurisprudenza costituzionale per l'art. 68, comma primo, della Costituzione: con la conseguenza che, a fronte di una delibera consiliare di insindacabilità favorevole all'applicazione della garanzia per il consigliere regionale, qualora l'autorità giudiziaria decida di procedere comunque, il Presidente della Giunta regionale è onerato della proposizione di conflitto davanti alla Corte costituzionale.

Alla luce di tali premesse — conclude la ricorrente — l'ordinanza del Tribunale di Venezia, mostrando di «non tener conto dell'effetto inibitorio della delibera consiliare», costituisce illegittima invasione nella sfera di autonomia costituzionalmente garantita alla Regione, in violazione dell'art. 122, comma 4 della Costituzione; pertanto, anche di tale atto si chiede l'annullamento, a seguito di declaratoria di non spettanza del relativo potere.

3. — Con successive memorie, depositate in entrambi i giudizi, la Regione ricorrente, richiamata ancora la giurisprudenza di questa Corte, ha ulteriormente ribadito come tutte le dichiarazioni rese dai tre consiglieri regionali alla stampa ed oggetto dell'accertamento in sede penale dovessero ritenersi coperte dalla garanzia, trattandosi di esternazioni costituenti divulgazione di atti tipici, con una sostanziale corrispondenza di significati ed in un contesto temporale di assoluta omogeneità.

Considerato in diritto

1. — Va, preliminarmente, disposta la riunione dei giudizi, avuto riguardo alla sostanziale coincidenza dell'oggetto dei due ricorsi.

La Regione Lombardia ha proposto un primo conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, deducendo che l'avviso di conclusione delle indagini preliminari emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia nei confronti dei consiglieri regionali Daniele Belotti, Carlo Saffioti e Pietro Macconi integrerebbe atto invasivo della sfera di garanzia presidiata dall'art. 122, comma quarto, della Costituzione: così pregiudicando l'autonomia assicurata dalla Carta fondamentale alla Regione ed ai suoi organi. La ricorrente ha evidenziato, in particolare, che la contestazione del reato di diffamazione a mezzo stampa — cui l'avviso in questione si riferisce — trarrebbe origine, quanto al consigliere Belotti, da due interviste rilasciate, al medesimo quotidiano, nelle date del 26 marzo e del 13 aprile 2002, nelle quali esso avrebbe espresso delle valutazioni sull'operato dei componenti la sezione del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo: valutazioni ritenute diffamatorie, aventi ad oggetto la liberazione, in esito all'udienza di convalida, di numerosi cittadini extracomunitari già tratti in arresto per reati concernenti lo spaccio di sostanze stupefacenti. Quanto ai consiglieri Saffioti e Macconi, la contestazione del reato trarrebbe origine da una loro lettera aperta ad un quotidiano, il cui contenuto, censurando la medesima decisione dei giudici ed ironizzando su di essa, era stato ritenuto offensivo della reputazione dei magistrati stessi.

In proposito, la Regione ricorrente ha evidenziato come tali dichiarazioni risultassero divulgazione di atti tipici, rappresentati sia da una mozione consiliare urgente, del 6 febbraio 2001, sottoscritta dai tre consiglieri regionali; sia da altra mozione urgente, successiva alle esternazioni giornalistiche, in quanto datata 23 aprile 2002, e sottoscritta solo dai consiglieri Macconi e Saffioti. Il contenuto di entrambe le mozioni e la contestualità, rispetto ad esse, delle dichiarazioni alla stampa, rendevano queste ultime — a parere della Regione ricorrente — espressione di attività consiliare, in quanto aventi carattere divulgativo delle mozioni menzionate e, dunque, di funzioni tipiche svolte nel Consiglio regionale.

La Regione Lombardia ha proposto ulteriore conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione all'ordinanza del Tribunale di Venezia, ufficio del giudice monocratico penale di Mestre, resa all'udienza del 21 dicembre 2004, nell'ambito del medesimo procedimento penale a carico dei consiglieri regionali Belotti, Saffioti e Macconi, con la quale era stata rigettata la richiesta — avanzata dai difensori degli imputati, sul presupposto dell'immediata applicabilità dell'art. 122, comma quarto, della Costituzione — di declaratoria di non punibilità ai sensi degli artt. 129 o 469 codice di procedura penale.

La ricorrente — dopo aver sottolineato come anche tale conflitto avesse per oggetto i medesimi fatti e presupposti di quello già proposto — ha rappresentato che, dopo il rinvio a giudizio dei consiglieri Belotti, Saffioti e Macconi per i reati contestati, era intervenuta l'approvazione da parte della Regione Lombardia, in attuazione dell'art. 122, comma quarto, della Costituzione, della legge regionale 28 ottobre 2004, n. 26, recante «Norme in materia di insindacabilità dei consiglieri regionali ai sensi dell'art. 122, comma quarto, della Costituzione»; e che, in applicazione di essa, il Consiglio regionale aveva deliberato, nella seduta del 23 novembre 2004, di «esprimersi favorevolmente» in ordine alla sussistenza della causa di insindacabilità per i tre consiglieri regionali, a norma dell'art. 122, comma quarto, della Costituzione. Trasmessa tale delibera (n. VI/108) al Tribunale di Venezia, quest'ultimo, all'udienza del 21 dicembre 2004, pronunciando sulla conseguente richiesta di assoluzione avanzata dai difensori dei consiglieri regionali, aveva disatteso l'istanza difensiva, disponendo il rinvio ad una successiva udienza per l'audizione dei testi e per l'esame degli imputati. Da qui la necessità, secondo la Regione ricorrente, di proporre ulteriore conflitto di attribuzione, richiedendo l'annullamento dell'ordinanza in questione, previa declaratoria di non spettanza del relativo potere in capo all'Autorità giudiziaria: ciò in quanto anche l'atto in questione risulterebbe — per le medesime motivazioni già riferite all'avviso di conclusione delle indagini preliminari — invasivo della sfera di garanzia costituzionalmente presidiata per le funzioni di consigliere regionale.

2. — I ricorsi sono infondati.

2.1. — Va, preliminarmente, rilevato che — come esattamente affermato dalla Regione ricorrente nella memoria depositata in prossimità dell'udienza pubblica — la legge della Regione Lombardia 28 ottobre 2004, n. 26, con cui è stata introdotta normativa in materia di insindacabilità dei consiglieri regionali ai sensi dell'art. 122, comma quarto, della Costituzione, non può assumere, in questa sede, rilievo alla stregua di norma interposta, atteso che tale disciplina regionale ha soltanto la funzione di regolare le scadenze procedurali interne, inerenti lo scrutinio consiliare relativo alla deliberazione sulla insindacabilità (quali: l'onere, per il consigliere regionale di investire l'organo consiliare; l'obbligo per il Consiglio di procedere alla valutazione della sussistenza della garanzia entro un termine definito; e così via). La fonte normativa della guarentigia rimane l'art. 122, comma quarto, della Costituzione, cui soltanto si connette l'effetto «inibitorio» della delibera consiliare di insindacabilità.

Tale prerogativa, nella specie, è invocata dalla Regione quale garanzia connessa all'esercizio di un'attività costituente esplicazione di funzione consiliare tipica: ciò per l'evidente collegamento funzionale sussistente, ad avviso della ricorrente, tra le dichiarazioni rese alla stampa e l'attività consiliare svolta dai tre consiglieri attraverso le due mozioni richiamate. Le dichiarazioni avrebbero funzione divulgativa di queste ultime, in ragione sia della contestualità con esse, sia di una sostanziale corrispondenza di significati; di tal l'opinione resa al di fuori dell'esercizio delle attività parlamentari risulterebbe in simmetria a quella espressa nell'ambito di tali attività e, dunque, ad esse riconducibile.

In proposito, va tuttavia specificato che gli atti di funzione invocati dalla regione a «copertura» della insindacabilità risultano, innanzitutto, soggettivamente diversificati: infatti, la mozione del 23 aprile 2002 risulta sottoscritta esclusivamente dai consiglieri Saffioti e Macconi, ma non dal consigliere Belotti; rispetto a quest'ultimo, dunque, l'unica scriminante funzionale — nei confronti della quale le interviste apparse sulla stampa nelle edizioni del 26 marzo e del 13 aprile 2002 dovrebbero costituire mera divulgazione — è rappresentata dalla mozione n. 106 presentata in data 6 febbraio 2001. A tal fine, viene in rilievo una prima verifica inerente il requisito della contestualità tra l'opinione espressa in sede consiliare e la sua successiva divulgazione: il nesso funzionale che, in ipotesi, le collega non può evidentemente tollerare segmenti temporali di tale ampiezza da risultare incompatibile con la stessa finalità divulgativa; da ciò la nozione di «sostanziale contestualità», con cui questa Corte ha rappresentato l'esigenza di un medesimo contesto temporale tra atto tipico e sua divulgazione, pena la stessa interruzione del nesso funzionale. Ora, tale contestualità — lungi dall'abbracciare, secondo la prospettazione della ricorrente, l'arco temporale dell'intera durata della consiliatura — non può ritenersi, invece, sussistente per dichiarazioni rese alla stampa (nelle date del 26 marzo e del 13 aprile 2002) oltre un anno dopo la presentazione della mozione n. 106 (6 febbraio 2001).

Inoltre, le dichiarazioni oggetto della incriminazione non possono considerarsi come divulgazione del contenuto della mozione in questione, difettando la sostanziale corrispondenza di contenuto fra le une e l'altra. Con la mozione del 6 febbraio 2001 si stigmatizzava la carenza degli organici di polizia della provincia di Bergamo, ritenuti inadeguati rispetto all'incremento del tasso di criminalità: tanto che il Consiglio regionale impegnava il presidente della Giunta a richiedere al Ministro dell'interno un potenziamento degli organici delle forze dell'or-

dine in provincia di Bergamo ed a sollecitare il Governo a procedere all'espulsione di tutti i clandestini. Le dichiarazioni rese alla stampa — vale a dire, sia le due interviste rilasciate dal consigliere Belotti, sia la «lettera aperta» a firma dei consiglieri Saffioti e Macconi — hanno, invece, ad oggetto non già l'inefficacia dell'operato delle forze di polizia o l'insufficiente dotazione di organico, quanto l'azione della magistratura, che ne avrebbe vanificato il risultato. Anzi, nelle reiterate affermazioni circa l'esistenza di una valida azione preventiva delle forze di polizia, che è dato cogliere nelle dichiarazioni in questione («la prevenzione c'è, manca la repressione», «i giudici si coordinano con le forze dell'ordine per far sì che i risultati di lunghi mesi di indagini non risultino vanificati»), appare persino rovesciata — o, quantomeno, totalmente superata — l'opinione espressa nella mozione citata, che lamentava proprio l'impossibilità di una efficace prevenzione, per insufficienza degli organici di polizia. Nel caso di specie, dunque, atto funzionale tipico e dichiarazioni risultano legati, al più, solo da una generica comunanza di argomento — la sicurezza pubblica, in senso lato — idonea a ricondurre entrambi ad un generico, comune contesto politico; ma del tutto inadeguata a prospettarsi quale nesso funzionale tra quanto oggetto di atto tipico e quanto riprodotto, in chiave divulgativa, dagli organi di informazione, secondo i principi ripetutamente affermati da questa Corte (v., *ex plurimis*, sentenze n. 276 del 2001; n. 391 del 1999).

Quanto all'ulteriore mozione n. 273 del 23 aprile 2002, ed inerente soltanto ai consiglieri Saffioti e Maccone, non può ritenersi la sussistenza di un utile collegamento temporale, rispetto alla pubblicazione, in data 13 aprile 2002, sulla stampa locale della «lettera aperta» a firma dei due citati consiglieri regionali ed oggetto della contestazione del reato loro ascritto. Questa Corte ha effettivamente riconosciuto la possibilità che l'atto funzionale segua alle dichiarazioni esterne, entro un arco talmente compresso di tempo da poter affermare la «sostanziale contestualità» fra l'uno e le altre (v. sentenze n. 10 del 2000 e n. 276 del 2001); ma tale ipotesi non ricorre nella specie, sussistendo uno iato temporale — dieci giorni — considerevole tra la dichiarazione apparsa sulla stampa e la mozione proposta: così da invertire, evidentemente, l'ordine logico, prima che giuridico, tra atto consiliare e sua divulgazione.

2.2. — Si deve, quindi, concludere che le dichiarazioni dei consiglieri della Regione Lombardia Daniele Belotti, Carlo Saffioti e Pietro Macconi non possono ritenersi rese nell'esercizio della funzione consiliare regionale, né, pertanto, coperte dalla speciale immunità di cui all'art. 122, quarto comma, della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara che spetta allo Stato — e per esso al procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia ed al Tribunale di Venezia, — adottare nei confronti dei consiglieri della Regione Lombardia Daniele Belotti, Carlo Saffioti e Pietro Macconi i provvedimenti in relazione ai quali sono stati sollevati i conflitti di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2006.

Il Presidente: MARINI

Il redattore: FLICK

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 giugno 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 222

Sentenza 5 - 13 giugno 2006

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Enti.

Sicurezza pubblica - Tutela dell'incolumità pubblica dal rischio di aggressioni da parte di cani potenzialmente pericolosi - Ordinanza del Ministro della salute del 9 settembre 2003 - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Provincia autonoma di Bolzano - Richiesta di estensione a successive ordinanze di contenuto analogo - Esclusione - Decorrenza dei termini prescritti per la loro autonoma impugnazione.

- Costituzione, art. 134, secondo alinea; legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 39 e 42.

Sicurezza pubblica - Tutela dell'incolumità pubblica dal rischio di aggressioni da parte di cani potenzialmente pericolosi - Ordinanza del Ministro della salute del 9 settembre 2003 - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Provincia autonoma di Bolzano - Esaurimento dell'efficacia del provvedimento impugnato - Interesse dell'ente alla pronuncia della Corte al fine del riconoscimento della spettanza del potere esercitato - Ammissibilità del ricorso.

- Ordinanza del Ministro della salute del 9 settembre 2003

Igiene e sanità - Tutela dell'incolumità pubblica dal rischio di aggressioni da parte di cani potenzialmente pericolosi - Previsione dei divieti di: addestramento inteso ad esaltare la naturale aggressività o potenziale pericolosità di cani «pit-bull» e di altri incroci e razze con spiccate attitudini aggressive, appartenenti ai gruppi 1° e 2° della classificazione della Federazione Cinologica internazionale; conduzione in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza guinzaglio e museruola; acquisto e detenzione da parte di determinati soggetti; sottoposizione a doping - Previsione, altresì, dell'obbligo per i possessori o detentori dei cani predetti di stipulare apposita polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi, nonché di interessare le autorità veterinarie competenti per territorio al fine di ricercare soluzioni idonee per l'affidamento degli stessi - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Provincia autonoma di Bolzano - Dedotta invasione della sfera di competenza provinciale in materia di igiene e sanità - Esclusione - Riconducibilità dell'atto impugnato alla materia «ordine pubblico e sicurezza», di competenza esclusiva statale - Spettanza allo Stato.

- Ordinanza del Ministro della salute del 9 settembre 2003.
- Costituzione, art. 117, sesto comma, in relazione all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, artt. 9, primo comma, numero 10, e 16; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, art. 1; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 4.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito dell'ordinanza del Ministro della salute del 9 settembre del 2003 avente ad oggetto «Tutela dell'incolumità pubblica dal rischio di aggressioni da parte di cani potenzialmente pericolosi», promosso con ricorso della Provincia autonoma di Bolzano, notificato il 7 novembre 2003, depositato in cancelleria il 13 novembre 2003 ed iscritto al n. 35 del registro conflitti 2003;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 2 maggio 2006 il giudice relatore Giuseppe Tesauero;

Uditi gli avvocati Roland Riz e Salvatore Alberto Romano per la Provincia autonoma di Bolzano e l'avvocato dello Stato Paolo Cosentino per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato il 7 novembre 2003 e depositato presso la cancelleria della Corte il successivo 13 novembre, la Provincia autonoma di Bolzano ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione all'ordinanza del Ministro della salute in data 9 settembre 2003, avente ad oggetto «Tutela dell'incolumità pubblica dal rischio di aggressioni da parte di cani potenzialmente pericolosi».

La Provincia premette di essere dotata, ai sensi dell'art. 9, primo comma, numero 10, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), di potestà legislativa concorrente in materia di igiene e sanità e, in virtù dell'art. 16 dello statuto di autonomia, dell'art. 1 del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità) e dell'art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità), della correlata potestà amministrativa.

L'ordinanza ministeriale — sottoposta al termine di efficacia di un anno dalla data dell'entrata in vigore — stabilisce il divieto di addestrare, in modo da esaltarne la naturale aggressività, cani pit-bull e cani di altre razze o incroci potenzialmente pericolosi appartenenti ai gruppi 1° e 2° della classificazione della Federazione Cinologica internazionale; il divieto di operare selezioni o incroci tra razze con lo scopo di esaltarne l'aggressività; il divieto di sottoporre i cani a doping (art. 1); l'obbligo di condurre i cani di cui all'art. 1 nei luoghi pubblici al guinzaglio e con la museruola; il divieto di acquisto, possesso e detenzione dei cani anzidetti da parte di delinquenti abituali o per tendenza, da parte di soggetti sottoposti a misura di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale, da parte di chi abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni, ovvero per i reati di cui all'art. 727 del codice penale (Maltrattamento di animali), da parte dei minori di 18 anni e degli interdetti e inabilitati per infermità; infine, l'obbligo dei detentori dei cani di cui all'art. 1 di stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi e, qualora non intendano mantenere il possesso dell'animale nel rispetto dell'ordinanza, di interessare le autorità veterinarie per ricercare idonee soluzioni di affidamento (art. 2).

Richiamato per intero il testo dell'atto, la ricorrente deduce l'invasione delle competenze ad essa spettanti in materia di igiene e sanità in base alle disposizioni statutarie e di attuazione sopra indicate. In proposito, osserva come la collocazione dell'ordinanza nell'ambito materiale della tutela della salute pubblica risulti «con assoluta chiarezza anche dal suo preambolo», ove è espresso il riferimento alla necessità e all'urgenza di adottare, in attesa di una disciplina organica, disposizioni cautelari a tutela della salute pubblica.

La Provincia lamenta, inoltre, in relazione alla clausola di favore contenuta nell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), nonché sul presupposto della natura sostanzialmente regolamentare dell'ordinanza contestata, la violazione dell'art. 117, sesto comma, della Costituzione, a norma del quale non spetta allo Stato alcun potere regolamentare negli ambiti che non siano di sua competenza esclusiva, assumendo peraltro di avere già disciplinato organicamente la materia. In particolare, con legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9 (Interventi per la protezione degli animali e prevenzione del randagismo) e successive modificazioni, ha istituito una anagrafe canina con una sezione specializzata per le razze e gli incroci più aggressivi nonché dettato disposizioni sulla custodia dei cani.

Il direttore del servizio veterinario provinciale, inoltre, con decreto 5 maggio 2003 n. 31.12/8631/1320, in esecuzione dell'accordo 6 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy, ha disposto l'obbligo di identificazione di tutti i cani mediante microchip, a ciò autorizzato dall'art. 4, comma 5, lettera c), della legge provinciale 12 gennaio 1983, n. 3.

La ricorrente, dunque, chiede che la Corte dichiari che non spettava allo Stato, e per esso al Ministro della salute, emettere l'ordinanza 9 settembre 2003 (Tutela dell'incolumità pubblica dal rischio di aggressioni da parte di cani potenzialmente pericolosi) e, conseguentemente, annulli l'ordinanza stessa.

2. — Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza del ricorso.

La difesa erariale ha innanzitutto contestato la natura regolamentare dell'atto impugnato: il provvedimento, in quanto appartenente alla categoria delle «ordinanze di necessità», avrebbe, secondo la giurisprudenza della Corte, natura formalmente e sostanzialmente amministrativa.

Il titolo della competenza dello Stato all'adozione dell'atto risiederebbe nell'art. 118 della Costituzione: l'intervento del Ministro della salute sarebbe giustificato dalla esigenza di «disciplinare, a livello nazionale, una questione di necessaria ed urgente risoluzione, nelle more dell'approvazione di una disciplina stabile e con effetti limitati nel tempo», laddove le competenze di cui agli artt. 9 e 16 dello statuto speciale involgono interessi di mero rilievo provinciale e devono essere esercitate nel rispetto dei limiti previsti dagli artt. 4 e 5 dello statuto.

3. — Nell'imminenza dell'udienza, la Provincia autonoma di Bolzano ha depositato memoria.

Nel ribadire le argomentazioni già svolte nel ricorso, la difesa provinciale si duole che il Ministro della salute abbia reiterato l'atto impugnato, adottando in sequenza due ordinanze di contenuto pressoché identico, con eguale termine annuale di efficacia: l'ordinanza del 27 agosto 2004 e l'ordinanza del 3 ottobre 2005, entrambe in tema di «Tutela dell'incolumità dall'aggressività di cani».

Le censure concernenti l'ordinanza del 3 luglio 2003 (*recte*: 9 settembre 2003) dovrebbero, pertanto, intendersi come riferite anche a tali successive ordinanze, in special modo alla ordinanza del 3 ottobre 2005, tuttora vigente.

Considerato in diritto

1. — La Provincia autonoma di Bolzano ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato avverso l'ordinanza del Ministro della salute in data 9 settembre 2003, avente ad oggetto «Tutela dell'incolumità pubblica dal rischio di aggressioni da parte di cani potenzialmente pericolosi», deducendo la violazione del regime di autonomia speciale delineato dagli artt. 9, primo comma, numero 10, e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dall'art. 1 del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello statuto del Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità) e dall'art. 4 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto del Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità), nonché la violazione dell'art. 117, sesto comma, della Costituzione, in relazione all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

Ad avviso della Provincia, l'atto, adottato dal Ministro nel dichiarato esercizio dei poteri di ordinanza di cui all'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), e all'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), avrebbe determinato una lesione delle prerogative provinciali in materia di igiene e sanità.

2. — Preliminarmente, va escluso che le censure svolte dalla Provincia nei confronti dell'ordinanza del 9 settembre 2003 possano essere estese alle successive ordinanze del Ministro della salute del 27 agosto 2004 e del 3 ottobre 2005, entrambe in tema di «Tutela dell'incolumità dall'aggressività di cani» e parimenti sottoposte al termine di efficacia di un anno dalla data dell'entrata in vigore.

Le ordinanze da ultimo menzionate costituiscono autonomi e distinti provvedimenti e, pur avendo lo stesso oggetto e le stesse finalità dell'atto impugnato, non presentano contenuto precettivo del tutto identico: il divieto di addestramento diretto all'esaltazione dell'aggressività interessa tutti i cani e non solo quelli appartenenti a determinate specie; le razze canine a rischio di maggiore aggressività sono individuate non per rinvio alla classificazione della Federazione Cinologica internazionale, ma in apposito elenco; il divieto di detenzione dei cani

potenzialmente pericolosi è posto altresì a carico dei soggetti che abbiano riportato condanna per i reati previsti dalla legge 20 luglio 2004, n. 189 (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate).

La Provincia avrebbe potuto impugnare i nuovi provvedimenti innanzi a questa Corte ai sensi dell'art. 134, secondo alinea, della Costituzione e degli artt. 39 e 42 della legge 11 marzo 1953, n. 87, senza lasciare invano trascorrere i termini prescritti dal menzionato art. 39. In difetto, le ordinanze del 27 agosto 2004 e del 3 ottobre 2005 non possono costituire oggetto d'esame in questa sede.

L'esaurimento dell'efficacia dell'ordinanza del 9 settembre 2003, d'altra parte, non esclude l'interesse dell'ente all'accertamento del giusto riparto delle competenze e non incide sull'ammissibilità del ricorso (sentenza n. 289 del 1993).

3. — Nel merito, il ricorso non è fondato.

La premessa da cui muove il ricorrente, che l'atto in parola attiene alla materia «igiene e sanità», non è corretta.

L'esame delle singole direttive dettate dal Ministro, piuttosto, consente di rilevare che il provvedimento regola fattispecie eterogenee ed insiste su una pluralità di materie, ascrivibili non solo alla potestà legislativa concorrente («tutela della salute», ivi compresa la polizia veterinaria) ma anche e soprattutto a quella esclusiva dello Stato («ordine pubblico e sicurezza»).

Alla stregua della giurisprudenza di questa Corte, in siffatti casi di concorso di competenze si deve fare applicazione del criterio della prevalenza e verificare se una tra le materie interessate possa dirsi dominante, in quanto nel complesso normativo sia rintracciabile un nucleo essenziale appartenente ad un solo ambito materiale ovvero le diverse disposizioni perseguano una medesima finalità (sentenze nn. 181 e 133 del 2006, 50 e 219 del 2005).

Nella specie, le prescrizioni denunciate risultano accomunate da un'identica *ratio*, afferente al miglioramento delle condizioni di sicurezza dei cittadini dinanzi al rischio di attacco da parte di cani di razze con un particolare potenziale di aggressività, come del resto esplicitato nel preambolo dell'ordinanza, dove l'urgenza della regolamentazione ha riguardo proprio alla frequente reiterazione di episodi di aggressione animale.

L'art. 1 proibisce l'addestramento, diretto ad esaltarne la «naturale» aggressività, di cani pit-bull e cani di altre razze o incroci potenzialmente pericolosi appartenenti ai gruppi 1° e 2° della classificazione della Federazione Cinologica internazionale; vieta selezioni o incroci tra razze finalizzate all'esaltazione dell'aggressività dei cani; proibisce, infine, la sottoposizione dei cani a doping.

L'art. 2 stabilisce l'obbligo di condurre i cani di cui all'art. 1 nei luoghi pubblici al guinzaglio e con la museruola; il divieto di acquisto, possesso e detenzione dei cani anzidetti da parte di delinquenti abituali o per tendenza, da parte di soggetti sottoposti a misura di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale, da parte di chi abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni, ovvero per i reati di cui all'art. 727 del codice penale (Maltrattamento di animali), da parte di minori di 18 anni e interdetti e inabilitati per infermità; l'obbligo dei detentori dei cani di cui all'art. 1 di stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi e, qualora non intendano mantenere il possesso dell'animale nel rispetto dell'ordinanza, di interessare le autorità veterinarie per ricercare idonee soluzioni di affidamento.

Le citate disposizioni, salvo alcuni casi marginali inseriti nell'art. 2, ineriscono evidentemente alla repressione di conegni suscettibili di rilevanza penale, dati dall'impiego di tecniche di addestramento particolari e dalla somministrazione di sostanze eccitanti, le une e l'altra finalizzate ad accentuare il potenziale di aggressività di taluni cani. Il pericolo per l'incolumità pubblica assunto a ragione e fondamento dell'atto è pertanto determinato, non già dalla esistenza di animali dotati di caratteristiche peculiari, ma dal potenziamento delle loro capacità offensive per mano dell'uomo.

Tali rilievi trovano un preciso riscontro nella previsione concernente condizioni ostative all'acquisto o alla detenzione di cani potenzialmente pericolosi (art. 2).

La dichiarazione di abitualità nel reato o di delinquente per tendenza, la sottoposizione a misura di sicurezza personale o a misura di prevenzione personale, la precedente condanna per reati non colposi contro la persona o contro il patrimonio ovvero per maltrattamento di animali rinviando, in linea generale, ad un'esigenza di difesa sociale. La limitazione della sfera giuridica dei destinatari della direttiva non può che giustificarsi in rapporto alla

prevenzione di comportamenti atti ad incrementare la capacità di danno dei cani, eventualmente a scopo di profitto. In definitiva, la misura si propone di sottrarre alla disponibilità di soggetti già resisi responsabili di condotte antisociali quegli animali che, per indole o per struttura fisica, siano suscettibili di utilizzazione quali strumenti di offesa.

L'ordinanza impugnata, dunque, è stata emanata essenzialmente per fronteggiare evenienze involgenti interessi strettamente collegati alla difesa della sicurezza pubblica e, alla luce di tale finalizzazione, a prescindere da ogni considerazione in ordine all'effettiva ricorrenza dei presupposti soggettivi e oggettivi della sua legittimità amministrativa, in base al criterio della prevalenza deve essere ricondotta alla materia «ordine pubblico e sicurezza» di cui all'art. 117, secondo comma, lettera *h*), della Costituzione, di competenza esclusiva dello Stato, ciò che vale ad escludere qualsivoglia violazione delle norme statutarie evocate dalla Provincia ricorrente.

La esattezza della conclusione è resa palese dal confronto con la legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 9 del 2000 (Interventi per la protezione degli animali e prevenzione del randagismo), che, lungi dal proporsi in via immediata obiettivi di difesa sociale, promuove la protezione degli animali ed incide sulla materia sanitaria *lato sensu* intesa, ivi compresa l'assistenza e la polizia veterinaria, di competenza concorrente.

Analogamente, è estraneo all'ambito di applicazione dell'atto censurato l'accordo 6 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy, con cui le Regioni e il Governo si sono impegnati a sostenere iniziative rivolte a favorire una corretta convivenza tra le persone e gli animali da compagnia, nel rispetto delle esigenze sanitarie, ambientali e del benessere degli animali (art. 1, comma 1).

La riconduzione dell'ordinanza ministeriale, in ragione della sua complessiva finalità, nella materia «ordine pubblico e sicurezza» è conforme all'indirizzo di questa Corte, consolidatosi nel vigore del nuovo Titolo V della seconda parte della Costituzione, secondo cui la nozione «ordine pubblico e sicurezza» va intesa in termini restrittivi, in contrapposizione ai compiti di polizia amministrativa regionale e locale, come relativa alle sole misure inerenti alla prevenzione dei reati o al mantenimento dell'ordine pubblico (sentenze n. 383 del 2005, n. 428 del 2004, n. 407 del 2002). Invero, in quanto funzionale alla salvaguardia dell'incolumità pubblica dal rischio di aggressione da parte di animali addestrati all'aggressività, la disciplina mira a prevenire reati contro la persona.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che spettava allo Stato adottare l'ordinanza 9 settembre 2003, avente ad oggetto la «Tutela dell'incolumità pubblica dal rischio di aggressioni da parte di cani potenzialmente pericolosi».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2006.

Il Presidente: MARINI

Il redattore: TESAURO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 giugno 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 223

Sentenza 5 - 13 giugno 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Misure cautelari personali - Custodia cautelare - Termini di durata complessiva - Criteri di computo - Ragguaglio alla pena stabilita per il reato per cui si procede anziché alla concreta punibilità dell'illecito - Denunciato contrasto con il principio di ragionevolezza - Denunciata lesione del principio di inviolabilità della libertà personale - Richiesta di intervento manipolativo esorbitante dai poteri della Corte - Inammissibilità della questione.

- Cod. proc. pen., art. 303, comma 4.
- Costituzione, artt. 3 e 13.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 303, comma 4, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza del 12 settembre 2005 dalla Corte d'appello di Catanzaro, Sezione feriale, iscritta al n. 561 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 48, 1^a serie speciale, dell'anno 2005.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 17 maggio 2006 il giudice relatore Gaetano Silvestri.

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza del 12 settembre 2005 la Corte d'appello di Catanzaro, Sezione feriale, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 303, comma 4, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione, nella parte in cui dispone che i termini di durata complessiva della custodia cautelare siano commisurati ai valori edittali di pena propri del reato per cui si procede, e non invece «alla concreta punibilità dell'illecito, nei termini già ritenuti in sentenza».

Nel giudizio *a quo* si procede nei confronti di persona imputata del delitto punito dall'art. 416-bis, primo comma, del codice penale, con l'aggravante di cui al quarto comma della stessa norma, trattandosi nella specie di associazione «armata».

Secondo quanto riferito dal rimettente, con la sentenza di condanna pronunciata in esito al giudizio di primo grado sono state riconosciute in favore dell'imputato le circostanze attenuanti generiche, dichiarate equivalenti all'aggravante contestata, ed è stata inflitta la pena di quattro anni di reclusione. Il provvedimento è stato poi confermato dal giudice di appello con sentenza del 7 giugno 2005.

Successivamente l'imputato ha proposto istanza di scarcerazione, ai sensi dell'art. 303, comma 4, cod. proc. pen., per l'asserita decorrenza del termine di durata complessiva della custodia cautelare, indicato in due anni a partire dall'esecuzione del provvedimento restrittivo, iniziata il 7 gennaio 2003. Secondo la difesa, dopo la pronuncia della sentenza di condanna, il delitto per cui «si procede» (in relazione al quale vanno misurati i termini a norma del comma 4 dell'art. 303 cod. proc. pen.) non sarebbe più quello contestato mediante il provvedimento cautelare, ma quello effettivamente ritenuto dal giudice con la decisione di merito. In particolare, ove un'aggra-

vante venga «eliminata» per effetto della comparazione con circostanze di segno opposto, il reato «ritenuto in sentenza» si ridurrebbe alla forma semplice, e la fissazione del termine finale per la custodia dovrebbe rapportarsi ai corrispondenti valori di pena.

Il rimettente osserva che l'adozione del criterio indicato implicherebbe, nel caso di specie, l'applicazione della lettera *a*) del comma 4 dell'art. 303 cod. proc. pen., che fissa in due anni il termine massimo della custodia per i reati puniti con la pena della reclusione non superiore ai sei anni (qual è la fattispecie non aggravata di associazione di tipo mafioso), mentre, guardandosi ai valori di pena del reato associativo in forma aggravata (reclusione da quattro a dieci anni), troverebbe applicazione la lettera *b*) della norma citata, che contempla un termine massimo di quattro anni.

Il giudice *a quo* ritiene, per altro, che il computo del termine generale di durata della custodia debba essere operato, anche dopo la sentenza di merito, secondo i criteri fissati nell'art. 278 cod. proc. pen., essendo tale norma dettata, in generale, con riguardo «agli effetti della applicazione delle misure» cautelari. Per quanto attiene alle circostanze del reato, dunque, assumerebbero rilevanza le sole aggravanti ad effetto speciale e la sola attenuante di cui all'art. 62, numero 4, cod. pen. Le statuizioni della sentenza di condanna concernenti il riconoscimento di altre attenuanti, ed il connesso giudizio di equivalenza o prevalenza sulle aggravanti contestate, resterebbero invece privi di rilievo ai fini che interessano, così come ritenuto nel «diritto vivente» (che il giudice *a quo* ricostruisce richiamando alcuni precedenti conformi della Corte di cassazione).

Una tale disciplina, a parere del rimettente, contrasta con il principio di inviolabilità della libertà personale (art. 13 Cost.), «in combinazione con la intrinseca ragionevolezza e con la globale coerenza del sistema, *ex art. 3 Cost.*».

Ritiene il giudice *a quo* che la detenzione cautelare si giustifichi in una prospettiva di prognosi circa l'affermazione della responsabilità e la portata della conseguente sanzione, e che detta prognosi debba essere aggiornata ad ogni passaggio di fase del procedimento, rapportandosi all'attualità della situazione giuridica da valutare. Tale principio sarebbe disatteso da una disciplina che «estende» gli effetti della contestazione oltre la pronuncia del, trascurando il dato della «concreta punibilità del reato ritenuto in sentenza». Sarebbe invece necessario valorizzare «non soltanto il titolo del reato, ma ogni elemento, sia pure accidentale, che ne determini e ne precisi in concreto la entità materiale o giuridica, quali le circostanze», con conseguente rilevanza di tutte le attenuanti ritenute in sentenza e dell'esito del relativo giudizio di comparazione con le aggravanti.

Il rimettente osserva che la disposizione censurata sarebbe incongrua rispetto al criterio che regola il sistema dei termini di fase, a partire dalla sentenza di primo grado, non più sulla qualificazione dei fatti ma sull'entità della pena inflitta (art. 303, comma 1, lettere c e d, cod. proc. pen.), così ragguagliando la durata della custodia alla «concreta offensività e punibilità» della condotta illecita. La legge dovrebbe fare analoga applicazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza riguardo ai termini complessivi, collegando i relativi criteri di misurazione, dopo la sentenza di merito, al giudizio già formulato di concreto disvalore del fatto.

2. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, si è costituito con atto depositato il 19 dicembre 2005, sollecitando una dichiarazione di inammissibilità o infondatezza della questione.

3. — Nella data del 14 febbraio 2006 l'Avvocatura dello Stato ha depositato una memoria difensiva, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni già formulate. Secondo la difesa erariale la norma impugnata, una volta collocata nel sistema complessivo dei termini di durata della custodia cautelare, risulta pienamente razionale. Il rilievo conferito al bilanciamento delle circostanze *ex art. 69 cod. pen.*, infatti, comporterebbe l'incidenza di una eccessiva discrezionalità nel computo dei termini regolati dal comma 4 dell'art. 303 del codice di rito. Con riguardo ai termini di fase, d'altra parte, la contestazione formale perde di rilievo dopo la prima sentenza di condanna, a partire dalla quale la durata della custodia viene correlata alla pena concretamente inflitta all'interessato. L'eccezione riguardante i casi di doppia condanna — per i quali, secondo l'ultima parte della lettera *d*) del comma 1 dell'art. 303 cod. proc. pen., si applicano solo i termini di chiusura fissati al successivo comma 4 della stessa norma — sarebbe giustificata dalla particolare attendibilità assunta, nella specie, dalla prognosi di condanna irrevocabile. Il rischio di un prolungamento sproporzionato della restrizione di libertà sarebbe infine escluso, anche con riferimento ai termini generali, dalla norma che preclude in ogni caso una custodia cautelare eccedente la durata della pena concretamente inflitta all'imputato (art. 300, comma 4, cod. proc. pen.).

Considerato in diritto

1. — La Corte d'appello di Catanzaro dubita della legittimità costituzionale dell'art. 303, comma 4, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione, nella parte in cui dispone che i termini di durata complessiva della custodia cautelare siano commisurati ai valori edittali di pena propri del reato per cui si procede, e non invece «alla concreta punibilità dell'illecito, nei termini già ritenuti in sentenza».

2. — La questione è inammissibile.

Il giudice rimettente chiede a questa Corte la pronuncia di una sentenza additiva, volta ad introdurre nel sistema processuale penale un criterio di computo della durata massima della custodia cautelare nuovo e diverso rispetto a quelli attualmente regolati dalla legge.

L'art. 303 del codice di rito, oggetto di censura nel presente giudizio, prevede infatti due metodi di calcolo, riferiti a fasi e situazioni processuali diverse, secondo precise scelte del legislatore.

Il primo fa riferimento, ai sensi dell'art. 278 cod. proc. pen., alla pena edittale prevista per il reato in contestazione, senza tener conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze, fatta eccezione dell'aggravante di cui all'art. 61, numero 5, del codice penale e dell'attenuante di cui all'art. 62, numero 4, dello stesso codice, nonché delle circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e di quelle ad effetto speciale.

Il secondo criterio è basato invece sulla pena concretamente irrogata con la sentenza di primo grado o di appello, e si applica ovviamente nelle fasi processuali successive alle suddette pronunce.

Il giudice *a quo* chiede, in sostanza, che la Corte introduca un terzo criterio di computo, valido solo per il termine complessivo (quello cioè che la custodia — ai sensi del comma 4 dell'art. 303 cod. proc. pen. — non può superare, quali che siano le concrete vicende processuali e la fase in cui si trova il giudizio). Tale criterio, infatti, non si baserebbe sulle regole fissate nell'art. 278 cod. proc. pen. (ove viene esclusa, tra l'altro, la rilevanza di quasi tutte le circostanze attenuanti comuni), e neppure sulla pena concretamente irrogata in primo grado o in appello. Dovrebbe tenersi conto, piuttosto, di ogni aspetto della qualificazione giuridica del fatto determinata dal giudice mediante la propria sentenza, anche con riguardo a profili irrilevanti per la disposizione generale di cui al citato art. 278 cod. proc. pen.

Una tale qualificazione giuridica, essendo verosimilmente più approssimata alla realtà perché frutto della verifica operata nel processo, sarebbe, secondo il giudice *a quo*, base più idonea per il calcolo del termine massimo di custodia cautelare di quanto lo sia quella attualmente prevista dall'art. 303, comma 4, cod. proc. pen., che viene pertanto denunciato come lesivo dell'art. 13 in combinazione con l'art. 3 Cost., in quanto in contrasto con i principi di adeguatezza e di proporzionalità.

Pur non disconoscendo che una modifica dell'attuale normativa potrebbe razionalizzare i criteri di computo, allo scopo di attuare in modo migliore l'adeguatezza e la proporzionalità della custodia cautelare rispetto al reato per cui concretamente si procede, questa Corte deve constatare che un intervento additivo come quello richiesto dal giudice rimettente avrebbe lo scopo e l'effetto di introdurre una nuova metodologia di computo, rispetto a quelle, non palesemente irragionevoli, previste dal vigente codice di rito.

Il legislatore infatti, prevedendo un termine di durata della custodia cautelare riferito all'intero svolgimento del giudizio, ha utilizzato un criterio astratto (quello dei valori di pena), anche perché detto termine può maturare in una qualunque fase processuale, ritenendo invece che all'interno delle singole fasi, dopo la pronuncia della relativa sentenza, il calcolo dovesse essere legato alla pena in concreto irrogata dal giudice.

Questa scelta di fondo è bilanciata da altre disposizioni, che determinano un equilibrio assai delicato.

L'ultimo inciso della lettera *d*) del comma 1 dell'art. 303 cod. proc. pen. prevede, per l'ipotesi (ricorrente nel giudizio *a quo*) di condanna in primo grado confermata in appello, e per quella di appello del solo pubblico ministero, che la durata massima della custodia, in ragione della probabilità particolarmente elevata di una condanna in via definitiva, si commisuri al termine complessivo, incentrato sui valori edittali della sanzione, e non sull'ordinario termine endofasico che segue la sentenza di appello.

Da rilevare, per altro verso, che l'art. 300, comma 4, cod. proc. pen. prevede, come clausola generale di garanzia, che la durata della custodia cautelare non possa mai eccedere l'entità della pena inflitta mediante una o più sentenze non definitive.

3. — Dall'esposizione che precede si evince che il legislatore ha operato un articolato dosaggio di termini, seguendo i criteri ritenuti più appropriati per le varie fasi ed evenienze processuali, sempre con riferimento alla

gravità del reato per cui si procede. Si tratta di un sistema integrato, che non può essere manipolato senza generare squilibri, i quali dovrebbero essere corretti mediante scelte discrezionali di questa Corte, che andrebbero a sovrapporsi a quelle adottate dal legislatore.

L'intervento additivo richiesto comporterebbe una serie di precisazioni normative molto dettagliate, possibili in una revisione legislativa della norma censurata, ma che non possono derivare da una sentenza del giudice delle leggi.

Bisognerebbe ad esempio, una volta trasformata la disposizione censurata nel senso prospettato dal giudice rimettente, stabilire una disciplina specifica per l'ipotesi di regressione del processo alla fase delle indagini preliminari. Occorrerebbe, inoltre, introdurre un'ulteriore addizione normativa per evitare che l'intervento della Corte produca un effetto paradossale, vale a dire una modificazione *in malam partem* della disciplina vigente. Secondo il criterio invocato dal giudice *a quo*, infatti, l'eventuale applicazione di aggravanti comuni da parte del giudice, nell'assenza di attenuanti in rapporto di prevalenza o equivalenza, inciderebbe sul computo del termine della custodia, allungandone la durata massima. Attualmente invece, come sopra precisato, le aggravanti comuni, pur ritenute dal giudice con la propria sentenza, restano escluse dal calcolo.

Come risulta evidente, questa Corte verrebbe chiamata a costruire, anche nei dettagli, un nuovo sistema, alternativo a quello vigente.

4. — Occorre anche considerare, da ultimo, che l'intervento additivo invocato dal giudice rimettente implicherebbe una manipolazione sostanziale della disciplina dettata dall'art. 278 del codice di rito, che, come precisato sopra, definisce il criterio generale di calcolo dei valori di pena ai fini dell'applicazione delle misure cautelari. Ciò avrebbe imposto una censura estesa anche alla norma in discorso, che non è invece oggetto della questione sollevata dal giudice *a quo*.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 303, comma 4, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Catanzaro, Sezione feriale, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2006.

Il Presidente: MARINI

Il redattore: SILVESTRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 giugno 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 224

Ordinanza 5 - 13 giugno 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza sociale - Regione Lombardia - Prestazioni socio-assistenziali a persona disabile - Previsione della facoltà e non dell'obbligo di assicurare i servizi rientranti nei livelli essenziali delle prestazioni - Fruizione di tali servizi, per coloro che non versano in stato di bisogno, condizionata all'obbligo di contribuzione nella spesa - Previsione che il relativo onere possa gravare a totale carico del beneficiario - Denunciata preclusione alla generalità dei possibili beneficiari di godere degli interventi socio-assistenziali che rientrano nei livelli essenziali delle prestazioni ed omessa previsione della gratuità di tali interventi seppur rientranti nei suddetti livelli essenziali - Difetto di rilevanza delle questioni - Manifesta inammissibilità.

- Legge Regione Lombardia 7 gennaio 1986, n. 1, artt. 12, comma 2, e 63, comma 1.
- Costituzione, artt. 2, 3, 38, comma terzo, e 117, secondo comma, lettera *m*).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 12, comma 2, e 63, comma 1, della legge della Regione Lombardia 7 gennaio 1986, n. 1 (Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia), promosso con ordinanza del 10 dicembre 2004 dal Tribunale di Busto Arsizio, sezione distaccata di Gallarate, nel procedimento civile vertente tra il comune di Albizzate e M. R., iscritta al n. 154 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 12, 1^a serie speciale, dell'anno 2005;

Visto l'atto di intervento della Regione Lombardia;

Udito nella Camera di consiglio del 5 aprile 2006 il giudice relatore Maria Rita Saulle;

Ritenuto che il Tribunale di Busto Arsizio, sezione distaccata di Gallarate, con ordinanza del 10 dicembre 2004, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 38, terzo comma, e 117, comma secondo, lettera *m*), della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 12, comma 2, e 63, comma 1, della legge della Regione Lombardia 7 gennaio 1986, n. 1 (Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia), nella parte in cui prevedono: *a*) da un lato, la facoltà, e non l'obbligo, per la Regione di assicurare i servizi socio-assistenziali rientranti nei livelli essenziali delle prestazioni; *b*) dall'altro, condizionano la fruizione di tali servizi, per coloro che non versano in stato di bisogno, all'obbligo di contribuzione nella spesa; *c*) infine, nella parte in cui prevedono che il relativo onere possa gravare a totale carico del beneficiario;

che il giudizio *a quo* ha ad oggetto la richiesta, avanzata dal comune di Albizzate, di condanna di M. R., disabile in condizione di gravità, all'integrale pagamento delle quote relative alla sua frequentazione del Centro socio educativo (C.S.E.) di Oggiona Santo Stefano; richiesta motivata dal fatto che il convenuto non ha prodotto la dichiarazione autocertificativa del proprio reddito, dato necessario ai fini del godimento del beneficio della gratuità delle prestazioni;

che il rimettente, quanto alla rilevanza della questione di costituzionalità, ritiene di dover fare applicazione delle norme oggetto del giudizio di costituzionalità, dalle quali deriverebbe la condanna del convenuto al pagamento della somma richiesta;

che, quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice *a quo* rileva che, a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, è attribuita allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili, *ex art.* 117, comma secondo, lettera *m*), della Costituzione;

che, secondo il rimettente, il servizio erogato a favore di M. R. rientrerebbe tra i livelli essenziali delle prestazioni in materia socio-assistenziale, secondo quanto previsto dall'art. 22, comma 2, lettera *f*), della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);

che, pertanto, a parere del giudice *a quo*, l'art. 12, comma 2, censurato, nel riconoscere il pieno diritto alla prestazione socio-assistenziale esclusivamente a chi versa in stato di bisogno economico, consentendone l'erogazione, solo in via subordinata e condizionata, a chi non soddisfa tale requisito, sarebbe incostituzionale, in quanto non attribuisce a tutti, senza alcuna distinzione, il diritto agli interventi di sostegno e di supporto che rientrano nei livelli minimi delle prestazioni in materia socio-assistenziale;

che, sempre secondo il rimettente, l'art. 63, comma 1, nella parte in cui prevede la contribuzione finanziaria del soggetto che beneficia dell'intervento socio-assistenziale, a prescindere dalla collocazione di tale intervento fra le prestazioni rientranti nei livelli essenziali, sarebbe in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, che riserva allo Stato non solo l'individuazione di tali prestazioni, ma anche, in ragione dei valori sanciti dagli artt. 2, 3 e 38, terzo comma, della Costituzione, la eventuale scelta in ordine alla loro onerosità o meno;

che, infine, le disposizioni regionali impugnate sarebbero incostituzionali nella parte in cui prevedono la possibilità di una contribuzione integrale da parte del beneficiario del servizio, sebbene questo rientri nei livelli essenziali delle prestazioni in materia di diritti civili, così facendo venir meno il carattere assistenziale dell'intervento pubblico;

che è intervenuta in giudizio la Regione Lombardia, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o, comunque, di infondatezza delle questioni;

che, a parere della Regione, la prima censura sarebbe inammissibile per difetto di rilevanza, in quanto il giudizio *a quo* ha ad oggetto la sussistenza o meno in capo al convenuto dell'obbligo di pagamento della prestazione e non il suo diritto ad usufruirne — già sancito dall'art. 12, comma 3, lettera *b*) della legge della Regione Lombardia n. 1 del 1986 — sicché il rimettente non deve fare applicazione dell'impugnato art. 12, comma 2;

che, sempre secondo la Regione, il rimettente sarebbe incorso in un'erronea interpretazione della norma ultima citata, ritenendola applicabile esclusivamente nei confronti di chi versa in una situazione di bisogno economico e non anche, come invece afferma la Regione, a chi, a causa delle proprie condizioni personali, si trovi in una situazione di bisogno non connessa a difficoltà finanziarie;

che così rettificata la portata delle norme impugnate, queste non contrasterebbero con i parametri costituzionali evocati;

che, pertanto, la questione sarebbe infondata, in quanto la legge della Regione Lombardia n. 1 del 1986 prevede che gli interventi socio-assistenziali in essa indicati siano indirizzati verso la generalità dei soggetti, disponendo all'art. 12 solo un accesso privilegiato per coloro che si trovano in una delle situazioni descritte dal comma 3;

che, a parere della Regione, la seconda censura sarebbe infondata, in quanto l'ordinamento nazionale non ha affermato il principio della generale gratuità dei servizi socio-assistenziali essendo, al contrario, prevista la contribuzione a carico dei beneficiari anche qualora tali servizi rientrino nei livelli essenziali delle prestazioni che, peraltro, non risultano ancora essere stati fissati dal legislatore statale;

che, infine, anche la terza censura, sarebbe inammissibile ovvero infondata per le medesime argomentazioni svolte in riferimento alla prima censura.

Considerato che il Tribunale di Busto Arsizio, sezione distaccata di Gallarate, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 38, terzo comma, e 117, comma secondo, lettera *m*), della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 12, comma 2, e 63, comma 1, della legge della Regione Lombardia 7 gennaio 1986, n. 1 (Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia), nella parte in cui prevedono: *a*) da un lato, la facoltà, e non l'obbligo, per la Regione di assicurare i servizi socio-assistenziali rientranti nei livelli essenziali delle prestazioni; *b*) dall'altro, condizionano la fruizione di tali servizi, per coloro che non versano in stato di bisogno, all'obbligo di contribuzione nella spesa; *c*) infine, nella parte in cui prevedono che il relativo onere possa gravare a totale carico del beneficiario;

che il giudizio *a quo* ha ad oggetto, previo accertamento del relativo obbligo, la condanna del convenuto al pagamento del corrispettivo per la prestazione socio-assistenziale di cui ha goduto presso il Centro socio educativo di Oggiona Santo Stefano;

che il rimettente sospetta di incostituzionalità le norme censurate in quanto, da un lato, non consentono alla generalità dei possibili beneficiari di godere degli interventi socio-assistenziali che rientrano nei livelli essenziali delle prestazioni, *ex art. 117, secondo comma, lettera m)*, della Costituzione, dall'altro, non prevedono la gratuità di tali interventi seppur rientranti nei suddetti livelli essenziali;

che la prima censura, relativa all'art. 12, comma 2, della legge della Regione Lombardia n. 1 del 1986, nella parte in cui, a parere del rimettente, riconosce il diritto alla prestazione socio-assistenziale direttamente a chi versa in una situazione di bisogno economico e, solo in via subordinata, a chi non si trova in tale situazione, risulta priva del requisito della rilevanza, in quanto il giudice *a quo* è chiamato a decidere in ordine alla sussistenza, o meno, in capo a M. R. dell'obbligo di pagamento della prestazione socio assistenziale di cui ha già usufruito; pertanto, la questione di legittimità costituzionale attinente al diritto di usufruire di dette prestazioni, irrilevante nel giudizio *a quo*, è manifestamente inammissibile;

che anche le altre censure, secondo cui le norme impugnate condizionerebbero la fruizione delle prestazioni socio-assistenziali rientranti nei livelli minimi, da parte di coloro che non versano in stato di bisogno, all'obbligo di contribuzione alla relativa spesa da parte di questi ultimi, vanno dichiarate manifestamente inammissibili;

che esse, infatti, si fondano sul presupposto che la prestazione erogata a favore del convenuto nel giudizio *a quo* rientri tra quelle individuate come espressione di livelli essenziali delle prestazioni in materia socio-assistenziale di cui all'art. 22, comma 2, lettera f), della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);

che, in realtà, la norma da ultimo citata elenca una serie di prestazioni del tutto eterogenee, differenziate tra di loro sia per il contenuto sia per le condizioni legittimanti la loro erogazione;

che il rimettente omette di fornire qualunque elemento in ordine alla effettiva tipologia delle prestazioni godute da M. R., rendendo in tal modo impossibile il controllo della loro riconducibilità a quelle previste dalla norma di riferimento;

che tali carenze, impedendo la verifica della effettiva rilevanza della questione nel giudizio *a quo*, ne determinano la manifesta inammissibilità.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 12, comma 2, e 63, comma 1, della legge della Regione Lombardia 7 gennaio 1986, n. 1 (Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 38, terzo comma, e 117, comma secondo, lettera m), della Costituzione, dal Tribunale di Busto Arsizio, sezione distaccata di Gallarate, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2006.

Il Presidente: MARINI

Il redattore: SAULLE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 giugno 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 225

Ordinanza 5 - 13 giugno 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Processo davanti al giudice di pace - Decreto di citazione a giudizio - Avvertimento circa la possibilità di estinguere il reato a mezzo di condotte riparatorie - Omessa previsione - Denunciata irragionevole disparità di trattamento tra imputati in ragione del giudice procedente, lesione del diritto di difesa e violazione del principio della tempestiva informazione sull'accusa - Questione già dichiarata manifestamente infondata - Assenza di profili nuovi o diversi da quelli già valutati - Manifesta infondatezza.

- D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 20.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.

Processo penale - Processo davanti al giudice di pace - Udienda dibattimentale - Avviso all'imputato della possibilità di chiedere l'estinzione del reato a seguito di condotte riparatorie avvenute prima dell'udienza di comparizione ovvero della possibilità di chiedere un rinvio previa dimostrazione di non aver potuto provvedere in precedenza alla riparazione - Necessaria sospensione del procedimento nel caso di impossibilità documentata di condotte riparatorie precedenti - Omessa previsione - Denunciata irragionevole disparità di trattamento con l'imputato che abbia avviato la riparazione prima dell'udienza, lesione del diritto di difesa - Questione non rilevante nel giudizio *a quo* - Manifesta inammissibilità.

- D.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 29 e 35, comma 3.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

Processo penale - Processo davanti al giudice di pace - Decreto di citazione a giudizio - Avvertimento circa la possibilità di estinguere il reato a mezzo di condotte riparatorie - Omessa previsione - Denunciata irragionevole disparità di trattamento tra imputati in ragione del giudice procedente, lesione del diritto di difesa e violazione del principio della tempestiva informazione sull'accusa - Omessa descrizione, nelle ordinanze di rimessione, delle fattispecie oggetto dei giudizi *a quibus* e omessa motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni.

- D.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 20.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 20, 29, 35, comma terzo, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), promossi con ordinanze del 3 gennaio 2005 dal giudice di pace di Barcellona Pozzo di Gotto, del 23 novembre 2004 dal giudice di pace di Albano Laziale, del 28 febbraio 2005, del 1 dicembre 2004 (2 ordinanze) dal giudice di pace di Tropea, del 4 ottobre 2004 dal giudice di pace di Vibo Valentia, del 4 luglio 2005 dal giudice

di pace di Porto Torres e del 22 luglio 2005 dal giudice di pace di Trieste, rispettivamente iscritte ai nn. 221, 257, 298, 299, 300, 476, 521 e 530 del registro ordinanze 2005 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 17, 20, 23, 40, 43 e 44, 1^a serie speciale, dell'anno 2005;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 3 maggio 2006 il giudice relatore Gaetano Silvestri;

Ritenuto che il giudice di pace di Barcellona Pozzo di Gotto, con ordinanza del 14 dicembre 2004, depositata il 3 gennaio 2005, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), nella parte in cui non prevede, a pena di nullità, che la citazione a giudizio avanti al giudice di pace debba contenere l'avviso per l'imputato della possibilità di determinare l'estinzione del reato, secondo le disposizioni del successivo art. 35, mediante condotte riparatorie antecedenti all'udienza di comparizione;

che nel giudizio *a quo*, in apertura dell'udienza dibattimentale, l'imputato ha manifestato l'intenzione di riparare il danno, formulando una «implicita richiesta di concessione dei termini» di cui al comma 3 dell'art. 35 del d.lgs. n. 274 del 2000, «senza fornire prova di fatti specifici» che avessero fino a quel momento impedito la condotta riparatoria, semplicemente «adducendo l'insufficienza di congrui margini di tempo»;

che detta richiesta di rinvio dovrebbe essere respinta, secondo il rimettente, in ragione del lungo tempo trascorso dal fatto (oltre tre anni), e considerando che la dilazione potrebbe essere accordata, «ragionevolmente», solo quando si tratti di perfezionare attività di riparazione già avviate prima dell'udienza, e non anche in vista di condotte riparatorie da attuarsi interamente dopo l'apertura del dibattimento;

che, a parere del rimettente, la mancanza nell'atto di citazione di un avvertimento concernente gli effetti estintivi della riparazione del danno, quale componente prevista a pena di nullità, determina una violazione dell'art. 3 Cost., per la disparità di trattamento introdotta tra l'imputato citato innanzi al tribunale in composizione monocratica — il quale, a norma dell'art. 552, primo comma, lettera *f*), del codice di procedura penale, deve ricevere a pena di nullità l'avviso della possibilità di formulare, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, una domanda di oblazione o una richiesta di patteggiamento o rito abbreviato — ed il cittadino perseguito per un reato di competenza del giudice di pace, non necessariamente edotto circa le opportunità di definizione alternativa del procedimento che lo riguarda;

che alla mancanza dell'avviso si connetterebbe, secondo il giudice *a quo*, anche una violazione del secondo comma dell'art. 24 Cost.: l'imputato infatti, non potendo ottenere un rinvio dell'udienza (consentito solo a fronte di un impedimento, specifico e non addebitabile, che abbia ostacolato la tempestiva attivazione della condotta riparatoria), vedrebbe pregiudicata in via definitiva la possibilità di esercitare consapevolmente il proprio diritto di difesa;

che la disciplina impugnata violerebbe, infine, il terzo comma dell'art. 111 Cost., nella parte in cui prevede che la persona accusata di un reato disponga del tempo e delle condizioni per preparare la sua difesa, posto che la cognizione tardiva dell'opportunità di estinguere il reato mediante la riparazione delle relative conseguenze può privare l'interessato di una delle opzioni utili, appunto, per la difesa;

che il giudice di pace di Barcellona Pozzo di Gotto, con la stessa ordinanza fin qui descritta, ha sollevato in via «alternativa e subordinata», con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 29 e 35, comma 3, del citato d.lgs. n. 274 del 2000, nella parte in cui non prevede che, a pena di nullità, il giudice di pace, dopo la verifica di regolare costituzione delle parti nel dibattimento, debba dare avviso all'imputato della possibilità di conseguire una dichiarazione di estinzione del reato, documentando d'aver già tenuto una condotta di riparazione o chiedendo, previa dimostrazione di non averne avuto la possibilità in precedenza, di poter provvedere successivamente, e nella parte in cui non prescrive, per tale ultimo caso, che il giudice debba necessariamente sospendere il procedimento, per un tempo non superiore a tre mesi, al fine di consentire gli adempimenti indicati al comma 1 dell'art. 35 dello stesso d.lgs. n. 274 del 2000;

che, secondo il rimettente, la disciplina impugnata contrasterebbe, anzitutto, con l'art. 3 Cost., introducendo una discriminazione ingiustificata tra l'imputato che abbia avviato la riparazione prima dell'udienza, ammesso a giovare della possibilità di un rinvio per ultimare l'adempimento, e l'imputato rimasto inerte fino al giorno del giudizio, il quale potrebbe ottenere un rinvio solo dopo aver dimostrato l'esistenza di un fattore di ostacolo per la tempestiva sua attivazione;

che detta disciplina, a parere del giudice *a quo*, contrasterebbe anche con il secondo comma dell'art. 24 Cost., per l'asserita lesione del diritto di difesa in capo all'imputato non attivatosi prima del dibattimento: la valutazione del giudice in merito ad una sua richiesta di rinvio sarebbe «disancorata da criteri obiettivi di riferimento», e comunque, nell'assenza di meccanismi che assicurino parità di condizioni a monte del giudizio, la legge dovrebbe imporre la miglior tutela per i soggetti in condizione iniziale svantaggiata;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con atto depositato il 17 maggio 2005;

che, secondo la difesa erariale, le questioni proposte sarebbero inammissibili, dato che l'atto introduttivo contiene un'esposizione solo sommaria della vicenda processuale e non indica perché le disposizioni vigenti, nella parte in cui dovrebbero essere integrate, sarebbero rilevanti per la definizione del giudizio ed avrebbero recato un concreto nocumento all'imputato;

che, sempre a parere dell'Avvocatura dello Stato, le questioni sarebbero comunque infondate, anche alla luce delle precedenti decisioni di questa Corte in merito all'art. 20 del d.lgs. n. 274 del 2000 (ordinanze n. 86 del 2005, numeri 10 e 11 del 2004, n. 231 del 2003): la mancanza di avviso circa la rilevanza di condotte riparatorie sarebbe giustificata, in particolare, dalla possibilità di formulare una richiesta di rinvio del dibattimento in una sede, quella della prima udienza, nella quale l'imputato è necessariamente assistito da un difensore; la discrezionalità riservata al giudice circa l'accoglimento della richiesta, d'altra parte, sarebbe necessaria per controllare eventuali tattiche dilatorie e per garantire che il rinvio venga accordato solo a fronte di situazioni di effettivo svantaggio per l'interessato;

che il Giudice di pace di Albano Laziale, con ordinanza del 23 novembre 2004, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 del citato d.lgs. n. 274 del 2000, nella parte in cui non prevede, a pena di nullità, che la citazione a giudizio avanti al giudice di pace debba contenere l'avviso per l'imputato della possibilità di determinare l'estinzione del reato, secondo le disposizioni dell'art. 35 dello stesso d.lgs. n. 274 del 2000, mediante condotte riparatorie antecedenti all'udienza di comparizione;

che la questione sarebbe non manifestamente infondata, secondo il rimettente, in quanto la mancanza di una comunicazione concernente le possibili condotte riparatorie potrebbe «nei fatti» impedire all'imputato di attivarsi per conseguire l'estinzione del reato;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, si è costituito nel giudizio con atto depositato il 31 maggio 2005;

che, secondo la difesa erariale, la questione sarebbe inammissibile, quanto alla violazione degli artt. 3 e 111 Cost., per assoluto difetto di motivazione in punto di non manifesta infondatezza, e sarebbe infondata, riguardo al preteso contrasto con l'art. 24 Cost., posto che l'imputato il quale abbia ignorato l'opportunità di determinare l'estinzione del reato mediante condotta riparatoria ben potrebbe ottenere in apertura dell'udienza, «anche dietro doverosa informazione del giudice», un differimento del giudizio finalizzato alla riparazione del danno;

che il Giudice di pace di Tropea — con tre ordinanze di identico tenore, deliberate in altrettanti giudizi il 1° dicembre 2004 (r.o. nn. 299 e 300 del 2005) e il 28 febbraio 2005 (r.o. n. 298 del 2005) — ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 (*recte*: dell'art. 20) del citato d.lgs. n. 274 del 2000, nella parte in cui non prevede, a pena di nullità, che la citazione a giudizio avanti al giudice di pace debba contenere l'avviso per l'imputato della possibilità di determinare l'estinzione del reato, secondo le disposizioni dell'art. 35 dello stesso d.lgs. n. 274 del 2000, mediante condotte riparatorie antecedenti all'udienza di comparizione;

che, secondo il rimettente, la mancanza dell'avviso *de quo* «determina una palese violazione dei principi costituzionali», posto che l'imputato non viene reso edotto di una facoltà che «deve essere esercitata prima dell'udienza di comparizione», e della quale sarebbe necessaria una preventiva conoscenza anche e solo affinché l'interessato possa predisporre una giustificazione ed una richiesta utili ad ottenere il rinvio del dibattimento, così da riparare utilmente il danno pur dopo la celebrazione della prima udienza;

che il Giudice di pace di Vibo Valentia, con ordinanza del 4 ottobre 2004, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 del citato d.lgs. n. 274 del 2000, nella parte in cui non prevede, a pena di nullità, che la citazione a giudizio avanti al giudice di pace debba contenere l'avviso per l'imputato della possibilità di determinare l'estinzione del reato, secondo le disposizioni del successivo art. 35, mediante condotte riparatorie antecedenti all'udienza di comparizione;

che la norma impugnata, secondo il rimettente, «limita il diritto di difesa dell'imputato in violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, tenuto conto inoltre che non è obbligo del giudice facultare l'imputato con idonea informazione in udienza»;

che il Giudice di pace di Porto Torres, con ordinanza del 4 luglio 2005, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 del citato d.lgs. n. 274 del 2000, nella parte in cui non prevede, a pena di nullità, che la citazione a giudizio avanti al giudice di pace debba contenere l'avviso per l'imputato della possibilità di determinare l'estinzione del reato, secondo le disposizioni del successivo art. 35, mediante condotte riparatorie antecedenti all'udienza di comparizione;

che il rimettente, nel richiamare la questione proposta in una memoria difensiva (il cui testo non è riprodotto nell'ordinanza), enuncia solo come detta questione riguardi «norme rilevanti per la decisione finale» e come ricorrano, a suo avviso, «i presupposti» previsti dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con atto depositato in data 8 novembre 2005;

che, a parere dell'Avvocatura, la questione sarebbe manifestamente inammissibile, per l'assoluta carenza di indicazioni sulla vicenda processuale cui si riferisce, e per l'omessa motivazione in punto di non manifesta infondatezza dei dubbi di costituzionalità prospettati dalla difesa della parte privata;

che il Giudice di pace di Trieste, con ordinanza depositata il 22 luglio 2005, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 del citato d.lgs. n. 274 del 2000, nella parte in cui non prevede, a pena di nullità, che la citazione a giudizio avanti al giudice di pace debba contenere l'avviso per l'imputato della possibilità di determinare l'estinzione del reato, secondo le disposizioni del successivo art. 35, mediante condotte riparatorie antecedenti all'udienza di comparizione;

che il rimettente, richiamata in apertura una questione prospettata dalla difesa dell'imputato, osserva come la mancanza nell'atto di citazione di un avvertimento concernente gli effetti estintivi della riparazione determini, a suo parere, una violazione dell'art. 3 Cost., per la disparità di trattamento introdotta tra l'imputato citato innanzi al tribunale in composizione monocratica — il quale, a norma dell'art. 552, primo comma, lettera *f*), del codice di procedura penale, deve ricevere a pena di nullità l'avviso della possibilità di formulare, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, una domanda di oblazione o una richiesta di patteggiamento o rito abbreviato — ed il cittadino perseguito per un reato di competenza del giudice di pace, non necessariamente edotto circa le opportunità di definizione alternativa del relativo procedimento; vi sarebbe contrasto, inoltre, con il secondo comma dell'art. 24 Cost., posto che l'imputato vedrebbe pregiudicata la possibilità di esercitare consapevolmente il proprio diritto di difesa, con una «scelta in gran parte tecnica che non può essergli del tutto rimessa»; la disciplina *de qua*, infine, violerebbe il terzo comma dell'art. 111 Cost., poiché l'assenza dell'avviso implica che l'imputato non possa valutare coscientemente, unitamente al difensore, l'opportunità di definire il giudizio mediante condotte riparatorie, proponendo per tempo, prima della comparizione, «una congrua soluzione alla persona offesa»;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, si è costituito nel giudizio con atto depositato in data 22 novembre 2005;

che, secondo la difesa erariale, la questione sarebbe manifestamente inammissibile, data l'assoluta mancanza di descrizione della vicenda processuale cui si riferisce, e comunque sarebbe manifestamente infondata, visto che l'imputato è necessariamente assistito da un difensore tecnico che può informarlo dell'utilità di condotte riparatorie, la praticabilità delle quali, d'altronde, può essere verificata anche all'udienza di comparizione.

Considerato che, avendo tutte le ordinanze ad oggetto il regime degli avvisi concernenti la rilevanza delle condotte riparatorie nel processo penale avanti al giudice di pace, deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi;

che la questione sollevata dal giudice di pace di Barcellona Pozzo di Gotto, relativamente all'omessa previsione di un avviso concernente le condotte riparatorie nella citazione per il giudizio penale avanti al giudice di pace, è già stata dichiarata manifestamente infondata con le ordinanze di questa Corte n. 11 del 2004, n. 56 del 2004, n. 86 del 2005 e n. 333 del 2005, sul rilievo che l'imputato, all'udienza di comparizione, è necessariamente assistito da un difensore tecnico, il quale può renderlo edotto degli effetti della riparazione, e che il giudice può disporre una sospensione del dibattimento, finalizzata a consentire detta riparazione, anche quando lo stesso imputato non abbia potuto realizzarla in precedenza per non essere stato informato della relativa opportunità;

che la questione è stata riproposta dal giudice *a quo* senza prospettare profili diversi o aspetti ulteriori rispetto a quelli già valutati con le ordinanze appena citate, ed è dunque manifestamente infondata (*ex plurimis*: ordinanze n. 333 del 2005 e n. 101 del 2004);

che l'ulteriore questione sollevata dal giudice di pace di Barcellona Pozzo di Gotto — relativamente all'avviso che dovrebbe darsi in apertura del dibattimento circa la rilevanza delle condotte riparatorie e la possibilità per l'imputato di ottenere un rinvio dell'udienza (previa dimostrazione di non aver potuto provvedere in precedenza alla riparazione) — è manifestamente inammissibile per irrilevanza, alla luce del fatto che nel caso di specie, in fase di apertura del dibattimento, l'imputato era già edotto dei benefici connessi all'adozione di condotte riparatorie, e al tempo stesso impossibilitato a dimostrare un precedente impedimento;

che lo stesso rimettente, infatti, ha ritenuto ingiustificata la richiesta (per altro implicita) di rinvio del dibattimento a norma dell'art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 274 del 2000, alla luce del lungo tempo trascorso tra il fatto contestato e l'avvio del giudizio;

che un'eventuale pronuncia della Corte relativamente alle norme impugnate, nel senso indicato dal rimettente, non avrebbe alcuna incidenza nel caso sottoposto a giudizio;

che la medesima questione è manifestamente irrilevante, a maggior ragione, nella parte concernente l'auspicato carattere obbligatorio della decisione di rinvio del dibattimento in caso di impossibilità documentata di condotte riparatorie antecedenti, posto che il rimettente non è chiamato a valersi, né dichiara di volersi avvalere, della pretesa discrezionalità accordata al giudice;

che la questione sollevata dal Giudice di pace di Albano Laziale — con riguardo al presunto contrasto tra l'art. 20 del d.lgs. n. 274 del 2000 (nella parte in cui non prescrive l'avviso della rilevanza di condotte riparatorie) e gli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione — è manifestamente inammissibile per l'omessa descrizione della vicenda processuale, tale da precludere ogni possibilità di controllo sulla rilevanza della questione nel giudizio *a quo* (*ex plurimis*: ordinanza n. 77 del 2006);

che le questioni sollevate dal Giudice di pace di Tropea con tre provvedimenti identici sotto ogni profilo — a loro volta concernenti il presunto contrasto tra l'art. 20 del d.lgs. n. 274 del 2000 (nella parte in cui non prescrive l'avviso della rilevanza di condotte riparatorie) e gli artt. 3, 24 e 111 Cost. — sono manifestamente inammissibili, per l'assoluta carenza di descrizione delle fattispecie concrete e delle relative vicende processuali;

che l'analoga questione sollevata dal Giudice di pace di Vibo Valentia con riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., relativamente alla legittimità costituzionale dell'art. 20 del citato d.lgs. n. 274 del 2000 (nella parte in cui non prevede, a pena di nullità, che la citazione a giudizio avanti al giudice di pace debba contenere un avviso concernente la disciplina delle condotte riparatorie), è anch'essa manifestamente inammissibile, poiché non contiene alcun riferimento alla fattispecie concreta;

che la questione sollevata dal Giudice di pace di Porto Torres, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., circa la legittimità costituzionale dell'art. 20 del citato d.lgs. n. 274 del 2000 (sempre nella parte in cui non impone l'avviso concernente le condotte riparatorie in occasione della citazione a giudizio), è manifestamente inammissibile, posto che l'intera motivazione si risolve nell'enunciato che la questione sarebbe rilevante e che sussisterebbero i presupposti previsti dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

che anche la questione sollevata dal giudice di pace di Trieste, sempre con riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., e sempre con riguardo all'art. 20 del citato d.lgs. n. 274 del 2000 (per l'omessa previsione d'un avviso relativo alle condotte riparatorie), è manifestamente inammissibile, posto che non contiene alcuna illustrazione della fattispecie concreta, ed è motivata con rinvio ad una eccezione difensiva della quale non sono riportati i contenuti (v., da ultimo, ordinanza n. 33 del 2006).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dai Giudici di pace di Albano Laziale, Tropea, Vibo Valentia, Porto Torres e Trieste, con le ordinanze per ciascuno indicate in epigrafe;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 29 e 35, comma 3, del decreto legislativo n. 274 del 2000, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice di pace di Barcellona Pozzo di Gotto, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 del decreto legislativo n. 274 del 2000, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal giudice di pace di Barcellona Pozzo di Gotto, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2006.

Il Presidente: MARINI

Il redattore: SILVESTRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 giugno 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 226

Ordinanza 5 - 13 giugno 2006

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Enti.

Enti pubblici - Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) - Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione dell'ENEA designato dal Ministro per gli affari regionali, in qualità di Presidente della Conferenza Stato-Regioni - Ricorso per conflitto di attribuzione della Regione Campania per la mancata previa convocazione e determinazione sul punto della Conferenza medesima - Asserita violazione delle prerogative regionali, dei principi di competenza e di ragionevolezza e del principio di leale collaborazione - Intervenuta rinuncia al ricorso con accettazione della controparte - Estinzione del processo.

- Decreto del Ministro delle attività produttive 23 dicembre 2003.
- Costituzione, artt. 114, 117, 118 e 120, in relazione all'art. 6 del d.lgs. 3 settembre 2003, n. 257, alla legge 6 luglio 2002, n. 137, art. 1; alla legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 12, 14, 17 e 18, alla legge 23 agosto 1988, n. 400, ed al d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro delle attività produttive del 23 dicembre 2003, promosso con ricorso della Regione Campania, notificato l'11 marzo 2004, depositato in cancelleria il 18 marzo 2004 ed iscritto al n. 3 del registro conflitti 2004;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 16 maggio 2006 il giudice relatore Giuseppe Tesaurò;

Udito l'avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto che con ricorso notificato l'11 marzo 2004, depositato il successivo 18 marzo, la Regione Campania ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione al decreto del Ministro delle attività produttive in data 23 dicembre 2003, nella parte in cui nomina il componente del consiglio di amministrazione dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano (*infra*: Conferenza), nonché in relazione a siffatta designazione, effettuata dal Ministro per gli affari regionali, quale Presidente di detta Conferenza in data 25 novembre 2003;

che, secondo la ricorrente, i succitati atti violerebbero gli artt. 114, 117, 118 e 120 della Costituzione, in relazione all'art. 6 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257 (Riordino della disciplina dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente — ENEA, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137), all'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137 (Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici), agli artt. 12, 14, 17 e 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega

al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), alla legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali) e, inoltre, sarebbero viziati da incompetenza ed irragionevolezza e si porrebbero in contrasto con il principio di leale collaborazione;

che la succitata designazione sarebbe stata, infatti, effettuata senza la previa convocazione della Conferenza e, quindi, senza consentire alle regioni di fornire le proprie indicazioni al riguardo, in violazione delle norme e dei principi sopra richiamati, strumentali ad assicurare la tutela delle prerogative regionali nel settore di attività dell'ENEA, come, tra l'altro, è dato desumere dagli artt. 6 del d.lgs. n. 257 del 2003 e 2 del d.lgs. n. 281 del 1997, i quali attribuiscono il potere di effettuare la designazione in esame al Presidente della Conferenza e non al Ministro per gli affari regionali, appunto allo scopo di garantire le succitate prerogative che, nella specie, sono state vulnerate dalle modalità della nomina;

che nel giudizio dinanzi alla Corte si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità o per l'infondatezza del ricorso;

che, in prossimità dell'udienza pubblica, la Regione Campania, in esecuzione della delibera della Giunta regionale n. 349 del 15 marzo 2006, ha depositato atto di rinuncia al conflitto di attribuzione, accettata dall'Avvocatura generale dello Stato.

Considerato che, ai sensi dell'art. 27, ultimo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi a questa Corte, la rinuncia al ricorso, seguita dall'accettazione della controparte, comporta l'estinzione del processo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2006.

Il Presidente: MARINI

Il redattore: TESAURO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 giugno 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 227

Ordinanza 5 - 13 giugno 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Edilizia e urbanistica - Edilizia popolare, economica e sovvenzionata - Locazione di alloggi - Morosità dell'assegnatario - Procedimento speciale di ingiunzione e di sfratto - Applicabilità o meno alle locazioni di edilizia residenziale pubblica del termine di grazia di cui all'art. 55 della legge n. 392 del 1978 dopo l'entrata in vigore della legge n. 431 del 1998 - Questione estranea al giudizio *a quo* - Manifesta infondatezza.

- R.D. 28 aprile 1938, n. 1165, art. 32.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 32 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 (Approvazione del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica), promosso con ordinanza del 6 maggio 2005 dal Tribunale di Modena sul ricorso proposto dall'Azienda Casa Emilia-Romagna (ACER) della Provincia di Modena, iscritta al n. 554 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 47, 1^a serie speciale, dell'anno 2005;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 17 maggio 2006 il giudice relatore Franco Bile;

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 6 maggio 2005, il Tribunale di Modena — investito dall'Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Modena (ACER) di ricorsi per ingiunzione e sfratto, ai sensi dell'art. 32 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 (Approvazione del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica), contro due inquilini di alloggi di proprietà del comune di Modena, morosi nel pagamento delle rate del canone di locazione — ha sollevato questione di legittimità costituzionale di tale norma, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

che, in particolare, il rimettente — dopo avere rilevato che la norma impugnata attribuisce agli Istituti autonomi delle case popolari, «nelle ipotesi di mancato pagamento di rate di fitto», il diritto di chiedere, con ricorso, un decreto, che ingiunga all'inquilino moroso (sulla base di un'attestazione del presidente dell'Istituto) di pagare entro quaranta giorni dalla notificazione e che disponga, altresì, lo sfratto per il caso di inadempienza — osserva che questa Corte, nel rigettare (con sentenza n. 419 del 1991) la questione ora proposta, per la possibilità di una temporanea interpretazione adeguatrice della norma, aveva considerato la norma stessa non perfettamente adeguata alle esigenze di tutela del diritto di abitazione ed aveva indirizzato un monito al legislatore, perché la sostituisse con una disciplina più rispettosa del rilievo sociale di quel diritto; e soggiunge che, non essendo stato il monito raccolto, sarebbe «più che mai legittimo continuare a dubitare della legittimità costituzionale della normativa *de qua*»;

che, peraltro, il rimettente afferma di non condividere il ragionamento con cui la Corte, nella citata sentenza, aveva prospettato la possibile interpretazione adeguatrice;

che a suo avviso — mentre ogni altro conduttore moroso, prima della pronuncia di un'ordinanza di convalida di sfratto, beneficia di congrue garanzie difensive perché non deve opporsi ad un provvedimento pronunciato *inaudita altera parte*; perché il termine di comparizione è stato elevato da tre a venti giorni (art. 660, quarto comma, del codice di procedura civile, come modificato dal decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 432, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1995, n. 534); perché all'udienza di comparizione egli può opporsi alla convalida costituendosi in giudizio tramite difensore, ovvero comparendo e difendendosi personalmente (art. 660, quarto e quinto comma) — viceversa l'inquilino di casa popolare può difendersi solo proponendo ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo, con l'assistenza di un difensore tecnico, sulla base di una previsione «poco giustificabile», trattandosi del titolare di un reddito modesto, che ben difficilmente potrebbe ottenere dall'apposita Commissione il riconoscimento del beneficio del gratuito patrocinio nel breve termine (quaranta giorni dalla notificazione del decreto), entro il quale l'opposizione deve esser proposta;

che sarebbe quindi concreto il rischio, per una categoria «protetta», di non poter esercitare il diritto costituzionale di difesa tramite l'opposizione, tenuto conto, altresì, che non è prevista la possibilità di proporre l'opposizione tardiva, concessa ai conduttori di abitazioni private, nonché di fruire della sanatoria della morosità *ex art. 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392*, come i citati conduttori;

che — dopo avere così riproposto le stesse argomentazioni addotte a sostegno di una identica questione decisa da questa Corte con la sentenza n. 203 del 2003 — il rimettente critica l'affermazione in essa contenuta in ordine all'inapplicabilità della sanatoria della morosità, ai sensi dell'art. 55 della legge n. 392 del 1978, alle locazioni di edilizia residenziale pubblica, adducendo che, dopo la legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione), quella norma sarebbe divenuta applicabile a tutte le locazioni ad uso abitativo.

Considerato che il rimettente ripropone la stessa questione dichiarata infondata da questa Corte con la sentenza n. 203 del 2003, ripetendo integralmente e quasi testualmente, senza nulla aggiungere, le stesse argomentazioni contenute nella precedente ordinanza, e limitandosi a criticare l'argomento dell'inapplicabilità alle locazioni di edilizia residenziale pubblica del «termine di grazia» previsto dall'art. 55 della legge n. 392 del 1978;

che, in particolare, secondo il rimettente, questa inapplicabilità, testualmente prevista dall'art. 26 della medesima legge, sarebbe venuta meno per effetto dell'abrogazione di tale norma da parte dell'art. 14 della successiva legge n. 431 del 1998;

che, peraltro, il rimettente non considera che l'abrogazione dell'art. 26 si colloca nel quadro dell'abrogazione quasi totale delle norme sulle locazioni abitative del 1978, disposta dall'art. 14 della legge del 1998, in occasione dell'introduzione di una nuova disciplina di tali locazioni, anche essa, del resto, inapplicabile alle locazioni di edilizia residenziale pubblica (art. 1, comma 2, lettera *b*);

che comunque il problema se — dopo l'entrata in vigore della legge del 1998 — il termine di grazia di cui all'art. 55 della legge del 1978 sia o meno applicabile al procedimento previsto dalla norma impugnata per le locazioni di edilizia residenziale pubblica, potrebbe essere posto soltanto in una sede (l'eventuale opposizione al decreto ingiuntivo previsto dalla stessa norma) del tutto estranea al giudizio *a quo*, nel quale il rimettente ha proposto la presente questione di legittimità costituzionale prima di pronunciare il richiesto decreto;

che, dunque, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 32 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 (Approvazione del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Modena, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2006.

Il Presidente: MARINI

Il redattore: BILE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 giugno 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

06C0494

N. 228

Ordinanza 5 - 13 giugno 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Notifica della contravvenzione ai responsabili della violazione - Rinnovo della notifica a terzo estraneo - Mancata previsione del dovere, posto a carico dell'amministrazione, di informare il contravventore - Asserita violazione del diritto di difesa e dei principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione - Carenza di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione - Manifesta inammissibilità.

- D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 201.
- Costituzione, artt. 24 e 97.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso con ordinanza del 19 luglio 2005 dal giudice di pace di Prato, nel procedimento civile vertente tra la s.r.l. Coin Service ed il comune di Prato, iscritta al n. 575 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 50, 1^a serie speciale, dell'anno 2005;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 17 maggio 2006 il giudice relatore Franco Gallo;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio civile promosso dalla s.r.l. Coin Service nei confronti del comune di Prato, il giudice di pace di Prato, con ordinanza del 18 luglio 2005 depositata il giorno successivo, ha sollevato, in riferimento agli artt. 24 e 97 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui «consente alla P.A. di non dovere informare il contravventore, in caso di notifica «ripetuta» ex art. 386 reg. c. d. s. [recte: art. 386 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada»], per notificazione a soggetto estraneo»;

che il rimettente afferma che la norma censurata si porrebbe in contrasto: a) con l'art. 97 Cost., che «statuisce il principio di buon andamento e d'imparzialità dell'Amministrazione»; b) con l'art. 24 Cost., che «sanctisce il diritto inviolabile di difesa»;

che lo stesso rimettente afferma inoltre che «la sollevata eccezione riguard[a] una norma rilevante per la decisione finale», non potendo tale decisione «rimanere in alcun modo «avulsa» da principi costituzionali quali l'imparzialità e il buon andamento della P.A. ed il diritto inviolabile di difesa»;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la manifesta inammissibilità e, comunque, per l'infondatezza della questione;

che la manifesta inammissibilità deriverebbe dal fatto che il giudice *a quo* avrebbe totalmente omesso di descrivere la fattispecie sottoposta al suo esame e di motivare in ordine alla rilevanza ed alla non manifesta infondatezza della questione.

Considerato che il giudice di pace di Prato dubita, in riferimento agli artt. 24 e 97 della Costituzione, della legittimità dell'art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui «consente alla P.A. di non dovere informare il contravventore, in caso di notifica «ripetuta» [...], per notificazione a soggetto estraneo», ai sensi dell'art. 386 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada);

che il rimettente omette del tutto di descrivere la fattispecie dedotta nel giudizio *a quo* e si limita ad enunciare un preteso contrasto fra la norma censurata ed i parametri costituzionali evocati, senza fornire alcuna motivazione al riguardo;

che tali lacune dell'ordinanza di remissione, impedendo alla Corte di svolgere la necessaria verifica circa l'applicabilità della norma denunciata nel giudizio principale, si risolvono nella radicale carenza di motivazione sulla rilevanza e non manifesta infondatezza e comportano, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (v., *ex plurimis*, ordinanze numeri 164, 161 e 123 del 2006, numero 123 del 2005), la manifesta inammissibilità della questione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 97 della Costituzione, dal giudice di pace di Prato con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2006.

Il Presidente: MARINI

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 giugno 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 229

Ordinanza 5 - 13 giugno 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Navigazione - Reati contro le autorità di bordo - Offesa in danno di superiore da parte di un componente dell'equipaggio - Trattamento sanzionatorio - Previsione di pena più severa di quella prevista per ipotesi di reato analoghe commesse non a bordo di una nave o aereo mobile - Lamentata violazione del principio di ragionevolezza - Disomogeneità delle situazioni poste a raffronto - Manifesta infondatezza della questione.

- Cod. nav., art. 1104.
- Costituzione, artt. 3 e 27.

Navigazione - Reati contro le autorità di bordo - Offesa in danno di superiore da parte di un componente dell'equipaggio - Trattamento sanzionatorio - Previsione del minimo edittale in sei mesi di reclusione - Lamentata violazione del principio di ragionevolezza nella determinazione della qualità e quantità della pena e disparità di trattamento con l'abrogato reato di oltraggio a pubblico ufficiale - Disomogeneità delle situazioni poste a raffronto - Manifesta infondatezza della questione.

- Cod. nav., art. 1104.
- Costituzione, artt. 3 e 27.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1104 del codice della navigazione, promosso con ordinanza del 18 ottobre 2004 dal Tribunale di Genova, nel procedimento penale a carico di Balzano Patrizio, iscritta al n. 53 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 8, 1^a serie speciale, dell'anno 2005;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 17 maggio 2006 il giudice relatore Sabino Cassese;

Ritenuto che il Tribunale di Genova solleva, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, due questioni — di cui una in via principale e l'altra in via subordinata — di legittimità costituzionale dell'art. 1104 del codice della navigazione, concernente il reato dell'offesa in danno del comandante, di un ufficiale o sottufficiale o di un graduato, a bordo della nave o dell'aeromobile;

che davanti al giudice pende un procedimento penale nei confronti di un imputato chiamato a rispondere della violazione dell'art. 1104 cod. nav. per avere, quale componente dell'equipaggio di una motonave, offeso l'onore del proprio superiore (2° commissario), pronunciando, in presenza e nei confronti del medesimo, frasi ingiuriose;

che, in ordine alla non manifesta infondatezza, il remittente evidenzia che — dopo l'abrogazione del reato di oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341 del codice penale) ad opera della legge 25 giugno 1999, n. 205 (Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario) — fatti come quello in esame, se non commessi a bordo di una nave o di un aeromobile, sono puniti con sanzione più lieve ai sensi degli artt. 594 e 61 n. 10 cod. pen;

che, in via principale, il giudice deduce l'illegittimità della disposizione ritenendo superato il limite della ragionevolezza, individuato in più occasioni da questa Corte rispetto alla discrezionalità legislativa nella determinazione della qualità e quantità della sanzione penale;

che, in via subordinata, chiede dichiararsi l'illegittimità della previsione del minimo edittale di mesi sei di reclusione — pari a quella contenuta nell'art. 341 cod. pen., prima della sentenza della Corte n. 341 del 1994 — ravvisando una palese sproporzione tra il sacrificio della libertà personale derivante dalla previsione della sanzione penale manifestamente eccessiva e il disvalore dell'illecito, con conseguente vanificazione del fine rieducativo della pena;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione;

che la difesa erariale, richiamato il tradizionale orientamento della Corte, secondo cui è riservato al potere discrezionale del legislatore stabilire sanzioni differenziate per situazioni differenti, sottolinea la diversità delle fattispecie messe a raffronto, stante la specialità che connota la norma impugnata in riferimento al bene della sicurezza della navigazione.

Considerato che il Tribunale di Genova chiede dichiararsi, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., in via principale, l'illegittimità dell'art. 1104, primo comma, del codice della navigazione e, subordinatamente, l'illegittimità del minimo edittale ivi previsto, ritenendo superato il limite della ragionevolezza nell'esercizio del potere proprio del legislatore di determinare le condotte punitive, la qualità e la quantità della sanzione penale;

che l'irrazionalità della norma censurata è ravvisata in riferimento al reato di oltraggio a pubblico ufficiale, abrogato dalla legge n. 205 del 1999, e che questa Corte aveva dichiarato illegittimo nella parte in cui era fissato nella misura di mesi sei di reclusione il minimo edittale (sentenza n. 341 del 1994);

che le fattispecie comparate dal giudice remittente sono oggettivamente diverse, avuto riguardo al diverso luogo dello svolgimento del reato ai fini della tutela della sicurezza della navigazione, la quale può essere messa in pericolo da condotte che, attraverso l'offesa a chi esercita il potere gerarchico, incidono sulla regolarità della vita di bordo e sul corretto funzionamento del modello organizzativo;

che questa Corte, occupandosi proprio dell'art. 1104 cod. nav. in rapporto al reato di oltraggio, con riferimento alla mancata previsione, per il primo, di una scriminante analoga a quella della reazione ad atti arbitrari del pubblico ufficiale, esistente per il secondo, ha escluso la comparabilità fra le due fattispecie (ordinanza n. 383 del 1987);

che, pertanto, non sussistendo una palese violazione del canone della ragionevolezza, le questioni di legittimità costituzionale sono, così come prospettate, manifestamente prive di fondamento.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1104 del codice della navigazione, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Tribunale di Genova, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2006.

Il Presidente: MARINI

Il redattore: CASSESE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 giugno 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 230

Ordinanza 5 - 13 giugno 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Caccia - Regione Molise - Cacciatore di altra Regione - Obbligo di pagamento a carico dello stesso per l'esercizio della caccia nel territorio di una Provincia della Regione Molise, per ogni ambito territoriale di caccia concesso, di una «quota» determinata dalla Provincia interessata in un importo compreso tra quello della tassa di concessione governativa ed il triplo della stessa - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Denunciata violazione della sfera di competenza statale in materia tributaria ed esorbitanza dai limiti dell'autonomia finanziaria regionale - Soppressione della disposizione impugnata ad opera della sopravvenuta legge della Regione Molise 11 novembre 2005, n. 39 - Rinuncia al ricorso, seguita dall'accettazione della controparte - Estinzione del processo.

- Legge Regione Molise 20 maggio 2004, n. 15, art. 1, comma 19.
- Costituzione, artt 117, secondo comma, lettera e), e terzo comma, e 119.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 19, della legge della Regione Molise 20 maggio 2004, n. 15 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 1993, n. 19, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 29 luglio 2004, depositato il 6 agosto 2004 ed iscritto al n. 80 del registro ricorsi 2004;

Visto l'atto di costituzione della Regione Molise;

Udito nella Camera di consiglio del 17 maggio 2006 il giudice relatore Paolo Maddalena;

Ritenuto che, con ricorso notificato il 29 luglio 2004 e depositato nella cancelleria di questa Corte il successivo 6 agosto 2004, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e terzo comma, e 119 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 19, della legge della Regione Molise 20 maggio 2004, n. 15 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 1993, n. 19, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»);

che la norma denunciata, nel sostituire il comma 8 dell'art. 22 della legge regionale n. 19 del 1993, prevede che «il cacciatore di altre Regioni che intenda praticare la caccia nel territorio di una Provincia del Molise, deve fare apporre dalla Provincia stessa, sul tesserino rilasciato dalla Regione di residenza, le indicazioni dell'ambito territoriale in cui è stato ammesso», ed è «tenuto al pagamento, per ogni ambito territoriale di caccia concesso, di una quota, determinata dalla Provincia, compresa tra l'importo della tassa di concessione governativa al netto dell'addizionale ed il triplo della stessa tassa»; prevede, inoltre, che «il trenta per cento delle suddette entrate deve essere destinato per il miglioramento dell'ambiente e per le colture a perdere, di cui al comma 2 dell'art. 21» della medesima legge regionale;

che, ad avviso dell'Avvocatura, nonostante la neutralità dell'espressione letterale usata, la «quota» cui fa riferimento la norma censurata costituirebbe un prelievo tributario, sicché detta disposizione configurerebbe una nuova tassa di concessione istituita dalla Regione, della quale sono soggetti passivi i soli cacciatori extraregionali;

che, secondo il ricorrente, siffatto tributo, in considerazione dei suoi elementi peculiari, sarebbe autonomo e distinto rispetto alle tasse di concessione regionali, che l'art. 23 della legge statale 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), con richiamo all'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario), autorizza le Regioni ad istituire in materia, ma solo nei precisi limiti ivi indicati, attinenti sia alla individuazione degli atti tassabili sia alla misura minima e massima delle previste tasse;

che, pertanto, ad avviso dell'Avvocatura, l'art. 1, comma 19, della legge della Regione Molise n. 15 del 2004 non solo non troverebbe alcun fondamento nella legge statale, ma anzi si porrebbe in contrasto con il principio, fissato dalla legge statale (art. 3, terzo comma, della legge n. 281 del 1970), secondo cui il provvedimento per il quale sia stata corrisposta la tassa di concessione regionale non può essere soggetto ad analoga tassa in altra Regione, anche se l'atto spieghi i suoi effetti al di fuori del territorio della Regione che lo ha adottato;

che la norma denunciata, incidendo sulla competenza legislativa dello Stato, travalicherebbe i confini in cui può esplicarsi la potestà legislativa tributaria della Regione;

che, nel giudizio dinanzi alla Corte, si è costituita la Regione Molise, concludendo per l'inammissibilità o per l'infondatezza della questione;

che, secondo la Regione, la disposizione denunciata non istituirebbe una nuova tassa o un nuovo tributo, ma si limiterebbe a disciplinare una quota di utilizzo dell'ambito territoriale, il cui importo deve essere determinato dalla Provincia: non si sarebbe in presenza né di una nuova tassa di concessione, né di un prelievo contributivo esorbitante dalla competenza regionale, giacché l'elemento contributivo viene versato non come diritto di caccia, ma come utilizzo dell'ambito territoriale, tanto che parte della quota versata viene destinata al miglioramento dell'ambiente e delle colture del territorio;

che il ricorrente Presidente del Consiglio dei ministri ha ribadito le ragioni del ricorso in una memoria illustrativa;

che, successivamente, essendo sopravvenuta la legge della Regione Molise 11 novembre 2005, n. 39 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 1993, n. 19, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio», come modificata dalla legge regionale 20 maggio 2004, n. 15) — la quale, tra l'altro, ha soppresso il secondo ed il terzo periodo del comma 8 dell'art. 22 della legge regionale 10 agosto 1993, n. 19, come novellato dall'impugnato art. 1 della legge regionale 20 maggio 2004, n. 15 —, il Governo della Repubblica, con delibera del Consiglio dei ministri in data 29 dicembre 2005, ha assunto la determinazione di rinunciare alla proposta impugnativa;

che l'Avvocatura generale dello Stato ha quindi depositato, in data 17 gennaio 2006, atto di rinuncia al ricorso, debitamente notificato alla Regione Molise;

che la Regione Molise, con delibera della Giunta regionale in data 11 gennaio 2006, ha dichiarato di prendere atto della rinuncia della Presidenza del Consiglio dei ministri e di accettarla.

Considerato che, ai sensi dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi dinanzi a questa Corte, la rinuncia al ricorso, seguita dall'accettazione della controparte, comporta l'estinzione del processo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2006.

Il Presidente: MARINI

Il redattore: MADDALENA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 giugno 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 231

Ordinanza 5 - 13 giugno 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Appalti pubblici - Regione Siciliana - Computo dell'importo stimato a base di gara - Esclusione dal conteggio degli onorari relativi ad ogni altro incarico di consulenza o di coordinamento per la sicurezza dei cantieri, ancorché affidato allo stesso progettista e/o direttore dei lavori - Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana - Denunciata violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione nonché contrasto con la normativa comunitaria in materia - Successiva promulgazione e pubblicazione della delibera legislativa con omissione della disposizione oggetto di censura - Cessazione della materia del contendere.

- Delibera legislativa Regione Siciliana 10 novembre 2005 (disegno di legge n. 771-774), art. 1, comma 4, lettera b).
- Costituzione, artt. 11 e 97; direttiva CEE 18 giugno 1992, n. 50 e direttiva CEE 31 marzo 2004, n. 18; d.lgs. 17 marzo 1995, n. 157, artt. 7 e 9; legge 11 febbraio 1994, n. 109, art. 17, commi 10 e 11.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, lettera b), della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 10 novembre 2005 (disegno di legge n. 771-774), promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana notificato il 19 novembre 2005, depositato in cancelleria il 24 novembre 2005 ed iscritto al n. 92 del registro ricorsi 2005;

Udito nella Camera di consiglio del 17 maggio 2006 il giudice relatore Giuseppe Tesauro;

Ritenuto che, con ricorso notificato il 19 novembre 2005 e depositato il successivo 24 novembre, il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha promosso questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, lettera b), della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 10 novembre 2005 (disegno di legge n. 771-774), recante «Modifiche ed integrazioni alla normativa regionale in materia di appalti»;

che la citata delibera legislativa ha modificato alcune norme regionali in materia di appalti e che la disposizione impugnata, nel disciplinare il compenso per determinate prestazioni professionali, ha escluso dal conteggio del computo stimato a base di gara «gli onorari relativi ad ogni altro incarico di consulenza o di coordinamento per la sicurezza dei cantieri di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive integrazioni e modificazioni, ancorché affidato allo stesso progettista e/o direttore dei lavori»;

che, secondo il ricorrente, la norma censurata realizzerebbe una elusione delle norme comunitarie in tema di procedure di affidamento di incarichi di progettazione e delle disposizioni sul calcolo del valore degli appalti, in quanto non permetterebbe di tenere conto del compenso sopra indicato, al fine di quantificare l'importo complessivo delle prestazioni da affidare;

che, conseguentemente, la norma violerebbe l'art. 11 della Costituzione, ponendosi in contrasto con la direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi — recepita dagli artt. 7 e 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 (Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi), nonché dall'art. 17, commi 10 ed 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), in virtù dei quali l'importo stimato dell'appalto deve essere calcolato computando anche gli onorari, le commissioni e le altre forme di remunerazione del progettista — e con la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;

che, inoltre, la norma recherebbe *vulnus* all'art. 97 della Costituzione, dato che, indirettamente, eleva la soglia entro la quale le stazioni appaltanti possono affidare gli incarichi su base fiduciaria, restringendo il ricorso alle forme di selezione pubblica, strumentali a garantire una più congrua scelta e, quindi, il buon andamento della pubblica amministrazione;

Considerato che il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha promosso, in riferimento agli artt. 11 e 97 della Costituzione ed in relazione alle direttive 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, recepita, la prima, dagli artt. 7 e 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e dall'art. 17, commi 10 ed 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, lettera *b*), della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 10 novembre 2005 (disegno di legge n. 771-774), recante «Modifiche ed integrazioni alla normativa regionale in materia di appalti»;

che, successivamente all'impugnazione, la predetta delibera legislativa è stata pubblicata come legge della Regione Siciliana 29 novembre 2005, n. 16, con omissione della disposizione oggetto di censura;

che l'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualche efficacia, privando così di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale (ordinanze n. 171, n. 147 e n. 111 del 2006);

che pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2006.

Il Presidente: MARINI

Il redattore: TESAURO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 giugno 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

06C0498

N. 232

Sentenza 5 - 16 giugno 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Intervento della Regione che ha emanato la legge in contestazione - Ammissibilità.

— Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 25, comma terzo.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Intervento della Provincia autonoma, *ad adiuvandum* nella difesa della competenza legislativa regionale - Inammissibilità.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Eccezione di inammissibilità - Denunciata carenza di motivazione sulla rilevanza - Reiezione.

Elezioni - Disciplina delle cause di incompatibilità e ineleggibilità dei consiglieri provinciali - Legge della Regione Trentino-Alto Adige - Norme di interpretazione autentica in riferimento agli amministratori o dirigenti - Contrasto con l'intervenuta modifica delle disposizioni statutarie che devolvono la competenza in materia alle Province autonome - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori censure.

- Legge Regione Trentino-Alto Adige, 29 settembre 2004, n. 3, articolo unico.
- D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale del Trentino-Alto Adige), come modificato dalla legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, artt. 4, 25 e 47; (Costituzione, artt. 3, 51 e 102).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol 29 settembre 2004, n. 3 (Interpretazione autentica dell'articolo 11, comma 1, della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7), promosso con ordinanza dell'8 novembre 2004 dalla Corte d'appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, sugli appelli riuniti proposti da Rolando Girardi ed altri contro Luis Durnwalder ed altri, iscritta al n. 66 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 9, 1^a serie speciale, dell'anno 2005;

Visti gli atti di costituzione di Rolando Girardi ed altri e di Luis Durnwalder ed altri, nonché gli atti di intervento della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e della Provincia autonoma di Bolzano;

Udito nell'udienza pubblica del 16 maggio 2006 il giudice relatore Romano Vaccarella;

Uditi gli avvocati Giuseppe Ramadori e Gianni Lanzinger per Rolando Girardi ed altri, Alessandro Pace, Leonardo Di Brina e Gerhard Brandstätter per Luis Durnwalder ed altri, Giuseppe de Vergottini per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e Giuseppe Franco Ferrari per la Provincia autonoma di Bolzano.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un giudizio elettorale la Corte d'appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, ha sollevato, con ordinanza dell'8 novembre 2004, questione di legittimità costituzionale — in riferimento agli artt. 4, 25 e 47 dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige/Südtirol, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, nonché agli artt. 3, 51 e 102 della Costituzione — dell'articolo unico della legge della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol 29 settembre 2004, n. 3 (Interpretazione autentica dell'articolo 11, comma 1, della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7), il quale (sotto la rubrica «Interpretazione autentica») così recita: «1. Nell'articolo 11, comma 1, della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7, e successive modifiche, le espressioni «amministratori o dirigenti», ovunque ricorrano, sono riferite esclusivamente a soggetti titolati alla rappresentanza esterna dell'ente o società».

1.1. — In punto di fatto, il giudice *a quo* riferisce che il sig. Rolando Girardi e altri, tutti cittadini iscritti nelle liste elettorali di comuni della Provincia autonoma di Bolzano, in tale qualità chiamati a partecipare alle elezioni del Consiglio della medesima Provincia indette per il giorno 26 ottobre 2003, adirono il Tribunale ordinario

di Bolzano, domandando che il consigliere eletto Luis Durnwalder fosse dichiarato decaduto di diritto, fin dall'origine, per avere ricoperto, per vari anni e fino alla data del 14 maggio 2004, la carica di membro del consiglio di amministrazione della società Sadobre s.p.a., partecipata dalla Provincia autonoma per oltre la metà del capitale sociale, ed essersi, pertanto, trovato, alla data dell'ultimo giorno fissato per la presentazione delle candidature, nella situazione di ineleggibilità prevista dal combinato disposto degli artt. 10 e 11 della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7 (Testo unico delle leggi regionali per l'elezione del Consiglio regionale), trasfusa nel decreto del Presidente della Giunta regionale 29 gennaio 1987, n. 2/L (Approvazione del testo unico delle leggi regionali per l'elezione del Consiglio regionale), e recepita dall'art. 1, comma 1, della legge provinciale 14 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni sull'elezione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno 2003).

Il convenuto consigliere Durnwalder, costituitosi, resistette alla domanda, deducendo che la disposizione dell'art. 11, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 7 del 1983, deve interpretarsi nel senso che la causa di ineleggibilità da essa prevista riguarda unicamente gli «amministratori o dirigenti» che rivestono la qualifica di «legali rappresentanti» di «società per azioni con capitale maggioritario della Regione o delle Province autonome» e che in tal senso la norma era stata costantemente interpretata ed applicata dal Consiglio regionale da varie legislature.

L'adito Tribunale, con sentenza del 24 agosto 2004, rigettò la domanda, ritenendo che la carica ricoperta dal consigliere Durnwalder integrava una causa di incompatibilità, e non già di ineleggibilità, venuta meno in epoca anteriore alla data della delibera di convalida della contestata elezione.

Avverso la sentenza di primo grado i cittadini elettori e il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale proposero appello, censurando l'interpretazione posta a base della decisione.

L'appellato resistette alle impugnazioni, chiedendone il rigetto.

Nella pendenza dei giudizi di gravame, poi riuniti, il Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige/Südtirol approvò la legge n. 3 del 2004, entrata in vigore lo stesso giorno (27 ottobre 2004) per il quale era fissata l'udienza di discussione davanti alla Corte d'appello.

1.2. — In diritto, la Corte rimettente osserva che va riconosciuta la intrinseca natura interpretativa della legge regionale n. 3 del 2004, pur a prescindere dalla conforme autodefinizione emergente dal suo titolo, poiché essa non è venuta a innovare il contenuto dell'art. 11 della legge regionale n. 7 del 1983, bensì solo a rendere più chiara e inequivoca la portata delle espressioni in essa adoperate.

Ricordato che la commissione di convalida del Consiglio regionale (ed il Consiglio stesso) aveva da più legislature interpretato la norma nel senso sostenuto dal Durnwalder, la Corte pone in evidenza gli elementi testuali, lessicali e sintattici, nonché i rilievi di carattere sistematico, che depongono nel senso che la norma si prestasse a dubbi interpretativi, per eliminare i quali è intervenuta la legge in questione.

La Corte, quindi, confuta la tesi interpretativa seguita dal primo, secondo cui, nella specie, trattavasi di una causa di incompatibilità.

1.3. — Quanto alla rilevanza della questione, il giudice rimettente afferma, da un lato, che «dalla ritenuta incontrovertibile natura interpretativa» della legge regionale denunciata discende «la sua retroattiva forza vincolante e concreta applicabilità alla fattispecie da esaminare», e, dall'altro lato, che la posizione del consigliere Durnwalder va valutata alla stregua del disposto dell'art. 11 della legge regionale n. 7 del 1983, «da intendersi come dettato a disciplina di ipotesi di autentica ineleggibilità».

1.4. — In ordine alla non manifesta infondatezza della questione, il giudice *a quo* osserva, in primo luogo, che — a seguito delle modifiche apportate dall'art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano), allo statuto speciale del Trentino-Alto Adige/Südtirol, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 — il Consiglio regionale risulta dalla «sommatoria» dei due Consigli provinciali di Trento e di Bolzano, essendo composto dai membri di detti Consigli (art. 25), separatamente eletti, e che a ciascuna Provincia autonoma è attribuita la competenza a disciplinare, con «legge provinciale, approvata dal Consiglio provinciale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti», tra l'altro, «le modalità di elezione del Consiglio provinciale, del Presidente della Provincia e degli assessori, i rapporti tra gli organi della Provincia, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Provincia, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche» (art. 47, secondo comma).

Lo stesso art. 4 della legge costituzionale n. 2 del 2001 detta disposizioni transitorie «fino alla data di entrata in vigore della legge provinciale prevista dall'articolo 47 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, come

modificato dal comma 1 del presente articolo», disciplinando, per la Provincia di Trento, le modalità di elezione del Presidente e del Consiglio provinciale (commi 2 e 3), e, per la Provincia di Bolzano, stabilendo che «continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le leggi elettorali vigenti» (comma 4).

Entrambe le Province autonome — osserva la Corte rimettente — hanno esercitato la competenza legislativa loro devoluta, emanando la Provincia di Trento la legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 (Norme per l'elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del presidente della Provincia), e la Provincia di Bolzano la legge provinciale 14 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni sull'elezione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno 2003).

La prima legge (Trento) ha, in particolare, disciplinato *ex novo* le diverse ipotesi di non candidabilità, ineleggibilità e incompatibilità, mentre la seconda legge (Bolzano) non ha toccato tali temi, ma si è limitata a richiamare al riguardo la precedente legge regionale, disponendo, all'art. 1, comma 1: «Ai fini delle elezioni del Consiglio provinciale da indirsi nell'anno 2003 trovano applicazione le norme di cui alla legge regionale 8 agosto 1983, n. 7, e successive modifiche, compatibilmente con le disposizioni di cui ai seguenti commi».

Ciò posto, il giudice rimettente ritiene che il richiamo alla legge regionale non basti «a far sopravvivere una qualsivoglia potestà legislativa della Regione Trentino-Alto Adige sulla materia indicata», e che, qualora il dettato della legge regionale richiamata fosse risultato oscuro e bisognoso di interventi chiarificatori, sarebbe «spettato proprio ed esclusivamente alla Provincia autonoma di Bolzano (e per essa al Consiglio provinciale di Bolzano) rimediare all'inconveniente e provvedere, se del caso, all'approvazione di una legge interpretativa».

La legge regionale n. 3 del 2004, dunque, essendo intervenuta in una materia riservata dallo statuto speciale alla potestà legislativa della Provincia autonoma, viola le previsioni statutarie sul punto.

1.5. — Il giudice rimettente ritiene, poi, che «appaiono tutt'altro che pretestuosi» i sospetti di incostituzionalità sollevati dai cittadini elettori riguardo alla medesima legge regionale n. 3 del 2004, giacché questa, «approvata in pendenza di un giudizio vertente proprio sull'applicazione della norma ora fatta oggetto di interpretazione autentica, sarebbe venuta ad urtare contro i principi costituzionalmente garantiti della ragionevolezza, della tutela dell'affidamento e della certezza dell'ordinamento giuridico e, per l'effetto, a violare gli artt. 3, 51, e 102 della Carta costituzionale».

A conclusione di un diffuso esame della giurisprudenza di questa Corte in materia, la Corte rimettente conclude nel senso che sussisterebbe la violazione dell'art. 102 Cost., in quanto ricorre l'ipotesi (sentenza n. 397 del 1994) in cui, risultando «l'intenzione della legge interpretativa di vincolare il giudice ad assumere una determinata decisione in specifiche ed individuate controversie, la funzione legislativa perde la propria natura ed assume contenuto meramente provvedimentale».

Inoltre, sussisterebbe la violazione degli artt. 3 e 51 Cost., essendo stata la legge in questione emanata da un'assemblea della quale faceva parte l'interessato ed «essendo fin troppo evidente come nel caso in esame [...], con la disciplina retroattiva dettata dalla contestata legge regionale numero 3/2004, si fosse venuti non soltanto a capovolgere, ad elezioni espletate, la definizione dei presupposti di accesso alle relative candidature, lasciando consolidata l'esclusione dei potenziali aspiranti alla carica di consigliere provinciale che in ipotesi avessero rinunciato alla candidatura e quindi all'esercizio del diritto di elettorato passivo in ottemperanza alla nel passato a prima vista ostativa formulazione della norma ora fatta oggetto di interpretazione, ma, soprattutto, ad influenzare l'esito del giudizio già anteriormente promosso dai cittadini elettori attuali appellanti per fare valere l'ineleggibilità del consigliere Durnwalder fondata su quella medesima norma».

2. — I cittadini elettori, appellanti nel giudizio *a quo*, si sono ritualmente costituiti nel giudizio incidentale di costituzionalità, chiedendo che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale della legge regionale in questione.

2.1. — I deducenti, rilevato che lo statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige/Südtirol, come modificato dalla legge costituzionale n. 2 del 2001, all'art. 47, attribuisce alle Province autonome l'intera materia elettorale, sottraendola alla potestà legislativa della Regione, osservano che costituisce «pretesa del tutto abnorme» della Regione quella di trattenere per sé «un non qualificato potere di «interpretazione autentica» delle norme in tema di condizioni di eleggibilità dei consiglieri provinciali, con ciò non solo privando la Provincia di una fondamentale prerogativa legislativa, ma sottraendo anche la normativa sull'eleggibilità alla procedura referendaria prevista per le leggi elettorali provinciali.

D'altro canto, a seguito della riforma statutaria, le due Province autonome hanno disciplinato con proprie leggi la materia elettorale, facendo, così, compiuto esercizio della loro potestà legislativa e sostituendosi alla Regione, la quale, perciò, non può più avere voce in capitolo.

2.2. — Sotto altro profilo, i deducenti osservano che la *ratio*, che ha spinto il legislatore regionale a compiere il denunciato strappo normativo, va individuata «nella urgente finalità avvertita dal Consiglio regionale di definire mediante una norma di interpretazione autentica il giudizio in corso avanti la Corte d'appello».

In tale prospettiva, essi «non si dolgono *tout court* della retroattività della norma (autodefinita di mera interpretazione autentica), bensì dell'utilizzo abnorme da parte del legislatore — incompetente — del potere di determinare l'efficacia retroattiva «a sanatoria» della pregressa ineleggibilità del consigliere Durnwalder», in violazione dei «principi generali di ragionevolezza e di uguaglianza» e di «quello del rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario (cfr. sentenze della Corte costituzionale n. 376 del 2004, n. 26 del 2003 e n. 525 del 2000)».

In particolare — aggiungono —, la giurisprudenza costituzionale insegna che «il legislatore vulnera le funzioni giurisdizionali: a) quando intervenga per annullare gli effetti del giudicato (sentenza n. 155 del 1990); b) quando la legge sia intenzionalmente diretta ad incidere su concrete fattispecie *sub iudice* (sentenze n. 6 del 1994; n. 480 del 1992; n. 91 del 1988; n. 123 del 1987; n. 18 del 1957)» (sentenza n. 397 del 1994).

Sicché, quando «risulti l'intenzione della legge interpretativa di vincolare il giudice ad assumere una determinata decisione in specifiche ed individuate controversie, la funzione legislativa perde la propria natura ed assume contenuto meramente provvedimentale, come nel caso in cui «il legislatore, usando della sua prerogativa di interprete d'autorità del diritto, precluda al giudice la decisione di merito imponendogli di dichiarare l'estinzione dei giudizi pendenti» (sentenza n. 123 del 1987)» (sentenza n. 397 del 1994).

2.3. — I deducenti rilevano, poi, che la legge in questione «si risolve in una disparità di fatto sintomatica di quel vizio di ragionevolezza di cui è rivelatore», posto che, come già messo in evidenza nell'ordinanza di rimessione, si è lasciata «consolidata l'esclusione dei potenziali aspiranti alla carica di consigliere provinciale che in ipotesi avessero rinunciato alla candidatura e quindi all'esercizio del diritto di elettorato passivo in ottemperanza alla nel passato a prima vista ostativa formulazione della norma ora fatta oggetto di interpretazione».

2.4. — Infine, i deducenti segnalano, quale aspetto «più che sintomatico del vizio denunciato», che nell'assemblea regionale che ha deliberato la norma interpretativa «con sicuri effetti dirimenti rispetto al giudizio di eleggibilità pendente, poteva sedere (con diritto di voto) precisamente quel rappresentante eletto in condizioni di ineleggibilità che, votando per l'efficacia retroattiva delle nuove regole elettorali, finiva per decidere circa la propria sorte (la permanenza o meno nell'assemblea stessa)».

3. — Si è ritualmente costituito il consigliere Luis Durnwalder, appellato nel giudizio *a quo*, per chiedere che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata.

3.1. — Circa l'asserita violazione degli artt. 4, 25 e 47 dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige/Südtirol, il deducente osserva che la legge costituzionale n. 2 del 2001 stabilisce, all'art. 4, comma 4, che «nella Provincia autonoma di Bolzano, fino alla data di entrata in vigore della legge provinciale prevista dal citato articolo 47 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, come modificato dal comma 1 del presente articolo, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le leggi elettorali vigenti».

Da ciò consegue, a suo avviso, che, fino a quando la Provincia autonoma di Bolzano non eserciti specificamente la nuova competenza legislativa ad essa affidata in materia elettorale, continua ad essere applicabile la legge regionale n. 7 del 1983.

La Provincia ha emanato la legge provinciale n. 4 del 2003, il cui art. 1, comma 1, così recita: «Ai fini delle elezioni del Consiglio provinciale da indirsi nell'anno 2003 trovano applicazione le norme di cui alla legge regionale 8 agosto 1983, n. 7, e successive modifiche, compatibilmente con le disposizioni di cui ai seguenti commi».

In virtù di tale richiamo, la legge regionale non è venuta meno: il rinvio ad essa operato dalla legge provinciale «è, infatti, meramente formale (concerne cioè la fonte e non la norma)», come è confermato dal richiamo anche alle «successive modificazioni» che il Consiglio regionale avesse approvato. Non si è, dunque, trattato di un rinvio recettizio (o materiale), per aversi il quale occorre, come insegnato dalla Corte costituzionale, che il richiamo «sia indirizzato a norme determinate ed esattamente individuate dalla stessa norma che lo effettua» (sentenza n. 311 del 1993).

3.2. — Circa l'asserita violazione degli artt. 3 e 51 Cost., il deducente osserva che non risponde a verità che il legislatore-interprete possa intervenire solo in presenza «di comprovate situazioni di incertezza e di reali esigenze di chiarificazione».

Ricordato che la Corte costituzionale ha escluso che questo tipo di intervento legislativo sia ammissibile soltanto «in una situazione di incertezza nell'applicazione del diritto o di conflitto di interpretazioni» (ordinanza n. 480 del 1992) e che, comunque, il contrasto interpretativo sussisteva riguardo all'art. 11 della legge regionale n. 7 del 1983, il deducente osserva che per potersi parlare di ragionevolezza in materia di interpretazione autentica

«è necessario e sufficiente che la scelta ermeneutica imposta dalla legge interpretativa rientri tra le varianti di senso compatibili con il tenore letterale del testo interpretato, stabilendo un significato che ragionevolmente poteva essere ascritto alla legge anteriore (sentenza n. 39 del 1993; ordinanza n. 480 del 1992)» (sentenza n. 15 del 1995) e che la stessa ordinanza di rimessione riconosce che, nel caso di specie, la norma di interpretazione autentica si è mantenuta all'interno degli schemi semantici della norma interpretata, la quale si prestava a dubbi interpretativi.

A ciò si aggiunga che la legge della Provincia di Trento n. 2 del 2003, la quale ha regolato tutta la materia elettorale, ha riformulato la causa di ineleggibilità in esame, stabilendo che essa riguarda soltanto «il legale rappresentante, l'amministratore delegato, il consigliere delegato o il direttore generale delle società con capitale maggioritario della Regione o della Provincia di Trento» (art. 16, comma 1) e non anche, dunque, il semplice componente del consiglio di amministrazione, qual era il consigliere Durnwalder nella società Sadobre s.p.a.

«Appare perciò inconcepibile, alla luce di quest'ultimo rilievo, che nello stesso Consiglio regionale, formato dai consiglieri delle due Province, siedano soggetti eletti con un diverso regime giuridico delle ineleggibilità e incompatibilità. E non può anzi non rilevarsi come una simile situazione porti a disparità di trattamento costituzionalmente censurabili».

Quanto, poi, all'affidamento, può parlarsi di legittimo affidamento solo in caso di una interpretazione pacifica e consolidata di segno contrario a quella pretesa dal legislatore; il che, nella specie, certamente deve escludersi.

3.3. — Circa l'asserita violazione dell'art. 102 Cost., il deducente ricorda il costante insegnamento della Corte costituzionale, secondo cui «l'attribuzione per legge di un dato significato ad una norma non tocca la *potestas judicandi*, ma definisce e delimita la fattispecie normativa — che è oggetto di tale potestas — così come risulta dal precetto integrato (cfr. Corte cost. 8 marzo 1983, n. 70)» (sentenza n. 6 del 1988).

Poiché «l'attività del legislatore, pur se diretta a stabilire il significato di una norma preesistente, opera su un piano diverso dall'interpretazione in senso proprio del giudice, in quanto mentre la prima «interviene sul piano generale ed astratto del significato delle fonti normative, quella del giudice opera sul piano particolare come premessa per l'applicazione concreta della norma alla singola fattispecie sottoposta al suo esame» (sentenze n. 432 del 1997, n. 311 del 1995, n. 397 del 1994, n. 402 del 1993), l'efficacia retroattiva della norma non viene ad incidere sulla *potestas judicandi* bensì sul modello di decisione cui l'esercizio della suddetta potestà deve attenersi» (sentenza n. 229 del 1999).

3.4. — Infine, il deducente osserva: se è vero che la legge impugnata è meramente interpretativa; che il significato da essa attribuito all'art. 11, comma 1, della legge regionale n. 7 del 1983 è quello stesso che la commissione consiliare di convalida aveva più volte dato alla medesima disposizione; che a tale significato, aderente a quanto, a livello nazionale, disposto dall'art. 2 della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale), è anche giunto in via interpretativa il giudice di primo grado, ed esso è analogo a quello fatto proprio dalla legge provinciale trentina; allora, la questione di legittimità costituzionale è inammissibile. Infatti, quand'anche la norma impugnata fosse caducata, «la Corte d'appello dovrebbe comunque applicare alla specie l'art. 11 della legge regionale n. 7 del 1983; e dovrebbe attribuire a tale disposizione quello stesso significato costituzionalmente adeguato ad essa interpretativamente riconosciuto sia dalla commissione di convalida (e dal Consiglio provinciale) che dal giudice di primo grado; quello stesso significato che — per esigenze di certezza — la contestata legge regionale n. 3 del 2004 aveva opportunamente ritenuto di rendere indiscutibile».

4. — È intervenuta nel giudizio la Giunta della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, per chiedere che la questione sia dichiarata non rilevante e infondata.

4.1. — L'interveniente osserva che la censura, secondo la quale la impugnata legge d'interpretazione autentica avrebbe creato una situazione di disparità di trattamento a danno dei possibili aspiranti alla carica di consigliere provinciale, indotti a rinunciare alla candidatura dal significato che avrebbe avuto la disposizione dell'art. 11, comma 1, della legge regionale n. 7 del 1983, non ha fondamento, in quanto la prassi interpretativa costantemente seguita nella Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e nella Provincia autonoma di Bolzano (come dimostrano varie deliberazioni dell'organo competente per la verifica dell'eleggibilità dei consiglieri) è sempre stata nel senso della limitazione della ineleggibilità ai soli amministratori e dirigenti investiti della rappresentanza esterna delle società per azioni partecipate maggioritariamente dalla Regione o dalla Provincia. Non solo, poi, tale interpretazione era conforme al principio secondo cui le cause di ineleggibilità devono essere di stretta interpretazione, ma deve aggiungersi che una diversa interpretazione sarebbe risultata discriminatoria rispetto a quanto stabilito nella Provincia di Trento dall'art. 16 della legge provinciale trentina n. 2 del 2003.

A tal proposito si richiama la giurisprudenza costituzionale, secondo la quale «il principio di eguaglianza fra i cittadini nella possibilità di accesso alle cariche elettive esige che la riserva di legge in materia si attui sul piano nazionale in condizioni di parità» (sentenza n. 438 del 1994), senza distinzioni fra Regioni a statuto ordinario e Regioni a statuto speciale, e questo principio è a maggior ragione da applicare all'interno del medesimo organo rappresentativo.

La legge regionale n. 3 del 2004, dunque, non ha fatto altro che «ratificare formalmente l'interpretazione offerta costantemente dalla prassi del Consiglio regionale».

Con ciò viene meno anche il dubbio che l'adozione della legge in questione nel corso del processo avrebbe avuto l'effetto distorsivo di influenzare l'esito del giudizio: infatti, l'organo giudicante avrebbe, comunque, dovuto tener conto della menzionata prassi interpretativa.

4.2. — Circa la asserita incompetenza della legge regionale ad intervenire sulla disciplina della ineleggibilità dopo la modifica dello statuto speciale, l'interveniente osserva che la Provincia autonoma di Bolzano ha deciso di non adottare una nuova completa disciplina, ma di fare integrale rinvio alla legge regionale n. 7 del 1983, la quale, perciò, in detta Provincia conserva pieno vigore.

«Pertanto, se è certo che la legge provinciale ha voluto effettuare il rinvio alla fonte regionale, appare sicuramente corretto e legittimo che spetti a tale ultima fonte la adozione di norme di interpretazione autentica. Tutto questo fino a che non intervenisse una esplicita normativa in sede provinciale che dimostrasse di voler utilizzare direttamente la competenza ai sensi dello Statuto».

Infatti, rimanendo vigente la normativa regionale, «solo l'autore della disposizione che viene interpretata può essere considerato l'unico depositario della volontà legislativa espressa in quella sede. Dunque solo il legislatore regionale poteva essere competente ad interpretare autenticamente il suo pensiero».

La fonte regionale, destinata ad essere sostituita da quella provinciale, mantiene la sua efficacia fino a quando la Provincia, esercitando la propria potestà legislativa in materia, non detti una normativa piena e autosufficiente: il fenomeno sarebbe analogo a quello che si verifica nel rapporto tra legge statale e legge regionale a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).

5. — È intervenuta, altresì, la Provincia autonoma di Bolzano, chiedendo che sia dichiarata l'inammissibilità o, comunque, l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale.

5.1. — Preliminarmente, la interveniente afferma di essere legittimata a intervenire nel giudizio incidentale di costituzionalità, pur non essendo costituita nel giudizio *a quo*, in virtù del disposto dell'art. 20, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), anche in ragione della evidente interconnessione che sussiste tra la questione di costituzionalità e il quadro delle competenze provinciali.

Inoltre, la Provincia vanta un interesse istituzionale giuridicamente qualificato alla risoluzione della questione, posto che dalla eventuale declaratoria di incostituzionalità della norma impugnata potrebbero discendere effetti relevantissimi sulla composizione dei suoi organi di governo: il consigliere Durnwalder ricopre la carica di Presidente della Provincia ed una sua eventuale decadenza comporterebbe le dimissioni automatiche della Giunta e lo scioglimento contestuale del Consiglio provinciale.

5.2. — Ancora in via preliminare, l'interveniente eccepisce l'inammissibilità della questione per avere il giudice rimettente omissivo di motivare adeguatamente sulla rilevanza della stessa.

5.3. — Nel merito, la Provincia autonoma di Bolzano chiede che la questione sia dichiarata infondata.

6. — In prossimità dell'udienza il dott. Luis Durnwalder ha depositato memoria, nella quale svolge ulteriori considerazioni a sostegno delle sue conclusioni.

6.1. — Nel ribadire l'eccezione di inammissibilità della questione, egli osserva che la motivazione sulla rilevanza, contenuta nell'ordinanza di rimessione, è perplessa e contraddittoria.

Infatti, la Corte rimettente, da un lato, rileva che la tesi interpretativa sostenuta dal deducente è «in qualche maniera sostenibile», in quanto ha dalla sua una «serie di elementi e non trascurabili imperfezioni terminologiche della legge regionale» n. 7 del 1983, e, dall'altro lato, espone argomenti a sostegno della tesi contraria.

6.2. — Nel merito, il deducente afferma l'infondatezza della questione, in quanto: *a)* la legge regionale impugnata è puramente interpretativa, come riconosce lo stesso giudice *a quo*; *b)* il significato che detta legge attribuisce all'art. 11, comma 1, della legge regionale n. 7 del 1983 è quello stesso che era stato accolto, più volte e da più legislature, dal Consiglio regionale e, in seno ad esso, dalla commissione di convalida; *c)* tale significato

è aderente a quanto, a livello nazionale, era già all'epoca disposto dall'art. 2, comma 1, della legge n. 154 del 1981; *d*) lo stesso significato è analogo a quello fatto proprio dall'art. 16 della legge della Provincia autonoma di Trento n. 2 del 2003; *e*) conseguentemente, esso è «l'unico costituzionalmente adeguato agli artt. 3 e 51 Cost.».

6.3. — Infine, il deducente osserva che, qualora dovesse essere dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma impugnata, il giudice *a quo*, nell'applicare l'art. 11 della legge regionale n. 7 del 1983, dovrebbe, comunque, dare ad esso «il significato costituzionalmente adeguato» già dato dal Consiglio regionale e dalla commissione di convalida, ossia quello stesso significato che la legge in questione, per esigenze di certezza, ha opportunamente ritenuto di rendere indiscutibile e che, oltre tutto, è l'unico «che non determina la violazione della tutela dell'affidamento (consistente nel doveroso rispetto della precedente prassi) e non viola il diritto dei cittadini italiani residenti nella Provincia di Bolzano ad essere trattati paritariamente ai cittadini italiani residenti nella Provincia di Trento».

7. — Anche la Giunta regionale del Trentino-Alto Adige/Südtirol ha depositato memoria a sostegno delle sue conclusioni.

7.1. — La deducente, in via preliminare, afferma di essere legittimata ad intervenire, in qualità di organo di rappresentanza della Regione, ai sensi dell'art. 20, comma secondo, della legge n. 87 del 1953, nonché in considerazione delle conseguenze che si potrebbero produrre sulla composizione della stessa Giunta e del Consiglio regionale, in caso di declaratoria di incostituzionalità della norma impugnata, donde il suo «interesse istituzionale giuridicamente qualificato alla risoluzione della presente questione di legittimità costituzionale».

7.2. — Ancora in via preliminare, la Giunta interveniente eccepisce l'inammissibilità della questione per non avere il giudice rimettente adempiuto l'obbligo — più volte affermato dalla giurisprudenza costituzionale — di esplorare la possibilità di una interpretazione conforme a Costituzione della norma sospettata di incostituzionalità. Infatti, la Corte d'appello ha privilegiato, fra le possibili letture della norma, quella che ha dato adito al dubbio di costituzionalità, mentre nessun dubbio sarebbe sorto se essa «si fosse limitata a dare della disposizione in oggetto una lettura interpretativa testuale, secondo i normali canoni ermeneutici fissati dall'art. 12, comma primo, delle preleggi, ed avesse ad un tempo tenuto conto della consolidata prassi interpretativa seguita nella materia dagli organi regionali».

7.3. — Nel merito, la deducente ribadisce la sussistenza della competenza della Regione ad emanare norme di interpretazione autentica della disciplina delle cause di ineleggibilità, dettata dalla legge regionale n. 7 del 1983, in quanto tale legge è rimasta in vigore, per le elezioni per cui è insorta controversia, in virtù del rinvio ad essa fatto dall'art. 1 della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 4 del 2003, e in quanto detto rinvio va inteso «come rinvio formale alla fonte venendo espressamente ricomprese le eventuali norme regionali di modifica successiva».

7.4. — Quanto, poi, alla censura di violazione dei principi di ragionevolezza, certezza del diritto e legittimo affidamento, la deducente osserva che nella materia elettorale è consolidato il principio della necessaria «tipizzazione» delle cause limitative dell'elettorato passivo, dal momento che tali cause costituiscono eccezione alla regola del libero accesso, in condizioni di uguaglianza, di tutti i cittadini alle cariche elettive (art. 51 Cost.); sicché le norme che prevedono casi di ineleggibilità sono considerate di stretta interpretazione e sono ammissibili solo nei limiti necessari alla tutela di altri interessi di pari o superiore rango costituzionale.

Proprio in ossequio alla esigenza di assicurare una chiara tipizzazione delle cause di ineleggibilità la Regione ha emanato la legge in questione, di carattere interpretativo, la quale «ha offerto una lettura conforme alla interpretazione letteralmente corretta della norma, ed ha confermato quella che è risultata essere la prassi interpretativa consolidata».

Pertanto, la legge denunciata non può ritenersi in contrasto con i richiamati principi, atteso che essa «ha avuto come scopo ed effetto quello di chiarire e consolidare in modo del tutto ragionevole una interpretazione chiara e definitiva della prescrizione in tema di causa ostativa alla eleggibilità per i soggetti ricoprenti cariche di amministratori di società a controllo regionale».

7.5. — Quanto, infine, alla supposta interferenza con l'esercizio della giurisdizione, il dubbio è infondato, sia perché la legge in questione non ha portata innovativa, ma meramente ricognitiva della costante prassi interpretativa, sia perché, secondo la giurisprudenza costituzionale, una legge interpretativa non viola di per sé gli artt. 101, 102 e 104 Cost., a meno che essa non leda un giudicato già formatosi o non sia intenzionalmente diretta ad incidere su giudizi in corso.

8. — Ha, altresì, depositato memoria la Provincia autonoma di Bolzano, insistendo perché — dichiarato ammissibile il suo intervento — la questione sia dichiarata inammissibile e, comunque, infondata.

Considerato in diritto

1. — La Corte d'appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, solleva questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge regionale del Trentino-Alto Adige/Südtirol 29 settembre 2004, n. 3 (Interpretazione autentica dell'articolo 11, comma 1, della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7), il quale, stabilendo che «nell'articolo 11, comma 1, della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7, e successive modifiche, le espressioni «amministratori o dirigenti», ovunque ricorrano, sono riferite esclusivamente a soggetti titolati alla rappresentanza esterna dell'ente o società», si porrebbe in contrasto: *a)* con gli artt. 4, 25, e 47 dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige/Südtirol, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, in quanto intervenuta in materia sottratta alla potestà legislativa della Regione e devoluta a quella delle Province autonome di Trento e Bolzano; *b)* con gli artt. 3, 51 e 102 della Costituzione, in quanto, imponendo una data interpretazione delle norme disciplinanti le cause di ineleggibilità a consigliere provinciale, ed essendo stata approvata in pendenza di un giudizio elettorale vertente sulla sussistenza di una causa di ineleggibilità, violerebbe i principi della ragionevolezza, della tutela dell'affidamento e della certezza dell'ordinamento giuridico, e risponderebbe all'intento di vincolare il giudice ad assumere una determinata decisione in specifiche ed individuate controversie.

2. — Preliminarmente, deve ribadirsi quanto statuito, con ordinanza letta in udienza ed allegata alla presente sentenza, circa la legittimazione della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol a partecipare al giudizio e circa l'inammissibilità dell'intervento spiegato dalla Provincia autonoma di Bolzano.

3. — L'eccezione di inammissibilità, per irrilevanza, della questione non è fondata.

L'ampia illustrazione, da parte dell'ordinanza di rimessione, degli elementi che, anche a causa delle «non trascurabili imperfezioni terminologiche» della norma oggetto di interpretazione autentica, depongono in favore della tesi sostenuta dal convenuto nel giudizio *a quo*, non costituisce certamente indice di «perplexità» circa la non manifesta infondatezza della questione ovvero di «ambiguità» della motivazione circa l'incidenza della pronuncia sollecitata a questa Corte sull'esito del giudizio.

Al contrario, con un *iter* argomentativo del tutto corretto la Corte rimettente ha diffusamente esposto le ragioni per le quali, a prescindere dall'autoqualificazione, la legge regionale n. 3 del 2004 doveva effettivamente qualificarsi come di interpretazione autentica, e ciò al fine di trarre la conclusione che quella legge disciplina la fattispecie *sub iudice* in virtù della sua efficacia retroattiva.

Da questa premessa discende che, poiché per il giudice *a quo* la decisione della controversia non poteva prescindere da quanto disposto da tale legge, è inconferente l'argomento secondo il quale l'art. 11 della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7, doveva — e dovrebbe — essere interpretato nel senso (il solo — si dice — conforme a Costituzione) sostenuto dalla Regione: quand'anche il giudice *a quo* avesse autonomamente dato alla legge interpretata il medesimo significato imposto dalla legge di interpretazione autentica, non per questo sarebbe stata irrilevante la questione di legittimità costituzionale della legge sopravvenuta, dal momento che in relazione a quest'ultima il dubbio investe la sussistenza stessa del potere del legislatore.

4. — La questione sollevata in riferimento agli articoli 4, 25 e 47 dello statuto speciale approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, come modificato dall'art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano) è fondata.

4.1. — L'art. 4, comma 1, della legge costituzionale n. 2 del 2001 — modificando l'art. 47 dello statuto speciale — ha attribuito alle Province autonome di Trento e Bolzano la competenza legislativa circa «la forma di governo della Provincia e, specificamente, le modalità di elezione del Consiglio provinciale del Presidente della Provincia e degli assessori, i rapporti tra gli organi della Provincia, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Provincia, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche».

Contestualmente a tale attribuzione di competenza, la legge costituzionale n. 2 del 2001 ha disciplinato il procedimento legislativo in tale materia, prescrivendo l'approvazione con la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio provinciale e la sospensione della promulgazione della legge, fino alla sua approvazione da parte della «maggioranza dei voti validi», se, entro tre mesi dalla pubblicazione (avente natura meramente «notiziale»), un cinquantesimo degli elettori o un quinto dei componenti del Consiglio provinciale chiede che la legge sia sottoposta a *referendum* provinciale.

4.2. — La disposizione transitoria (art. 4, comma 4, della legge costituzionale n. 2 del 2001) — a tenore della quale «nella Provincia autonoma di Bolzano fino alla data di entrata in vigore della legge provinciale previ-

sta dal citato art. 47 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, come modificato dal comma 1 del presente articolo, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le leggi elettorali vigenti» — non vale certamente a ripristinare in capo alla Regione la competenza legislativa sottrattale con il primo comma.

Depone in tal senso non soltanto la lettera della norma, ed in particolare il riferimento alle leggi elettorali «vigenti», ma anche l'innovazione che, attraverso la modifica dell'art. 25 dello statuto speciale regionale, ha subito il Consiglio regionale, divenuto — da organo legislativo dal quale promanavano i Consigli provinciali — la «sommatoria» (così l'ordinanza di rimessione) dei due Consigli provinciali: innovazione tale da escludere che siffatto organo possa ritenersi abilitato a legiferare in materia di elezioni relative ai Consigli provinciali, dei quali esso costituisce mera derivazione.

4.3. — La questione, ampiamente dibattuta tra le parti, della natura del rinvio, se recettizio ovvero formale, operato dalla legge provinciale n. 4 del 2003 alla legge regionale («ai fini delle elezioni del Consiglio provinciale da indirsi nell'anno 2003 trovano applicazione le norme di cui alla legge regionale 8 agosto 1983, n. 7, e successive modifiche, compatibilmente con le disposizioni di cui ai commi seguenti»: art. 1, comma 1), è irrilevante ai fini del decidere.

È la stessa legge costituzionale, infatti, a fare salva, in via transitoria, non già la competenza legislativa regionale, ma le leggi elettorali «vigenti» emanate da chi, fino a quel momento, aveva la relativa competenza; sicché la riproduzione pressoché letterale della norma transitoria da parte della legge provinciale (il cui articolo unico — peraltro approvato con la procedura di cui al nuovo testo dell'art. 47 dello statuto — consta di ben 35 commi) non incide affatto sull'unica, decisiva circostanza della perdita da parte del Consiglio regionale della potestà legislativa in materia, e ciò a prescindere del tutto dall'esercizio da parte della Provincia autonoma di tale potestà.

4.4. — È appena il caso di rilevare, infatti, che l'emanazione di una legge di interpretazione autentica presuppone la sussistenza della potestà legislativa da parte dell'organo legiferante, e che non può ammettersi che tale potestà sopravviva — come sostiene la Regione — perché «solo l'autore della disposizione che viene interpretata può essere considerato l'unico depositario della volontà legislativa espressa in quella sede»: quella di interpretazione autentica è una legge espressione della potestà legislativa — e non già di una «soggettiva» volontà «chiarificatrice» del suo autore — e pertanto essa, al pari di qualsiasi legge, può provenire soltanto dall'organo attualmente investito di tale potestà, senza che in alcun modo rilevi la qualità di «autore» della legge interpretata.

5. — Le questioni sollevate in riferimento agli articoli 3, 51 e 102 della Costituzione sono assorbite.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico della legge della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol 29 settembre 2004, n. 3 (Interpretazione autentica dell'articolo 11, comma 1, della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2006.

Il Presidente: MARINI

Il redattore: VACCARELLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 giugno 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ALLEGATO

Ordinanza letta all'udienza del 16 maggio 2006

ORDINANZA

Rilevato che nel giudizio di legittimità costituzionale, avente ad oggetto la legge della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol 29 settembre 2004, n. 3 (Interpretazione autentica dell'articolo 11, comma 1, della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7), hanno dichiarato di spiegare intervento la Regione stessa e la Provincia autonoma di Bolzano.

Considerato che la Regione è legittimata a partecipare al presente giudizio, promosso in via incidentale, ai sensi dell'art. 25, comma terzo, della legge n. 87 del 1953, per ciò solo che oggetto del giudizio è una legge regionale, e non certamente ai sensi dell'art. 20, comma secondo, della medesima legge;

che, infatti, tale ultima norma — a tenore della quale «gli organi dello Stato e delle Regioni hanno diritto di intervenire in giudizio» — non legittima di per sé tali organi all'intervento nei giudizi pendenti davanti alla Corte, ma — com'è reso evidente dal contesto dell'intero articolo — consente loro, sempre che sussistano i presupposti per un intervento ammissibile, di stare in giudizio senza necessità di valersi del ministero di un difensore abilitato ai sensi del primo ovvero del terzo comma del citato art. 20 (sentenze n. 163 del 2005 e n. 350 del 1998);

che, escluso che possa fondarsi su detta norma, l'intervento in giudizio della Provincia autonoma di Bolzano — volto non già a rivendicare la propria competenza legislativa in materia, ma svolto ad adiuvandum in favore della Regione nella difesa della competenza legislativa di questa — deve essere dichiarato inammissibile, non essendo esso giustificabile, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in ragione dei paventati effetti dell'eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge regionale;

che tali effetti, che non discenderebbero in via diretta dall'eventuale pronuncia di illegittimità costituzionale di questa Corte bensì *ex lege* dall'eventuale decisione di merito del giudice rimettente, sono comunque qualificabili alla stregua di quelli che ogni pronuncia di illegittimità costituzionale di un atto avente forza di legge è destinata a produrre nei confronti dei terzi.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara che la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è legittimata a partecipare al presente giudizio;**Dichiara inammissibile l'intervento della Provincia autonoma di Bolzano.**Il Presidente:* MARINI

06C0511

N. 233

Sentenza 5 - 16 giugno 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Impiego pubblico - Regione Calabria - Norme in materia di nomine e di personale - Previsione della «decadenza automatica» delle nomine regionali e degli incarichi dirigenziali al momento della data di insediamento dei nuovi organi rappresentativi della Regione - Applicazione della «decadenza automatica» alle nomine riguardanti i rappresentanti della Regione in seno allo Stato ed agli enti pubblici nazionali i cui enti non appartengono alla struttura amministrativa della Regione - Applicazione della «decadenza automatica» alle nomine conferite dal Presidente e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio nonché dai Dirigenti dei Dipartimenti consiliari - Ricorso dello Stato - Denunciata lesione della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» - Asserito irragionevole mancato collegamento della cessazione di tali nomine ad un meccanismo di previa valutazione della professionalità degli interessati in violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione - Esorbitanza dalla competenza legislativa regionale - Esclusione - Erroneità del presupposto interpretativo - Operatività delle norme impugnate esclusivamente all'interno dell'ordinamento regionale - Nomine caratterizzate dall'*intuitus personae* fondate su valutazioni personali coerenti all'indirizzo politico regionale - Riconducibilità della materia alla competenza residuale della regione (art. 117, quarto comma, Cost.) - Non fondatezza della questione.

- Legge Regione Calabria 3 giugno 2005, n. 12, art. 1, commi 1, 2 e 3.
- Costituzione, artt. 3, 97 e 117, comma secondo, lett. g); legge 15 luglio 2002, n. 145, art. 6.

Impiego pubblico - Regione Calabria - Norme in materia di nomine e di personale - Previsione della «decadenza automatica» delle nomine regionali e degli incarichi dirigenziali al momento della data di insediamento dei nuovi organi rappresentativi della Regione - Applicazione della «decadenza automatica» alle nomine riguardanti i rappresentanti della Regione in seno allo Stato ed agli enti pubblici nazionali i cui enti non appartengono alla struttura amministrativa della Regione - Applicazione della «decadenza automatica» alle nomine conferite dal Presidente e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio nonché dai Dirigenti dei Dipartimenti consiliari - Ricorso dello Stato - Questione riferita anche alla disciplina transitoria della legge regionale impugnata senza che sia proposta alcuna specifica censura - Inammissibilità.

- Legge Regione Calabria 3 giugno 2005, n. 12, art. 1, comma 5.
- Costituzione, artt. 3, 97 e 117, comma secondo, lett. g); legge 15 luglio 2002, n. 145, art. 6.

Impiego pubblico - Regione Calabria - Norme in materia di nomine e di personale - Previsione della «decadenza automatica» delle nomine regionali e degli incarichi dirigenziali al momento della data di insediamento dei nuovi organi rappresentativi della Regione - Applicazione della «decadenza automatica» alle nomine riguardanti i rappresentanti della Regione in seno allo Stato ed agli enti pubblici nazionali i cui enti non appartengono alla struttura amministrativa della Regione - Applicazione della «decadenza automatica» alle nomine conferite dal Presidente e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio nonché dai Dirigenti dei Dipartimenti consiliari - Estensione «surrettizia» della decadenza automatica alle nomine conferite durante la precedente legislatura a decorrere dai nove mesi precedenti il 3 aprile 2005 - Ricorso dello Stato - Asserita violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione - Censura formulata in termini di estrema genericità - Inammissibilità.

- Legge Regione Calabria 3 giugno 2005, n. 12, art. 1, comma 4.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

Impiego pubblico - Regione Calabria - Norme in materia di nomine e di personale - Previsione della «decadenza automatica» delle nomine regionali e degli incarichi dirigenziali al momento della data di insediamento dei nuovi organi rappresentativi della Regione - Applicazione della «decadenza automatica» a tutti gli incarichi dirigenziali delle strutture amministrative della Regione - Estensione della predetta decadenza a tutti gli incarichi dirigenziali di livello non generale - Ricorso dello Stato - Asserita violazione dei principi di ragionevolezza e di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione - Esclusione - Inapplicabilità del c.d. «*spoils system*» agli incarichi dirigenziali di livello non generale, in quanto non conferiti direttamente dal vertice politico - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.

- Legge Regione Calabria 3 giugno 2005, n. 12, art. 1, commi 6 e 7.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

Impiego pubblico - Regione Calabria - Norme in materia di nomine e di personale - Previsione della «decadenza automatica» delle nomine regionali e degli incarichi dirigenziali al momento della data di insediamento dei nuovi organi rappresentativi della Regione - Applicazione della «decadenza automatica» a tutti gli incarichi dirigenziali delle strutture amministrative della Regione - Estensione della predetta decadenza a tutti gli incarichi dirigenziali - Risoluzione dei relativi contratti - Ricorso dello Stato - Denunciata lesione della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di «ordinamento civile» nel quale è ricompresa la disciplina del rapporto di lavoro - Esclusione - Non fondatezza della questione

- Legge Regione Calabria 3 giugno 2005, n. 12, art. 1, commi 6 e 7.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. l).

Impiego pubblico - Regione Calabria - Norme in materia di nomine e di personale - Previsione della «decadenza automatica» delle nomine regionali e degli incarichi dirigenziali al momento della data di insediamento dei nuovi organi rappresentativi della Regione - Applicazione della «decadenza automatica» a tutti gli incarichi dirigenziali delle strutture amministrative della Regione - Estensione della predetta decadenza a tutti gli incarichi dirigenziali in essere alla data di proclamazione del Presidente della Giunta attualmente in carica - Ricorso dello Stato - Denunciata lesione della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di «ordinamento civile» ed asserita violazione dei principi di ragionevolezza e di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione - Questione proposta in termini di assoluta genericità - Inammissibilità - Conseguente assorbimento della eccezione di inammissibilità proposta dalla Regione.

- Legge Regione Calabria 3 giugno 2005, n. 12, art. 1, comma 8.
- Costituzione, artt. 117, comma secondo, lett. l), 3 e 97.

Impiego pubblico - Regione Calabria - Norme in materia di nomine e di personale - Previsione della «decadenza automatica» delle nomine regionali e degli incarichi dirigenziali al momento della data di insediamento dei nuovi organi rappresentativi della Regione - Applicazione della «decadenza automatica» a tutti gli incarichi dirigenziali delle strutture amministrative della Regione - Previsione della stessa anche per gli organi di vertice delle aziende sanitarie, ospedaliere ed assimilabili (in quanto effettuate nei nove mesi precedenti l'elezione dei nuovi organi rappresentativi della Regione) - Ricorso dello Stato - Denunciata lesione della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di «ordinamento civile» - Esclusione - Non fondatezza della questione.

- Legge Regione Calabria 3 giugno 2005, n. 12, art. 1, comma 1.
- Costituzione, artt. 117, comma secondo, lett. l).

Impiego pubblico - Regione Abruzzo - Norme in materia di nomine di competenza degli organi di direzione politica regionale - «Decadenza automatica» di tutte le nomine degli organi di vertice degli enti regionali all'atto di insediamento del nuovo Consiglio regionale - Ricorso dello Stato - Denunciata violazione del principio di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione - Esclusione - Nomine caratterizzate dall'*intuitus personae*, fondate su valutazioni personali coerenti all'indirizzo politico regionale - Non fondatezza della questione.

- Legge Regione Abruzzo 12 agosto 2005, n. 27, art. 1, comma 1 (*recte*: comma 2).
- Costituzione, art. 97.

Impiego pubblico - Regione Abruzzo - Norme in materia di nomine di competenza degli organi di direzione politica regionale - Previsione che le nomine di vertice delle società controllate e partecipate dalla Regione abbiano la medesima durata della legislatura regionale - Ricorso dello Stato - Esorbitanza dalla competenza legislativa regionale per violazione delle norme del codice civile in materia di durata nominale massima (tre anni) della carica di Amministratore e di componente del Consiglio sindacale delle S.p.A - Denunciata lesione della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di «ordinamento civile» - Non fondatezza della questione.

- Legge Regione Abruzzo 12 agosto 2005, n. 27, art. 1, comma 2.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. l); Cod. civ., art. 2383, comma 2.

Impiego pubblico - Regione Abruzzo - Norme in materia di nomine di competenza degli organi di direzione politica regionale - Retroattiva applicazione della «decadenza automatica» alle nomine già effettuate a decorrere dall'entrata in vigore della legge stessa - Ricorso dello Stato - Denunciata indebita risoluzione di rapporti instaurati in un diverso regime di conferimento delle cariche - Asserita violazione dei principi di affidamento e di diritto all'ufficio nonché dei principi di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione - Non fondatezza della questione.

- Legge Regione Abruzzo 12 agosto 2005, n. 27, art. 2, comma 1.
- Costituzione, artt. 2, 51 e 97.

Impiego pubblico - Regione Abruzzo - Norme in materia di nomine di competenza degli organi di direzione politica regionale - «Decadenza automatica» di tutte le nomine degli organi di vertice degli enti regionali all'atto di insediamento del nuovo Consiglio regionale - Retroattiva applicazione della «decadenza automatica» alle nomine già effettuate a decorrere dall'entrata in vigore della legge stessa - Ricorso dello Stato - Denunciata erronea applicazione del principio dello «spoils system» rispetto a quello previsto dalla legislazione statale - Asserita violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione - Non fondatezza della questione.

- Legge Regione Abruzzo 12 agosto 2005, n. 27, artt. 1 e 2.
- Costituzione, art. 97; legge 15 luglio 2002, n. 145, art. 6.

Amministrazione pubblica - Norme della Regione Calabria in materia di dirigenza delle strutture sanitarie - Prevista decadenza automatica, in concomitanza con la nomina dei direttori generali delle Aziende sanitarie e ospedaliere, dei direttori amministrativi e sanitari - Decadenza estesa ai responsabili dei dipartimenti sanitari e amministrativi e ai responsabili dei distretti sanitari territoriali - Ricorso dello Stato - Lesione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Illegittimità costituzionale parziale - Assorbimento di altri motivi di censura.

- Legge Regione Calabria 17 agosto 2005, n. 13, art. 14, comma 3.
- Costituzione, artt. 97, e (2, 41, e 117, comma 2, lett. l).

Amministrazione pubblica - Norme della Regione Calabria - Modalità con cui gli organi regionali di indirizzo politico effettuano le nomine per le quali è necessario il concerto o l'intesa con altre autorità o amministrazioni - Possibilità per l'autorità regionale di provvedere autonomamente, nell'ambito della terna di nomi da essa originariamente proposti, qualora nel termine previsto non pervenga gradimento su almeno uno di essi o il rifiuto di gradimento non sia adeguatamente motivato - Obbligo di comunicare una nuova terna di nomi nel solo caso di ricasazione per mancanza dei necessari requisiti di professionalità e competenza - Applicabilità anche alla nomina del direttore generale di azienda ospedaliero-universitaria - Ricorso dello Stato - Elusione del principio dell'intesa «forte» fra Regione e Università - Violazione dell'autonomia universitaria - Esorbitanza dalla potestà legislativa concorrente in materia di tutela della salute - Lesione del principio di leale collaborazione fra autonomie costituzionalmente garantite - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento di altri profili di censura.

- Legge Regione Calabria 17 agosto 2005, n. 13, art. 24.
- Costituzione, artt. 33, sesto comma, 117, terzo comma e (120, secondo comma); d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 4, comma 2.

Ambiente (tutela dell') - Norme della Regione Calabria in materia di emergenza ambientale nel settore dei rifiuti - Ricorso dello Stato - Questioni sollevate nei confronti della medesima legge regionale n. 13 del 2005, ma prive di collegamento con quelle già esaminate - Rinvio a trattazione separata.

- Legge Regione Calabria 17 agosto 2005, n. 13, artt. 14, comma 5, e 33, comma 2.
- Costituzione, artt. 117, primo, secondo comma, lettera s) e terzo comma, e 120, secondo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 1 a 8, della legge della Regione Calabria 3 giugno 2005, n. 12 (Norme in materia di nomine e di personale della Regione Calabria), degli artt. 1, commi 1 e 2, e 2 della legge della Regione Abruzzo 12 agosto 2005, n. 27 (Nuove norme sulle nomine di competenza degli

organi di direzione politica della Regione Abruzzo), e degli artt. 14, comma 3, e 24 della legge della Regione Calabria 17 agosto 2005, n. 13 (Provvedimento generale, recante norme di tipo ordinamentale e finanziario — Collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l'anno 2005 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8), promossi con tre ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri notificati il 29 luglio, il 14 e il 17 ottobre 2005, depositati in cancelleria il 3 agosto, il 18 e il 19 ottobre 2005 ed iscritti ai numeri 75, 84 e 86 del registro ricorsi 2005;

Visti gli atti di costituzione delle Regioni Calabria e Abruzzo;

Udito nell'udienza pubblica del 4 aprile 2006 il giudice relatore Franco Bile;

Uditi l'avvocato dello Stato Aldo Linguiti per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Vincenzo Cerulli Irelli per la Regione Calabria e per la Regione Abruzzo e l'avvocato Federico Sorrentino per la Regione Calabria.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato il 29 luglio 2005 e depositato il successivo 3 agosto, il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto, in via principale, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 1 a 8, della legge della Regione Calabria 3 giugno 2005, n. 12 (Norme in materia di nomine e di personale della Regione Calabria) (r. ric. n. 75 del 2005).

Preliminarmente, il ricorrente deduce che la sancita decadenza automatica delle nomine regionali e degli incarichi dirigenziali al momento della data di insediamento dei nuovi organi rappresentativi della Regione, prescindendo da qualsiasi valutazione tecnica circa la professionalità e le competenze delle persone precedentemente nominate e/o incaricate, contrasta con i principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97 della Costituzione), in mancanza anche di soluzioni alternative (quali quelle contenute nella legge statale 15 luglio 2002, n. 145) che possono comunque garantire il rapporto di lavoro del dirigente.

Quanto, in particolare, al comma 1 e ai correlati commi 2, 3 e 5 dell'art. 1 — «nella parte in cui prevedono che le nomine riguardino rappresentanti della regione in seno allo Stato ed agli enti pubblici nazionali, effettuate anche d'istanza o di concerto con altre autorità o previa selezione, i cui enti non appartengono alla struttura amministrativa della regione» —, il ricorrente osserva che una tale previsione esula dalla competenza legislativa regionale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, che attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato «l'ordinamento e l'organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», e si pone altresì in contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., che individuano come criteri fondamentali quelli di ragionevolezza, buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione.

Parimenti illegittime, per violazione sempre degli artt. 3 e 97 Cost., sono (secondo l'Avvocatura generale dello Stato) tanto la previsione che estende la decadenza *ex lege* alle nomine conferite dal Presidente e dall'Ufficio di presidenza del Consiglio, dal Presidente del Consiglio nonché dai dirigenti dei dipartimenti consiliari (atteso che la normativa statale di cui alla citata legge n. 145 del 2002 limita il principio dello spoils system alle sole nomine correlate all'azione di governo, in quanto conferite dal Governo e dai ministri), quanto la disciplina transitoria (dettata dal comma 4 dell'art. 1) che estende surrettiziamente la decadenza alle nomine conferite durante la precedente legislatura a decorrere dai nove mesi precedenti il 3 aprile 2005.

Riguardo, poi, ai commi 6, 7 e 8 dell'art. 1 — in cui è sancita la decadenza automatica di tutti gli incarichi dirigenziali delle strutture amministrative della Regione alla data di proclamazione del Presidente della Giunta, con risoluzione *ex lege* dei relativi contratti a tempo determinato, senza far riferimento alcuno agli incarichi di funzioni dirigenziali di livello generale e a quelli di direttore generale della Regione, degli enti pubblici e delle aziende — il ricorrente rileva che la legge in esame estende la decadenza automatica a tutti i livelli dirigenziali (compresi quelli che non si caratterizzano per una particolare contiguità con gli organi politici e che svolgono funzioni sostanzialmente gestionali e/o esecutive), differenziandosi, quindi, profondamente dalla legislazione statale, che invece la limita agli incarichi apicali (capi dipartimento e segretari generali). Pertanto — poiché la legge applica una medesima disciplina a situazioni in realtà differenti —, la difesa erariale denuncia la violazione, oltre che dei principi di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.), anche di quello di ragionevolezza (art. 3 Cost.). Inoltre — poiché tali previsioni sono difformi dalla normativa statale di cui all'art. 3, comma 7, della citata legge n. 145 del 2002 (che prevede un meccanismo di maggior tutela per gli incarichi dei dirigenti delle strutture amministrative) —, esse esorbitano dalla competenza regionale, in quanto incidono sulla disciplina dei rapporti di lavoro che appartiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «ordinamento civile» *ex* art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.

«Per le medesime motivazioni», secondo il ricorrente, è infine illegittima la previsione contenuta nell'art. 1, comma 1, che prevede la decadenza automatica delle nomine effettuate per gli organi di vertice delle aziende sanitarie, ospedaliere ed assimilabili, in quanto incide su contratti di natura privatistica precedentemente stipulati e ancora efficaci, determinandone la risoluzione senza meccanismi di garanzia.

2. — Si è costituita la Regione Calabria, concludendo per l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.

Premessa l'analisi delle norme impugnate e posta in evidenza la finalità di sanare una grave e diffusa situazione (stigmatizzata anche dalla Sezione regionale di controllo per la Calabria della Corte dei conti) di illegittimità delle nomine effettuate in tempi prossimi alla scadenza della precedente legislatura regionale, la difesa della Regione, nel merito, rileva che il comma 1 dell'art. 1 (che non interferisce in alcun modo con la competenza legislativa esclusiva dello Stato, incidendo unicamente su una materia devoluta alla competenza esclusiva della Regione, con ciò rispettando la competenza statale in materia di «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali») si limita a porre un principio generale valido per il futuro, per il quale nei nove mesi antecedenti alle elezioni non possono essere effettuate nomine che impegnino la legislatura successiva. Solo nel caso di violazione di tale limite (che risulta legittimamente esteso dal comma 3 anche alle nomine effettuate dal Presidente e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio nonché dai dirigenti dei dipartimenti consiliari), è prevista la sanzione della decadenza a far data dalla proclamazione del nuovo Presidente della Giunta.

Pertanto, il sistema della legge regionale *de qua* — sebbene diverso da quello di cui alla normativa statale (che comunque non vincola la potestà legislativa delle Regioni, che godono in materia di organizzazione dei propri organi e uffici di piena autonomia nei limiti stabiliti dalla Costituzione) — opera un corretto temperamento tra l'interesse pubblico che la nuova Giunta non sia eccessivamente condizionata dalle nomine effettuate nella parte finale della legislatura dalla precedente maggioranza e che la campagna elettorale si svolga serenamente, e la tutela dell'affidamento del nominato, il quale sin dall'atto di incarico è a conoscenza del fatto che con la fine della legislatura decadrà dalla carica.

Quanto, poi, alla norma transitoria di cui al comma 4, la Regione rileva che, a fronte del contesto profondamente degradato posto in evidenza dalla Corte dei conti, proprio i principi di buon andamento della pubblica amministrazione e di contenimento della spesa pubblica hanno imposto il totale azzeramento delle nomine effettuate, per consentire ai competenti organi regionali di procedere ad una valutazione, caso per caso, preordinata a rimediare alla complessiva illegittimità, inefficienza e dispendiosità del precedente sistema.

Sulla base di analoghe argomentazioni, la Regione deduce l'infondatezza anche delle censure riferite alla decadenza degli organi di vertice delle aziende sanitarie, ospedaliere ed assimilabili (art. 1, comma 1), poiché la previsione incide unicamente sull'aspetto pubblicistico della vicenda, producendo la decadenza della nomina, mentre la conseguente disciplina dei contratti deve essere rinvenuta nell'ordinamento.

Riguardo, poi, alla disciplina della dirigenza, dettata dai commi 6, 7 e 8, la difesa della Regione osserva che la scelta di adottare lo spoils system per tutti i gradi della dirigenza è stata effettuata in sede di esercizio della potestà statutaria, giacché tale regola è prevista dal comma 6 dell'art. 50 dello statuto, secondo cui «tutti gli incarichi dirigenziali [e dunque non solo quelli di livello apicale] devono essere formalmente conferiti entro 60 giorni dall'insediamento dei nuovi organi regionali»; il che ovviamente vuol dire che tutti gli incarichi dirigenziali decadono al momento dell'elezione della nuova amministrazione, in conformità ai principi costituzionali in materia di organizzazione pubblica, garantendo al meglio la separazione tra organi politici e burocratici e l'assunzione delle rispettive responsabilità e rispondendo a un preciso e coerente disegno di organizzazione regionale, contenuto nello statuto medesimo (agli artt. 49, comma 3, e 50, comma 2).

Inoltre, la Regione deduce l'inammissibilità della censura riferita alla denunciata incisione, a regime, delle suddette norme sulla disciplina del rapporto di lavoro, giacché l'atto di conferimento dell'incarico dirigenziale dovrà prevederne la decadenza al momento della proclamazione di un nuovo Presidente della Giunta regionale e, pertanto, anche i contratti accessori al provvedimento di nomina dovranno contenere analogo termine di durata. Ed ulteriore ragione di inammissibilità è ravvisata dalla difesa in ragione del fatto che la previsione della operatività del nuovo regime anche agli incarichi in corso, di cui al comma 8, non ha prodotto né produrrà alcun effetto, poiché tale decadenza era già stata pronunciata con un provvedimento amministrativo adottato dalla Giunta regionale in data 2 maggio 2005.

3. — Con ricorso notificato il 14 ottobre e depositato il successivo 18 ottobre, il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto, in via principale, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Abruzzo 12 agosto 2005, n. 27 (Nuove norme sulle nomine di competenza degli organi di direzione politica della Regione Abruzzo), per violazione dei principi di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), oltre che per lesione delle competenze statali di cui all'art. 117, secondo comma, lettere g) ed l) Cost. (r. ric. n. 84 del 2005).

In particolare il ricorrente impugna: a) l'art. 1, comma 1, in quanto — prevedendo la decadenza automatica all'atto dell'insediamento del nuovo consiglio regionale di tutte le nomine degli organi di vertice degli enti regionali in qualunque momento conferite dagli organi di direzione politica della Regione — prescinde da qualsiasi valutazione tecnica circa la professionalità e le competenze delle persone precedentemente nominate e/o incaricate, contrastando con i principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.); b) l'art. 1, comma 2, poiché — disponendo che le nomine di vertice delle società controllate e partecipate dalla Regione abbiano una durata pari a quella della legislatura regionale — confligge con l'art. 2383, secondo comma, del codice civile, che determina invece la durata nominale massima della carica di amministratore e di componente del Consiglio sindacale delle s.p.a., in tre anni, e dunque invade la materia dell'«ordinamento civile» di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost; c) l'art. 2, in quanto — nel sancire retroattivamente la decadenza automatica delle nomine già effettuate, a decorrere dal momento dell'entrata in vigore della legge stessa — viola il principio di affidamento e il diritto all'ufficio, di cui agli artt. 2 e 51 Cost., giacché determina la risoluzione di rapporti instaurati in un regime di conferimento delle cariche che ancora non prevedeva la fiduciarietà delle stesse, e per le quali dovrebbe pertanto richiedersi la valutazione negativa circa i risultati conseguiti e l'attività svolta dai soggetti di cui si determina la decadenza.

La difesa erariale sottolinea, inoltre, che le disposizioni impugnate si differenziano dall'analogia norma prevista dall'art. 6 della legge statale n. 145 del 2002, che ha un ambito di applicazione soggettivo e temporale ben più ristretto, mentre la legge regionale in esame, non prevedendo alcun termine a partire dal quale trovi operatività la decadenza delle cariche, prescinde da qualsiasi ragionevole motivazione che consente di derogare al principio generale secondo cui la cessazione delle stesse deve legarsi a valutazioni negative circa l'operato dei soggetti interessati, con ciò ledendo i principi di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost.

4. — Si è costituita la Regione Abruzzo, concludendo per l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.

La Regione osserva che l'applicazione dello spoils system alla burocrazia di vertice (sia statale che regionale) è, in realtà, funzionale alla coerenza tra indirizzo politico e scelte gestionali, individuando, attraverso una costante e continua armonizzazione tra le due istanze, un ragionevole ed adeguato punto di equilibrio tra i principi di imparzialità e buon andamento e quello della relativa responsabilità politica. In particolare, essa rileva che la legge impugnata non riguarda in alcun modo il rapporto di lavoro dei dirigenti regionali né quello dei direttori generali delle aziende sanitarie locali, riferendosi viceversa a quegli uffici e organi che, in quanto strettamente collegati da un rapporto di fiducia con gli organi di governo della Regione, devono seguire le sorti della legislatura, mediante l'armonizzazione temporale della titolarità degli uffici politici e della coalizione politica in carica. Per cui, il venir meno del rapporto fiduciario tra ente pubblico nominante e soggetto nominato costituisce motivo sufficiente a giustificare la sostituzione del secondo, non implicando, in alcun modo, una giudizio di disvalore sulla professionalità e competenza delle persone sostituite, ma unicamente un giudizio di carattere politico-amministrativo, di spettanza esclusiva degli organi di governo della Regione.

Quanto alla censurata decadenza automatica, la Regione osserva che la legge *de qua* ha, in realtà, disciplinato una fattispecie a formazione progressiva, nella quale, insediato il nuovo consiglio regionale, i soggetti nominati entrano automaticamente in regime di proroga, per un periodo massimo di quarantacinque giorni, durante il quale i competenti organi di direzione politica possono decidere di confermare le persone in carica, ovvero procedere a nuove nomine. In questo sistema, pertanto, la conferma o la decadenza implicano una scelta degli organi di governo ovviamente discrezionale, basata, tra l'altro, sulla sussistenza di un rapporto di fiducia tra l'organo di indirizzo politico e il soggetto nominato; per cui la decadenza non è affatto automatica, derivando invece da una manifestazione di volontà, anche implicita, della Regione, con la garanzia che i soggetti interessati possono comunque ricorrere davanti all'autorità giudiziaria competente.

Riguardo alle nomine degli organi delle società controllate e partecipate dalla Regione, la difesa sostiene che è stato posto il principio per cui esse non possono eccedere la durata della legislatura regionale; ma la legge regionale richiama gli articoli del codice, adeguandosi alla disciplina dagli stessi stabilita e limitando l'applicazione della decadenza ai casi in cui lo statuto delle società partecipate prevedano in capo alla Regione gli speciali poteri di cui all'art. 2449 cod. civ.

Quanto, infine, al regime transitorio di cui all'art. 2, la Regione sostiene che esso non prevede alcuna decadenza automatica, ma al contrario una valutazione di carattere politico da condurre sulle singole nomine, caso per caso, mediante una verifica relativa alla permanenza dell'elemento fiduciario. Pertanto, l'efficacia retroattiva della previsione non confligge né con il canone di ragionevolezza, né con il principio di affidamento.

5. — Con ricorso notificato il 17 ottobre 2005 e depositato il successivo 19 ottobre, il Presidente del Consiglio dei ministri, tra l'altro, ha proposto, in via principale, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 14,

comma 3, e 24, commi 3, 5 e 6, della legge della Regione Calabria 17 agosto 2005, n. 13 (Provvedimento generale, recante norme di tipo ordinamentale e finanziario — Collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l'anno 2005 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8). (r.ric. n. 86 del 2005).

Secondo l'Avvocatura, l'art. 14, comma 3, nella parte in cui prevede la decadenza automatica (senza alcuna valutazione tecnica circa la professionalità degli interessati) delle nomine effettuate dai direttori generali delle ASL nei confronti dei direttori amministrativi e sanitari, nonché dei responsabili dei dipartimenti sanitari e amministrativi, oltre che dei responsabili dei distretti sanitari territoriali, risulta lesivo dei principi di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione, di cui all'art. 97 Cost. Inoltre, venendo ad incidere su rapporti precedentemente instauratisi, il cui termine è stabilito contrattualmente, la norma determina la lesione del principio di affidamento del cittadino nella libera esplicazione dell'autonomia negoziale, tutelato dagli artt. 2 e 41 Cost., nonché l'invasione della competenza in materia di «ordinamento civile», di potestà legislativa esclusiva dello Stato *ex* art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.

A sua volta, l'art. 24 — che, in materia di nomine universitarie, regola le modalità con cui gli organi di indirizzo politico della Regione (il Presidente della Giunta o del Consiglio) procedono alle nomine per le quali sono previsti il concerto ovvero l'intesa con altre autorità o amministrazioni — è censurato là dove prevede che l'autorità regionale competente può prescindere dal gradimento delle predette autorità o amministrazioni sulla proposta di una terna di nomi indicati solo dalla Regione, senza considerare alcuna controproposta, qualora la preferenza non venga espressa entro il termine previsto ovvero non sia adeguatamente motivata (commi 3 e 6), e deve precedere all'individuazione di una nuova terna di nomi solo se uno o tutti i nominativi proposti vengono rifiutati per mancanza dei soli requisiti di professionalità e competenza (comma 5).

Secondo la difesa erariale, tali disposizioni (che riducono l'intesa ad un mero parere, dal quale può anche prescindere per decorso del tempo e che non mettono in posizione paritaria i due soggetti che devono addivenire all'intesa stessa) contrastano: *a)* con l'autonomia universitaria, tutelata dall'articolo 33, sesto comma, Cost. *b)* con la potestà legislativa concorrente nelle materie della tutela della salute e della ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 117, terzo comma, Cost. *c)* con l'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 517 del 1999, che stabilisce il principio fondamentale per cui il direttore generale dell'azienda ospedaliero-universitaria è nominato dalla Regione, acquisita l'intesa con il Rettore dell'Università; *d)* con l'art. 1, comma 2, lettera *b)*, del medesimo d.lgs. n. 517 del 1999 (come attuato dall'art. 6 del d.P.C.m. 24 maggio 2001), che prescrive che i rapporti tra il servizio sanitario regionale e le Università siano informati al rispetto del principio della leale collaborazione; *e)* con l'art. 6 della legge n. 419 del 1998; *f)* con il principio di leale collaborazione tra autonomie, costituzionalmente garantito dall'art. 120, secondo comma, Cost.

6. — Si è costituita la Regione Calabria, concludendo per il rigetto del ricorso.

Quanto all'art. 14, comma 3, la Regione osserva che la regola della decadenza *ope legis* è perfettamente conforme ai principi fondamentali ricavabili dalla legislazione statale di cui alla legge n. 145 del 2002. Inoltre, la Regione sottolinea che è la natura fiduciaria dei rapporti dei direttori generali delle Aziende ospedaliere e delle ASL con i direttori amministrativi e sanitari delle stesse Aziende che spiega e giustifica sia il potere di nomina e di revoca di cui è titolare il direttore generale, sia il meccanismo della decadenza automatica, che, escludendo qualsiasi profilo di discrezionalità, assicura l'imparzialità dello svolgimento delle funzioni. E ribadisce che proprio detta natura fiduciaria del rapporto rende il contratto (che disciplina esclusivamente il trattamento normativo ed economico del dirigente) del tutto accessorio al provvedimento di conferimento di incarico (che è connotato da inequivoci elementi pubblicistici), per cui il venir meno di questo non può che comportare l'automatica risoluzione del contratto stesso, senza lesione del principio dell'affidamento.

Riguardo all'art. 24, la difesa della Regione contesta innanzitutto l'assunto secondo il quale quelle ivi disciplinate debbano essere considerate intese cosiddette «forti», ovvero tali da imporre sempre e comunque la codecisione, giacché il Rettore dell'Università non è in posizione pariordinata con la Regione che detiene l'esclusivo potere di nomina. Peraltro, secondo la Regione, la concreta disciplina delle modalità che presiedono all'intesa è comunque tale da escludere il paventato declassamento dell'attività di codeterminazione in una mera attività consultiva, in quanto la normativa va interpretata nel senso che l'effettivo raggiungimento dell'intesa costituisce titolo per la successiva nomina dell'interessato e l'intesa si perfeziona solo con il gradimento del Rettore, cui si perviene mediante una procedura volta a superare le divergenze che ostacolano il raggiungimento di un accordo. Mentre risulta legittima la previsione di meccanismi (termini e necessità di motivare il diniego di gradimento) diretti ad evitare un comportamento non ispirato alla correttezza e la conseguente paralisi decisionale, salva la possibilità dell'impugnativa della nomina da parte del Rettore davanti al giudice amministrativo.

Infine, la Regione deduce l'inconferenza del riferimento alla violazione dell'autonomia universitaria di cui all'art. 33, sesto comma, Cost., dal momento che la stessa si riferisce al diritto delle università di darsi ordinamenti autonomi e pertanto nulla ha a che fare con le procedure di nomina relative ad Aziende sanitarie, estranee all'organizzazione dell'Ateneo.

7. — In tutti i giudizi, nella prossimità dell'udienza, il Presidente del Consiglio dei ministri e le Regioni costituite hanno depositato memorie illustrative in cui vengono sostanzialmente ribadite le argomentazioni svolte a sostegno delle rispettive tesi difensive e conclusioni.

Considerato in diritto

1. — La Corte è chiamata ad esaminare tre ricorsi proposti dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti di talune disposizioni di altrettante leggi delle Regioni Calabria e Abruzzo, in tema di nomine e incarichi dirigenziali conferiti dagli organi di indirizzo politico della Regione.

Per la loro connessione oggettiva, i tre ricorsi devono essere riuniti.

2. — Con il primo ricorso (n. 75 del 2005), il Presidente del Consiglio dei ministri impugna i commi da 1 ad 8 dell'art. 1 della legge della Regione Calabria 3 giugno 2005, n. 12 (Norme in materia di nomine e di personale della Regione Calabria).

Preliminarmente, e in via generale, il ricorrente afferma che quei commi — in quanto dispongono che l'insediamento dei nuovi organi rappresentativi della Regione comporta la decadenza automatica di alcune nomine (commi 1-5) e di tutti gli incarichi dirigenziali (commi 6-8) conferiti dagli organi precedenti, senza nessuna valutazione tecnica della professionalità e competenza dei soggetti nominati o incaricati — contrastano con i principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione, anche per mancanza di previsioni (come quelle contenute nella legge statale 15 luglio 2002, n. 145) idonee a garantire il rapporto di lavoro degli interessati.

Dopo tale premessa, il ricorrente formula specifiche censure nei confronti dei commi impugnati, ad essi addebitando — di volta in volta — l'invasione della competenza legislativa esclusiva statale nelle materie «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» (art. 117, secondo comma, lettera g), Cost.) e «ordinamento civile» (ivi, lettera l), o la violazione dei principi di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97, primo comma, Cost.).

In particolare, quest'ultimo parametro è evocato per censurare non già la scelta di fondo di commisurare la durata delle nomine e degli incarichi dirigenziali a quella degli organi di indirizzo politico della Regione (spoils system), ma le differenze fra le soluzioni accolte dalla normativa regionale e quelle della citata legge statale.

Al riguardo è opportuno rilevare subito come le norme impugnate concernano, in linea di massima, una materia (l'organizzazione amministrativa della Regione, comprensiva dell'incidenza della stessa sulla disciplina del relativo personale) attribuita alla competenza residuale delle Regioni (art. 117, quarto comma, Cost.), da esercitare nel rispetto dei «principi fondamentali di organizzazione e funzionamento» fissati negli statuti (art. 123 Cost.); e come nemmeno il ricorrente evochi esplicitamente un titolo di competenza concorrente idoneo a demandare allo Stato la determinazione di principi fondamentali vincolanti per le Regioni (art. 117, terzo comma, Cost.).

2.1. — La prima censura riguarda il comma 1 ed i correlati commi 2, 3 e 5 dell'impugnato art. 1, recante «Disposizioni in materia di nomine e personale».

Le norme impugnate così dispongono: «Le nomine degli organi di vertice e dei componenti o dei rappresentanti della Regione nei consigli di amministrazione o negli organi equiparati degli enti pubblici, degli enti pubblici economici, delle aziende sanitarie, ospedaliere ed assimilabili dei consorzi, delle società controllate o partecipate, delle agenzie, degli ambiti territoriali ottimali, delle fondazioni e di ogni altro soggetto od organismo, comunque denominato, individuale o collegiale, di diritto pubblico o privato, appartenente o meno alla struttura amministrativa della Regione ed a qualsiasi livello, nonché dei componenti di comitati, commissioni, gruppi di lavoro ed organismi regionali od interregionali, conferite, rinnovate o comunque rese operative, anche di intesa o di concerto con altre autorità o previa selezione, o comunque resi operativi degli organi di indirizzo politico regionale, nonché dal capo di gabinetto del Presidente della Giunta regionale e dai dirigenti dei dipartimenti, nei nove mesi antecedenti la data delle elezioni per il rinnovo degli organi di indirizzo politico della Regione e successivamente rispetto a tale data, fino all'insediamento di questi ultimi, decadono alla data di proclamazione del Presidente della Giunta regionale ed i conseguenti rapporti di natura patrimoniale sono risolti di diritto» (comma 1); «Entro

sessanta giorni dalla data di proclamazione del Presidente della Giunta regionale, le autorità competenti procedono, in applicazione delle relative norme di settore, al conferimento delle nomine di cui al precedente comma, in favore dei soggetti che ne abbiano titolo. Sino ad allora, trova applicazione il disposto dell'art. 6 della legge regionale 4 agosto 1995, n. 39, ed il termine di proroga di cui al primo comma è aumentato sino a sessanta giorni. Gli atti compiuti in violazione ed alla scadenza del termine sono nulli e comunque non opponibili alla Regione ed ai terzi interessati» (comma 2); «Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle nomine conferite dal Presidente e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, dal Presidente del Consiglio nell'esercizio di poteri sostitutivi dell'Assemblea nonché dai Dirigenti dei Dipartimenti consiliari, spostando il termine recato nelle stesse disposizioni alla data di proclamazione del nuovo Presidente del Consiglio regionale. [...]» (comma 3); «È fatto obbligo, con personale responsabilità in caso di omissione, al legale rappresentante ed al dirigente o funzionario più elevato in grado, appartenenti alla struttura organizzativa di cui fanno parte uno o più persone che versano nella situazione prevista dal precedente comma, di comunicare il nominativo e la carica rivestita da queste ultime al Presidente della Giunta regionale ed al Presidente del Consiglio regionale, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione» (comma 5).

Nei termini in cui sono prospettate, le censure all'esame, in realtà, riguardano i commi 1, 2 e 3, recanti la disciplina a regime delle nomine in esame: infatti il comma 5 — che, unitamente al comma 4, contiene invece la disciplina transitoria — è solo menzionato, senza che nei suoi confronti sia proposta alcuna specifica censura, onde la questione di legittimità costituzionale che lo concerne è manifestamente inammissibile.

2.2. — Secondo il ricorrente, i citati commi 1, 2 e 3 — nella parte riguardante nomine di rappresentanti della Regione in seno allo Stato o ad enti pubblici nazionali, o effettuate d'intesa o di concerto con autorità statali — violano l'art. 117, secondo comma, lettera g), Cost., che attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato «l'ordinamento e l'organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», e gli artt. 3 e 97 Cost., che enunciano rispettivamente il criterio fondamentale di ragionevolezza e quelli di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione.

2.3. — La questione relativa alla violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera g), Cost., non è fondata.

La censura, infatti, poggia su un erroneo presupposto interpretativo, in quanto le norme impugnate — alla stregua della loro chiara formulazione letterale — devono essere intese nel senso che esse non si riferiscono (anche) alle nomine di rappresentanti regionali in organi statali o di enti pubblici nazionali, né ad intese o concerti con autorità statali, ma operano esclusivamente all'interno dell'ordinamento regionale.

2.4. — La lesione degli artt. 3 e 97 Cost. — come risulta correlando le censure alla premessa introduttiva del ricorso (*retro*: n. 2) — può invece ritenersi dedotta non sotto il profilo dell'applicabilità dei commi impugnati alle nomine di rappresentanti regionali in seno allo Stato o ad enti pubblici nazionali, ma sotto quello dell'irragionevole mancato collegamento della cessazione di tali nomine ad un meccanismo di previa valutazione della professionalità degli interessati.

Nemmeno questa censura è fondata.

Le nomine previste dai commi in esame riguardano gli organi di vertice degli enti regionali ed i rappresentanti regionali nei consigli di amministrazione degli enti dell'ordinamento regionale, effettuate dagli organi rappresentativi della Regione; esse sono tutte caratterizzate dall'*intuitus personae*, nel senso che si fondano su valutazioni personali coerenti all'indirizzo politico regionale. I commi impugnati, specie il comma 1, vietano che le nomine in esame, se effettuate nei nove mesi prima delle elezioni, si protraggano nella legislatura successiva, e pertanto ne dispongono la decadenza all'atto della proclamazione del nuovo Presidente della Giunta. Essi quindi, in realtà, si limitano ad anticipare il termine finale di durata degli incarichi conferiti con le nomine.

Siffatta regola (come si desume dalla lettera delle norme impugnate) opera per il futuro; e quindi, dopo la sua entrata in vigore, chi fosse nominato negli ultimi nove mesi di una legislatura non potrebbe vantare alcun ragionevole affidamento sulla continuazione dell'incarico dopo la proclamazione del nuovo Presidente.

Inoltre — trattandosi di nomine conferite *intuitu personae* dagli organi politici della Regione, in virtù di una scelta legislativa dal ricorrente non specificamente contestata — la regola per cui esse cessano all'atto dell'insediamento di nuovi organi politici mira a consentire a questi ultimi la possibilità di rinnovarle, scegliendo (ancora su base eminentemente personale) soggetti idonei a garantire proprio l'efficienza e il buon andamento dell'azione della nuova Giunta, per evitare che essa risulti condizionata dalle nomine effettuate nella parte finale della legislatura precedente.

Quindi, la previsione di un meccanismo di valutazione tecnica della professionalità e competenza dei nominati, prospettata dal ricorso come necessaria a tutelare l'imparzialità e il buon andamento dell'amministrazione, non si configura, nella specie, come misura costituzionalmente vincolata; e del resto nemmeno si addice alla natura personale del rapporto sotteso alla nomina.

3. — Il ricorso impugna poi — per violazione degli artt. 3 e 97 Cost. — tanto la disciplina «a regime» del comma 3, che estende la decadenza automatica alle nomine conferite dal Presidente e dall'Ufficio di presidenza del Consiglio, e dai dirigenti dei dipartimenti consiliari, quanto la disciplina transitoria del comma 4, che estende tale decadenza a tutte le nomine (di cui ai commi da 1 a 3) conferite durante la precedente legislatura nei nove mesi prima del 3 aprile 2005.

3.1. — La questione relativa al comma 3 non è fondata.

Il ricorrente impugna la norma per la diversità del suo contenuto rispetto alle previsioni della legge statale n. 145 del 2002, che limita lo spoils system alle sole nomine correlate all'azione di governo, ossia a quelle conferite dal Governo e dai ministri.

Orbene, la soluzione accolta dal comma impugnato si ricollega evidentemente alla natura personale del rapporto sotteso al conferimento delle nomine in esame (*retro*: 2.4.). E il ricorso non contesta la compatibilità, in via di principio, di tale criterio di nomina con i pur evocati artt. 3 e 97 Cost., ma si limita a denunciare la mera difformità rispetto alla disciplina statale, che non è rilevante per l'esercizio della potestà legislativa regionale in materia residuale, ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost.

3.2. — Secondo il ricorso, la violazione degli artt. 3 e 97 Cost., dedotta per il comma 3, vale anche per la disciplina transitoria di cui al comma 4, che «estende surrettiziamente la decadenza automatica alle nomine conferite durante la precedente legislatura a decorrere dai nove mesi precedenti il 3 aprile 2005».

La Regione giustifica la norma invocando la gravità della situazione (riscontrata anche dalla Corte dei conti), ed in particolare la palese illegittimità delle nomine effettuate nell'ultimo periodo della precedente legislatura. A suo avviso, in un contesto così degenerato, proprio il principio di buon andamento dell'amministrazione ha imposto il totale azzeramento delle nomine, perché gli organi regionali potessero poi rimediare all'inefficienza del sistema adottato e alla diffusa violazione delle norme in materia.

Indipendentemente da tali argomentazioni difensive, che si muovono su un piano eminentemente fattuale, la censura relativa al comma 4 è inammissibile, per la sua estrema genericità.

Essa infatti — pur concernendo una disciplina transitoria — si esaurisce nel mero richiamo alle argomentazioni svolte a sostegno dell'impugnazione della (diversa) disciplina «a regime» di cui al comma 3 e nella parafrasi del testo del comma 4, con la sola aggiunta dell'avverbio «surrettiziamente», di non facile interpretazione, posto che la formulazione letterale del comma rivela pianamente l'intento della legge di incidere proprio sulle nomine conferite in un periodo, anteriore alla sua entrata in vigore, considerato «sospetto».

E questa Corte ha, anche di recente, affermato che il ricorso in via principale non solo «deve identificare esattamente la questione nei suoi termini normativi», indicando «le norme costituzionali e ordinarie, la definizione del cui rapporto di compatibilità o incompatibilità costituisce l'oggetto della questione di costituzionalità», ma deve anche «contenere una seppur sintetica argomentazione di merito, a sostegno della richiesta declaratoria d'incostituzionalità della legge», ponendosi l'esigenza di un'adeguata (e non meramente assertiva) motivazione a sostegno dell'impugnativa «in termini perfino più pregnanti nei giudizi diretti che non in quelli incidentali» (sentenza n. 139 del 2006).

4. — Il ricorrente impugna poi i commi 6, 7 e 8 dell'art. 1.

Il comma 6 sancisce che, «in attuazione dell'art. 50, comma 6, dello Statuto regionale, tutti gli incarichi dirigenziali delle strutture amministrative della Regione Calabria decadono di diritto alla data di proclamazione del Presidente della Giunta medesima ed i relativi contratti a tempo determinato cessano di avere efficacia». Il comma 7, a sua volta, prevede che «i nuovi incarichi sono formalmente conferiti nei sessanta giorni decorrenti dalla data di scadenza dei precedenti [...]». Il comma 8 pone infine la disciplina transitoria, disponendo che «la previsione di cui al sesto comma opera anche riguardo agli incarichi dirigenziali in essere alla data di proclamazione del Presidente della Giunta attualmente in carica».

Secondo il ricorrente, tali norme — in quanto estendono la decadenza anche ai dirigenti con funzioni meramente gestionali od esecutive, quindi non caratterizzati da particolare contiguità con gli organi politici — hanno un contenuto profondamente diverso rispetto alla legislazione statale, che invece limita lo spoils system agli incarichi apicali (capi dipartimento e segretari generali) e appresta una più intensa tutela per gli incarichi dei dirigenti di livello non generale (art. 3, comma 7, della legge n. 145 del 2002). I commi impugnati violerebbero quindi i

principi di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.); nonché la riserva in via esclusiva alla competenza legislativa dello Stato della materia «ordinamento civile» (art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.).

4.1. — Occorre esaminare separatamente i commi 6 e 7 (che recano la disciplina a regime) e il comma 8 (che pone la disciplina transitoria).

La questione di legittimità costituzionale concernente i commi 6 e 7, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., è sollevata sotto il profilo della sottoposizione degli incarichi dirigenziali di livello non generale alla medesima disciplina prevista per gli incarichi dirigenziali generali in tema di decadenza automatica alla data di proclamazione del presidente della Giunta. Infatti la normativa statale che limita lo spoils system agli incarichi dirigenziali apicali è evocata dal ricorrente non per denunciare la violazione di principi fondamentali vincolanti per le Regioni (il ricorso, come già rilevato, non richiama alcun titolo di competenza concorrente), ma per denunciare come i commi impugnati lederebbero i parametri evocati ove la decadenza automatica da essi prevista fosse riferita alla totalità degli incarichi dirigenziali, anche di livello non generale, con un'estensione dello spoils system tanto rilevante da comportare lesione di quei parametri.

La questione non è fondata, nei sensi di seguito precisati.

I commi 6 e 7 si inseriscono nel quadro normativo delineato dalla legge regionale calabrese 7 agosto 2002, n. 31, che all'art. 10 ha distinto gli incarichi dirigenziali di livello generale da quelli di livello non generale.

I primi sono conferiti dal Presidente della Giunta regionale, per una durata massima di tre anni, e sono revocati di diritto entro sessanta giorni dall'insediamento dei nuovi organi regionali. Essi possono essere conferiti, per il 10% della dotazione organica, a soggetti estranei all'amministrazione aventi particolari requisiti e comprovata qualificazione professionale (scelta di fondo in linea con la legislazione statale: art. 3, lettera g, della legge n. 145 del 2002; e, per gli incarichi dirigenziali negli enti locali, art. 109 del testo unico approvato con d.P.R. 18 agosto 2000, n. 267).

I secondi sono invece conferiti dai dirigenti di livello generale, per una durata massima di cinque anni, ai dirigenti assegnati alle strutture di propria competenza dalla Giunta regionale (ossia a personale regionale).

Tutti gli incarichi dirigenziali sono regolati dai contratti nazionali di lavoro del comparto della dirigenza e da contratti individuali concernenti il trattamento economico. Inoltre l'art. 11 della stessa legge regionale n. 31 del 2002 ha disposto — in via transitoria — la cessazione di tutti i dirigenti, generali e non generali, decorsi rispettivamente sessanta e novanta giorni dall'entrata in vigore della legge.

Successivamente, lo statuto della Regione Calabria, approvato con legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (fonte sovraordinata rispetto alla legge regionale «ordinaria»: sentenza n. 119 del 2006), ha affermato, all'art. 50, comma 2, che l'organizzazione amministrativa regionale è regolata dalla legge e dai regolamenti di organizzazione «nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo e funzioni di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica». Ed ha stabilito, all'art. 50, comma 6, che «tutti gli incarichi dirigenziali devono essere formalmente conferiti entro 60 giorni dall'insediamento dei nuovi organi regionali». Tale comma non è stato censurato quando il Governo ha impugnato la delibera statutaria regionale della Calabria, ai sensi dell'art. 123, secondo comma, Cost. (v. sentenza n. 2 del 2004).

Gli impugnati commi 6 e 7 devono, dunque, essere coordinati con l'art. 10 della legge regionale n. 31 del 2002 (che la citata regola statutaria evidentemente assume a presupposto) e interpretati nel senso che essi si riferiscono ai soli incarichi dirigenziali di livello generale («apicali») e non anche a quelli di livello non generale («intermedi»).

Invero, l'art. 10 appena ricordato attribuisce all'organo politico della Regione il potere di conferire gli incarichi dirigenziali cosiddetti «apicali» a soggetti individuati *intuitu personae*, scelti anche (entro determinati limiti percentuali) al di fuori dell'apparato amministrativo regionale. Questa modalità di conferimento — nei cui confronti il ricorrente non propone censure — mira palesemente a rafforzare la coesione tra l'organo politico regionale (che indica le linee generali dell'azione amministrativa e conferisce gli incarichi in esame) e gli organi di vertice dell'apparato burocratico (ai quali tali incarichi sono conferiti ed ai quali compete di attuare il programma indicato), per consentire il buon andamento dell'attività di direzione dell'ente (art. 97 Cost.).

A tale schema rimangono, invece, estranei gli incarichi dirigenziali di livello «non generale», non conferiti direttamente dal vertice politico e quindi non legati ad esso dallo stesso grado di contiguità che connota gli incarichi apicali.

L'interpretazione sistematica dei commi in esame porta, quindi, ad escludere che essi si riferiscano anche agli incarichi dirigenziali di livello non generale e che in essi si possa perciò ravvisare un'estensione dello *spoils system*, tanto rilevante da risolversi in lesione dei principi di ragionevolezza e di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione garantiti dagli artt. 3 e 97 Cost.

4.2. — I commi 6 e 7 sono impugnati anche in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., sotto il profilo della lesione della competenza esclusiva statale in tema di «ordinamento civile», per la ricaduta della decadenza dall'incarico dirigenziale sul sottostante rapporto di lavoro di diritto privato.

La questione non è fondata.

La scadenza del termine di durata dell'incarico dirigenziale comporta la cessazione dell'operatività del provvedimento che lo ha conferito. Discende poi dai principi generali che la caducazione di tale provvedimento produca effetti diversi secondo che destinatario dell'incarico sia un soggetto esterno o interno all'amministrazione regionale: nel primo caso, cessa fra le parti ogni rapporto, e quindi anche la regolamentazione contrattuale dell'incarico dirigenziale e della relativa retribuzione; nel secondo, invece, il rapporto contrattuale concernente incarico e retribuzione viene meno, ma il soggetto resta nell'amministrazione regionale, nel cui ambito era inquadrato.

Con i commi in esame, la Regione non ha, quindi, legiferato in materia di «ordinamento civile», essendosi limitata — nel porre norme in materia di competenza residuale (art. 117, quarto comma, Cost.) — a rinviare al principio per cui gli effetti di un contratto cessano quando ne venga meno la causa.

4.3. — Il comma 8 è, a sua volta, censurato in riferimento agli stessi parametri (artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettera l), Cost.) evocati a proposito dei commi 6 e 7.

La questione — nei termini in cui è proposta — è inammissibile per la sua assoluta genericità. Il ricorso, infatti, non formula esplicitamente nei confronti della norma transitoria del comma 8 alcun rilievo specifico, ulteriore rispetto a quelli esposti per la disciplina a regime dettata dai commi 6 e 7.

Resta così assorbita l'ulteriore eccezione di inammissibilità, proposta dalla Regione sotto il profilo che la norma impugnata non avrebbe prodotto alcun effetto, essendo stata la decadenza da tutti gli incarichi dirigenziali già pronunciata dalla Giunta regionale con provvedimento amministrativo del 2 maggio 2005.

5. — «Per le medesime motivazioni», concernenti l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., il ricorrente ritiene infine illegittimo il comma 1, nella parte in cui ricomprende fra le nomine soggette a decadenza automatica (in quanto effettuate nei nove mesi precedenti l'elezione dei nuovi organi rappresentativi della Regione) quelle degli organi di vertice delle aziende sanitarie, ospedaliere ed assimilabili. Per questa parte la norma inciderebbe sui contratti di natura privata già stipulati e ancora efficaci, determinandone la risoluzione senza meccanismi di garanzia, con conseguente violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato a disciplinare i rapporti di lavoro, nell'ambito dell'«ordinamento civile».

La questione non è fondata.

La norma, in quanto diretta esclusivamente a disciplinare l'organizzazione amministrativa delle aziende in questione, non incide sulla materia dell'«ordinamento civile» (né su quella della «tutela della salute», su cui *cfr.* sentenza n. 181 del 2006).

6. — Con il secondo ricorso (n. 84 del 2005), il Presidente del Consiglio dei ministri impugna gli artt. 1 e 2 della legge della Regione Abruzzo 12 agosto 2005, n. 27 (Nuove norme sulle nomine di competenza degli organi di direzione politica della Regione Abruzzo).

6.1. — L'art. 1 è impugnato limitatamente al comma 1, in base al quale «Al fine di realizzare compiutamente il riallineamento temporale, le nomine degli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione e di controllo degli enti dipendenti dalla Regione, economici e non, dei consorzi, delle agenzie, compresi i componenti di comitati, di commissioni e di organismi regionali o interregionali nonché delle società controllate e partecipate dalla Regione, in osservanza degli artt. 2449 e 2450 del codice civile, conferite dagli organi di direzione politica hanno una durata effettiva pari a quella della legislatura regionale e decadono all'atto di insediamento del nuovo Consiglio regionale, salvo conferma nei successivi quarantacinque giorni».

Dal riportato contenuto del ricorso e dalla proposta del Ministro per gli affari regionali (allegata alla deliberazione del Consiglio dei ministri di impugnare la legge), emerge che il riferimento al comma 1 è, all'evidenza, frutto di mero errore materiale e che la censura deve ritenersi riferita al comma 2, e come tale esaminata.

Secondo il ricorrente, la decadenza automatica di tutte le nomine degli organi di vertice di enti regionali in qualunque momento conferite dagli organi politici della Regione, per effetto dell'insediamento del nuovo Consiglio regionale, e senza alcuna valutazione tecnica di professionalità e competenza dei nominati, viola i principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.).

La questione non è fondata.

Poiché la norma in esame si riferisce a nomine effettuate dagli organi di direzione politica della Regione, evidentemente in base a valutazioni personali coerenti con le correlative scelte di fondo, l'infondatezza discende dalle considerazioni svolte in ordine all'analogo problema posto dall'art. 1 della legge regionale calabrese n. 12 del 2005 (*retro*: 2.4.).

7. — Lo stesso art. 1, comma 2, è poi impugnato nella parte in cui ricomprende fra le nomine conferite dagli organi di direzione politica della Regione, destinate a decadere automaticamente all'insediamento del nuovo Consiglio regionale, quelle relative alle società controllate e partecipate dalla Regione.

Secondo il ricorrente, tale previsione contrasta con l'art. 2383, secondo comma, del codice civile, che determina invece in tre anni la durata massima della carica di amministratore e di componente del consiglio sindacale delle società per azioni, e quindi invade la materia dell'«ordinamento civile» riservata allo Stato dall'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.

La questione è formulata sulla premessa che la durata dell'incarico e la cessazione dei componenti degli organi di società controllate o partecipate dalla Regione sia soggetta alla disciplina generale prevista dall'art. 2383, secondo comma, cod. civ., onde la norma impugnata, incidendo sulla regolamentazione codicistica, avrebbe inciso sulla materia dell'ordinamento civile, devoluta dal parametro evocato alla competenza statale esclusiva.

Ma questo presupposto è erroneo, in quanto la stessa norma impugnata prevede che le nomine relative a società avvengano «in osservanza degli artt. 2449 e 2450 cod. civ.». E tali articoli — nel testo modificato dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, in vigore dal 1° gennaio 2004 — dispongono che gli amministratori e i sindaci o i componenti del consiglio di sorveglianza nominati, per legge o per statuto, dallo Stato o da enti pubblici, possono essere revocati solo dagli enti che li hanno nominati.

Pertanto la censura — così come formulata — è infondata, in quanto il ricorrente invoca a sostegno di essa l'art. 2383, secondo comma, cod. civ., che non si applica alle nomine considerate dalla norma impugnata né è da essa menzionato; ed invece omette di argomentare in ordine agli artt. 2449 e 2450 cod. civ., che dalla norma sono richiamati come disposizioni da osservare e che attribuiscono alla Regione il potere di far cessare dalla carica gli amministratori dalla medesima Regione nominati.

8. — L'art. 2, comma 1, sancisce retroattivamente la decadenza automatica (salvo conferma) delle nomine già effettuate, a decorrere dal momento dell'entrata in vigore della legge.

Per il ricorrente la norma — in quanto determina la risoluzione di rapporti instaurati in un diverso regime di conferimento delle cariche — viola il principio di affidamento e il diritto all'ufficio (artt. 2 e 51 Cost.) e quelli di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.).

La questione non è fondata.

Premesso che le nomine in esame sono «conferite dagli organi di indirizzo politico regionale» (art. 1, comma 2), in base alla valutazione della personale coerenza del nominato con tale indirizzo (*retro*: 6.1.), è evidente l'intento del legislatore regionale di rendere immediatamente operativa la nuova disciplina, per evitare — in sintonia, e non in contrasto, con l'evocato art. 97 Cost. — che le nomine effettuate nella precedente legislatura, specie nella sua fase finale, pregiudichino il buon andamento dell'amministrazione.

9. — Il ricorrente afferma inoltre che le norme impuginate ledono i parametri prima indicati, in quanto non prevedono alcun termine a partire dal quale operi la decadenza dalle cariche.

La questione non è fondata, per l'erroneità del presupposto interpretativo. L'art. 1, comma 2, prevede espressamente che la decadenza opera all'atto dell'insediamento del nuovo Consiglio regionale, mentre l'art. 2, comma 1, sancisce in via transitoria l'operatività della decadenza al momento dell'entrata in vigore della legge.

10. — L'ultima censura concerne le differenze fra lo spoils system disciplinato dalla legge regionale in esame e quello della legge statale n. 145 del 2002.

La questione non è fondata.

Valgono integralmente le considerazioni già svolte (*retro*: 2.) in ordine alla non evocabilità della (seppure omologa) normativa statale, che non rileva per le Regioni, nella materia — di competenza residuale (art. 117, quarto comma, Cost.) — dell'organizzazione amministrativa regionale.

11. — Con il terzo ricorso (n. 86 del 2005), il Presidente del Consiglio dei ministri impugna, tra gli altri, gli artt. 14, comma 3, e 24 della legge della Regione Calabria 17 agosto 2005, n. 13 (Provvedimento generale, recante norme di tipo ordinamentale e finanziario — Collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l'anno 2005 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8).

11.1. — L'art. 14, comma 3, prevede che «In concomitanza con la nomina dei direttori generali delle aziende ospedaliere e delle aziende sanitarie locali, decadono tutte le nomine fiduciarie ed in particolare i direttori amministrativi e sanitari delle stesse aziende. La decadenza è estesa ai responsabili dei dipartimenti sanitari e amministrativi e ai responsabili dei distretti sanitari territoriali. Entro trenta giorni dalla nomina, i direttori Generali devono provvedere al conferimento dei suddetti incarichi».

Secondo il ricorrente, tale previsione viola i principi di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.) e di affidamento del cittadino nella libera esplicazione dell'autonomia negoziale (artt. 2 e 41 Cost.), nonché la competenza esclusiva statale in materia di «ordinamento civile» (art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.).

11.2. — La questione è fondata, nei limiti di seguito indicati.

L'art. 14, comma 3, della legge regionale calabrese 19 marzo 2004, n. 11, recante il «Piano regionale per la salute», prevede che i direttori generali delle aziende ospedaliere o delle aziende sanitarie locali sono nominati dalla Giunta regionale tra soggetti laureati con esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in enti pubblici o privati, che abbiano svolto funzioni dirigenziali con autonomia gestionale nei dieci anni precedenti la riforma (peraltro, possono essere nominati tanto soggetti estranei all'amministrazione regionale, quanto dipendenti pubblici, anche della medesima azienda nella quale l'incarico è conferito: art. 14, comma 4).

Invece, i direttori amministrativi e sanitari delle aziende ospedaliere o delle aziende sanitarie locali (in conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 1-*quinquies*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502) sono nominati dal direttore generale (art. 14, comma 1, ultima parte, della citata legge calabrese n. 11 del 2004) e collaborano con lui alla direzione dell'azienda (art. 14, comma 2). Tali incarichi hanno natura esclusivamente fiduciaria e terminano in caso di cessazione per qualunque causa del direttore generale, con risoluzione di diritto dei relativi contratti di lavoro (art. 15, comma 5).

Anche i responsabili dei dipartimenti sanitari e amministrativi e i responsabili dei distretti sanitari territoriali sono nominati dal direttore generale (art. 14, comma 1, ultima parte).

11.3. — Per quanto riguarda gli effetti della nomina di un nuovo direttore generale delle aziende ospedaliere o sanitarie locali sugli incarichi di direttore sanitario e amministrativo, l'impugnato art. 14, comma 3, non riguarda un'ipotesi di spoils system in senso tecnico. Esso, infatti, non regola un rapporto fondato sull'*intuitus personae* tra l'organo politico che conferisce un incarico ed il soggetto che lo riceve ed è responsabile verso il primo dell'efficienza dell'amministrazione; ma concerne l'organizzazione della struttura amministrativa regionale in materia sanitaria e mira a garantire, all'interno di essa, la consonanza di impostazione gestionale fra il direttore generale e i direttori amministrativi e sanitari delle stesse aziende da lui nominati. In questa prospettiva, la norma impugnata tende ad assicurare il buon andamento dell'amministrazione, e quindi non viola l'art. 97 Cost.

A diversa conclusione si deve, invece, pervenire relativamente a quella parte della norma secondo cui la nomina di un nuovo direttore generale determina la decadenza anche delle nomine dei responsabili dei dipartimenti sanitari e amministrativi e dei responsabili dei distretti sanitari territoriali.

Così disponendo, la norma comporta l'azzeramento automatico dell'intera dirigenza in carica, pregiudicando il buon andamento dell'amministrazione e violando l'art. 97 Cost.

Il comma impugnato deve quindi essere dichiarato costituzionalmente illegittimo, limitatamente al suo secondo periodo, ossia alle parole: «La decadenza è estesa ai responsabili dei dipartimenti sanitari e amministrativi e ai responsabili dei distretti sanitari territoriali».

Gli altri profili di censura restano assorbiti.

12. — L'ultima censura riguarda l'art. 24 della legge, in tema di nomine per le quali occorra il concerto o l'intesa con altre autorità o amministrazioni.

La norma impugnata così dispone: «Il Presidente della Giunta regionale o, se la nomina è di competenza consiliare, il Presidente del Consiglio regionale, comunicano, all'autorità od alla amministrazione preposte ad esitare l'intesa o il concerto, una terna di soggetti in possesso dei requisiti per l'assunzione dell'incarico» (comma 2); «L'autorità o l'amministrazione destinatarie della comunicazione, nel termine di 20 giorni dalla stessa, fanno pervenire, al Presidente della Giunta od al Presidente del Consiglio, il gradimento su almeno uno dei nominativi proposti. Decorso infruttuosamente il detto termine, l'autorità regionale competente provvede alla nomina, nell'ambito dei soggetti inseriti nella terna» (comma 3); «Il gradimento perfeziona l'intesa o il concerto e costituisce titolo per la successiva nomina dell'interessato» (comma 4); «Il gradimento può essere ricusato se uno o tutti i nominativi proposti sono privi dei necessari requisiti di professionalità e competenza. In tal caso, il Presidente della Giunta, ovvero il Presidente del Consiglio regionale, procedono a comunicare una nuova terna, che non

può includere soggetti per i quali il gradimento è stato precedentemente ricusato» (comma 5); «Se il rifiuto non è adeguatamente motivato ai sensi del precedente comma, l'autorità regionale competente effettua egualmente la nomina, nell'ambito della terna proposta» (comma 6).

Il ricorrente impugna la norma nella parte in cui si applica alle nomine in materia sanitaria, che la Regione deve effettuare d'intesa con il Rettore dell'Università. Ed afferma che essa — declassando l'attività di codeterminazione in una mera attività consultiva — viola l'autonomia universitaria (art. 33, sesto comma, Cost.); i principi fondamentali nelle materie, di competenza legislativa concorrente, della tutela della salute e della ricerca scientifica e tecnologica (art. 117, terzo comma, Cost.); il principio fondamentale, stabilito dall'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, per cui il direttore generale dell'azienda ospedaliero-universitaria è nominato dalla Regione, acquisita l'intesa con il Rettore dell'Università; il principio fondamentale, stabilito dall'art. 1, comma 2, lettera b), del medesimo d.lgs. n. 517 del 1999, per cui i rapporti tra il servizio sanitario regionale e le Università sono informati al rispetto della leale collaborazione; l'art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419; il principio di leale collaborazione (art. 120, secondo comma, Cost.).

12.1. — Nei limiti in cui è proposta, la questione è fondata.

Nella parte in cui si applica alla nomina del direttore generale di azienda ospedaliero-universitaria, che la Regione deve effettuare d'intesa con il Rettore dell'Università, la norma impugnata va ricondotta nell'ambito della competenza concorrente in materia di tutela della salute, prevista dal terzo comma dell'art. 117 Cost. e, quindi, deve rispettare i principi fondamentali determinati dalla legge statale.

Orbene, la disciplina dei rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università, regolata dal d.lgs. n. 517 del 1999, è affidata ai protocolli d'intesa stipulati dalla Regione con le università ubicate nel proprio territorio (art. 1, comma 1), previsti, tra l'altro, proprio al fine di informare tali rapporti al principio di leale cooperazione (art. 1, comma 2, lettera b).

Ne discende che anche la disciplina del procedimento finalizzato al raggiungimento dell'intesa richiesta per la nomina del direttore generale di azienda ospedaliero-universitaria deve essere definita in uno specifico protocollo tra gli enti interessati (art. 4, comma 2, del decreto legislativo citato).

Conseguentemente, l'art. 24 della legge della Regione Calabria n. 13 del 2005 — che ha, invece, disciplinato autonomamente e unilateralmente il procedimento di intesa in esame — ha leso gli evocati principi fondamentali, posti anche a tutela dell'autonomia universitaria garantita dall'art. 33, sesto comma, Cost., e deve perciò essere dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui si applica anche alla nomina del direttore generale di azienda ospedaliero-universitaria.

Gli altri profili di censura restano assorbiti.

13. — La diversa questione di legittimità costituzionale — sollevata, con lo stesso ricorso, dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti di altre disposizioni (artt. 14, comma 5, e 33, comma 2) della medesima legge regionale n. 13 del 2005, ma priva di collegamento con le presenti, in quanto concernente interventi per il superamento dell'emergenza ambientale nel settore dei rifiuti — può essere rinviata a trattazione separata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riservata ogni decisione sulla diversa questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Calabria 17 agosto 2005, n. 13 (Provvedimento generale, recante norme di tipo ordinamentale e finanziario — Collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l'anno 2005 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8), sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso in epigrafe;

Riuniti i giudizi,

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3, della medesima legge della Regione Calabria n. 13 del 2005, limitatamente alle parole «La decadenza è estesa ai responsabili dei dipartimenti sanitari e amministrativi e ai responsabili dei distretti sanitari territoriali»;

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 24 della medesima legge della Regione Calabria n. 13 del 2005, nella parte in cui si applica anche alla nomina del direttore generale di azienda ospedaliero-universitaria;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Calabria 3 giugno 2005, n. 12 (Norme in materia di nomine e di personale della Regione Calabria), proposta — in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione — dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della medesima legge della Regione Calabria n. 12 del 2005, proposta — in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione — dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe;

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 6 e 7, della stessa legge della Regione Calabria n. 12 del 2005, proposta — in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione — dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 6 e 7, della citata legge della Regione Calabria n. 12 del 2005, proposta — in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione — dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, della legge della Regione Calabria 3 giugno 2005, n. 12, proposta — in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione — dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, della citata legge della Regione Calabria n. 12 del 2005, proposta dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, della medesima legge della Regione Calabria n. 12 del 2005, proposta — in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione — dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 12 agosto 2005, n. 27 (Nuove norme sulle nomine di competenza degli organi di direzione politica della Regione Abruzzo), proposta — in riferimento all'art. 97 della Costituzione — dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della medesima legge della Regione Abruzzo n. 27 del 2005, proposta — in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione — dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della stessa legge della Regione Abruzzo n. 27 del 2005, proposta — in riferimento agli artt. 2, 51 e 97 della Costituzione — dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe;

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della citata legge della Regione Abruzzo n. 27 del 2005, proposte — in riferimento all'art. 97 della Costituzione — dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2006.

Il Presidente: MARINI

Il redattore: BILE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 giugno 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 234

Sentenza 5 - 16 giugno 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Giudizio di legittimità in via incidentale - *Thema decidendum* - Determinazione - Ordinanza di rimessione - Rilevanza esclusiva - Potere delle parti di ampliarlo - Esclusione.

Imposte e tasse - Regione Puglia - Consorzi di bonifica - Contributi consortili relativi agli anni 2000, 2001 e 2002 - Previsione dell'annullamento, a causa di eventi calamitosi, delle iscrizioni a ruolo operate dai Consorzi di bonifica per le predette annualità e riportate in cartelle esattoriali ancora non pagate - Lamentata irragionevolezza della estensione del previsto annullamento anche a zone non colpite da detti eventi - Omessa descrizione della fattispecie - Manifesta inammissibilità delle questioni.

- Legge Regione Puglia 7 marzo 2003, n. 4, art. 16, comma 4, primo periodo.
- Costituzione, art. 3.

Imposte e tasse - Regione Puglia - Consorzi di bonifica - Contributi consortili relativi agli anni 2000, 2001 e 2002 - Previsione dell'annullamento, a causa di eventi calamitosi, delle iscrizioni a ruolo operate dai Consorzi di bonifica per le predette annualità e riportate in cartelle esattoriali ancora non pagate - Ingiustificato trattamento di privilegio dei contribuenti morosi rispetto a quelli che hanno regolarmente versato i contributi (ai quali non è stato riconosciuto il diritto al rimborso dei contribuenti stessi) - Interpretazione della disposizione censurata - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni omogenee - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- Legge Regione Puglia 7 marzo 2003, n. 4, art. 16, comma 4, primo periodo.
- Costituzione art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 4, primo periodo, della legge della Regione Puglia 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005 della Regione Puglia), promossi con tre ordinanze depositate il 6 settembre 2004 dal Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Nardò, rispettivamente iscritte ai nn. 944, 945 e 946 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 48, 1^a serie speciale, dell'anno 2004.

Visti gli atti di costituzione del Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo;

Udito nell'udienza pubblica del 16 maggio 2006 il giudice relatore Franco Gallo;

Udito l'avvocato Claudio Martino per il Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di tre giudizi civili, promossi con atti di citazione notificati in data 11 novembre 2001 nei confronti del Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo da alcuni proprietari di immobili ubicati nel comprensorio di tale Consorzio, il Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Nardò, con tre ordinanze di contenuto analogo, depositate il 6 settembre 2004, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questioni di legittimità dell'art. 16, comma 4, primo periodo, della legge della Regione Puglia 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005 della Regione Puglia), il quale stabilisce che, «in considerazione degli eventi calamitosi verificatisi negli anni 2000, 2001 e 2002, le iscrizioni a ruolo operate dai Consorzi di bonifica per le predette annualità e riportate in cartelle esattoriali ancora non pagate alla data di entrata in vigore della presente legge sono annullate».

Il giudice rimettente premette, in punto di fatto: *a)* che i giudizi hanno ad oggetto l'accertamento negativo del diritto del Consorzio convenuto ad esigere, mediante le cartelle esattoriali già notificate ai suddetti proprietari, il pagamento dei contributi consorziali per gli anni 2000 e 2001, con condanna del medesimo Consorzio a restituire quanto eventualmente pagato a tale titolo dagli attori; *b)* che gli stessi attori, «in diversi casi», hanno eseguito il pagamento delle cartelle; *c)* che le domande giudiziali si fondano sull'assunto che il Consorzio, nonostante la sua finalità istituzionale diretta alla manutenzione e all'esercizio di opere di bonifica, non si è adoperato in tal senso e non ha apportato alcun beneficio effettivo e diretto agli immobili degli attori; *d)* che, nelle more dei giudizi, è intervenuta la norma regionale censurata, riguardante anche le annualità oggetto di causa.

In punto di diritto, il rimettente osserva poi, incidentalmente e dubitativamente, che il secondo periodo del comma 4 del citato art. 16 della legge della Regione Puglia n. 4 del 2003, per il quale è consentito ai consorzi di bonifica di emettere nuovi ruoli in base ai nuovi piani di contribuzione previsti dallo stesso articolo, sarebbe logicamente incompatibile con la *ratio* di favorire le zone interessate da «eventi calamitosi» negli anni dal 2000 al 2002 e, pertanto, «sembra piuttosto valere per gli anni successivi».

Il Tribunale di Lecce denuncia, quindi, il contrasto della suddetta norma con l'art. 3 Cost., sotto il duplice profilo che l'indifferenziato annullamento delle iscrizioni a ruolo relative alle annualità dal 2000 al 2002 riguarderebbe, irragionevolmente, anche le zone non colpite dagli «eventi calamitosi» e che il mancato riconoscimento legislativo del diritto dei consorziati ad ottenere la restituzione delle somme già pagate ai consorzi per dette annualità «penalizzerebbe» in modo ingiustificato i consorziati diligenti nell'effettuare il pagamento dei contributi.

Il giudice *a quo*, infine, afferma la rilevanza delle sollevate questioni, perché la norma censurata riguarda annualità contributive oggetto dei tre giudizi e perché alcuni degli attori hanno già pagato le cartelle esattoriali.

2. — In ciascuno dei tre giudizi di legittimità costituzionale si è tempestivamente costituito il Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo, deducendo l'irragionevolezza della norma regionale censurata, perché questa, nel cancellare per le annualità dal 2000 al 2002 le entrate dei consorzi di bonifica: *a)* non distingue né tra zone danneggiate e non danneggiate dagli eventi calamitosi (e, quindi, tra consorziati danneggiati e non danneggiati da tali eventi), né tra le quote contributive imputabili alle spese di funzionamento dei consorzi e quelle imputabili alle spese di gestione degli impianti di irrigazione; *b)* ricollega la suddetta soppressione delle entrate ad eventi naturali imprevedibili e non a disfunzioni od irregolarità di gestione degli enti; *c)* impedisce la copertura di spese già deliberate ed elimina entrate previste in bilanci precedentemente approvati dalla stessa Regione Puglia; *d)* non contiene alcuna disciplina delle cartelle pagate dai consorziati prima della sua emanazione. Il Consorzio conclude per la declaratoria di «manifesta fondatezza» delle sollevate questioni ed afferma che le norme denunciate dal Tribunale sarebbero in contrasto anche con numerosi altri parametri costituzionali, tra cui i principi di ragionevolezza (sotto profili diversi da quelli indicati dal rimettente) e «di retroattività», nonché gli artt. 23, 41, 44, 117, secondo comma, lettera *s*), e terzo comma, 118, 119 Cost., in relazione agli artt. 18, 21, 54 e 59 del regio decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale), ed agli artt. 862 e 864 del codice civile.

3. — In prossimità dell'udienza pubblica, il predetto Consorzio Speciale ha depositato, per ciascuno dei giudizi di legittimità costituzionale, memorie illustrative di identico contenuto, ribadendo le proprie deduzioni e conclusioni.

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Nardò, nel corso di tre giudizi civili, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questioni di legittimità dell'art. 16, comma 4, primo periodo, della legge della Regione Puglia 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005 della Regione Puglia), il quale stabilisce che, «in considerazione degli eventi calamitosi verificatisi negli anni 2000, 2001 e 2002, le iscrizioni a ruolo operate dai Consorzi di bonifica per le predette annualità e riportate in cartelle esattoriali ancora non pagate alla data di entrata in vigore della presente legge sono annullate».

Un primo gruppo di questioni concerne l'irragionevolezza della norma denunciata, in quanto questa dispone l'annullamento delle iscrizioni a ruolo di contributi consortili relativi anche a zone non colpite da «eventi calamitosi».

Un secondo gruppo di questioni concerne l'ingiustificata «penalizzazione», ad opera della medesima norma, dei consorziati i quali, entro la data di entrata in vigore della norma censurata, abbiano pagato le cartelle esattoriali relative alle annualità dal 2000 al 2002, rispetto ai consorziati i quali, alla stessa data, non abbiano ancora effettuato il pagamento di dette cartelle. Sarebbe, infatti, irragionevole — ad avviso del giudice *a quo* — che ai consorziati più diligenti non possano essere restituite le somme versate in pagamento delle cartelle relative alle indicate annualità, mentre i consorziati meno diligenti non siano più tenuti ad alcun versamento, a séguito dell'annullamento *ope legis* delle cartelle non ancora pagate.

Il rimettente precisa, al riguardo, che i giudizi principali hanno ad oggetto l'accertamento negativo del diritto del convenuto Consorzio di bonifica di esigere, mediante le cartelle esattoriali già notificate agli attori proprietari di immobili siti nel comprensorio del consorzio, il pagamento dei contributi consortili per gli anni 2000 e 2001, con condanna del convenuto a restituire quanto pagato a tale titolo dagli attori. Per il Tribunale di Lecce, le sollevate questioni sarebbero rilevanti, perché la norma censurata riguarda annualità contributive oggetto dei giudizi e perché alcuni degli attori hanno già pagato le suddette cartelle esattoriali.

2. — L'identità sia della norma denunciata che delle censure prospettate dal giudice *a quo* in tutte le ordinanze di rimessione impone la riunione dei giudizi di legittimità costituzionale, al fine di decidere congiuntamente le sollevate questioni.

3. — Non possono essere presi in considerazione gli ulteriori profili e questioni prospettati dal Consorzio di bonifica nelle sue memorie di costituzione davanti a questa Corte, perché — ai sensi degli artt. 23, secondo comma, e 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 — il *thema decidendum* del giudizio incidentale di legittimità costituzionale è delimitato dall'ordinanza di rimessione e non è consentito alle parti ampliarlo (v., *ex plurimis*, sentenza n. 464 del 1999 e ordinanza n. 174 del 2003).

4. — Le questioni concernenti l'irragionevolezza dell'annullamento delle iscrizioni a ruolo di contributi consortili relativi a zone non colpite da «eventi calamitosi» sono manifestamente inammissibili per omessa descrizione della fattispecie.

La rilevanza delle questioni sussisterebbe — come è evidente — solo nel caso in cui fosse esclusa l'incidenza dannosa delle menzionate calamità nelle zone per le quali sono richiesti contributi consortili da parte del Consorzio di bonifica convenuto nei giudizi principali. Tuttavia, il giudice *a quo* non ha precisato se e per quali zone il comprensorio di tale Consorzio sia stato effettivamente colpito dai suddetti «eventi» e, pertanto, non ha messo in grado questa Corte di verificare la rilevanza delle questioni (v., *ex plurimis*, ordinanze n. 126, n. 123 e n. 18 del 2006, n. 472, n. 434 e n. 312 del 2005).

5. — Sono invece fondate le questioni concernenti la denunciata disparità di trattamento tra i consorziati che, alla data dell'entrata in vigore della legge della Regione Puglia n. 4 del 2003, hanno pagato le cartelle esattoriali relative ai contributi consortili per gli anni dal 2000 al 2002 ed i consorziati che non le hanno pagate.

5.1. — Il rimettente muove dal presupposto interpretativo che la norma censurata esclude la ripetibilità dei pagamenti effettuati dai suddetti consorziati «diligenti», mentre definitivamente esonera dal pagamento i consorziati «meno diligenti». Questa interpretazione è plausibile, come risulta anche dalla ricostruzione del quadro normativo in cui si inserisce detta norma.

Il legislatore regionale, al fine di contenere la spesa dei consorzi di bonifica operanti nel territorio della Regione, ha disposto, con l'art. 16 della legge n. 4 del 2003, sia che tali consorzi abbattano del trenta per cento la spesa corrente e riducano proporzionalmente gli oneri contributivi, apportando le conseguenti variazioni ai propri bilanci (comma 1), sia che gli stessi consorzi riformulino i vigenti piani di contribuzione, ove approvati anteriormente al 1° gennaio 2000, rapportando gli oneri agli effettivi benefici derivanti dalle opere pubbliche di bonifica (comma 3). Il comma 4 dello stesso articolo, in considerazione degli «eventi calamitosi verificatisi negli anni 2000, 2001 e 2002», dispone l'annullamento delle iscrizioni a ruolo e delle cartelle esattoriali relative ai contributi dovuti ai consorzi di bonifica per gli stessi anni, ancora non pagati alla data di entrata in vigore della legge (primo periodo, censurato dal rimettente), e, nel contempo, consente ai consorzi di emettere, «eventualmente», nuovi ruoli in base ai predetti nuovi piani di contribuzione, previsti dal medesimo art. 16 (secondo periodo, non censurato).

I richiamati commi 1, 3 e 4 dell'art. 16 vanno interpretati, secondo il loro combinato disposto, nel senso che i consorzi di bonifica — contrariamente a quanto adombrato dal rimettente ad ulteriore sostegno della denunciata disparità di trattamento — hanno il potere di emettere nuovi ruoli non solo per gli anni successivi al 2002, ma anche, facoltativamente, per il periodo dal 2000 al 2002, purché in quest'ultimo caso l'emissione avvenga in sostituzione dei ruoli già emessi ed annullati *ope legis* per effetto del primo periodo del comma 4. A questo risultato ermeneutico inducono: *a)* la collocazione sequenziale dei due periodi che compongono l'intero comma 4, tale da evidenziare che il secondo periodo presuppone l'annullamento dei ruoli disposto dal primo periodo; *b)* l'attribuzione ai consorzi di bonifica del potere di emettere nuovi ruoli in base ai «piani di contribuzione previsti dal presente articolo», cioè dall'art. 16, il quale contempla anche i piani di contribuzione sostitutivi di quelli sottesi ai ruoli già emessi ed annullati *ope legis* (piani approvati in data antecedente al 1° gennaio 2000 e fondati sui bilanci consortili applicabili alla data di entrata in vigore della legge); *c)* la natura discrezionale (attestata dall'avverbio «eventualmente») del potere di emettere nuovi ruoli, la quale può giustificarsi solo con l'intento del legislatore di far dipendere l'esercizio di tale potere dalla previa valutazione della concreta incidenza, nei comprensori consortili, degli «eventi calamitosi» e presuppone, perciò, l'avvenuto annullamento *ope legis* dei vecchi ruoli in dipendenza di tali eventi. Tale interpretazione logico-sistematica dell'intero articolo 16, secondo cui i nuovi ruoli possono essere emessi anche in sostituzione di quelli annullati per effetto del primo periodo del comma 4, limita, ma non elimina, l'agevolazione prevista dalla norma censurata in dipendenza degli «eventi calamitosi». I nuovi ruoli comportano pur sempre, infatti, obblighi contributivi di minore importo, in applicazione dei nuovi e meno onerosi criteri di calcolo dei contributi consortili, previsti dai commi 1 e 3 dello stesso art. 16.

Dalla suddetta ricostruzione del quadro normativo discende che l'art. 16, da un lato, ha fatto venir meno l'obbligo dei consorziati di pagare i contributi consortili relativi alle annualità dal 2000 al 2002, nel caso in cui questi non siano stati ancora pagati alla data di entrata in vigore della legge regionale (primo periodo del comma 4), salva l'eventuale sostituzione delle vecchie cartelle con altre di importo minore di quello originario (commi 1, 3 e secondo periodo del comma 4); dall'altro, ha mantenuto ferma l'efficacia dei ruoli, nel caso in cui questi siano stati già pagati entro tale data, senza prevedere né il loro annullamento, con conseguente ripetibilità di quanto versato, né la possibilità della loro sostituzione con ruoli di minore importo. Non sussistendo margini per una diversa interpretazione, è pertanto corretta la premessa ermeneutica da cui muove il rimettente nel sollevare la questione.

5.2. — La disciplina posta dalla norma denunciata, così interpretata, si pone in contrasto con il principio di uguaglianza evocato dal giudice *a quo*, perché esclude l'obbligo di pagare i predetti contributi consortili e nello stesso tempo, irragionevolmente, non consente la ripetizione degli stessi contributi, se pagati entro una certa data (v., per casi analoghi, le sentenze n. 320 del 2005, n. 416 del 2000 e n. 421 del 1995). La norma incorre, pertanto, in contraddizione nel qualificare un versamento non dovuto, se non ancora effettuato, e dovuto, se già effettuato. Ciò si risolve in una ingiustificata disparità di trattamento di situazioni omogenee, in quanto ai consorziati che hanno diligentemente provveduto al sollecito pagamento delle cartelle esattoriali viene riservato un trattamento deteriore rispetto ai consorziati che, alla data di entrata in vigore della legge, erano ancora inadempienti al mede-

simo obbligo contributivo. È evidente che, se gli «eventi calamitosi» giustificano, secondo il legislatore regionale, il venir meno dell'obbligo contributivo, la medesima *ratio* deve operare anche al fine di consentire la ripetizione dei contributi pagati in adempimento dello stesso obbligo.

Né potrebbe obiettarsi che all'annullamento delle cartelle non pagate può far séguito, ai sensi del secondo periodo del comma 4 del citato art. 16, l'emissione di nuovi ruoli da parte dei consorzi di bonifica, in relazione alle stesse annualità. Al riguardo è agevole replicare che l'emissione di nuovi ruoli non è affatto imposta dalla legge regionale — la quale, anzi, la considera come meramente eventuale — e che comunque tali ruoli, se emessi, debbono essere conformi ai criteri di contenimento delle spese consortili introdotti dallo stesso art. 16 della legge n. 4 del 2003 e pertanto debbono prevedere, come sopra sottolineato, oneri contributivi meno gravosi di quelli indicati dalle cartelle esattoriali già pagate e calcolati in base ai previgenti e più onerosi piani di contribuenza. Anche in tal caso, dunque, la norma censurata crea una disparità di trattamento di situazioni sostanzialmente uguali, che deve essere eliminata con una pronuncia dichiarativa dell'illegittimità costituzionale di detta norma, per violazione dell'art. 3 Cost., nella parte in cui non consente ai consorziati di ripetere i contributi già versati. Di conseguenza, nel caso di emissione di nuovi ruoli in sostituzione di quelli annullati, i consorziati che, alla data di entrata in vigore della citata legge regionale, abbiano già pagato — con riferimento alle stesse zone del comprensorio — le cartelle relative agli anni dal 2000 al 2002, avranno diritto di ripetere solo la differenza tra l'importo pagato e quello minore determinato in base ai suddetti nuovi piani di contribuenza.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi;

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 4, primo periodo, della legge della Regione Puglia 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005 della Regione Puglia), nella parte in cui non prevede la ripetibilità delle somme pagate entro la data di entrata in vigore della legge, in base alle cartelle esattoriali relative ai contributi in favore dei consorzi di bonifica per le annualità 2000, 2001, 2002;

Dichiara la manifesta inammissibilità delle altre questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 4, primo periodo, della legge della Regione Puglia 7 marzo 2003, n. 4, sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Nardò, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2006.

Il Presidente: MARINI

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 giugno 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 235

Sentenza 5 - 16 giugno 2006

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Enti.

Assistenza e beneficenza pubblica - Disciplina dei criteri e delle modalità di concessione dei finanziamenti per la realizzazione di progetti sperimentali nel campo della disabilità previsti dall'art. 41-ter della legge n. 104 del 1992 - Direttiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalle Regioni Veneto e Valle d'Aosta - Mancato coinvolgimento nell'iter procedimentale della Conferenza unificata ex art. 8 d.lgs. n. 281 del 1997 - Surruttizio esercizio di potestà regolamentare non più spettante allo Stato dopo la legge costituzionale n. 3 del 2001 - Lesione delle attribuzioni riconosciute alle Regioni - Mancata previsione di meccanismi di coordinamento tra Stato e Regioni in funzione della determinazione statale dei livelli essenziali delle prestazioni concernente i diritti civili e sociali - Denunciato contrasto con il riparto costituzionale delle funzioni amministrative e violazione del principio di leale collaborazione - Inserimento dell'atto impugnato in un unico procedimento concertato tra Stato e Regioni per la ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2003 - Adozione dell'atto impugnato in attuazione di intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata - Carenza di interesse delle ricorrenti - Inammissibilità dei conflitti.

- Direttiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 23 settembre 2003.
- Costituzione, artt. 3, 5, 32, 97, 114, 117, 118, 119 e 120; Statuto speciale per la Valle d'Aosta (l. cost. 26 febbraio 1948, n. 4), artt. 3 e 4.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi per conflitto di attribuzione sorti a seguito della Direttiva del Ministero del lavoro del 23 settembre 2003, n. 3 (Disciplina dei criteri delle modalità di concessione di finanziamenti per la realizzazione di progetti sperimentali, di cui all'art. 41-ter della legge 5 febbraio 1992, n. 104), promossi, con ricorsi delle Regioni Veneto e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, notificati il 12 gennaio 2004, depositati in cancelleria il 19 e il 28 gennaio 2004 ed iscritti ai numeri 1 e 2 del registro conflitti 2004;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 16 maggio 2006 il giudice relatore Sabino Cassese;

Uditi gli avvocati Mario Bertolissi e Luigi Manzi per la Regione Veneto, Giuseppe Franco Ferrari per la Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e l'avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Con due distinti ricorsi, la Regione Veneto e la Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste hanno promosso conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che sia dichiarato che non spetta allo Stato e, per esso, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanare la direttiva 23 settembre 2003 (Disciplina dei criteri delle modalità di concessione di finanziamenti per la realizzazione di progetti sperimentali, di cui all'art. 41-ter della legge 5 febbraio 1992, n. 104), con conseguente annullamento dell'atto.

L'art. 41-ter della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) dispone che il Ministero per la solidarietà sociale promuove e coordina progetti sperimentali a favore di persone con handicap e che, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), definisce i criteri e le modalità per la presentazione e la valutazione dei progetti sperimentali, nonché i criteri per la ripartizione dei fondi stanziati.

Secondo le ricorrenti, lo Stato, adottando la direttiva — invece del decreto, d'intesa con la Conferenza unificata, previsto dal richiamato art. 41-ter — avrebbe violato, sia i principi costituzionali di leale collaborazione e sussidiarietà, sia il riparto delle competenze regionali risultante dal Titolo V della Costituzione.

1.1. — In particolare, la Regione Veneto prospetta la violazione dell'art. 97, nonché degli artt. 5, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, come modificati dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione). Sottolinea la ricorrente che, secondo l'articolo 117, quarto comma, alle Regioni spetta la competenza legislativa residuale esclusiva in materia di «beneficenza pubblica» e che, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), «lo Stato può soltanto provvedere alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale». In tale contesto, ad avviso della ricorrente, la direttiva oggetto di impugnazione è senz'altro un atto lesivo che produce una menomazione delle attribuzioni regionali. Sotto il profilo del principio costituzionale di leale collaborazione, derivante dagli artt. 5 e 120 Cost., la condotta statale avrebbe leso, inoltre, le attribuzioni legislative e amministrative regionali, non avendo coinvolto le Regioni nell'adozione dell'atto.

La Regione Veneto chiede, inoltre, che la Corte sollevi dinanzi a sé questione di legittimità costituzionale dell'art. 41-ter della legge n. 104 del 1992, per illegittimità costituzionale sopravvenuta.

1.2. — La Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste lamenta la violazione degli artt. 3, 32 e 97, nonché degli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione, come modificati dalla legge cost. n. 3 del 2001, oltre che degli artt. 3 e 4 della legge cost. 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta). Sostiene che l'atto impugnato rientra nella materia «assistenza e beneficenza pubblica», nella quale ha proprie competenze legislative concorrenti, oltre che amministrative, ai sensi degli artt. 3, primo comma, lettera *i*), e 4, dello statuto speciale. Sottolinea che l'art. 131 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del Capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59), ha ribadito il conferimento alle Regioni delle funzioni e dei compiti nella materia dei «servizi sociali». Inoltre, osserva che, secondo l'art. 117, secondo comma, lettera *m*), Cost., allo Stato restano riservate esclusivamente le funzioni in materia di «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», mentre, al di fuori di tale limite, ogni potestà legislativa e regolamentare spetta alle Regioni, comprese quelle a statuto speciale. Infine, ad avviso della ricorrente, le puntuali disposizioni contenute nella direttiva oggetto di gravame comprimono l'autonomia regionale, non lasciando alcuno spazio di compartecipazione: ciò sarebbe dimostrato dalla composizione della Commissione tecnica, prevista dall'art. 6 della direttiva e deputata alla valutazione delle domande di finanziamento, dove le Regioni non avrebbero trovato alcuno spazio.

2. — In entrambi i conflitti si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, per mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, sostenendo la legittimità dell'atto impugnato e chiedendo il rigetto dei ricorsi.

3. — In prossimità della data fissata per l'udienza, l'Avvocatura ha depositato memorie analoghe per i due conflitti.

Secondo la difesa erariale, la direttiva è stata emanata in attuazione del decreto interministeriale 18 aprile 2003, previsto dall'art. 46, commi 2 e 3, della legge 27 dicembre 2002 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — legge finanziaria 2003), dopo l'intesa raggiunta il 15 aprile 2003 in sede di Conferenza unificata. Nel suddetto decreto l'importo di 96.985.863,00 Euro è riservato «per gli interventi a carico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli obiettivi istituzionali e per la copertura degli oneri di funzionamento» ed in questo rientra quello di 15.000.000,00 Euro, oggetto della direttiva in esame.

Conseguentemente, secondo l'Avvocatura, sarebbe legittima la determinazione del Ministero di utilizzare 15.000.000,00 Euro per promuovere e finanziare la realizzazione dei progetti sperimentali previsti dall'art. 41-ter della legge n. 104 del 1992, trattandosi dell'utilizzo, con l'assenso delle Regioni, di fondi propri per progetti che, secondo la legge, sono promossi e coordinati dallo Stato.

3.1. — Anche le Regioni ricorrenti hanno depositato memorie, insistendo nelle proprie conclusioni.

Considerato in diritto

1. — Con due distinti ricorsi, la Regione Veneto e la Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste hanno promosso conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che sia dichiarato che non spetta allo Stato e, per esso, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanare la direttiva 23 settembre 2003 (Disciplina dei criteri delle modalità di concessione di finanziamenti per la realizzazione di progetti sperimentali, di cui all'art. 41-ter della legge 5 febbraio 1992, n. 104), con conseguente annullamento dell'atto.

L'art. 41-ter della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) dispone che il Ministero per la solidarietà sociale promuove e coordina progetti sperimentali a favore di persone con handicap e che, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), definisce i criteri e le modalità per la presentazione e la valutazione dei progetti sperimentali, nonché i criteri per la ripartizione dei fondi stanziati.

Secondo le ricorrenti, lo Stato, adottando la direttiva — invece del decreto, d'intesa con la Conferenza unificata previsto dal richiamato art. 41-ter — avrebbe violato sia i principi costituzionali di leale collaborazione e sussidiarietà, sia il riparto delle competenze regionali risultante dal Titolo V della Costituzione, in base al quale alle Regioni spetta la competenza legislativa residuale in materia di «beneficenza pubblica».

2. — I ricorsi proposti riguardano, sotto profili sostanzialmente identici, il medesimo atto, sicché i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con unica pronuncia.

3. — Entrambi i conflitti sono inammissibili.

La direttiva impugnata è stata emanata dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) e poco dopo l'entrata in vigore della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3). Queste norme hanno mutato il riparto delle materie tra lo Stato e le Regioni e dettato il regime transitorio, sancendo il principio di continuità.

Chiarito ciò, va aggiunto che la direttiva si inserisce in un unico procedimento concertato tra Stato e Regioni, relativo alla ripartizione dei finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2003. La ripartizione è stata effettuata con decreto 18 aprile 2003, emanato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza unificata.

La direttiva, dunque, è stata emanata in attuazione dell'intesa raggiunta tra lo Stato e le Regioni nella Conferenza unificata (seduta del 15 aprile 2003); intesa nella quale fu valutata e approvata la proposta governativa di ripartire il Fondo nazionale per le politiche sociali relativo all'anno 2003, tra le Regioni e di attribuire al Ministero i fondi destinati al finanziamento dei progetti sperimentali previsti dall'art. 41-ter della legge n. 104 del 1992.

Pertanto, alla luce della raggiunta intesa, difetta l'interesse delle Regioni ricorrenti a promuovere i conflitti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibili i conflitti di attribuzione promossi dalla Regione Veneto e dalla Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, avverso la direttiva 23 settembre 2003 (Disciplina dei criteri delle modalità di concessione di finanziamenti per la realizzazione di progetti sperimentali, di cui all'art. 41-ter della legge 5 febbraio 1992, n. 104), del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con i ricorsi indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta, il 5 giugno 2006.

Il Presidente: MARINI

Il redattore: CASSESE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 giugno 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

06C0514

N. 236

Ordinanza 5 - 16 giugno 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Riscossione delle imposte - Riscossione mediante ruoli - Cartella recante il ruolo derivante dalla liquidazione (ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973) delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi - Notifica al contribuente - Mancata fissazione del termine di decadenza - Lamentata violazione del diritto di difesa, lesione del principio di eguaglianza e del principio di certezza nell'adempimento di obblighi tributari - Sopravvenuta sentenza di illegittimità costituzionale e sopravvenienza di nuova normativa - Necessità di verifica della persistente rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 17 (modificato dal d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 6).
- Costituzione, artt. 3, 24.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), promosso con ordinanza del 31 marzo

2005 dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli, nel procedimento tributario vertente tra Marra Luigi Alfonso contro Agenzia delle Entrate - Ufficio di Napoli 4, iscritta al n. 4 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 3, 1^a serie speciale, dell'anno 2006.

Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 2006 il giudice relatore Romano Vaccarella.

Ritenuto che con ordinanza del 31 marzo 2005, pronunciata nel corso di un processo tributario — intrapreso da un contribuente per ottenere l'annullamento di una cartella esattoriale relativa all'anno d'imposta 1999, notificata il 4 novembre 2003 e contenente ruoli emessi e resi esecutivi da diversi uffici finanziari (Ufficio delle imposte dirette e Ufficio IVA di Napoli, Agenzia delle Entrate di Milano) — la Commissione tributaria provinciale di Napoli ha sollevato questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), come modificato dall'art. 6 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337), nella parte in cui non prevede che, entro il termine da tale norma fissato, debba provvedersi a pena di decadenza alla notifica del ruolo al contribuente;

che, in punto di fatto, il giudice *a quo* riferisce che il ricorrente ha in primo luogo eccepito la tardività dell'azione fiscale in quanto, entro il termine previsto dall'art. 17 del d.P.R. n. 602 del 1973 (31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione) non solo si sarebbe dovuto procedere alla liquidazione delle imposte — effettuata ai sensi dell'art. 36-*bis* del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), sulla scorta delle dichiarazioni IRPEF e IVA relative al 1999 — mediante la iscrizione in ruoli resi esecutivi, ma si sarebbe altresì dovuto procedere alla notifica della relativa cartella esattoriale;

che, infatti, ad avviso del ricorrente sarebbe costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 24 Cost., l'art. 17 del d.P.R. n. 602 del 1973 laddove non prevede che, entro il medesimo termine di decadenza, debba anche essere notificato il ruolo al contribuente;

che, avendo il ricorrente formulato ulteriori censure ed avendo gli Uffici finanziari di Napoli concluso per il rigetto del ricorso, la Commissione tributaria rimettente ha ritenuto di esaminare pregiudizialmente la questione di legittimità costituzionale prospettata dal ricorrente, osservando, quanto alla non manifesta infondatezza, che il termine di decadenza previsto dall'art. 17, comma 1, lettera *a*), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall'art. 6 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 — applicabile anche alla liquidazione dell'imposta dovuta in base a dichiarazioni presentate in materia di IVA, giusta il disposto dell'art. 54-*bis* del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) —, sebbene letteralmente riferito alla sola iscrizione del credito tributario nei ruoli esecutivi, esprimerebbe in realtà un'esigenza, desumibile dai principi generali dell'ordinamento, di certezza dei rapporti giuridici, nel senso di non lasciarli sospesi a tempo indeterminato;

che, ad avviso del giudice *a quo*, poiché il termine per impugnare decorre dalla notifica della cartella contenente il ruolo reso esecutivo, la circostanza che la norma in esame imponga tempi certi per la sola formazione del ruolo, quale atto meramente interno all'amministrazione, e non anche per la notifica al contribuente della cartella esattoriale, avrebbe come corollario che la pretesa erariale, non portata a legale conoscenza del destinatario, minerebbe direttamente l'esigenza di certezza dei rapporti giuridici col fisco ed i principi di civiltà giuridica, attesa l'eccessiva dilatazione del tempo che potrebbe trascorrere tra il fatto costituente il presupposto impositivo e la sua effettiva contestazione e rischierebbe di compromettere un'efficace attività difensiva, ad esempio con la dispersione dei documenti contabili una volta spirato il termine per la loro obbligatoria conservazione, con evidente lesione dell'art. 24 Cost;

che il giudice rimettente ritiene, inoltre, che il contrasto sia ormai manifesto in seguito all'entrata in vigore, dal 9 giugno 2001, dell'art. 1, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 27 aprile 2001, n. 193 (Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 26 febbraio 1999, n. 46 e 13 aprile 1999, n. 112, in materia di riordino della disciplina relativa alla riscossione), il quale ha espunto dall'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 ogni riferimento al termine entro il quale il concessionario per la riscossione era tenuto a notificare al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato la cartella di pagamento, in passato valorizzato dall'ordinanza n. 107 del 2003 della Corte costituzionale per escludere la «paventata indefinita soggezione del contribuente all'azione esecutiva del fisco»;

che, infine, il giudice *a quo* osserva che la norma oggetto d'impugnazione sarebbe in contrasto anche con l'art. 3 Cost.: *a)* sotto il profilo della disparità di trattamento tra contribuenti, in quanto risulterebbero stabiliti termini di decadenza più lunghi per l'accertamento c.d. formale *ex art. 36-bis* del d.P.R. n. 600 del 1973 che per l'accertamento c.d. ordinario, contemplato dall'art. 43 del medesimo testo normativo, il quale espressamente prevede che, entro quattro anni dalla presentazione della dichiarazione, avvenga anche la notifica dell'atto al destinatario; *b)* con riguardo allo scrutinio riferito ai principi di logicità, coerenza, adeguatezza e ragionevolezza che presiedono alla legittimità del comportamento della pubblica amministrazione, in quanto non sarebbe adeguatamente realizzato il temperamento dell'interesse pubblico all'accertamento fiscale con l'esigenza del privato alla certezza delle situazioni giuridiche ed al rispetto del diritto di difesa, la cui effettività postula la necessaria conoscenza dell'atto impositivo da parte del suo destinatario.

Considerato che la Commissione tributaria provinciale di Napoli dubita, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), come modificato dall'art. 6 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337), nella parte in cui, nel disporre che le somme dovute dal contribuente, a seguito di accertamento formale *ex art. 36-bis* del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), sono iscritte a pena di decadenza in ruoli resi esecutivi entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, non prevede che entro il medesimo termine di decadenza debba anche essere notificata al contribuente la cartella di pagamento che contiene quei ruoli;

che, essendo nelle more del giudizio intervenuta la sentenza n. 280 del 2005, con la quale questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 nella parte in cui non prevede un termine, fissato a pena di decadenza, entro il quale il concessionario deve notificare al contribuente la cartella di pagamento delle imposte liquidate ai sensi dell'art. 36-*bis* del d.P.R. n. 600 del 1973, ed essendo quindi entrato in vigore l'art. 1, comma 5-*ter*, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106 (Disposizioni urgenti in materia di entrate), convertito con modificazioni dall'art. 1 della legge 31 luglio 2005, n. 156, che ha abrogato l'art. 17 del d.P.R. n. 602 del 1973 ed ha complessivamente riformulato i tempi di notifica della cartella esattoriale, riscrivendo l'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 prevedendo, altresì, una disciplina transitoria, occorre disporre la restituzione degli atti al giudice rimettente per un nuovo esame della rilevanza della questione alla luce del mutato quadro normativo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria provinciale di Napoli.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2006.

Il Presidente: MARINI

Il redattore: VACCARELLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 giugno 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 67

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 7 giugno 2006
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Amministrazione pubblica - Norme della Regione Puglia - Istituzione della Consulta regionale delle organizzazioni antiracket ed antiusura, denominata «Consulta delle associazioni» - Inclusione fra i componenti del «coordinatore delle Prefetture» - Ricorso del Governo - Denunciata invasione della potestà legislativa esclusiva dello Stato in tema di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, attraverso la previsione di una figura non esistente nell'ordinamento delle Prefetture e l'attribuzione ad essa di funzioni cogenti.

- Legge della Regione Puglia 3 aprile 2006, n. 7, art. 11, comma 1.
- Costituzione art. 117, comma secondo, lett. g).

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici domicilia in Roma alla via dei Portoghesi n. 12.

Contro la regione Puglia, in persona del presidente della giunta regionale in carica, con sede in Bari, per la declaratoria di incostituzionalità e conseguente annullamento della legge della Regione Puglia n. 7 del 3 aprile 2006 (pubblicata nel B.U.R. n. 44 del 6 aprile 2006) recante «Iniziative di promozione e solidarietà per contrastare la criminalità comune ed organizzata: strumenti antiusura ed antiracket», con specifico riguardo all'art. 11, comma 1 della predetta legge, per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lett. g) della Costituzione, e ciò a seguito ed in forza della determinazione del Consiglio dei ministri di impugnativa della predetta legge regionale assunta nella seduta del 1° giugno 2006.

1. — Nel B.U.R. della regione Puglia n. 44 del 6 aprile 2006 è stata pubblicata la legge regionale n. 7 del 3 aprile 2006 recante «Iniziative di promozione e solidarietà per contrastare la criminalità comune ed organizzata: strumenti antiusura ed antiracket». Tale legge prevede e disciplina forme di intervento regionale in funzione preventiva e di solidarietà nella lotta alla criminalità, con particolare riferimento alla criminalità organizzata ed a quella collegata ai fenomeni dell'estorsione e dell'usura, allo scopo, assunto dalla regione, di realizzare lo sviluppo sociale ed economico del territorio pugliese.

Fra gli strumenti operativi previsti dalla predetta legge, in particolare, l'art. 11, istituisce la Consulta regionale delle organizzazioni antiracket ed antiusura, denominata «Consulta delle associazioni» e stabilisce, al primo comma, che essa sia composta, fra gli altri, «dal coordinatore delle Prefetture».

2. — La disposizione contenuta del ridetto art. 11, comma 1 nella parte in cui, per l'appunto, stabilisce che la «Consulta regionale delle organizzazioni antiracket e antiusura» è composta, fra gli altri, dal «coordinatore delle prefetture», invade la potestà legislativa esclusiva dello Stato prevista dall'art. 117, secondo comma, lett. g) in tema di ordinamento e di organizzazione amministrativa dello Stato, in virtù della quale compete in via esclusiva allo Stato la previsione e la disciplina degli organi in cui è articolata l'amministrazione statale, della composizione, delle funzioni e delle modalità di funzionamento degli organi medesimi.

Lo «straripamento» dell'art. 11, comma 1 della legge regionale in esame, nella parte censurata, si coglie, invero, sotto un duplice profilo:

- a) poiché prevede nell'ambito ordinamentale delle Prefetture la figura del «coordinatore» che non esiste;
- b) poiché, rivolgendosi in maniera cogente allo Stato, prevede la figura del «coordinatore delle Prefetture» come componente necessario dell'organismo regionale citato, imponendogli di parteciparvi obbligatoriamente; attribuisce, cioè, direttamente, funzioni ad un organo dello Stato. Invero, il tenore, tassativo e stringente, della norma esclude che la partecipazione alla Consulta antiracket rimanga affidata alla libera volontà del soggetto chiamato a farne parte.

Codesta ecc.ma Corte ha già avuto modo di affermare — in occasione dell'esame di un'analogha questione di legittimità costituzionale riguardante una norma legislativa della regione Marche, che prevedeva la partecipazione al Comitato regionale di indirizzo per le politiche integrate di sicurezza, quali componenti, di titolari di organi dello Stato —, che «le forme di collaborazione e di coordinamento che coinvolgono compiti ed attribuzioni di organi dello Stato non possono essere disciplinate unilateralmente e autoritativamente dalle regioni, nemmeno

nell'esercizio della loro potestà legislativa: esse debbono trovare il loro fondamento e il loro presupposto in leggi statali che le prevedono o le consentano, o in accordi fra gli enti interessati» (si fa riferimento alla sentenza di codesta Corte n. 134/2004, il cui principio è stato ribadito nella successiva sentenza n. 30/2006).

In tale quadro, atteso che l'impugnata norma regionale non ha referenti in alcuna norma statale, né titolo legittimante in specifiche intese intercorse con lo Stato, sembra che debba ritenersi inficiata da incostituzionalità.

P. Q. M.

Chiede che l'ecc.ma Corte voglia dichiarare l'illegittimità costituzionale, e quindi annullare, l'art. 11, comma 1, della legge della Regione Puglia n. 7 del 3 aprile 2006.

Si depositeranno, con l'originale notificato del presente ricorso:

estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri;

copia della legge regionale impugnata.

Roma, addì 1° giugno 2006

L'AVVOCATO DELLO STATO: QUATTRONE

06C0487

N. 39

*Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (merito) depositato in cancelleria il 6 giugno 2006
(del Tribunale di Potenza)*

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico dell'ex senatore della Repubblica Rocco Loreto per il reato di calunnia in danno del magistrato Matteo Di Giorgio - Deliberazione di insindacabilità del Senato della Repubblica - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Potenza - Denunciata mancanza di nesso funzionale tra i fatti contestati e l'attività parlamentare.

- Deliberazione Senato della Repubblica 28 maggio 2003.
- Costituzione, art. 68, primo comma.

Il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Potenza, dott. Alberto Iannuzzi, letti gli atti del procedimento penale n. 3107/01 R.G.N.R. e 1244/02 R.G. GIP a carico di Loreto Rocco;

Vista la richiesta del difensore dell'imputato proposta all'odierna udienza preliminare, nella quale si chiede di dichiarare l'insindacabilità dei fatti contestati, per essere gli stessi espressione delle opinioni di un parlamentare;

Sentito il p.m. ed il difensore della parte civile, che ha chiesto la sospensione del procedimento penale e la proposizione di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in relazione alla delibera in data 28 maggio 2003, con la quale il Senato della Repubblica ha dichiarato, a norma dell'art. 68, primo comma della Costituzione, la insindacabilità delle affermazioni contenute nelle denunce presentate dal Loreto, all'epoca dei fatti senatore, rispettivamente in data 6 aprile 2000, 31 maggio 2000 e 2 giugno 2000 alla Procura della Repubblica di Taranto;

O S S E R V A

Nei confronti del Loreto il p.m. di Potenza chiedeva il rinvio a giudizio per il reato di cui all'art. 368 perché:

in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, con le denunce in data 6 aprile 2000, 31 maggio 2000 e 2 giugno 2000 incolpava, pur sapendo innocente, il dott. Matteo Di Giorgio, sostituto procuratore in servizio presso la Procura della Repubblica di Taranto, dei reati riconducibili alle fattispecie di cui agli artt. 323 e 326 c.p., assumendo in particolare:

che il predetto magistrato avrebbe usato le indagini «per orientare il voto del 16 aprile»;

che il predetto magistrato avrebbe partecipato ad un incontro segreto con il rag. Giuseppe Brizio e con Francesco Perrone, comandante dei vigili urbani di Castellaneta, nel quale «sarebbe stato concordato un piano per distruggere politicamente lo stesso Loreto»;

che il predetto magistrato avrebbe divulgato notizie coperte dal segreto istruttorio, scrivendo testualmente nella sua denuncia: «già da martedì anche nei supermercati veniva pubblicamente annunciato da signore amiche di famiglia del dott. Di Giorgio che tra giovedì e venerdì sarebbe scoppiato un botto che avrebbe spazzato via dalla città lo scrivente»;

che il predetto magistrato avrebbe fatto uso strumentale della Giustizia attraverso un inaudito accanimento persecutorio «espressione di una volontà di vendetta, che è cosa diversa ed estranea ad un corretto uso della giustizia».

Ritiene questo giudice che per effetto della delibera del Senato della Repubblica sopra indicata sia stata illegittimamente menomata la propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita dagli artt. 101 e segg. della Costituzione.

Invero, le condotte ascritte al Loreto, integranti gli estremi del reato di calunnia, non risultano rientrare nell'ambito applicativo dell'art. 68, primo comma Cost., che esenta i parlamentari da ogni responsabilità penale civile o amministrativa, che potrebbe sorgere da un'opinione espressa o da un voto dato, al fine di consentire loro la più ampia libertà di valutazione e di decisione nell'esercizio del mandato parlamentare.

Al riguardo, la Corte costituzionale ha più volte chiarito che detta riconducibilità va intesa non come semplice collegamento di argomento o di contesto fra attività parlamentare e dichiarazione, ma come identificabilità della dichiarazione stessa quale espressione di attività parlamentare, cioè quale sostanziale corrispondenza di contenuti tra le dichiarazioni e l'atto parlamentare tipico.

Nel caso di specie difettano i presupposti per invocare l'art. 68 cit., poiché il Loreto non ha espresso opinioni o manifestato voti, ma ha posto in essere un comportamento materiale, che non è espressione di atti parlamentari tipici, né ha funzione divulgativa degli stessi. Invero, i suddetti esposti non costituiscono divulgazione di attività parlamentare, poiché l'autorità giudiziaria non può essere destinataria di tale funzione, bensì di notizie di reato, sicché chi si rivolge ad essa per comunicare notizie di reato è consapevole di non esprimere delle semplici opinioni.

Pertanto, il termine «opinione», nella sua corretta accezione, indica l'interpretazione di un fatto, ovvero la formulazione di un giudizio personale.

La calunnia, invece, si perfeziona con la presentazione dell'esposto (denuncia o altro) all'a.g. o a quella che abbia comunque l'obbligo di riferirne, attività connotata da un'indubbia materialità.

In ogni caso, ammesso che si sia trattato di un'opinione, la stessa deve essere espressa nell'esercizio di una funzione parlamentare, che si manifesta con atti tipici, del tutto insussistenti nel caso di specie.

Le suddette osservazioni non mutano nemmeno a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 3, primo comma della legge n. 140/2003, a mente del quale «L'art. 68, primo comma della Costituzione si applica in ogni caso per la presentazione di disegni o proposte di legge, emendamenti, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni, per le interpellanze e le interrogazioni, per gli interventi nelle Assemblee o negli altri organi delle Camere, per qualsiasi espressione di voto comunque formulata, per ogni altro atto parlamentare, per ogni altra attività di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica, connessa alla funzione di parlamentare, espletata anche fuori del parlamento».

Invero, non si comprende in tal caso quale sia l'attività parlamentare tipica nell'esercizio della quale il Loreto avrebbe posto in essere le condotte incriminate.

Del resto la stessa Corte costituzionale, con riferimento ai reati di opinione, tra i quali sono ricomprese l'ingiuria e la diffamazione, e non certamente la calunnia, ha ritenuto di qualificare le dichiarazioni espresse fuori della sede parlamentare come divulgazione di attività parlamentare, solo quando vi sia una sostanziale corrispondenza di significato con opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari tipiche (ad es. la funzione ispettiva, alla quale sono riconducibili le interrogazioni e le interpellanze).

Per queste ragioni deve essere ritenuta illegittimamente menomata la sfera, di attribuzioni costituzionalmente garantita, per effetto della delibera del Senato della Repubblica che ha stabilito che i fatti ascritti al Loreto nel presente procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 37 della legge n. 87 dell'11 marzo 1953 e 26 della delibera 16 marzo 1956 della Corte costituzionale;

Propone ricorso per confitto di attribuzione tra i poteri dello Stato in relazione alla delibera del Senato della Repubblica del 28 maggio 2003, relativa all'e senatore prof. Rocco Loreto, chiedendo alla Corte costituzionale di dichiarare che non spetta al Senato della Repubblica dichiarare l'insindacabilità delle opinioni espresse dall'e senatore Rocco Loreto nelle denunce in premessa richiamate, secondo quanto deliberato dallo stesso Senato della Repubblica;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale ed il deposito del presente ricorso nella cancelleria della Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria in sede si provveda alla notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri ed alla comunicazione ai Presidenti delle due camere del Parlamento;

Sospende il presente procedimento, in attesa della decisione della Corte costituzionale.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Potenza, addì 29 giugno 2005

Il giudice: IANNUZZI

AVVERTENZA

L'ammissibilità del presente conflitto è stata decisa con ordinanza n. 131/2006 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, 1^a serie speciale n. 14 del 15 aprile 2006

06C0486

N. 175

Ordinanza del 2 marzo 2006 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sui ricorsi riuniti proposti da Istituto internazionale di istruzione «Giovanni Paolo II» ed altro contro Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Ufficio scolastico regionale per il Lazio.

Istruzione pubblica - Esami di stato presso istituti di istruzione medio-superiore parificati - Candidati esterni in numero eccedente il cinquanta per cento di quelli interni - Previsione in tal caso, per gli studenti eccedenti la detta percentuale, della costituzione di apposite commissioni esaminatrici esclusivamente presso gli istituti statali - Violazione del principio di uguaglianza - Lesione del principio dell'equipollenza degli istituti privati parificati a quelli statali - Lesione del principio di libertà d'iniziativa economica privata - Eccesso di delega - Violazione del principio di sussidiarietà.

- Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, art. 14, comma 5, sostitutivo dell'art. 4, comma 4, legge 10 dicembre 1997, n. 425.
- Costituzione, artt. 3, 33, comma quarto, 41, 76 e 118; legge 28 marzo 2003, n. 53.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi riuniti n. 7737/2005 e 107/2006, proposti da Istituto internazionale di istruzione «Giovanni Paolo II» e Istituto tecnico per geometri e aeronautico paritario «Salvo D'Acquisto», in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi dal prof. avv. Angelo Clarizia ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, alla via Principessa Clotilde n. 2;

Contro Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Ufficio scolastico regionale per il Lazio del M.I.U.R., in persona del legale rappresentante *pro tempore*; entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, domiciliano per legge; per l'annullamento, previa misura cautelare;

a) quanto al primo ricorso:

della circolare n. 9026 del 12 luglio 2005 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Ufficio scolastico regionale per il Lazio - Direzione generale - Ufficio II, avente per oggetto «A.S. 2005/2006 - inizio anno scolastico - Adempimenti», nella parte in cui, nel capo «Esami di Stato», si afferma che «le istanze dei candidati esterni in eccesso rispetto al 50 % degli interni, per ogni classe terminale, devono essere consegnate al competente CSA» e che «non possono essere costituite commissioni di soli candidati esterni né commissioni miste nella quale (*recte*: nelle quali) la componente esterna superi il 50 % di quella interna»;

b) quanto al secondo ricorso:

della circolare n. 122 (prot. 52695) del 14 dicembre 2005 dell'Ufficio scolastico regionale per il Lazio - Centro servizi amministrativi di Roma (CSA) nella parte in cui intende applicare all'anno scolastico 2005/2006 il d.lgs. n. 226 del 17 ottobre 2005 e segnatamente la norma (art. 14, modificativo dell'art. 4, comma 4, della legge 10 dicembre 1997, n. 425) che impone il trasferimento di candidati esterni agli esami (c.d. privatisti) che superino per il cinquanta per cento quelli interni esclusivamente presso istituzioni scolastiche statali (con esclusione delle paritarie); nonché nella parte in cui individua il criterio della residenza ai fini dell'iscrizione agli esami dei candidati esterni.

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni scolastiche intimat;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 16 gennaio 2006 il consigliere Massimo L. Calveri e udito l'avv. Clarizia per il ricorrente e l'avv. dello Stato Sica per l'Amministrazione resistente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

A) L'Istituto «Giovanni Paolo II», corrente in Roma e attivo da anni nel campo della formazione nella scuola media superiore, è paritario ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 («Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione» e gode della parità scolastica relativamente ai seguenti indirizzi: Istituto tecnico industriale, Istituto tecnico commerciale, classico, linguistico e scientifico.

Anche l'Istituto «Salvo D'Acquisto», corrente in Bracciano, è paritario ai sensi della predetta legge n. 62/2000 e gode della parità scolastica relativamente agli indirizzi «geometri» e «tecnico-aeronautico».

Con circolare n. 9026 del 12 luglio 2005, avente per oggetto «A.S. 2005/2006 - Inizio anno scolastico - Adempimenti», indirizzata «ai gestori e ai coordinatori didattici delle Istituzioni scolastiche paritarie di I e II grado del Lazio», l'Ufficio scolastico regionale per il Lazio d'ora in avanti: USRL), nel capo «Esami di Stato», ha statuito, in riferimento ai candidati esterni agli istituti scolastici, che le istanze di questi «in eccesso rispetto al 50% degli interni, per ogni classe terminale, devono essere consegnate al competente CSA (Centro servizi amministrativi), precisando poi che «non possono essere costituite commissioni di soli candidati esterni né commissioni miste nella quale (*recte*: nelle quali) la componente esterna superi il 50 % di quella interna.».

Avverso tale provvedimento sono insorti gli Istituti scolastici paritari di cui sopra, con ricorso notificato in data 10 agosto 2005, chiedendone, in via cautelare, la sospensione degli effetti e deducendone l'illegittimità per violazione e falsa applicazione della legge n. 62/2000, dell'art. 4 della legge n. 425/1997, dell'art. 9, comma 3, del d.P.R. n. 323/1998, della c.m. n. 16/2004, dell'o.m. n. 21/2004, della c.m. n. 77/2004; per carenza di potere; per violazione degli artt. 3, 33, 97 e 41 della Costituzione; nonché per eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche.

Premessa la propria legittimazione a proporre la presente impugnativa, nonché l'incidenza direttamente lesiva della circolare n. 9026/2005, gli Istituti ricorrenti hanno evidenziato come l'intento operativo con essa perseguito — consentire un trasferimento coatto dei candidati esterni in eccedenza dall'Istituto prescelto, con loro redistribuzione tra i soli Istituti statali — risulterebbe pregiudizievole non soltanto per gli Istituti paritari, ma anche per gli stessi candidati esterni: i primi infatti, in quanto privati di introiti patrimoniali, verrebbero ingiustamente colpiti nella propria autonomia costituzionalmente garantita (art. 41 Cost.); i secondi rimarrebbero depauperati della libertà di scelta della sede di esami, garantita dalla legge 10 marzo 2000, n. 62 sulla parità scolastica e sulla equiparazione tra Istituti statali e Istituti paritari.

In realtà, si afferma in ricorso, l'indirizzo operativo qui censurato non è nuovo ed è coerente con precedenti, analoghe iniziative avviate dall'USRL nel 2004 e nel 2005, e fatte oggetto di impugnazione cui è conseguita l'adozione di provvedimenti cautelari sia di questo Tribunale (ordinanza n. 1034/05 del 25 febbraio 2005), che del Consiglio di Stato (ordinanze nn. 2559 e 2660 del 7 giugno 2005).

Si soggiunge poi che la circolare impugnata è in evidente contrasto con il quadro normativo che disciplina la *subiecta materia*, atteso che la piena lettura dell'art. 4, comma 4, della legge n. 425/1997 (contenente «Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore») e dell'art. 9, comma 3, del d.P.R. n. 323/1998 (con il quale, in attuazione dell'art. 1 dell'ora menzionata legge n. 425, è stato emanato il Regolamento di detti esami di Stato) sia nel senso di assegnare i candidati in eccedenza rispetto alla precitata soglia del cinquanta per cento proprio a commissioni interne allo stesso istituto scolastico; contemplandosi l'eccezionale potere di distrazione di tali candidati (trasferimento coatto) solo in presenza di carenze ricettive dell'Istituto interessato, ipotesi peraltro tassativamente prevista dall'art. 8, comma 4, del medesimo d.P.R. n. 323/1998.

Evidenziano ulteriormente i ricorrenti profili di contraddittorietà e di perplessità nel comportamento qui contestato in quanto, prima dell'insediamento dei nuovi vertici dell'URSL, quest'ultimo aveva accolto l'interpretazione patrocinata in ricorso.

Peraltro, affatto illusoria sarebbe la finalità sottesa alla circolare *de qua*, e cioè l'intento di prevenire la formazione di commissioni di soli candidati esterni per non andare incontro a un aggravio della spesa pubblica. Infatti, ogni qualvolta si è effettuata una distrazione di studenti in favore di Istituti statali, questi ultimi, per fronteggiare la domanda in ingresso, avrebbero sempre dovuto costituire commissioni con prevalenti candidati esterni, o addirittura commissioni *ad hoc* di soli candidati esterni, con evidenti e conseguenti maggiori oneri finanziari per l'amministrazione scolastica.

Resistendo al ricorso, l'amministrazione intimata ha depositato relazione con la quale ha controdedotto sui profili di censura dedotti nel gravame, eccependone l'infondatezza.

B) Con motivi aggiunti notificati il 6 ottobre 2005, gli Istituti ricorrenti hanno impugnato la medesima circolare n. 9026 del 12 luglio 2005 nella parte in cui si stabilisce che «Per la formazione delle classi non facenti parte di un corso completo le SS.LL terranno conto della nota MIUR del 20 febbraio 2002 e della C.M. n. 31 del 18 marzo 2003 ed invieranno la comunicazione di tali eventuali classi, attivate a seguito di nuove iscrizioni o ripetente, a quest'Ufficio regionale e al C.S.A. competente territorialmente. Si ricorda che non è prevista la costituzione di nuove classi composte interamente da alunni provenienti da esami di idoneità».

Sul presupposto che la circolare, *in parte qua*, precluderebbe agli Istituti paritari di formare classi nuove a seguito di eventi che possono determinare un incremento del numero degli iscritti (come, ad es., le ripetenze o le iscrizioni impreviste) o composte da alunni provenienti da esami di idoneità, i ricorrenti ne deducono l'illegittimità perché comprimerebbe la libertà di iniziativa economica privata degli istituti interessati — libertà tutelata *ex art. 41 Cost.* — oltre che vanificare la libertà di scelta dello studente che trova tutela nella legge n. 62 del 2000. La circolare peraltro contrasterebbe con gli stessi pregressi atti ministeriali del 2002 e del 2003 richiamati da essa medesima.

Anche in relazione a tale impugnativa, con la quale è stata richiesta l'adozione della preliminare misura cautelare, l'amministrazione scolastica ha depositato relazione confutandone gli assunti.

Alla camera di consiglio del 24 novembre 2005, in relazione alla misura cautelare richiesta con il ricorso principale, la sezione con ordinanza n. 6879/2005, ha fatto presente che era da ultimo intervenuto l'art. 14 del d.lgs. 17 ottobre 2005 che, sostituendo l'art. 4, comma 4, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, ha statuito che nel caso non vi sia la possibilità di assegnare i candidati esterni agli esami di maturità alle commissioni esaminatrici funzionanti presso gli istituti statali e paritari, possano essere costituite apposite commissioni «soltanto presso gli istituti statali».

Nella considerazione che all'ora menzionato *jus superveniens*, ragione della sua portata organizzatoria, «va riconosciuta operatività immediata con conseguente sua applicazione alle procedure amministrative concernenti lo svolgimento degli esami di Stato relative al corrente anno scolastico» e che, su tale circostanza, «è stata adottata la c. m. n. 86 del 18 novembre 2005 ... che fissa gli adempimenti propedeutici agli esami di Stato per il corrente anno scolastico» la sezione, con la predetta ordinanza n. 6879, ha respinto l'istanza cautelare; e ciò nel rilievo che la novella del 2005, in applicazione della quale è stata adottata l'ora menzionata circolare n. 86 (allo stato non impugnata), ha fatto venir meno l'interesse a coltivare quel ricorso.

C) Con ulteriori motivi aggiunti, notificati a mezzo fax il 28 novembre 2005, gli stessi ricorrenti principali hanno quindi impugnato, previa misura cautelare, la circolare n. 86 del 18 novembre 2005 avente per oggetto:

«Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2005/2006. Termine di presentazione delle domanda con la quale il MIUR, Dipartimento per l'istruzione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici - Uff. VII, ha inciso sulla possibilità per gli Istituti paritari di costituire commissioni per far sostenere gli esami agli studenti esterni (c.d. privatisti) che eccedano il cinquanta per cento degli interni; i ricorrenti hanno altresì impugnato la circolare prot. n. 12695 del 21 novembre 2005 emanata dall'USRL, reiterativa del contenuto dell'anzidetta circolare ministeriale n. 86/2005.

In particolare, tale circolare n. 86, nel paragrafo intitolato «Costituzione delle commissioni d'esame», richiama l'attenzione sulla circostanza che per l'eventuale configurazione di Commissioni formate di soli candidati privatisti dovrà trovare applicazione l'art. 14, comma 5, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 266 con la conseguenza che tali commissioni debbono essere costituite esclusivamente presso istituzioni scolastiche statali.». Con la successiva circolare prot. n. 12695/2005, emanata dall'USRL, vengono pedissequamente replicati i contenuti della circolare ministeriale in ordine al trasferimento coatto dei candidati esterni eccedentari.

I ricorrenti hanno dedotto, in diritto: violazione e falsa applicazione della legge n. 62/2000, della legge n. 425/1997 e degli articoli 2, 3, 33 e 34, 97 e 41 della Costituzione; eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, nonché carenza di potere, omessa ponderazione di interessi rilevanti e violazione del principio dell'affidamento.

Premettono, con riferimento al contenuto dispositivo dell'ordinanza cautelare n. 6879/2005, che oggetto di censura nell'impugnativa qui proposta è l'art. 4, comma 4, della legge n. 425/1997, come novellato dall'art. 14 del d.lgs. n. 226/2005, che fa da fondamento positivo alle circolari n. 86 e prot. n. 12695 del 2005; sicché «un'auspicabile declaratoria di incostituzionalità della norma ora citata priverebbe di base legale i provvedimenti impugnati».

I ricorrenti censurano anzitutto l'erroneità di tali provvedimenti nel ritenere di poter dare attuazione, già con il presente anno scolastico 2005-2006, al decreto legislativo n. 226/2005 sulla riforma del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione, che dovrà invece interessare gli anni scolastici successivi dal 2007-2008 in poi; con la conseguenza che le novità introdotte dal testo normativo, ivi comprese quelle riguardanti la disciplina degli esami di maturità, non potrebbe che riguardare il futuro.

Opinare diversamente significherebbe, a parere dei ricorrenti, conferire alle disposizioni del decreto un'illegittima portata retroattiva con ricadute pregiudizievoli sia per le scelte degli studenti, già operate sin dal 1° settembre, sia per le scuole paritarie che hanno dovuto pianificare per tempo la relativa programmazione aziendale.

Ove peraltro dovesse ritenersi che le circolari impugunate correttamente diano immediata operatività all'art. 14 del decreto legislativo n. 226/2005, in punto di divieto di costituire commissioni per gli esterni eccedentari presso le scuole paritarie, la norma legislativa delegata sarebbe suscettiva di censura sul piano della legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 2, 3, 33, 34, 97 e 41 della Costituzione, censura che investirebbe in modo diretto le circolari stesse *sub specie* di violazione di legge.

In relazione a tale impugnativa la difesa erariale non ha depositato memoria difensiva.

D) Con successivo ricorso, notificato il 29 dicembre 2005, i medesimi Istituti scolastici hanno da ultimo impugnato, chiedendo l'adozione di misure cautelari, la circolare n. 122 (prot. 52695) del 14 dicembre 2005 dell'Ufficio scolastico regionale per il Lazio - Centro servizi amministrativi di Roma, nella parte relativa all'applicazione all'anno scolastico 2005-2006 del decreto legislativo n. 226/2005 e segnatamente della norma (art. 14, comma 5, modificativo dell'art. 4, comma 4, della legge n. 425/1997) che impone il trasferimento di candidati esterni agli esami (c.d. privatisti) che superino per il cinquanta per cento quelli interni esclusivamente presso istituzioni scolastiche statali (con esclusione delle paritarie); nonché nella parte in cui individua il criterio della residenza ai fini dell'iscrizione agli esami di candidati esterni.

I ricorrenti premettono, in fatto, che con la circolare impugnata, dandosi applicazione ad atti già gravati dinanzi a questo T.a.r. (circolare ministeriale n. 86/2005 e circolare dell'U.S.R. per il Lazio prot. 12695/2005), è stato previsto che i dirigenti scolastici degli istituti statali e i coordinatori didattici degli istituti paritari devono, immediatamente dopo la scadenza del 30 novembre 2005 (termine ultimo per presentare la domanda di partecipazione agli esami), trasmettere le istanze eccedenti al C.S.A.

Premettono altresì che con le predette circolari già impugunate è stato imposto ai candidati esterni (cd. privatisti) di presentare l'istanza di partecipazione agli esami «ad un'istituzione scolastica della tipologia prescelta ubicata nel comune ove essi hanno la residenza anagrafica alla data di scadenza del termine di presentazione. Qualora la tipologia di scuola prescelta non sia presente nel comune si farà riferimento all'ambito territoriale provinciale e, in caso di ulteriore impossibilità, a quello regionale (...)» e che, in sostanziale applicazione di tali disposizione, nella circolare qui gravata n. 122/2005 si prevede che «qualora tra la scadenza del termine di presen-

tazione delle domande e l'effettivo svolgimento degli esami si dovesse verificare o venir meno la divaricazione tra la residenza ed il luogo di temporanea dimora del soggetto interessato, le istanze dovranno essere inviate a questo CSA» per le valutazioni nel merito delle circostanze eccezionali che possono dar luogo alla deroga al criterio della residenza ivi fissato.

I ricorrenti deducono, in diritto: violazione e falsa applicazione della legge n. 62/2000 e della legge n. 425 del 1997; carenza di potere, violazione degli artt. 2, 3, 33, 34, 97 e 41 Cost.; eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, nonché omessa ponderazione di interessi rilevanti e violazione del principio dell'affidamento.

Poiché le disposizioni della circolare n. 122/2005 sono applicative delle predette circolari già impugnate con distinti ricorsi (rispettivamente con il ric. n. 7737/2005, secondi motivi aggiunti, e con il ric. n. 10737/2005), i ricorrenti ripropongono, in buona sostanza le censure già diffusamente dedotte nelle due distinte impugnative.

Anche in relazione a tale ricorso l'amministrazione intimata non ha controdedotto.

Nelle camere di consiglio del 16 e del 19 gennaio 2006, la sezione, con ordinanza n. 401/2006, ha statuito di sollevare eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 14 del d.lgs. n. 226/2005; nella ricorrenza dei presupposti del *fumus boni juris* e del *periculum in mora* ha nel contempo accolto provvisoriamente, nell'attesa della pronuncia della Corte costituzionale, l'istanza cautelare e per l'effetto ha sospeso, nella sola parte in cui è stata fatta applicazione dell'art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 226/2005, la circolare ministeriale n. 86/2005 e la circolare dell'USRL prot. 12695/2005.

Alla pubblica udienza del 16 gennaio 2006, sulle conclusioni delle parti, i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.

D I R I T T O

1. — La connessione dei due ricorsi ne consiglia la riunione, ai sensi (dell'art. 52 del r.d. 17 agosto 1907, n. 642, ai fini di un'unica decisione.

Deve però premettersi che i due ricorsi risultano connessi solo sotto il profilo soggettivo e non anche sotto quello oggettivo, componendosi i medesimi di capi di domanda distinti e nient'affatto omogenei.

Di conseguenza, la presente decisione non involgerà tutti i vari profili impugnatori, ma soltanto quelli afferenti ai provvedimenti dell'amministrazione scolastica (*id est*: circolari) con i quali viene esclusa la possibilità per gli istituti paritari di costituire commissioni per l'esame di Stato comprensive di un numero di candidati esterni superiore al cinquanta per cento di quelli interni ovvero commissioni che si occupino di soli candidati esterni, e nel contempo sono fissate le misure organizzative per il trasferimento di detti candidati dalle scuole paritarie a quelle statali.

2. — In particolare, l'oggetto del presente giudizio è costituito dall'impugnativa rispettivamente proposta con il ricorso principale n. 7737/2005, con il secondo dei motivi aggiunti che accedono a detto gravame e con il ricorso n. 107/2006 nella sola parte in cui si appunta contro le misure organizzative per il trasferimento dei candidati eccedentari oltre la predetta soglia percentuale.

3. — Con autonoma decisione sarà invece definita l'impugnativa, azionata con il primo dei motivi aggiunti proposti nell'ambito del ricorso n. 7737/2005, che involge le modalità di costituzione, presso le scuole paritarie, di «classi non facenti parte di un corso completo» (circolare dell'USRL n. 9026 del 12 luglio 2005).

Analogamente, e cioè con sentenza a parte, si provvederà con riferimento al secondo capo di domanda contenuto nel ricorso n. 107/2006 che contesta il criterio della residenza, prefissato dall'amministrazione scolastica, ai fini dell'iscrizione agli esami di Stato dei candidati esterni. Tale specifica impugnativa è peraltro strettamente connessa ad altra (ricorso n. 10737) proposta dai medesimi ricorrenti, sicché essa troverà definizione nell'ambito di un distinto e unico contesto decisorio.

4. — Così delimitato il *thema decidendum* nell'ordine logico delle distinte impugnative, oggettivamente connesse, va prioritariamente esaminata quella proposta, in via principale, con il ricorso n. 7737/2005.

L'impugnativa è volta a contestare la legittimità della circolare n. 9026 del 12 luglio 2006, diretta ai gestori e ai coordinatori didattici delle Istituzioni scolastiche paritarie di I e II grado del Lazio, con la quale l'USRL, nel fissare gli adempimenti concernenti l'inizio dell'a.s. 2005-2006, ha richiamato l'attenzione, con riferimento ai candidati esterni agli esami di Stato, sul fatto che le istanze di detti candidati in eccesso rispetto al 50 % degli interni, per ogni classe terminale, devono essere consegnate al competente CSA, ovvero non possono essere costituite commissioni di soli candidati esterni né commissioni miste nella quale la componente esterna superi il 50% di quella interna.».

5. — Successivamente all'impugnativa, è stato emanato il d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, recante «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53».

In particolare, l'art. 14 di detto decreto, intitolato «Esame di Stato» dispone al quinto comma: «All'art. 4, comma 4, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari ed il loro numero massimo non può superare il cinquanta per cento dei candidati interni; nel caso non vi sia la possibilità di assegnare i candidati esterni alle predette commissioni possono essere costituite, soltanto presso gli istituti statali, commissioni apposite"»

Ribadendo il contenuto di tale disposizione legislativa la circolare ministeriale n. 86 del 18 novembre 2005, impartita dalla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, nella parte intitolata «Limiti di accoglibilità delle domande da parte delle scuole», così recita e dispone: «L'art. 4, comma 4, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, ripreso con il medesimo contenuto dall'art. 9, comma 3, del d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, è stato novellato, con integrazioni, dall'art. 14, comma 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 225 il quale stabilisce che candidati esterni sono ripartiti tra le diverse Commissioni degli istituti statali e paritari e il loro numero massimo non può superare il 50 % dei candidati interni». La formulazione di tale ultima previsione normativa non è suscettibile di interpretazioni diverse da quella letterale e, pertanto, non si presta ad alcun tipo di deroga. Pertanto, ove le istanze dei candidati esterni pervenute ad ogni singola scuola, statale o paritaria, dovessero eccedere il prescritto limite del 50 %, l'istituto interessato, immediatamente dopo la scadenza del termine per la loro presentazione, dovrà trasmettere le istanze eccedenti, individuate secondo l'osservanza di uno stretto ordine cronologico di presentazione, al Direttore generale dell'ufficio scolastico regionale competente per territorio. Ciò al fine di consentire al medesimo l'assegnazione degli interessati ad altre istituzioni scolastiche per una tempestiva prefigurazione del numero e della dislocazione delle Commissioni e, nel contempo, fornire ai candidati esterni certezza sulla sede nella quale dovranno sostenere gli esami».

La medesima circolare n. 86/2005, nella parte relativa alla «Costituzione delle Commissioni di esame» richiama poi «l'attenzione sulla circostanza che per l'eventuale configurazione di Commissioni formate da soli candidati privatisti dovrà trovare applicazione l'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 con la conseguenza che tali commissioni debbono essere costituite esclusivamente presso istituzioni scolastiche statali».

I contenuti della circolare n. 86, nei termini ora riportati, sono stati integralmente reiterati dalla successiva circolare prot. n. 12695 del 21 novembre 2005 emanata dall'USRL.

6. — In ragione della sopravvenienza dell'art. 14, comma 5, del decreto legislativo n. 226/2005, e delle circolari applicative delle quali si è fatto menzione, la sezione in sede di esame dell'istanza cautelare proposta nel ricorso principale avente ad oggetto la circolare dell'URSL n. 9026/2005, ha respinto la domanda incidentale di sospensione nella considerazione che la novella introdotta con l'anzidetto art. 14 ha fatto venir meno l'interesse alla coltivazione del ricorso.

Tanto per il fatto che allo «*jus superveniens*, in ragione della sua portata organizzatoria, va riconosciuta operatività immediata con conseguente sua applicazione alle procedure amministrative concernenti lo svolgimento degli esami di Stato relativi al corrente anno scolastico».

7. — Gli Istituti paritari ricorrenti, proponendo motivi aggiunti, hanno impugnato le precitate circolari applicative dell'art. 14, comma 5, del decreto legislativo n. 226/2005, prospettando in via eventuale questione di legittimità costituzionale di detta norma.

Va soggiunto che, con memoria conclusiva recante la data del 4 gennaio 2006, i ricorrenti, in sede di illustrazione di tali motivi, hanno ulteriormente dedotto che l'art. 14 del decreto legislativo n. 25/2005, in ragione della sua portata asseritamente discriminatoria tra scuola statale e scuola privata, contrasterebbe con la normativa comunitaria sotto più profili (artt. 2, 3, 43, 136 e 149 del TCE); la norma contrasterebbe poi con il diritto di stabilimento (art. 43 TCE) perché implicherebbe un «grave ostacolo al diritto di ogni cittadino europeo di impiantare in Italia un'impresa scolastica o una sua filiale, con la stessa dignità giuridica riconosciuta alla sua impresa scolastica nel paese d'origine».

7.1. — I profili di censura che prospettano violazione del diritto comunitario non sono suscettibili di favorevole apprezzamento.

Occorre procedere dal dato che la norma dell'ordinamento nazionale oggetto di contestazione è volta a disciplinare un ambito piuttosto contenuto delle modalità di svolgimento dell'esame di Stato, individuando le commissioni esaminatrici di soli candidati privatisti in quelle funzionanti presso le scuole statali e non anche presso le scuole paritarie.

Orbene, ancorché l'ambito operativo prefigurato dalla norma (peraltro in via eventuale, considerato che esso viene in rilievo al superamento della soglia percentuale in essa stabilita) non sia privo di rilevanza sul piano della sua conformità ad alcuni principi costituzionali (di cui si dirà oltre), non sembra predicabile che la disciplina introdotta dalla norma sia di ampiezza distorsiva tale da confliggere con gli artt. 136 e 149 del Trattato della comunità europea in tema di promozione dei diritti sociali fondamentali (nella specie: l'istruzione); né sembra che alla norma possa ascriversi un'intenzione controriformista, rispetto alla legge n. 62 del 2000 sulla parità scolastica, favorendo un «ritorno all'indietro».

Sotto altro verso non è predicabile, nei modi sopra prospettati, la portata lesiva della norma con riguardo al diritto di stabilimento *ex art.* 41 del Trattato, perché avrebbe dovuto non solo asserirsi, ma compiutamente dimostrarsi, che la regolamentazione giuridica dello Stato membro del soggetto intenzionato a impiantare in Italia un'impresa scolastica non soffra della limitazione imposta dalla qui contestata norma dell'ordinamento nazionale.

8. — Quanto ai motivi aggiunti, notificati a mezzo fax il 28 novembre 2005, i ricorrenti sostengono *in primis* l'erroneità della circolare ministeriale n. 86/2005 e di quella successiva dell'USRL prot. 12695/2005, in quanto intese a dare attuazione per il presente anno scolastico 2005-2006 al decreto legislativo n. 226/2005 sulla riforma dei cicli, che dovrà interessare invece gli anni scolastici successivi al 2007-2008.

Soggiungono che tutto il decreto legislativo n. 226 prevede le varie fasi della riforma nei tempi futuri prevedendo quindi anche le novità che ne deriveranno con riferimento agli esami di maturità. Ritengono quindi che solo in futuro si potrà prospettare il trasferimento di candidati esterni delle scuole paritarie a quelle statali.

9. — la censura va disattesa.

9.1. La legge 28 marzo 2003, n. 53 (c.d. «riforma Moratti») ha delegato il Governo all'emanazione degli occorrenti decreti legislativi «per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale».

Nell'attribuire alla decretazione delegata la definizione del nuovo sistema educativo, di istruzione e di formazione, la legge delega, in sede di delineazione dei «principi e criteri direttivi», ha prefissato l'articolazione di detto nuovo sistema «nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione professionale» (art. 2, lett. d), cit. legge n. 53).

In attuazione della delega, è stato quindi emanato il d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, con il quale sono state poste le norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione. Tale secondo ciclo «è costituito dal sistema dei licei e dal sistema dell'istruzione e formazione professionale», e individua «il secondo grado in cui si realizza in modo unitario, il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione di cui al decreto legislativo 5 aprile 2005, n. 76».

I Capi II e III del decreto legislativo n. 226/2005 disciplinano «I percorsi liceali» e «I percorsi di istruzione e formazione professionale», delineandone rispettivamente le tipologie e i livelli essenziali delle prestazioni, mentre il successivo Capo V, che contiene le «Norme transitorie e finali», fissa le sequenze temporali per il passaggio graduale dall'attuale al nuovo ordinamento e fissa l'avvio di quest'ultimo «a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2007-2008» (art. 27, comma 4).

Nel precitato Capo II, l'art. 14 si occupa dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi liceali, così disponendo al suo quinto comma: «all'articolo 4, comma 4, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari ed il loro numero massimo non può superare il cinquanta per cento dei candidati interni; nel caso non vi sia la possibilità di assegnare i candidati esterni alle predette commissioni possono essere costituite, soltanto presso gli istituti statali, commissioni apposite"».

9.2 — Tanto premesso, e alla luce di una piana interpretazione, anche in via sistematica, di tale norma delegata, non può trovare spazio l'argomento difensivo secondo cui quest'ultima, innestandosi con carattere di necessità sulla riforma del secondo ciclo di istruzione prefigurata dal decreto legislativo n. 226, differisca la sua operatività al momento di messa a regime del nuovo sistema dei licei.

Per vero, nessun elemento logico e/o testuale consente di far ritenere che la norma *de qua*, per profili peculiarmente innovativi organicamente connessi alla riforma del predetto ciclo d'istruzione, non possa entrare in vigore se non contestualmente alla concreta attuazione del nuovo ordinamento.

In realtà, e diversamente da quanto asserito, non appare dubbio che il legislatore delegato abbia ritenuto di dovere con immediatezza intervenire in una delicata materia — quella della disciplina, limitatamente ai candidati esterni, della formazione delle commissioni d'esame di Stato e dell'individuazione della sede dell'esame — non

sempre oggetto di una lineare regolamentazione di dettaglio da parte dell'amministrazione scolastica, cui ha specularmente corrisposto una non univoca elaborazione giurisprudenziale, come testimoniato anche dai riferimenti in proposito menzionati nel ricorso principale.

9.3. — In particolare, la norma in questione, sostituendo la pregressa disciplina dettata con l'art. 4, comma 4, della legge n. 425/1997, ha ribadito, quanto all'assegnazione dei candidati esterni alle commissioni d'esame di Stato funzionanti presso gli Istituti statali e quelli paritari, che il numero di detti candidati non può superare il cinquanta per cento dei candidati interni, statuendo però che il superamento dell'anzidetta percentuale consente di procedere ad apposite commissioni di candidati esterni solo presso gli Istituti statali.

In relazione a tale ultimo profilo normativo, nel quale si condensa il *novum* della disciplina introdotta *in subjecta materia* occorre opportunamente ricordare che la pregressa regolamentazione (dettata dal precitato art. 4, comma 4, della legge n. 425/1997) era nel senso di prevedere, al superamento della summenzionata percentuale numerica, la costituzione di «commissioni apposite», tout court di candidati esterni, così prefigurando la possibilità di insediare tali commissioni non solo presso gli Istituti statali, ma anche (dopo l'emanazione della legge 10 marzo 2000, n. 62 sulla parità scolastica) presso gli Istituti paritari.

Orbene, sospendendo per il momento ogni giudizio sulla *intentio legis* della norma e sulla coerenza di quest'ultima con il quadro costituzionale, non può qui che ribadirsi quanto anticipato dalla Sezione con la propria ordinanza n. 6879 del 24 novembre 2005, emessa nella sede cautelare, e cioè che all'art. 14, comma 4, del decreto legislativo n. 226/2005, «in ragione della sua portata organizzatoria» è immediatamente operativo, con la conseguente sua applicabilità agli esami di Stato del corrente anno scolastico 2005-2006.

9.4. — Alla luce di tali considerazioni non hanno pregio le argomentazioni (pagg. 10 dei motivi aggiunti all'esame) che, censurando le circolari impugnate, fanno leva sull'impossibilità «di attuare nel giro di un mese una intera riforma».

Infatti, per le considerazioni sopra esposte, l'art. 14 non si presta ad essere letto in necessaria correlazione con la riforma attuata dal decreto legislativo n. 226; certamente ne prescinde, essendo chiaramente mirato a introdurre da subito una misura organizzatoria in tema di partecipazione dei candidati esterni all'esame di Stato.

Non conferenti sono poi le perplessità sollevate con riferimento «all'abrogazione di tutte le norme relative agli esami integrativi e di idoneità disposta dal decreto 226 all'art. 31».

A prescindere infatti dalla circostanza che qui è in questione l'organizzazione dell'esame di Stato e non quella degli esami di idoneità e integrativi, deve comunque osservarsi che il menzionato art. 31, comma 2, detta una disciplina transitoria per tali esami stabilendo che la regolamentazione per essi prevista dall'art. 193 del Testo unico sull'istruzione approvato con d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297) continua «ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento» ed è abrogata «a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette classi».

10. — Per le considerazioni svolte risulta quindi acclarato che le circolari impugnate correttamente danno immediata operatività all'art. 14, comma 5, del decreto legislativo n. 226/2005 nella parte in cui introduce il divieto di costituire commissioni d'esame di Stato per i candidati esterni eccedentari presso le scuole paritarie.

Nella ricorrenza di tale premessa, i ricorrenti sollevano la questione di legittimità costituzionale della norma legislativa, sulla cui base sono state emanate le circolari impugnate, evidenziando come le censure di legittimità costituzionale si riflettono in modo diretto su dette circolari *sub specie* di violazione di legge, immediatamente sindacabile ad opera di questo Tribunale amministrativo.

Premettono i ricorrenti che il divieto di costituire commissioni di soli candidati esterni nelle scuole paritarie, ove sia superata la soglia del cinquanta per cento dei candidati interni, porterebbe famiglie e studenti a preferire inevitabilmente la più rassicurante e completa offerta di servizio scolastico degli istituti statali. Inoltre, per le scuole paritarie, «la programmazione delle spese da affrontare in termini di contratti di lavoro da e di strutture da mantenere sarebbe appesa all'incognita delle iscrizioni degli studenti sempre più dubbia davanti a una disciplina legislativa così sfavorevole e iniqua».

Sostengono, in particolare, che dall'art. 14 del precitato decreto legislativo, ossia dal novellato art. 4, comma 4 della legge n. 425/1997, risulterebbe vulnerata in modo grave la posizione:

degli Istituti privati paritari, «che verrebbero depauperati di introiti e immotivatamente colpiti (ancorché dotati di strutture ampiamente ricettive e capienti) nella propria autonomia imprenditoriale pure costituzionalmente garantita dall'art. 41 della Costituzione»;

degli stessi candidati esterni, «che rimarrebbero orfati della libertà di scelta di esami (in virtù del prelievo coattivo degli eccedentari), pur presidiata dalla copertura costituzionale del diritto allo studio (artt. 33 e 34 Cost.) e, a livello di fonti di rango ordinario, dalla legge n. 62 del 2000 sulla parità scolastica e sull'equiparazione tra Istituti statali e paritari».

Quanto al primo dei *vulnera* sopra prospettati, si afferma come l'impostazione accolta dal decreto delegato contrasterebbe con la direttrice fondamentale dell'art. 1, comma 1, della legge 28 marzo 2003, n. 53 (legge delega sulla cui base è stato poi emanato il decreto legislativo n. 226/2005) che tra gli obiettivi della normazione delegata enuncia quello di «favorire la crescita e la valorizzazione ... dell'identità di ciascuno e delle scelte educative della famiglia» e quindi la libertà di scelta dello studente quale espressione qualificante della libertà di autodeterminazione del giovane cittadino, nonché la libertà di scelta della sua famiglia, correlata alla valutazione della sede (Istituto) più idonea a frequentare i corsi scolastici e a sostenere gli esami.

Quanto al secondo profilo lesivo, riveniente dalla norma legislativa censurata, esso rilevarebbe con riferimento al principio di autonomia delle Istituzioni scolastiche — nella specie rafforzato per gli Istituti paritari in ragione della loro natura privata e della garanzia della libertà di iniziativa economica privata *ex* art. 41 Cost. — e al principio ormai indeclinabile, dopo la legge n. 62 del 2000, della parità tra Istituzioni statali e Istituzioni paritari.

Si soggiunge, sotto altro verso, che la disciplina della parità delle scuole non statali, proclamato dall'art. 33, comma 4, della Costituzione, impone l'obbligo di assicurare un trattamento scolastico equipollente rispetto alle istituzioni statali, che non si esaurisce nella possibilità per le scuole paritarie di rilasciare titoli di studio aventi valore legale, ma include tutta una serie di profili tra i quali la piena condizione di competitività con le scuole statali.

In tale quadro va opportunamente considerato che con la legge n. 62/2000 sulla parità scolastica:

è stato istituito un sistema nazionale integrato di istruzione che colloca, accanto alle scuole statali, quelle private paritarie con una sostanziale identità di funzione e di ruolo nel perseguimento di fondamentali obiettivi di rilevanza costituzionale;

è stato disegnato un sistema di prestazione dei servizi articolato, pluralistico e concorrenziale, individuando le famiglie come soggetti operativi nella scelta;

è stata apprestata una varietà di strutture scolastiche che in armonia con i principi del pluralismo e della sussidiarietà (art. 118, u.c., Cost.), diversi modi per godere un diritto sociale quale quello all'istruzione;

in adeguamento dei principi di libera concorrenza, di libero mercato e di mobilità nelle prestazioni dei servizi stabiliti nei Trattati dell'Unione europea, è stata assicurata l'istituzione di un sistema nazionale di istruzione che permetta l'espansione dell'offerta formativa, aprendosi alla partecipazione di tutti i soggetti operativi qualificati che, non solo italiani, ma anche di provenienza europea, intendano concorrere alla realizzazione delle finalità che la legge stabilisce.

12. — La questione di legittimità, come prospettata, appare rilevante e non manifestamente infondata.

13. — In punto di rilevanza è agevole osservare come le circolari impugnate (rispettivamente con il secondo dei motivi aggiunti dei ric. n. 773/2005 e con il ric. n. 107/2006) costituiscano applicazione della norma del decreto legislativo sospettata di incostituzionalità. Di conseguenza, la declaratoria di non conformità della norma ai parametri costituzionali priverebbe di fondamento legale dette circolari, determinandone la caducazione.

14. — Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, che giustifica il vaglio di costituzionalità della norma legislativa, valgono le seguenti considerazioni.

15. — Come si è premesso, in attuazione della delega conferita con la legge 28 marzo 2003, n. 53, è stato emanato il d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, con il quale sono state poste le norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione.

L'art. 14 di detto decreto legislativo, intitolato «Esame di Stato» dispone al suo quinto comma: «All'articolo 4, comma 4, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari ed il loro numero massimo non può superare il cinquanta per cento dei candidati interni; nel caso non vi sia la possibilità di assegnare i candidati esterni alle predette commissioni possono essere costituite, soltanto presso gli istituti statali, commissioni apposite"».

La norma in questione ha, in parte, ribadito la pregressa disciplina dettata con l'art. 4, comma 4, della legge n. 425/1997 (contenente la riforma dell'esame di Stato dei corsi di studi di istruzione secondaria superiore), e cioè che il numero dei candidati esterni (c.d. privatisti) alle commissioni d'esame di Stato funzionanti presso gli Istituti

statali e quelli paritari, non può superare il cinquanta per cento dei candidati interni; ha anche disposto che il superamento dell'anzidetta percentuale consente la costituzione di apposite commissioni di candidati esterni, ma — e in ciò consta il profilo innovativo della norma — «soltanto presso gli istituti statali».

Come si evidenzia in ricorso, la previsione del decreto legislativo (nella parte relativa alla configurazione di commissioni esaminatrici solo presso gli istituti statali) non solo non è autorizzata dal legislatore delegante (ma di questo si dirà più diffusamente oltre), ma sembra porsi in contrasto con la direttrice fondamentale dell'art. 1 della legge delega, che individua l'obiettivo della normazione delegata in quello di «favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei limiti dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno e delle scelte educative della famiglia, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i principi sanciti dalla Costituzione».

Invero, si soggiunge e condivisibilmente, se tra i valori-obiettivo prefissati dalla legge delega viene indicata la libertà di scelta dello studente, «quale espressione qualificante della libertà di autodeterminazione del giovane cittadino» (identità di ciascuno), nonché la libertà di scelta delle famiglie (scelte educative della famiglia), implicante la valutazione «della sede (Istituto) più idonea per frequentare i corsi scolastici e sostenere gli esami», deve convenirsi sul fatto che la norma risulti dissonante rispetto a tali principi ispiratori, configurandosi, alla stregua della metaforica ma efficace espressione difensiva, «un plateale e ingiustificato fuor d'opera».

In tale situazione, si giustifica l'affermazione che il vincolo posto dalla norma, al verificarsi del superamento nella commissione d'esame di Stato della prevista percentuale numerica dei candidati interni, di far svolgere al candidato esterno l'esame presso un istituto statale, comprime la libertà di scelta dello studente, negandone «quell'autonomia decisionale che pure, in special modo nell'età della formazione della personalità, assurge a condizione imprescindibile per la realizzazione del valore del pieno sviluppo della persona umana sancito nell'art. 3, cpv., Cost.».

16. — Oltre che per eccesso di delega, nel senso ora prospettato, la norma censurata non appare aderente al sistema costituzionale sotto i profili di seguito enunciati.

16.1. — Essa sembra anzitutto confliggere con l'art. 41 della Costituzione che afferma e tutela la libertà dell'iniziativa economica privata.

Occorre procedere dal dato che le scuole paritarie hanno un'indubbia connotazione imprenditoriale. Per effetto del riconoscimento della parità, queste scuole sono legittimate all'erogazione del servizio pubblico di istruzione. Ciò non toglie che, a differenze delle scuole statali, che sono enti pubblici non economici, le scuole paritarie sono gestite da soggetti e da enti privati che svolgono un'attività tipicamente d'impresa, come tale volta a ricavare vantaggi, economici o di altro tipo.

Orbene, una norma, quale quella oggetto del vaglio costituzionale, che discrimina le scuole paritarie, sia pure al superamento delle soglie numeriche fissate per la composizione della commissione dell'esame di Stato, escludendole dalla possibilità di costituire commissioni di soli candidati esterni, è certamente idonea ad offuscarne la considerazione presso la pubblica opinione, in termini di efficienza e di qualità del servizio pubblico erogabile da queste istituzioni scolastiche, con possibili e significative ricadute sul piano della loro sfera imprenditoriale.

Non è tanto, per come affermato in ricorso, che l'art. 14 del decreto legislativo n. 226/2005, ossia del novelato art. 4, comma 4, della legge n. 425/1997, vulnererebbe la posizione degli istituti privati in quanto «depauperati di introiti ed immotivatamente colpiti (ancorché dotati di strutture ampiamente ricettive e capienti) nella propria autonomia imprenditoriale».

Invero, non è qui in questione (tale da ledere l'attività imprenditoriale di tali scuole) la perdita di profitti direttamente legata al divieto di costituire le commissioni *de quibus* essendo noto che la partecipazione agli esami di Stato, da parte dei candidati privatisti, implica il solo pagamento di un taxa governativa, peraltro di modesta entità, che affluisce nelle casse dell'erario.

È invece in questione, in ciò più decisamente incidendo sulla qualità imprenditoriale delle scuole paritarie, il fatto che le iscrizioni degli studenti alle scuole paritarie o statali, sia pure nel limitato ambito della partecipazione all'esame di Stato da parte di candidati esterni, non dipenda da variabili tipicamente correlate al «servizio istruzione» (piano dell'offerta formativa, programmi scolastici seguiti, modalità esplicative dell'autonomia scolastica, ect.), ma sia esclusivamente correlato a un mero dato numerico (il superamento della soglia percentuale ipotizzata dalla norma) senza peraltro alcuna considerazione della ricettività delle strutture scolastiche.

16.2. La norma non sembra poi rispettosa dell'art. 33, comma 4, della Costituzione che ha introdotto l'istituto della parità scolastica, imponendo al legislatore, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, di assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

Come è noto, il sistema scolastico nazionale è storicamente transitato da un originario regime di separazione tra scuola pubblica e privata (rinvenibile fino ai primi due decenni del secolo scorso) a un regime di integrazione tra i due tipi di scuola (che ha riguardato specificamente la scuola privata paritaria), in linea peraltro con il disegno costituzionale prefigurato dall'art. 33, comma 4, della Costituzione.

È peraltro noto che solo con la legge 10 marzo 2000, n. 62 legge di assoluto rilievo storico, che ha introdotte le «Norme per la parità scolastica» sono state concretamente attuate le condizioni per il superamento del c.d. «regime di giustapposizione» (così definito dalla dottrina) tra l'istruzione fornita dalle scuole pubbliche e quella fornita dalle scuole private, e per il definitivo approdo all'integrazione tra scuola pubblica e paritaria privata, come prefigurato dalla norma costituzionale.

La creazione di un sistema nazionale integrato di istruzione comporta, come ben evidenziato in ricorso, che le scuole private paritarie si pongono accanto alle scuole pubbliche con una sostanziale identità di funzione e di ruolo nel perseguimento del fondamentale obiettivo dell'istruzione, obiettivo che è anche valore di assoluta rilevanza costituzionale.

Un sistema scolastico fondato sulla necessaria compresenza di scuola pubblica e privata, anzi come si è detto sulla loro integrazione, è un sistema coerente a un modello pluralistico che è autenticamente tale ove possa predicarsi una posizione di sostanziale parità (nel precitato significato di parità di identità di funzione e di ruolo) tra le distinte istituzioni scolastiche deputate all'erogazione del servizio pubblico dell'istruzione.

In tale quadro si iscrive e acquista significato il precetto costituzionale dell'art. 33 Cost. che, ponendo al legislatore ordinario il vincolo di assicurare agli alunni delle scuole paritarie «un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole statali», sancisce una funzionale equivalenza tra le scuole statali e quelle paritarie. Sicché è affatto pertinente la considerazione difensiva che, per vincolo costituzionale, «la disciplina statale non può collocarsi al di sotto di un livello minimo di garanzia dell'equipollenza tra le scuole statali e quelle non statali».

Va poi significativamente soggiunto, quanto all'ambito concettuale della riferita locuzione costituzionale «trattamento scolastico equipollente», che di essa non va patrocinata un'interpretazione riduttivamente letterale nel senso che l'equipollenza consista nella sola legittimazione delle scuole non statali a rilasciare titolo di studio aventi valore legale.

Come condivisibilmente si sottolinea in ricorso, il livello di rilevanza delle scuole paritarie attiene a tutta una serie di profili, tra i quali la condizione di piena competitività con le scuole non statali.

Il trattamento scolastico equipollente non si arresta pertanto al mero riconoscimento del titolo di studio, ma implica anche un riconoscimento della qualità del servizio di istruzione erogato dall'istituzione scolastica paritaria da considerarsi alla stregua, e quindi né peggiore né inferiore, a quello proveniente dalla scuola statale.

A conferma dell'assunto che precede, è significativa la circostanza che, nel contesto dell'art. 1, comma 4, della legge n. 62/2000, la parità scolastica viene in rilievo, al di là di situazione di *status* che abilita al rilascio di titoli di studio aventi valori legali, per i contenuti dell'attività prestata e la soggezione della scuola non statale che ne chiede il riconoscimento ai requisiti di qualità e di efficacia previsti dalla legge medesima.

Nella delineata situazione, dalla quale è possibile desumere che l'inserimento delle scuole paritarie private nel sistema nazionale di istruzione determina l'equivalenza di trattamento nel servizio di istruzione degli studenti tra le scuole private e quelle statali, una norma legislativa, quale quella all'esame, che impone, al verificarsi della condizione in essa prevista, la costituzione di «commissioni apposite» per i candidati esterni all'esame di Stato «soltanto presso gli istituti statali» è idonea a infrangere la disciplina costituzionale posta dal precitato quarto comma dell'art. 33 della Costituzione e a stridere con la legge n. 62 del 2000 che ha dato attuazione al precetto costituzionale sulla parità scolastica; è altresì idonea a violare il principio di uguaglianza posto dall'art. 3 della Costituzione, non ravvisandosi profili di razionalità atti a giustificare, nella sussistenza del sistema di integrazione tra scuola pubblica e paritaria privata, la limitazione del servizio di istruzione nei riguardi di quest'ultima.

In realtà, la perentoria statuizione della norma — che prescinde da considerazione circa le capacità ricettive dell'istituzione paritaria e affida comunque, nel caso di candidati privatisti eccedentari la soglia percentuale indicata dalla norma stessa, lo svolgimento dell'esame di Stato alle commissioni funzionanti presso le scuole statali — è espressiva di un atteggiamento di sfiducia, o quanto meno di perplessità, da parte del legislatore statale nei riguardi delle istituzioni paritarie private, nel senso di reputare che solo presso le scuole statali l'esame di Stato, da parte di commissioni che abbiano a occuparsi di soli candidati esterni, possa svolgersi in rispondenza a canoni di efficienza e di qualità.

Una siffatta *intentio legis* svela però un evidente eccesso di potere del legislatore atteso che questi ometterebbe di considerare che il riconoscimento della parità scolastica implica, per necessità giuridica riveniente dal

quadro costituzionale che ipotizza un sistema nazionale integrato di istruzione, che il servizio pubblico reso dalle scuole paritarie sia, sotto il profilo qualitativo, comparabilmente adeguato a quello prestato dalle scuole pubbliche.

Su tale premessa, non ha fondamento logico prima che giuridico inclinare a posizioni di valutazione pregiudiziale sul servizio ascrivibile alle scuole paritarie, sia pure nel ridotto ambito operativo qui esaminato.

La sezione ritiene di dovere in proposito evidenziare — a ulteriore conferma di un debordante intervento del legislatore nazionale — che l'anzidetta valutazione vada adeguatamente operata *ex ante*, e cioè in sede di riconoscimento della parità scolastica, accertando, in capo alle istituzioni private richiedenti, il possesso dei requisiti appositamente prescritti dall'art. 1, comma 2, della legge n. 62/2000 (tra i quali, in particolare, i requisiti di "qualità ed efficacia" del servizio erogabile) e, all'esito dell'intervenuto riconoscimento, sottoponendo a verifica la permanenza di detti requisiti a mezzo di una costante e capillare attività di vigilanza, pure prevista dal comma sesto del medesimo art. 1.

17. — Alla stregua di tutte le considerazioni che precedono — riuniti i ricorsi in epigrafe per come specificamente disposto in parte motiva e riservata la decisione del ricorso principale n. 7737/2005 all'esito della definizione del presente incidente di costituzionalità — si solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5, del d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 nella parte in cui, sostituendo il terzo periodo dell'art. 4, comma 4, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, dispone che per l'eventuale configurazione di commissioni di esame di Stato formate di soli candidati privatisti, tali commissioni «possono essere costituite soltanto presso gli istituti statali», per contrasto con i principi costituzionali desumibili dagli artt. 76, 41, 3 e 33, comma 4, della Costituzione.

Si dispone, pertanto, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con conseguente sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per la pronuncia sulla legittimità costituzionale della predetta norma.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5, del d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, nella parte enunciata in motivazione, per contrasto con i principi costituzionali desumibili dagli artt. 76, 41, 3 e 33, comma 4, della Costituzione.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente giudizio.

Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 16 e 19 gennaio 2006.

Il Presidente: CORASANITI

Il consigliere estensore: CALVERI

N. 176

Ordinanza del 13 marzo 2006 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Istituto San Giuseppe contro Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Ufficio scolastico regionale per il Lazio - Centro servizi amministrativi di Roma.

Istruzione pubblica - Esami di stato presso istituti di istruzione medio-superiore parificati - Candidati esterni in numero eccedente il cinquanta per cento di quelli interni - Previsione in tal caso, per gli studenti eccedenti la detta percentuale, della costituzione di apposite commissioni esaminatrici esclusivamente presso gli istituti statali - Violazione del principio di uguaglianza - Lesione del principio dell'equipollenza degli istituti privati parificati a quelli statali - Lesione del principio di libertà d'iniziativa economica privata - Eccesso di delega - Violazione del principio di sussidiarietà.

- Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, art. 14, comma 5, sostitutivo dell'art. 4, comma 4, legge 10 dicembre 1997, n. 425.
- Costituzione, artt. 3, 33, comma quarto, 41, 76 e 118; legge 28 marzo 2003, n. 53.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 8711/2005, proposto da Istituto S. Giuseppe, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dal prof. avv. Carlo Rienzi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, viale delle Milizie n. 9;

Contro il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in persona del Ministro *pro tempore*; Ufficio scolastico regionale per il Lazio, in persona del legale rappresentante *pro tempore*; il Centro servizi amministrativi di Roma, in persona del legale rappresentante *pro tempore*; rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, per l'annullamento, previa sospensione, della circolare n. 9026 del 12 luglio 2005; nonché ove necessario della C.M. n. 77 del 21 ottobre 2004 e le O.M. e C.M. emesse in materia, nonché di tutti gli atti presupposti, consequenziali o connessi, precedenti o successivi, ivi compreso, ove occorra, e in via subordinata, il d.P.R. n. 323/1998;

Visti i motivi aggiunti presentati dall'Istituto S. Giuseppe (e depositati il 23 novembre 2005), in persona del legale rappresentante *pro tempore* come sopra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato, per l'annullamento, previa sospensione della circolare n. 86 del 18 novembre 2005, prot. n. 10633 del Dipartimento per l'istruzione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici - Uff. VII, nella parte in cui intende applicare a questo anno scolastico 2005/2006 il d.lgs. n. 226 del 17 ottobre 2005 (*Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 4 novembre 2005) limitatamente agli esami di Stato e al trasferimento di candidati esterni esclusivamente presso istituzioni scolastiche statali; nonché per la trasmissione — in via solo subordinata — degli atti alla Corte costituzionale per violazione, da parte del d.lgs. n. 226, dei principi costituzionali di cui agli artt. 30, 31, 33, 41, 76 e 118 della Costituzione;

Visti i motivi aggiunti presentati dall'Istituto S. Giuseppe (e depositati il 29 novembre 2005), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, come sopra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato, per l'annullamento, previa sospensione della circolare n. 12695 del 21 novembre 2005, dell'Ufficio scolastico regionale del Lazio nella parte in cui intende applicare a questo anno scolastico 2005/2006 il d.lgs. n. 226 del 17 ottobre 2005 (*Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 4 novembre 2005) limitatamente agli esami di Stato e al trasferimento di candidati esterni esclusivamente presso istituzioni scolastiche statali; nonché per la trasmissione — in via solo subordinata — degli atti alla Corte costituzionale per violazione, da parte del d.lgs. n. 226, dei principi costituzionali di cui agli artt. 30, 31, 33, 41, 76 e 118 della Costituzione;

Visti i motivi aggiunti presentati dall'Istituto S. Giuseppe (e depositati il 15 dicembre 2005), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, come sopra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato, per l'annullamento, previa sospensione delle circolari n. 86 del 18 novembre 2005 e n. 12695 del 21 novembre 2005, quest'ultima dell'Ufficio scolastico regionale del Lazio, nella parte in cui impone ai candidati esterni di presentare la domanda di esami esclusivamente nel comune di residenza anagrafica. Nonché per la trasmissione — in via solo subordinata — degli atti alla Corte costituzionale per violazione, da parte della legge n. 425/1997, dei principi costituzionali di cui agli artt. 30, 31, 33, 41, 76 e 118 della Costituzione;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato in rappresentanza delle Amministrazioni intimite;

Viste le memorie difensive delle parti;

Visti il ricorso e i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore designato, per la pubblica udienza del 16 gennaio 2006, il consigliere D. Lundini;

Uditi, all'udienza predetta, l'avv. Rienzi per la parte ricorrente e l'avv. dello Stato Sica per l'Amministrazione resistente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO E DIRITTO

1. — L'Istituto S. Giuseppe, che gode di parità scolastica ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, ed è attivo nel campo dell'istruzione media superiore, ha contestato, con il ricorso introduttivo la circolare n. 9026 del 12 luglio 2005, dell'Ufficio scolastico regionale per il Lazio (d'ora in avanti: USRL), nella parte in cui, occupandosi degli «Esami di Stato» conclusivi dell'a.s. 2005/2006, la circolare stessa ha statuito, in riferimento ai candidati esterni agli istituti scolastici, che le istanze di questi «in eccesso rispetto al 50% degli interni, per ogni classe terminale, devono essere consegnate al competente CSA (Centro servizi amministrativi), precisando poi che “non possono essere costituite commissioni di soli candidati esterni né commissioni miste nella quale (*recte*: nelle quali) la componente esterna superi il 50% di quella interna”. La circolare suddetta è altresì contestata nella parte in cui, occupandosi di costituzione di c.d. classi supplementari, stabilisce che “Per la formazione delle classi non facenti parte di un corso completo le SS.LL terranno conto della nota MIUR del 20 febbraio 2002 e della C.M. n. 31 del 18 marzo 2003 ed invieranno la comunicazione di tali eventuali classi, attivate a seguito di nuove iscrizioni o ripetenze, a quest'Ufficio regionale e al C.S.A. competente territorialmente. Si ricorda che non è prevista la costituzione di nuove classi composte interamente da alunni provenienti da esami di idoneità”».

2. — Con motivi aggiunti l'istante ha poi investito la circolare MIUR n. 86 del 18 novembre 2005 e la nota USRL n. 12695 del 21 novembre 2005, nella parte in cui, ha rilevato l'Istituto ricorrente, esse impongono «ai candidati esterni di presentare la domanda di esami esclusivamente nel comune di residenza anagrafica».

3. — Con ulteriori motivi aggiunti, depositati il 23 e il 29 novembre 2005, l'Istituto S. Giuseppe ha infine contestato le sopra citate circolari MIUR n. 86 del 18 novembre 2005 e USRL n. 12695 del 21 novembre 2005 nella parte in cui intendono applicare all'anno scolastico 2005/2006 il d.lgs. n. 226 del 17 ottobre 2005 in tema di esami di Stato e di trasferimento di candidati esterni esclusivamente presso istituzioni scolastiche statali.

4. — Con sentenza a parte, decisa in Camera di consiglio contestualmente alla presente ordinanza, questo tribunale si è pronunciando sul complesso contenzioso introdotto con ricorso e motivi aggiunti citati, in parte dichiarando improcedibile il ricorso introduttivo; in parte sullo stesso sospendendo ogni pronuncia; in parte respingendo i motivi aggiunti.

Con riferimento, peraltro, all'impugnativa delle circolari e note ministeriali n. 86 del 18 novembre 2005 e n. 12695 del 21 novembre 2005, limitatamente alla parte di esse in cui recepiscono l'ultimo periodo del comma 5 dell'art. 14 del d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 (possibilità di costituzione di commissioni apposite di soli candidati esterni esclusivamente presso gli istituti statali), il tribunale, nella sentenza predetta, non ha assunto alcuna decisione nel merito, ritenendo infatti che con separata ordinanza e previa sospensione, *in parte qua*, del giudizio in corso, debba essere sollevata, dal tribunale stesso, questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5, del citato d.lgs. n. 226/2005, nella parte in cui, sostituendo il terzo periodo dell'art. 4, comma 4, della legge n. 425 del 10 dicembre 1997, l'art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 226/2005 dispone che per l'eventuale configurazione di commissioni di esami di Stato formate di soli candidati privatisti, tali commissioni «possono essere costituite soltanto presso gli istituti statali».

5. — Premesso quanto sopra, e passando dunque alla questione che si deve trattare, il Collegio prospetta come segue i termini della questione stessa.

Parte ricorrente censura l'erroneità dei provvedimenti impugnati nel ritenere di poter dare attuazione, già con l'anno scolastico 2005-2006, al decreto legislativo n. 226/2005 sulla riforma del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione, che dovrà invece interessare gli anni scolastici successivi dal 2007-2008 in poi; con la conseguenza che le novità introdotte dal testo normativo, ivi comprese quelle riguardanti la disciplina degli esami di Stato, non potrebbero che riguardare il futuro.

Opinare diversamente significherebbe, a parere dell'Istituto ricorrente, conferire alle disposizioni del decreto legislativo, un'illegittima portata retroattiva con ricadute pregiudizievoli sia per le scelte degli studenti, già operate sin dal 1° settembre, sia per le scuole paritarie che hanno dovuto pianificare per tempo la relativa programmazione aziendale.

Ove peraltro dovesse ritenersi che le circolari impugnate correttamente diano immediata operatività all'art. 14 del decreto legislativo n. 226/2005, imponendo limiti del 50% alla possibilità di accoglimento di candidati esterni e con previsione di divieto di costituire commissioni per gli esterni eccedentari presso le scuole paritarie, la norma legislativa delegata, assume il ricorrente stesso, sarebbe suscettiva di censura sul piano della legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 30, 31, 33, 41, 76 e 118 della Costituzione.

6. — Viene anche dedotto un profilo di censura attinente a violazione di norme comunitarie che l'art. 14 suddetto porterebbe con sé nella sua portata discriminatoria tra scuola statale e scuola privata (paritaria).

Ribadendo il contenuto della suddetta disposizione legislativa la circolare ministeriale n. 86 del 18 novembre 2005, impartita dalla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, nella parte intitolata «Limiti di accoglibilità delle domande da parte delle scuole», così in effetti recita e dispone: «L'art. 4, comma 4, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, ripreso con il medesimo contenuto dall'art. 9, comma 3, del d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, è stato novellato, con integrazioni, dall'articolo 14, comma 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 il quale stabilisce che “i candidati esterni sono ripartiti tra le diverse Commissioni degli istituti statali e paritari e il loro numero massimo non può superare il 50% dei candidati interni”. La formulazione di tale ultima previsione normativa non è suscettibile di interpretazioni diverse da quella letterale e, pertanto, non si presta ad alcun tipo di deroga. Pertanto, ove le istanze dei candidati esterni pervenute ad ogni singola scuola, statale o paritaria, dovessero eccedere il prescritto limite del 50%, l'istituto interessato, immediatamente dopo la scadenza del termine per la loro presentazione, dovrà trasmettere le istanze eccedenti, individuate secondo l'osservanza di uno stretto ordine cronologico di presentazione, al Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale competente per territorio. Ciò al fine di consentire al medesimo l'assegnazione degli interessati ad altre istituzioni scolastiche per una tempestiva prefigurazione del numero e della dislocazione delle Commissioni e, nel contempo, fornire ai candidati esterni certezza sulla sede nella quale dovranno sostenere gli esami».

7. — La medesima circolare n. 86/2005, nella parte relativa alla «Costituzione delle Commissioni di esame», richiama poi «l'attenzione sulla circostanza che per l'eventuale configurazione di Commissioni formate da soli candidati privatisti dovrà trovare applicazione l'art. 14, comma 5, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, con la conseguenza che tali commissioni debbono essere costituite esclusivamente presso istituzioni scolastiche statali».

I contenuti della circolare n. 86, nei termini ora riportati, sono stati integralmente reiterati dalla successiva circolare prot. n. 12695 del 21 novembre 2005 emanata dall'USRL.

8. — Quanto, dunque all'esame dell'impugnativa *de qua* (nella parte, che in questa sede residua, riferentesi alla disposizione che prevede la costituzione di commissione per soli esterni esclusivamente «presso istituzioni scolastiche statali» si rileva quanto segue.

9. — I profili di censura che prospettano violazione del diritto comunitario non sono suscettibili di favorevole apprezzamento.

Occorre procedere dal dato che la norma dell'ordinamento nazionale oggetto di contestazione è volta a disciplinare un ambito piuttosto contenuto delle modalità di svolgimento dell'esame di Stato, individuando le commissioni esaminatrici di soli candidati privatisti in quelle funzionanti presso le scuole statali e non anche presso le scuole paritarie.

Orbene, ancorché l'ambito operativo prefigurato dalla norma (peraltro in via eventuale, considerato che esso viene in rilievo al superamento della soglia percentuale in essa stabilita) non sia privo di rilevanza sul piano della sua conformità ad alcuni principi costituzionali (di cui si dirà oltre), non sembra predicabile che la disciplina introdotta dalla norma sia di ampiezza distorsiva tale da confliggere con gli artt. 136 e 149 del Trattato della Comunità europea in tema di promozione dei diritti sociali fondamentali (nella specie: l'istruzione); né sembra che alla norma possa ascriversi un'intenzione controriformista, rispetto alla legge n. 62 del 2000 sulla parità scolastica, favorendo un «ritorno all'indietro».

Sotto altro verso non è predicabile, nei modi sopra prospettati, la portata lesiva della norma con riguardo al diritto di stabilimento *ex art.* 41 del Trattato, perché avrebbe dovuto non solo asserirsi, ma compiutamente dimostrarsi, che la regolamentazione giuridica dello Stato membro del soggetto intenzionato a impiantare in Italia un'impresa scolastica, non soffra della limitazione imposta dalla qui contestata norma dell'ordinamento nazionale.

10. — Quanto all'argomento secondo cui tutto il decreto legislativo n. 226 del 2005 prevede le varie fasi della riforma nei tempi futuri prevedendo quindi anche le novità che ne deriveranno con riferimento agli esami di maturità, con la conseguenza quindi che solo in futuro si potrebbe prospettare il trasferimento di candidati esterni delle scuole paritarie a quelle statali, la censura va disattesa.

La legge 28 marzo 2003, n. 53 (c.d. «riforma Moratti») ha delegato il Governo all'emanazione degli occorrenti decreti legislativi «per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale».

Nell'attribuire alla decretazione delegata la definizione del nuovo sistema educativo, di istruzione e di formazione, la legge delega, in sede di delineazione dei «principi e criteri direttivi», ha prefissato l'articolazione di detto nuovo sistema «nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione professionale» (art. 2, lett. d), cit. legge n. 53).

In attuazione della delega, è stato quindi emanato il d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, con il quale sono state poste le norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione. Tale secondo ciclo «è costituito dal sistema dei licei e dal sistema dell'istruzione e formazione professionale» e individua «il secondo grado in cui si realizza in modo unitario, il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione di cui al decreto legislativo 5 aprile 2005, n. 76».

I Capi II e III del decreto legislativo n. 226/2005 disciplinano «I percorsi liceali» e «I percorsi di istruzione e formazione professionale», delineandone rispettivamente le tipologie e i livelli essenziali delle prestazioni, mentre il successivo Capo V, che contiene le «Norme transitorie e finali», fissa le sequenze temporali per il passaggio graduale dall'attuale al nuovo ordinamento e fissa l'avvio di quest'ultimo «a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2007- 2008» (art. 27, comma 4).

Nel precitato Capo II, l'art. 14 si occupa dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi liceali, così disponendo al suo quinto comma: «All'art. 4, comma 4, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari ed il loro numero massimo non può superare il cinquanta per cento dei candidati interni; nel caso non vi sia la possibilità di assegnare i candidati esterni alle predette commissioni possono essere costituite, soltanto preso gli istituti statali, commissioni apposite".».

Tanto premesso, e alla luce di una piana interpretazione, anche in via sistematica, di tale norma delegata, non può trovare spazio l'argomento difensivo secondo cui quest'ultima, innestandosi con carattere di necessità sulla riforma del secondo ciclo di istruzione prefigurata dal decreto legislativo n. 226, differisca la sua operatività al momento di messa a regime del nuovo sistema dei licei.

Per vero, nessun elemento logico e/o testuale consente di far ritenere che la norma *de qua*, per profili peculiarmente innovativi organicamente connessi alla riforma del predetto ciclo d'istruzione, non possa entrare in vigore se non contestualmente alla concreta attuazione del nuovo ordinamento.

In realtà, e diversamente da quanto asserito, non appare dubbio che il legislatore delegato abbia ritenuto di dovere con immediatezza intervenire in una delicata materia — quella della disciplina, limitatamente ai candidati esterni, della formazione delle commissioni d'esame di Stato e dell'individuazione della sede dell'esame, che alla stregua della regolamentazione previgente, anche di dettaglio, ha dato luogo ad interpretazioni contrastanti ed anche ad un nutrito contenzioso, come testimoniato dalle stesse citazioni contenute nel ricorso principale.

In particolare, dunque, la norma in questione, sostituendo la pregressa disciplina dettata con l'art. 4, comma 4, della legge n. 425/1997, ha ribadito, quanto all'assegnazione dei candidati esterni alle commissioni d'esame di Stato funzionanti presso gli Istituti statali e quelli paritari, che il numero di detti candidati non può superare il cinquanta per cento dei candidati interni, statuendo però che il superamento dell'anzidetta percentuale consente di procedere ad apposite commissioni di candidati esterni solo preso gli Istituti statali.

In relazione a tale ultimo profilo normativo, nel quale si condensa il *novum* della disciplina introdotta *in subjecta materia*, occorre opportunamente ricordare che la pregressa regolamentazione (dettata dal precitato art. 4, comma 4, della legge n. 425/1997) era nel senso di prevedere, al superamento della summenzionata percentuale numerica, la costituzione di «commissioni apposite» tout court di candidati esterni, così prefigurando la possibilità di insediare tali commissioni non solo presso gli istituti statali, ma anche (dopo l'emanazione della legge 1° marzo 2000, n. 62 sulla parità scolastica) presso gli istituti paritari.

Orbene, sospendendo per il momento ogni giudizio sulla *intentio legis* della norma e sulla coerenza di quest'ultima con il quadro costituzionale, non può qui che ribadirsi quanto anticipato dalla Sezione con la propria ordinanza n. 6879 del 24 novembre 2005, emessa nella sede cautelare, e cioè che all'art. 14, comma 4, del decreto legislativo n. 226/2005, «in ragione della sua portata organizzatoria», è immediatamente operativo, con la conseguente sua applicabilità agli esami di Stato dei corrente anno scolastico 2005-2006.

Alla luce di tali considerazioni non hanno pregio le argomentazioni che, censurando le circolari impugnate, fanno leva sull'impossibilità «di attuare nel giro di un mese una intera riforma».

Infatti, per le considerazioni sopra esposte, l'art. 14 non si presta ad essere letto in necessaria correlazione con la riforma attuata dal decreto legislativo n. 226; certamente ne prescinde, essendo chiaramente mirato a introdurre da subito una misura organizzatoria in tema di partecipazione dei candidati esterni all'esame di Stato.

Non conferenti sono poi le perplessità sollevate con riferimento «all'abrogazione di tutte le norme relative agli esami integrativi e di idoneità disposta dal decreto 226 all'art. 31».

A prescindere infatti dalla circostanza che qui è in questione l'organizzazione dell'esame di Stato e non quella degli esami di idoneità e integrativi, deve comunque osservarsi che il menzionato art. 31, comma 2, detta una disciplina transitoria per tali esami stabilendo che la regolamentazione per essi prevista dall'art. 193 del Testo unico sull'istruzione approvato con d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297) continua «ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento» ed è abrogata «a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette classi».

Per le considerazioni svolte risulta quindi acclarato che le circolari impugnate correttamente danno immediata operatività all'art. 14, comma 5, del decreto legislativo n. 226/2005 nella parte in cui introduce il divieto di costituire commissioni d'esame di Stato per i candidati esterni eccedentari presso le scuole paritarie.

11. — Nella ricorrenza di tale premessa, deve quindi esaminarsi la proposta questione di legittimità costituzionale della norma legislativa in questione (nella parte, ripetesi, in cui riserva agli istituti statali le commissioni d'esame per soli «esterni»), sulla cui base sono state emanate le circolari impugnate.

Premette al riguardo la parte ricorrente che il divieto di costituire commissioni di soli candidati esterni nelle scuole paritarie, ove sia superata la soglia del cinquanta per cento dei candidati interni, porterebbe famiglie e studenti a preferire inevitabilmente la più rassicurante e completa offerta di servizio scolastico degli istituti statali. Inoltre, per le scuole paritarie, «la programmazione delle spese da affrontare in termini di contratti di lavoro da stipulare e di strutture da mantenere sarebbe appesa all'incognita delle iscrizioni degli studenti sempre più dubbia davanti a una disciplina legislativa così sfavorevole ed iniqua».

L'incostituzionalità della norma in questione consisterebbe nell'aver ecceduto la delega di cui alla legge n. 53/2003, nella violazione del principio dell'equipollenza delle scuole, della libertà di scelta delle famiglie e degli studenti, della libertà dell'iniziativa economica, del principio di sussidiarietà.

Si sottolinea, in particolare, che la disciplina della parità delle scuole non statali, proclamato dall'art. 33, comma 4, della Costituzione, impone l'obbligo di assicurare un trattamento scolastico equipollente rispetto alle istituzioni statali, che non si esaurisce nella possibilità per le scuole paritarie di rilasciare titoli di studio aventi valore legale, ma include tutta una serie di profili tra i quali la piena condizione di competitività con le scuole statali.

Ed invero, si prospetta tra l'altro che con la legge n. 62/2000 sulla parità scolastica:

è stato istituito un sistema nazionale integrato di istruzione che colloca, accanto alle scuole statali, quelle private paritarie con una sostanziale identità di funzione e di ruolo nel perseguimento di fondamentali obiettivi di rilevanza costituzionale;

è stato disegnato un sistema di prestazione dei servizi articolato, pluralistico e concorrenziale, individuando le famiglie come soggetti operativi nella scelta;

è stata apprestata una varietà di strutture scolastiche che consentono, in armonia con i principi del pluralismo e della sussidiarietà (art. 118, u.c., Cost.), diversi modi per godere un diritto sociale quale quello all'istruzione;

in adeguamento dei principi di libera concorrenza, di libero mercato e di mobilità nelle prestazioni dei servizi stabiliti nei Trattati dell'Unione europea, è stata assicurata l'istituzione di un sistema nazionale di istruzione che permetta l'espansione dell'offerta formativa, aprendosi alla partecipazione di tutti i soggetti operativi qualificati che, non solo italiani, ma anche di provenienza europea, intendano concorrere alla realizzazione delle finalità che la legge stabilisce.

12. — La questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 comma 5 del d.lgs. n. 226/2005, nella parte in cui prevede la possibilità di costituire commissioni apposite per candidati esterni solo presso gli istituti statali e non anche presso quelli paritari, appare rilevante e non manifestamente infondata, alla stregua delle seguenti considerazioni.

13. — In punto di rilevanza è agevole osservare come le circolari impugnate con i motivi aggiunti di cui trattasi costituiscano applicazione della norma del decreto legislativo sospettata di incostituzionalità. Di conseguenza, la declaratoria di non conformità della norma ai parametri costituzionali priverebbe di fondamento legale dette circolari, determinandone *in parte qua* la caducazione.

14. — Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, che giustifica il vaglio di costituzionalità della norma legislativa, valgano le seguenti considerazioni.

15. — Come si è premesso, in attuazione della delega conferita con la legge 28 marzo 2003, n. 53, è stato emanato il d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, con il quale sono state poste le norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione.

L'art. 14 di detto decreto legislativo, intitolato «Esame di Stato», dispone al suo quinto comma: «All'art. 4, comma 4, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari ed il loro numero massimo non può superare il cinquanta per cento dei candidati interni; nel caso non vi sia la possibilità di assegnare i candidati esterni alle predette commissioni possono essere costituite, soltanto presso gli istituti statali, commissioni apposite»».

La norma in questione ha, in parte, ribadito la pregressa disciplina dettata con l'art. 4, comma 4, della legge n. 425/1997 (contenente la riforma dell'esame di Stato dei corsi di studi di istruzione secondaria superiore), e cioè che il numero dei candidati esterni (c.d. privatisti) alle commissioni d'esame di Stato funzionanti presso gli Istituti statali e quelli paritari, non può superare il cinquanta per cento dei candidati interni; ha anche disposto che il superamento dell'anzidetta percentuale consente la costituzione di apposite commissioni di candidati esterni, ma — e in ciò si concreta il profilo innovativo della norma — «soltanto presso gli istituti statali».

Sembra al Collegio che quest'ultima parte dell'anzidetta disposizione (riguardante la costituzione di commissioni per soli candidati esterni presso gli istituti statali), possa porsi in contrasto con la direttrice fondamentale dell'art. 1 della legge delega n. 53/2003, che individua l'obiettivo della formazione delegata in quello di «favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei limiti dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno e delle scelte educative della famiglia, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i principi sanciti dalla Costituzione».

Ed invero, se tra i valori-obiettivo prefissati dalla legge delega viene indicata la libertà di scelta dello studente, quale espressione qualificante della libertà di autodeterminazione del giovane cittadino, (identità di ciascuno), nonché la libertà di scelta delle famiglie (scelte educative della famiglia), implicante la valutazione della sede (Istituto) più idonea per frequentare i corsi scolastici e sostenere gli esami, deve ritenersi che la norma risulti dissonante rispetto a tali principi ispiratori.

In tale situazione, infatti, il vincolo posto dalla norma, al verificarsi del superamento nella commissione d'esame di Stato della prevista percentuale numerica calcolata sui candidati interni, di far svolgere al candidato esterno l'esame presso un istituto statale, comprime la libertà di scelta dello studente, negandone quell'autonomia decisionale che pure, in special modo nell'età della formazione della personalità, assurge a condizione imprescindibile per la realizzazione del valore del pieno sviluppo della persona umana sancito nell'art. 3, cpv., Cost.

16. — Oltre che per eccesso di delega, nel profilo ora prospettato (con possibile contrasto quindi con l'art. 76 Cost.), la norma censurata non appare aderente al sistema costituzionale sotto più versi.

17. — Essa sembra anzitutto confliggere con l'art. 41 della Costituzione che afferma e tutela la libertà dell'iniziativa economica privata.

Occorre procedere dal dato che le scuole paritarie hanno un'indubbia connotazione imprenditoriale. Per effetto del riconoscimento della parità, queste scuole sono legittimate all'erogazione del servizio pubblico di istruzione. Ciò non toglie che, a differenze delle scuole statali, che sono enti pubblici non economici, le scuole paritarie sono gestite da soggetti e da enti privati che svolgono un'attività tipicamente d'impresa, come tale volta a ricavare vantaggi, economici o di altro tipo.

Orbene, una norma, quale quella oggetto del vaglio costituzionale, che discrimina le scuole paritarie, sia pure al superamento delle soglie numeriche fissate per la composizione della commissione dell'esame di Stato, escludendole dalla possibilità di costituire commissioni di soli candidati esterni, è certamente idonea ad offuscarne la considerazione presso la pubblica opinione, in termini di efficienza e di qualità del servizio pubblico erogabile da queste istituzioni scolastiche, con possibili e significative ricadute sul piano della loro sfera imprenditoriale.

Questo non tanto per la perdita di introiti, dato che non è qui in questione la perdita di profitti direttamente legata al divieto di costituire le commissioni *de quibus*, essendo noto che la partecipazione agli esami di Stato, da parte dei candidati privatisti, implica il solo pagamento di un tassa governativa, peraltro di modesta entità, che affluisce nelle casse dell'erario.

È invece in questione, in ciò con più decisiva incidenza sulla qualità imprenditoriale delle scuole paritarie, il fatto che le iscrizioni degli studenti alle scuole paritarie o statali, sia pure nel limitato ambito della partecipazione all'esame di Stato da parte di candidati esterni, non dipenda da variabili tipicamente correlate al «servizio istruzione» (piano dell'offerta formativa, programmi scolastici seguiti, modalità esplicative dell'autonomia scolastica, ect.), ma sia esclusivamente correlato a un mero dato numerico (il superamento della soglia percentuale ipotizzata dalla norma) senza peraltro alcuna considerazione della ricettività delle strutture scolastiche.

18. — La norma non sembra poi rispettosa dell'art. 33, comma 4, della Costituzione che ha introdotto l'istituto della parità scolastica, imponendo al legislatore, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, di assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

Come è noto, il sistema scolastico nazionale è storicamente transitato da un originario regime di separazione tra scuola pubblica e privata (rinvenibile fino ai primi due decenni del secolo scorso) a un regime di integrazione tra i due tipi di scuola (che ha riguardato specificamente la scuola privata paritaria), in linea peraltro con il disegno costituzionale prefigurato dall'art. 33, comma 4, della Costituzione.

È peraltro noto che solo con la legge 10 marzo 2000, n. 62 (legge di assoluto rilievo storico, che ha introdotte le «Norme per la parità scolastica» sono state concretamente attuate le condizioni per il superamento del c.d. «regime di giustapposizione» (così definito dalla dottrina) tra l'istruzione fornita dalle scuole pubbliche e quella fornita dalle scuole private, e per il definitivo approdo all'integrazione tra scuola pubblica e paritaria privata, come prefigurato dalla norma costituzionale.

La creazione di un sistema nazionale integrato di istruzione comporta, come ben evidenziato dal ricorrente, che le scuole private paritarie si pongono accanto alle scuole pubbliche con una sostanziale identità di funzione e di ruolo nel perseguimento del fondamentale obiettivo dell'istruzione, obiettivo che è anche valore di assoluta rilevanza costituzionale.

Un sistema scolastico fondato sulla necessaria compresenza di scuola pubblica e privata, anzi, come si è detto, sulla loro integrazione, è un sistema coerente a un modello pluralistico che è autenticamente tale ove possa predicarsi una posizione di sostanziale parità (nel precitato significato di parità di identità di funzione e di ruolo) tra le distinte istituzioni scolastiche deputate all'erogazione del servizio pubblico dell'istruzione.

In tale quadro si iscrive e acquista significato il precetto costituzionale dell'art. 33 Cost. che, ponendo al legislatore ordinario il vincolo di assicurare agli alunni delle scuole paritarie «un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole statali», sancisce una funzionale equivalenza tra le scuole statali e quelle paritarie. Sicché è affatto pertinente la considerazione difensiva che, per vincolo costituzionale, «la disciplina statale non può collocarsi al di sotto di un livello minimo di garanzia dell'equipollenza tra le scuole statali e quelle non statali».

Va poi significativamente soggiunto, quanto all'ambito concettuale della riferita locuzione costituzionale «trattamento scolastico equipollente», che di essa non va patrocinata un'interpretazione riduttivamente letterale nel senso che l'equipollenza consista nella sola legittimazione delle scuole non statali a rilasciare titoli di studio aventi valore legale.

Come condivisibilmente si sottolinea da parte del ricorrente, il livello di rilevanza delle scuole paritarie attiene a tutta una serie di profili, tra i quali la condizione di piena competitività con le scuole non statali.

Il trattamento scolastico equipollente non si arresta pertanto al mero riconoscimento del titolo di studio, ma implica anche un riconoscimento della qualità del servizio di istruzione erogato dall'istituzione scolastica paritaria da considerarsi alla stregua, e quindi né inferiore, a quello proveniente dalla scuola statale.

A conferma dell'assunto che precede, è significativa la circostanza che, nel contesto dell'art. 1, comma 4, della legge n. 62/2000, la parità scolastica viene in rilievo, al di là di situazione di *status* che abilita al rilascio di titoli di studio aventi valori legali, per i contenuti dell'attività prestata e per la soggezione della scuola non statale che ne chiede il riconoscimento ai requisiti di qualità e di efficacia previsti dalla legge medesima.

Nella delineata situazione, dalla quale è possibile desumere che l'inserimento delle scuole paritarie private nel sistema nazionale di istruzione determina l'equivalenza di trattamento nel servizio di istruzione degli studenti tra le scuole private e quelle statali, una norma legislativa, quale quella all'esame, che impone, al verificarsi della condizione in essa prevista, la costituzione di «commissioni apposite» per i candidati esterni all'esame di Stato «soltanto presso gli istituti statali» (con esclusione quindi degli istituti paritari) è idonea a infrangere la disciplina costituzionale posta dal precitato quarto comma dell'art. 33 della Costituzione ed a stridere con la legge n. 62 del 2000 che ha dato attuazione al precetto costituzionale sulla parità scolastica; è altresì idonea a violare il principio di uguaglianza posto dall'art. 3 della Costituzione, non ravvisandosi profili di razionalità atti a giustificare, nella sussistenza del sistema di integrazione tra scuola pubblica e paritaria privata, la limitazione del servizio di istruzione nei riguardi di quest'ultima; è altresì idonea, infine, a determinare un *vulnus* anche all'art. 118 della Costituzione, in cui si afferma il principio della sussidiarietà, del quale la norma in questione comporta un aspetto di inattuazione, in considerazione del fatto che la configurazione della scuola paritaria, quale istituzione privata volta a soddisfare interessi considerati di carattere generale e pubblico dallo stesso legislatore, si inserisce armonicamente nel recente assetto di competenze in cui è prevista appunto la valorizzazione del principio di sussidiarietà.

In effetti, la perentoria statuizione della norma che prescinde da ogni considerazione circa le capacità ricettive dell'istituzione paritaria e affida comunque, nel caso di candidati privatisti eccedentari la soglia percentuale

indicata dalla norma stessa, lo svolgimento dell'esame di Stato alle commissioni funzionanti presso le scuole statali è espressiva di un atteggiamento di sfiducia, o quanto meno di perplessità, da parte del legislatore statale nei riguardi delle istituzioni paritarie private, nel senso di reputare che solo presso le scuole statali l'esame di Stato, da parte di commissioni che abbiano a occuparsi di soli candidati esterni, possa svolgersi in rispondenza a canoni di efficienza e di qualità.

Una siffatta *intentio legis* sembra svelare però un eccesso di potere del legislatore atteso che questi ometterebbe di considerare che il riconoscimento della parità scolastica implica, per necessità giuridica riveniente dal quadro costituzionale che ipotizza un sistema nazionale integrato di istruzione, che il servizio pubblico reso dalle scuole paritarie sia, sotto il profilo qualitativo, comparabilmente adeguato a quello prestato dalle scuole pubbliche.

Del resto, anche alla stregua di precedente pronuncia della Corte costituzionale (*cf.* ordinanza n. 423 del 18 ottobre 2002), la legge n. 62/2000, costituendo attuazione dell'art. 33, comma 4, della Costituzione, determina piena parità tra istituzioni scolastiche statali e private, nell'ambito di un servizio nazionale di istruzione, ed è tale quindi da non consentire diversificazioni tra le attività scolastiche consentite alle une e alle altre, a danno delle scuole private e con pregiudizio delle possibilità di scelta degli utenti.

Su tali premesse, insomma, non ha fondamento logico prima che giuridico inclinare a posizioni di valutazione pregiudiziale sul servizio ascrivibile alle scuole paritarie, sia pure nel ridotto ambito operativo qui esaminato.

La sezione ritiene di dovere in proposito evidenziare — a ulteriore conferma del dubbio di costituzionalità sopra esposto in ordine allo specifico intervento del legislatore nazionale — che l'anzidetta valutazione vada adeguatamente operata *ex ante*, e cioè in sede di riconoscimento della parità scolastica, accertando, in capo alle istituzioni private richiedenti, il possesso dei requisiti appositamente prescritti dall'art. 1, comma 2, della legge n. 62/2000 (tra i quali, in particolare, i requisiti di «qualità ed efficacia» del servizio erogabile) e, all'esito dell'intervenuto riconoscimento, sottoponendo a verifica la permanenza di detti requisiti a mezzo di una costante e capillare attività di vigilanza, pure prevista dal comma sesto del medesimo art. 1.

19. — Alla stregua delle considerazioni che precedono, si solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5, del d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 225 nella parte in cui, sostituendo il terzo periodo dell'art. 4, comma 4, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, dispone che per l'eventuale configurazione di commissioni di esame di Stato formate di soli candidati privatisti, tali commissioni «possono essere costituite soltanto presso gli istituti statali», per contrasto con i principi costituzionali desumibili dagli artt. 76, 41, 3 e 33, comma 4, e 118 della Costituzione.

Si dispone, pertanto, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con conseguente sospensione *in parte qua* del presente giudizio, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per la pronuncia sulla legittimità costituzionale della predetta norma.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5, del d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, nella parte enunciata in motivazione, per contrasto con i principi costituzionali desumibili dagli artt. 76, 41, 3 e 33, comma 4, della Costituzione.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione in parte qua del presente giudizio.

Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 16 e 19 gennaio 2006.

Il Presidente: CORASANITI

Il consigliere estensore: LUNDINI

N. 177

Ordinanza del 13 marzo 2006 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Fondazione Granese ONLUS contro Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Ufficio scolastico regionale per il Lazio - Centro servizi amministrativi di Roma.

Istruzione pubblica - Esami di stato presso istituti di istruzione medio-superiore parificati - Candidati esterni in numero eccedente il cinquanta per cento di quelli interni - Previsione in tal caso, per gli studenti eccedenti la detta percentuale, della costituzione di apposite commissioni esaminatrici esclusivamente presso gli istituti statali - Violazione del principio di uguaglianza - Lesione del principio dell'equipollenza degli istituti privati parificati a quelli statali - Lesione del principio di libertà d'iniziativa economica privata - Eccesso di delega - Violazione del principio di sussidiarietà.

- Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, art. 14, comma 5, sostitutivo dell'art. 4, comma 4, legge 10 dicembre 1997, n. 425.
- Costituzione, artt. 3, 33, comma quarto, 41, 76 e 118; legge 28 marzo 2003, n. 53.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 8698/2005, proposto da Fondazione Granese ONLUS, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dal prof. avv. Carlo Rienzi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, viale delle Milizie n. 9;

Contro il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in persona del Ministro *pro tempore* — Ufficio scolastico regionale per il Lazio, in persona del legale rappresentante *pro tempore*; — il Centro servizi amministrativi di Roma, in persona del legale rappresentante *pro tempore*; rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, per l'annullamento, previa sospensiva, della circolare n. 9026 del 12 luglio 2005; nonché ove necessario della C.M. n. 77 del 21 ottobre 2004 e le O.M. e C.M. emesse in materia, nonché di tutti gli atti presupposti, consequenziali o connessi, precedenti o successivi, ivi compreso, ove occorra, e in via subordinata, il d.P.R. n. 323/1998;

Visti i motivi aggiunti presentati dalla Fondazione Granese ONLUS (e depositati il 23 novembre 2005), in persona del legale rappresentante *pro tempore* (come sopra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato, per l'annullamento, previa sospensiva della circolare n. 86 del 18 novembre 2005, prot. n. 10633 del Dipartimento per l'istruzione — Direzione generale per gli ordinamenti scolastici — Uff. VII, nella parte in cui intende applicare a questo anno scolastico 2005/2006 il d.lgs. n. 226 del 17 ottobre 2005 (*Gazzetta Ufficiale* del 4 novembre 2005) limitatamente agli esami di Stato e al trasferimento di candidati esterni esclusivamente presso istituzioni scolastiche statali; nonché per la trasmissione — in via solo subordinata — degli atti alla Corte costituzionale per violazione, da parte del d.lgs. n. 226, dei principi costituzionali di cui agli artt. 30, 31, 33, 41, 76 e 118 della Costituzione;

Visti i motivi aggiunti presentati dalla Fondazione Granese ONLUS (e depositati il 29 novembre 2005), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, come sopra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato, per l'annullamento, previa sospensiva della circolare n. 12695 del 21 novembre 2005, dell'Ufficio scolastico regionale del Lazio nella parte in cui intende applicare a questo anno scolastico 2005/2006 il d.lgs. n. 226 del 17 ottobre 2005 (*Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 4 novembre 2005) limitatamente agli esami di Stato e al trasferimento di candidati esterni esclusivamente presso istituzioni scolastiche statali; nonché per la trasmissione — in via solo subordinata — degli atti alla Corte costituzionale per violazione, da parte del d.lgs. n. 226, dei principi costituzionali di cui agli artt. 30, 31, 33, 41, 76 e 118 della Costituzione;

Visti i motivi aggiunti presentati dalla Fondazione Granese ONLUS (e depositati il 15 dicembre 2005), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, come sopra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato, per l'annullamento, previa sospensiva delle circolari n. 86 del 18 novembre 2005 e n. 12695 del 21 novembre 2005, quest'ultima dell'Ufficio scolastico regionale del Lazio, nella parte in cui impone ai candidati esterni di presentare la domanda di esami esclusivamente nel comune di residenza anagrafica. Nonché per la trasmissione — in via solo subordinata — degli atti alla Corte costituzionale per violazione, da parte della legge n. 425/1997, dei principi costituzionali di cui agli artt. 30, 31, 33, 41, 76 e 118 della Costituzione;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato in rappresentanza delle Amministrazioni intimite;

Viste le memorie difensive delle parti;

Visti il ricorso e i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore designato, per la pubblica udienza del 16 gennaio 2006, il consigliere D. Lundini;

Uditi, all'udienza predetta, l'avv. Rienzi per la parte ricorrente e l'avv. dello Stato Sica per l'Amministrazione resistente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO E DIRITTO

1. — La Fondazione Granese ONLUS, che gode di parità scolastica ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, ed è attiva nel campo dell'istruzione media superiore, ha contestato, con il ricorso introduttivo la circolare n. 9026 del 12 luglio 2005, dell'Ufficio scolastico regionale per il Lazio (d'ora in avanti: USRL), nella parte in cui, occupandosi degli «Esami di Stato» conclusivi dell'a.s. 2005/2006, la circolare stessa ha statuito, in riferimento ai candidati esterni agli istituti scolastici, che le istanze di questi «in eccesso rispetto al 50% degli interni, per ogni classe terminale, devono essere consegnate al competente CSA (Centro servizi amministrativi), precisando poi che “non possono essere costituite commissioni di soli candidati esterni né commissioni miste nella quale (*recte*: nelle quali) la componente esterna superi il 50% di quella interna”. La circolare suddetta è altresì contestata nella parte in cui, occupandosi di costituzione di c.d. classi supplementari, stabilisce che “Per la formazione delle classi non facenti parte di un corso completo le SS.LL terranno conto della nota MIUR del 20 febbraio 2002 e della C.M. n. 31 del 18 marzo 2003 ed invieranno la comunicazione di tali eventuali classi, attivate a seguito di nuove iscrizioni o ripetenze, a quest'Ufficio regionale e al C.S.A. competente territorialmente. Si ricorda che non è prevista la costituzione di nuove classi composte interamente da alunni provenienti da esami di idoneità”».

2. — Con motivi aggiunti l'istante ha poi investito la circolare MIUR n. 86 del 18 novembre 2005 e la nota USRL n. 12695 del 21 novembre 2005, nella parte in cui, ha rilevato l'Istituto ricorrente, esse impongono «ai candidati esterni di presentare la domanda di esami esclusivamente nel comune di residenza anagrafica».

3. — Con ulteriori motivi aggiunti, depositati il 23 e il 29 novembre 2005, la Fondazione Granese ONLUS ha infine contestato le sopra citate circolari MIUR n. 86 del 18 novembre 2005 e USRL n. 12695 del 21 novembre 2005 nella parte in cui intendono applicare all'anno scolastico 2005/2006 il d.lgs. n. 226 del 17 ottobre 2005 in tema di esami di Stato e di trasferimento di candidati esterni esclusivamente presso istituzioni scolastiche statali.

4. — Con sentenza a parte, decisa in Camera di consiglio contestualmente alla presente ordinanza, questo tribunale si è pronunciando sul complesso contenzioso introdotto con ricorso e motivi aggiunti citati, in parte dichiarando improcedibile il ricorso introduttivo; in parte sullo stesso sospendendo ogni pronuncia; in parte respingendo i motivi aggiunti.

Con riferimento, peraltro, all'impugnativa delle circolari e note ministeriali n. 86 del 18 novembre 2005 e n. 12695 del 21 novembre 2005, limitatamente alla parte di esse in cui recepiscono l'ultimo periodo del comma 5 dell'art. 14 del d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 (possibilità di costituzione di commissioni apposite di soli candidati esterni esclusivamente presso gli istituti statali), il tribunale, nella sentenza predetta, non ha assunto alcuna decisione nel merito, ritenendo infatti che con separata ordinanza e previa sospensione, *in parte qua*, del giudizio in corso, debba essere sollevata, dal tribunale stesso, questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5, del citato d.lgs. n. 226/2005, nella parte in cui, sostituendo il terzo periodo dell'art. 4, comma 4, della legge n. 425 del 10 dicembre 1997, l'art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 226/2005 dispone che per l'eventuale configurazione di commissioni di esami di Stato formate di soli candidati privatisti, tali commissioni «possono essere costituite soltanto presso gli istituti statali».

5. — Premesso quanto sopra, e passando dunque alla questione che si deve trattare, il Collegio prospetta come segue i termini della questione stessa.

Parte ricorrente censura l'erroneità dei provvedimenti impugnati nel ritenere di poter dare attuazione, già con l'anno scolastico 2005-2006, al decreto legislativo n. 226/2005 sulla riforma del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione, che dovrà invece interessare gli anni scolastici successivi dal 2007-2008 in poi; con la conseguenza che le novità introdotte dal testo normativo, ivi comprese quelle riguardanti la disciplina degli esami di Stato, non potrebbero che riguardare il futuro.

Opinare diversamente significherebbe, a parere dell'istituto ricorrente, conferire alle disposizioni del decreto legislativo un'illegittima portata retroattiva con ricadute pregiudizievoli sia per le scelte degli studenti, già operate sin dal 10 settembre, sia per le scuole paritarie che hanno dovuto pianificare per tempo la relativa programmazione aziendale.

Ove peraltro dovesse ritenersi che le circolari impugnate correttamente diano immediata operatività all'art. 14 del decreto legislativo n. 226/2005, imponendo limiti del 50% alla possibilità di accoglimento di candidati esterni e con previsione di divieto di costituire commissioni per gli esterni eccedentari presso le scuole paritarie, la norma legislativa delegata, assume il ricorrente stesso, sarebbe suscettiva di censura sul piano della legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 30, 31, 33, 41, 76 e 118 della Costituzione.

6. — Viene anche dedotto un profilo di censura attinente a violazione di norme comunitarie che l'art. 14 suddetto porterebbe con sé nella sua portata discriminatoria tra scuola statale e scuola privata (paritaria). Ribadendo il contenuto della suddetta disposizione legislativa la circolare ministeriale n. 86 del 18 novembre 2005, impartita dalla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, nella parte intitolata «Limiti di accoglibilità delle domande da parte delle scuole», così in effetti recita e dispone: «L'art. 4, comma 4, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, ripreso con il medesimo contenuto dall'art. 9, comma 3, del d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, è stato novellato, con integrazioni, dall'articolo 14, comma 1 del, decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 il quale stabilisce che “i candidati esterni sono ripartiti tra le diverse Commissioni degli istituti statali e paritari e il loro numero massimo non può superare il 50% dei candidati interni”. La formulazione di tale ultima previsione normativa non è suscettibile di interpretazioni diverse da quella letterale e, pertanto, non si presta ad alcun tipo di deroga. Pertanto, ove le istanze dei candidati esterni pervenute ad ogni singola scuola, statale o paritaria, dovessero eccedere il prescritto limite del 50%, l'istituto interessato, immediatamente dopo la scadenza del termine per la loro presentazione, dovrà trasmettere le istanze eccedenti, individuate secondo l'osservanza di uno stretto ordine cronologico di presentazione, al Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale competente per territorio. Ciò al fine di consentire al medesimo l'assegnazione degli interessati ad altre istituzioni scolastiche per una tempestiva prefigurazione del numero e della dislocazione delle Commissioni e, nel contempo, fornire ai candidati esterni certezza sulla sede nella quale dovranno sostenere gli esami».

7. — La medesima circolare n. 86/2005, nella parte relativa alla «Costituzione delle Commissioni di esame», richiama poi «l'attenzione sulla circostanza che per l'eventuale configurazione di Commissioni formate da soli candidati privatisti dovrà trovare applicazione l'art. 14, comma 5, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, con la conseguenza che tali commissioni debbono essere costituite esclusivamente presso istituzioni scolastiche statali».

I contenuti della circolare n. 86, nei termini ora riportati, sono stati integralmente reiterati dalla successiva circolare prot. n. 12695 del 21 novembre 2005 emanata dall'USRL.

8. — Quanto, dunque all'esame dell'impugnativa *de qua* (nella parte, che in questa sede residua, riferentesi alla disposizione che prevede la costituzione di commissione per soli esterni esclusivamente «presso istituzioni scolastiche statali» si rileva quanto segue.

9. — I profili di censura che prospettano violazione del diritto comunitario non sono suscettibili di favorevole apprezzamento.

Occorre procedere dal dato che la norma dell'ordinamento nazionale oggetto di contestazione è volta a disciplinare un ambito piuttosto contenuto delle modalità di svolgimento dell'esame di Stato, individuando le commissioni esaminatrici di soli candidati privatisti in quelle funzionanti presso le scuole statali e non anche presso le scuole paritarie.

Orbene, ancorché l'ambito operativo prefigurato dalla norma (peraltro in via eventuale, considerato che esso viene in rilievo al superamento della soglia percentuale in essa stabilita) non sia privo di rilevanza sul piano della sua conformità ad alcuni principi costituzionali (di cui si dirà oltre), non sembra predicabile che la disciplina introdotta dalla norma sia di ampiezza distorsiva tale da confliggere con gli artt. 136 e 149 del Trattato della Comunità europea in tema di promozione dei diritti sociali fondamentali (nella specie: l'istruzione); né sembra che alla norma possa ascriversi un'intenzione controriformista, rispetto alla legge n. 62 del 2000 sulla parità scolastica, favorendo un «ritorno all'indietro».

Sotto altro verso non è predicabile, nei modi sopra prospettati, la portata lesiva della norma con riguardo al diritto di stabilimento *ex art.* 41 del Trattato, perché avrebbe dovuto non solo asserirsi, ma compiutamente dimostrarsi, che la regolamentazione giuridica dello Stato membro del soggetto intenzionato a impiantare in Italia un'impresa scolastica, non soffra della limitazione imposta dalla qui contestata norma dell'ordinamento nazionale.

10. — Quanto all'argomento secondo cui tutto il decreto legislativo n. 226 del 2005 prevede le varie fasi della riforma nei tempi futuri prevedendo quindi anche le novità che ne deriveranno con riferimento agli esami di maturità, con la conseguenza quindi che solo in futuro si potrebbe prospettare il trasferimento di candidati esterni delle scuole paritarie a quelle statali, la censura va disattesa.

La legge 28 marzo 2003, n. 53 (c.d. «riforma Moratti») ha delegato il Governo all'emanazione degli occorrenti decreti legislativi «per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale».

Nell'attribuire alla decretazione delegata la definizione del nuovo sistema educativo, di istruzione e di formazione, la legge delega, in sede di delineazione dei «principi e criteri direttivi», ha prefissato l'articolazione di detto nuovo sistema «nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione professionale» (art. 2, lett. d), cit. legge n. 53).

In attuazione della delega, è stato quindi emanato il d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, con il quale sono state poste le norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione. Tale secondo ciclo «è costituito dal sistema dei licei e dal sistema dell'istruzione e formazione professionale» e individua «il secondo grado in cui si realizza in modo unitario, il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione di cui al decreto legislativo 5 aprile 2005, n. 76».

I Capi II e III del decreto legislativo n. 226/2005 disciplinano «I percorsi liceali» e «I percorsi di istruzione e formazione professionale», delineandone rispettivamente le tipologie e i livelli essenziali delle prestazioni, mentre il successivo Capo V, che contiene le «Norme transitorie e finali», fissa le sequenze temporali per il passaggio graduale dall'attuale al nuovo ordinamento e fissa l'avvio di quest'ultimo «a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2007- 2008» (art. 27, comma 4).

Nel precitato Capo II, l'art. 14 si occupa dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi liceali, così disponendo al suo quinto comma: «All'art. 4, comma 4, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari ed il loro numero massimo non può superare il cinquanta per cento dei candidati interni; nel caso non vi sia la possibilità di assegnare i candidati esterni alle predette commissioni possono essere costituite, soltanto preso gli istituti statali, commissioni apposite»».

Tanto premesso, e alla luce di una piana interpretazione, anche in via sistematica, di tale norma delegata, non può trovare spazio l'argomento difensivo secondo cui quest'ultima, innestandosi con carattere di necessità sulla riforma del secondo ciclo di istruzione prefigurata dal decreto legislativo n. 226, differisca la sua operatività al momento di messa a regime del nuovo sistema dei licei.

Per vero, nessun elemento logico e/o testuale consente di far ritenere che la norma *de qua*, per profili peculiarmente innovativi organicamente connessi alla riforma del predetto ciclo d'istruzione, non possa entrare in vigore se non contestualmente alla concreta attuazione del nuovo ordinamento.

In realtà, e diversamente da quanto asserito, non appare dubbio che il legislatore delegato abbia ritenuto di dovere con immediatezza intervenire in una delicata materia — quella della disciplina, limitatamente ai candidati esterni, della formazione delle commissioni d'esame di Stato e dell'individuazione della sede dell'esame, che alla stregua della regolamentazione previgente, anche di dettaglio, ha dato luogo ad interpretazioni contrastanti ed anche ad un nutrito contenzioso, come testimoniato dalle stesse citazioni contenute nel ricorso principale.

In particolare, dunque, la norma in questione, sostituendo la pregressa disciplina dettata con l'art. 4, comma 4, della legge n. 425/1997, ha ribadito, quanto all'assegnazione dei candidati esterni alle commissioni d'esame di Stato funzionanti presso gli Istituti statali e quelli paritari, che il numero di detti candidati non può superare il cinquanta per cento dei candidati interni, statuendo però che il superamento dell'anzidetta percentuale consente di procedere ad apposite commissioni di candidati esterni solo preso gli Istituti statali. In relazione a tale ultimo profilo normativo, nel quale si condensa il *novum* della disciplina introdotta *in subjecta materia*, occorre opportunamente ricordare che la pregressa regolamentazione (dettata dal precitato art. 4, comma 4, della legge n. 425/1997) era nel senso di prevedere, al superamento della summenzionata percentuale numerica, la costituzione di «commissioni apposite» tout court di candidati esterni, così prefigurando la possibilità di insediare tali commissioni non solo presso gli istituti statali, ma anche (dopo l'emanazione della legge 10 marzo 2000, n. 62 sulla parità scolastica) presso gli istituti paritari.

Orbene, sospendendo per il momento ogni giudizio sulla *intentio legis* della norma e sulla coerenza di quest'ultima con il quadro costituzionale, non può qui che ribadirsi quanto anticipato dalla Sezione con la propria ordinanza n. 6879 del 24 novembre 2005, emessa nella sede cautelare, e cioè che all'art. 14, comma 4, del decreto legislativo n. 226/2005, «in ragione della sua portata organizzatoria», è immediatamente operativo, con la conseguente sua applicabilità agli esami di Stato dei corrente anno scolastico 2005-2006.

Alla luce di tali considerazioni non hanno pregio le argomentazioni che, censurando le circolari impugnate, fanno leva sull'impossibilità «di attuare nel giro di un mese una intera riforma».

Infatti, per le considerazioni sopra esposte, l'art. 14 non si presta ad essere letto in necessaria correlazione con la riforma attuata dal decreto legislativo n. 226; certamente ne prescinde, essendo chiaramente mirato a introdurre da subito una misura organizzatoria in tema di partecipazione dei candidati esterni all'esame di Stato.

Non conferenti sono poi le perplessità sollevate con riferimento «all'abrogazione di tutte le norme relative agli esami integrativi e di idoneità disposta dal decreto 226 all'art. 31».

A prescindere infatti dalla circostanza che qui è in questione l'organizzazione dell'esame di Stato e non quella degli esami di idoneità e integrativi, deve comunque osservarsi che il menzionato art. 31, comma 2, detta una disciplina transitoria per tali esami stabilendo che la regolamentazione per essi prevista dall'art. 193 del Testo unico sull'istruzione approvato con d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297) continua «ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento» ed è abrogata «a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette classi».

Per le considerazioni svolte risulta quindi accelerato che le circolari impugnate correttamente danno immediata operatività all'art. 14, comma 5, del decreto legislativo n. 226/2005 nella parte in cui introduce il divieto di costituire commissioni d'esame di Stato per i candidati esterni eccedentari presso le scuole paritarie.

11. — Nella ricorrenza di tale premessa, deve quindi esaminarsi la proposta questione di legittimità costituzionale della norma legislativa in questione (nella parte, ripetesi, in cui riserva agli istituti statali le commissioni d'esame per soli «esterni»), sulla cui base sono state emanate le circolari impugnate.

Premette al riguardo la parte ricorrente che il divieto di costituire commissioni di soli candidati esterni nelle scuole paritarie, ove sia superata la soglia dei cinquanta per cento dei candidati interni, porterebbe famiglie e studenti a preferire inevitabilmente la più rassicurante e completa offerta di servizio scolastico degli istituti statali. Inoltre, per le scuole paritarie, «la programmazione delle spese da affrontare in termini di contratti di lavoro da stipulare e di strutture da mantenere sarebbe appesa all'incognita delle iscrizioni degli studenti sempre più dubbia davanti a una disciplina legislativa così sfavorevole ed iniqua».

L'incostituzionalità della norma in questione consisterebbe nell'aver ecceduto la delega di cui alla legge n. 53/2003, nella violazione del principio dell'equipollenza delle scuole, della libertà di scelta delle famiglie e degli studenti, della libertà dell'iniziativa economica, del principio di sussidiarietà.

Si sottolinea, in particolare, che la disciplina della parità delle scuole non statali, proclamato dall'art. 33, comma 4, della Costituzione, impone l'obbligo di assicurare un trattamento scolastico equipollente rispetto alle istituzioni statali, che non si esaurisce nella possibilità per le scuole paritarie di rilasciare titoli di studio aventi valore legale, ma include tutta una serie di profili tra i quali la piena condizione di competitività con le scuole statali.

Ed invero, si prospetta tra l'altro che con la legge n. 62/2000 sulla parità scolastica:

è stato istituito un sistema nazionale integrato di istruzione che colloca, accanto alle scuole statali, quelle private paritarie con una sostanziale identità di funzione e di ruolo nel perseguimento di fondamentali obiettivi di rilevanza costituzionale;

è stato disegnato un sistema di prestazione dei servizi articolato, pluralistico e concorrenziale, individuando le famiglie come soggetti operativi nella scelta;

è stata apprestata una varietà di strutture scolastiche che consentono, in armonia con i principi del pluralismo e della sussidiarietà (art. 118, u.c., Cost.), diversi modi per godere un diritto sociale quale quello all'istruzione;

in adeguamento dei principi di libera concorrenza, di libero mercato e di mobilità nelle prestazioni dei servizi stabiliti nei Trattati dell'Unione europea, è stata assicurata l'istituzione di un sistema nazionale di istruzione che permetta l'espansione dell'offerta formativa, aprendosi alla partecipazione di tutti i soggetti operativi qualificati che, non solo italiani, ma anche di provenienza europea, intendano concorrere alla realizzazione delle finalità che la legge stabilisce.

12. — La questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 comma 5 del d.lgs. n. 226/2005, nella parte in cui prevede la possibilità di costituire commissioni apposite per candidati esterni solo presso gli istituti statali e non anche presso quelli paritari, appare rilevante e non manifestamente infondata, alla stregua delle seguenti considerazioni.

13. — In punto di rilevanza è agevole osservare come le circolari impugnate con i motivi aggiunti di cui trattasi costituiscano applicazione della norma del decreto legislativo sospettata di incostituzionalità. Di conseguenza, la declaratoria di non conformità della norma ai parametri costituzionali priverebbe di fondamento legale dette circolari, determinandone *in parte qua* la caducazione.

14. — Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, che giustifica il vaglio di costituzionalità della norma legislativa, valgano le seguenti considerazioni.

15. — Come si è premesso, in attuazione della delega conferita con la legge 28 marzo 2003, n. 53, è stato emanato il d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, con il quale sono state poste le norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione.

L'art. 14 di detto decreto legislativo, intitolato «Esame di Stato», dispone al suo quinto comma: «All'art. 4, comma 4, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari ed il loro numero massimo non può superare il cinquanta per cento dei candidati interni; nel caso non vi sia la possibilità di assegnare i candidati esterni alle predette commissioni possono essere costituite, soltanto presso gli istituti statali, commissioni apposite»».

La norma in questione ha, in parte, ribadito la pregressa disciplina dettata con l'art. 4, comma 4, della legge n. 425/1997 (contenente la riforma dell'esame di Stato dei corsi di studi di istruzione secondaria superiore), e cioè che il numero dei candidati esterni (c.d. privatisti) alle commissioni d'esame di Stato funzionanti presso gli Istituti statali e quelli paritari, non può superare il cinquanta per cento dei candidati interni; ha anche disposto che il superamento dell'anzidetta percentuale consente la costituzione di apposite commissioni di candidati esterni, ma — e in ciò si concreta il profilo innovativo della norma — «soltanto presso gli istituti statali».

Sembra al Collegio che quest'ultima parte dell'anzidetta disposizione (riguardante la costituzione di commissioni per soli candidati esterni presso gli istituti statali), possa porsi in contrasto con la direttrice fondamentale dell'art. 1 della legge delega n. 53/2003, che individua l'obiettivo della formazione delegata in quello di «favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei limiti dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno e delle scelte educative della famiglia, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i principi sanciti dalla Costituzione».

Ed invero, se tra i valori-obiettivo prefissati dalla legge delega viene indicata la libertà di scelta dello studente, quale espressione qualificante della libertà di autodeterminazione del giovane cittadino, (identità di ciascuno), nonché la libertà di scelta delle famiglie (scelte educative della famiglia), implicante la valutazione della sede (Istituto) più idonea per frequentare i corsi scolastici e sostenere gli esami, deve ritenersi che la norma risulti dissonante rispetto a tali principi ispiratori.

In tale situazione, infatti, il vincolo posto dalla norma, al verificarsi del superamento nella commissione d'esame di Stato della prevista percentuale numerica calcolata sui candidati interni, di far svolgere al candidato esterno l'esame presso un istituto statale, comprime la libertà di scelta dello studente, negandone quell'autonomia decisionale che pure, in special modo nell'età della formazione della personalità, assurge a condizione imprescindibile per la realizzazione del valore del pieno sviluppo della persona umana sancito nell'art. 3, cpv., Cost.

16. — Oltre che per eccesso di delega, nel profilo ora prospettato (con possibile contrasto quindi con l'art. 76 Cost.), la norma censurata non appare aderente al sistema costituzionale sotto più versi.

17. — Essa sembra anzitutto confliggere con l'art. 41 della Costituzione che afferma e tutela la libertà dell'iniziativa economica privata.

Occorre procedere dal dato che le scuole paritarie hanno un'indubbia connotazione imprenditoriale. Per effetto del riconoscimento della parità, queste scuole sono legittimate all'erogazione del servizio pubblico di istruzione. Ciò non toglie che, a differenze delle scuole statali, che sono enti pubblici non economici, le scuole paritarie sono gestite da soggetti e da enti privati che svolgono un'attività tipicamente d'impresa, come tale volta a ricavare vantaggi, economici o di altro tipo.

Orbene, una norma, quale quella oggetto del vaglio costituzionale, che discrimina le scuole paritarie, sia pure al superamento delle soglie numeriche fissate per la composizione della commissione dell'esame di Stato, escludendole dalla possibilità di costituire commissioni di soli candidati esterni, è certamente idonea ad offuscarne la considerazione presso la pubblica opinione, in termini di efficienza e di qualità del servizio pubblico erogabile da queste istituzioni scolastiche, con possibili e significative ricadute sul piano della loro sfera imprenditoriale.

Questo non tanto per la perdita di introiti, dato che non è qui in questione la perdita di profitti direttamente legata al divieto di costituire le commissioni *de quibus*, essendo noto che la partecipazione agli esami di Stato, da parte dei candidati privatisti, implica il solo pagamento di un tassa governativa, peraltro di modesta entità, che affluisce nelle casse dell'erario.

È invece in questione, in ciò con più decisiva incidenza sulla qualità imprenditoriale delle scuole paritarie, il fatto che le iscrizioni degli studenti alle scuole paritarie o statali, sia pure nel limitato ambito della partecipazione all'esame di Stato da parte di candidati esterni, non dipenda da variabili tipicamente correlate al «servizio istruzione» (piano dell'offerta formativa, programmi scolastici seguiti, modalità esplicative dell'autonomia scolastica, ect.), ma sia esclusivamente correlato a un mero dato numerico (il superamento della soglia percentuale ipotizzata dalla norma) senza peraltro alcuna considerazione della ricettività delle strutture scolastiche.

18. — La norma non sembra poi rispettosa dell'art. 33, comma 4, della Costituzione che ha introdotto l'istituto della parità scolastica, imponendo al legislatore, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, di assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

Come è noto, il sistema scolastico nazionale è storicamente transitato da un originario regime di separazione tra scuola pubblica e privata (rinvenibile fino ai primi due decenni del secolo scorso) a un regime di integrazione tra i due tipi di scuola (che ha riguardato specificamente la scuola privata paritaria), in linea peraltro con il disegno costituzionale prefigurato dall'art. 33, comma 4, della Costituzione.

È peraltro noto che solo con la legge 10 marzo 2000, n. 62 (legge di assoluto rilievo storico, che ha introdotte le «Norme per la parità scolastica» sono state concretamente attuate le condizioni per il superamento del c.d. «regime di giustapposizione» (così definito dalla dottrina) tra l'istruzione fornita dalle scuole pubbliche e quella fornita dalle scuole private, e per il definitivo approdo all'integrazione tra scuola pubblica e paritaria privata, come prefigurato dalla norma costituzionale.

La creazione di un sistema nazionale integrato di istruzione comporta, come ben evidenziato dal ricorrente, che le scuole private paritarie si pongono accanto alle scuole pubbliche con una sostanziale identità di funzione e di ruolo nel perseguimento del fondamentale obiettivo dell'istruzione, obiettivo che è anche valore di assoluta rilevanza costituzionale.

Un sistema scolastico fondato sulla necessaria compresenza di scuola pubblica e privata, anzi, come si è detto, sulla loro integrazione, è un sistema coerente a un modello pluralistico che è autenticamente tale ove possa predicarsi una posizione di sostanziale parità (nel precitato significato di parità di identità di funzione e di ruolo) tra le distinte istituzioni scolastiche deputate all'erogazione del servizio pubblico dell'istruzione.

In tale quadro si iscrive e acquista significato il precetto costituzionale dell'art. 33 Cost. che, ponendo al legislatore ordinario il vincolo di assicurare agli alunni delle scuole paritarie «un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole statali», sancisce una funzionale equivalenza tra le scuole statali e quelle paritarie. Sicché è affatto pertinente la considerazione difensiva che, per vincolo costituzionale, «la disciplina statale non può collocarsi al di sotto di un livello minimo di garanzia dell'equipollenza tra le scuole statali e quelle non statali».

Va poi significativamente soggiunto, quanto all'ambito concettuale della riferita locuzione costituzionale «trattamento scolastico equipollente», che di essa non va patrocinata un'interpretazione riduttivamente letterale nel senso che l'equipollenza consista nella sola legittimazione delle scuole non statali a rilasciare titoli di studio aventi valore legale.

Come condivisibilmente si sottolinea da parte del ricorrente, il livello di rilevanza delle scuole paritarie attiene a tutta una serie di profili, tra i quali la condizione di piena competitività con le scuole non statali.

Il trattamento scolastico equipollente non si arresta pertanto al mero riconoscimento del titolo di studio, ma implica anche un riconoscimento della qualità del servizio di istruzione erogato dall'istituzione scolastica paritaria da considerarsi alla stregua, e quindi né inferiore, a quello proveniente dalla scuola statale.

A conferma dell'assunto che precede, è significativa la circostanza che, nel contesto dell'art. 1, comma 4, della legge n. 62/2000, la parità scolastica viene in rilievo, al di là di situazione di *status* che abilita al rilascio di titoli di studio aventi valori legali, per i contenuti dell'attività prestata e per la soggezione della scuola non statale che ne chiede il riconoscimento ai requisiti di qualità e di efficacia previsti dalla legge medesima.

Nella delineata situazione, dalla quale è possibile desumere che l'inserimento delle scuole paritarie private nel sistema nazionale di istruzione determina l'equivalenza di trattamento nel servizio di istruzione degli studenti tra le scuole private e quelle statali, una norma legislativa, quale quella all'esame, che impone, al verificarsi della condizione in essa prevista, la costituzione di «commissioni apposite» per i candidati esterni all'esame di Stato «soltanto presso gli istituti statali» (con esclusione quindi degli istituti paritari) è idonea a infrangere la disciplina costituzionale posta dal precitato quarto comma dell'art. 33 della Costituzione ed a stridere con la legge n. 62 del 2000 che ha dato attuazione al precetto costituzionale sulla parità scolastica; è altresì idonea a violare il principio di uguaglianza posto dall'art. 3 della Costituzione, non ravvisandosi profili di razionalità atti a giustificare, nella sussistenza del sistema di integrazione tra scuola pubblica e paritaria privata, la limitazione del servizio di istruzione nei riguardi di quest'ultima; è altresì idonea, infine, a determinare un *vulnus* anche all'art. 118 della Costituzione, in cui si afferma il principio della sussidiarietà, del quale la norma in questione comporta un aspetto di inattuazione, in considerazione del fatto che la configurazione della scuola paritaria, quale istituzione privata volta a soddisfare interessi considerati di carattere generale e pubblico dallo stesso legislatore, si inserisce armonicamente nel recente assetto di competenze in cui è prevista appunto la valorizzazione del principio di sussidiarietà.

In effetti, la perentoria statuizione della norma che prescinde da ogni considerazione circa le capacità ricettive dell'istituzione paritaria e affida comunque, nel caso di candidati privatisti eccedentari la soglia percentuale indicata dalla norma stessa, lo svolgimento dell'esame di Stato alle commissioni funzionanti presso le scuole statali è espressiva di un atteggiamento di sfiducia, o quanto meno di perplessità, da parte del legislatore statale nei riguardi delle istituzioni paritarie private, nel senso di reputare che solo presso le scuole statali l'esame di Stato, da parte di commissioni che abbiano a occuparsi di soli candidati esterni, possa svolgersi in rispondenza a canoni di efficienza e di qualità.

Una siffatta *intentio legis* sembra svelare però un eccesso di potere del legislatore atteso che questi ometterebbe di considerare che il riconoscimento della parità scolastica implica, per necessità giuridica riveniente dal quadro costituzionale che ipotizza un sistema nazionale integrato di istruzione, che il servizio pubblico reso dalle scuole paritarie sia, sotto il profilo qualitativo, comparabilmente adeguato a quello prestato dalle scuole pubbliche.

Del resto, anche alla stregua di precedente pronuncia della Corte costituzionale (*cf.* ordinanza n. 423 del 18 ottobre 2002), la legge n. 62/2000, costituendo attuazione dell'art. 33, comma 4, della Costituzione, determina piena parità tra istituzioni scolastiche statali e private, nell'ambito di un servizio nazionale di istruzione, ed è tale quindi da non consentire diversificazioni tra le attività scolastiche consentite alle une e alle altre, a danno delle scuole private e con pregiudizio delle possibilità di scelta degli utenti.

Su tali premesse, insomma, non ha fondamento logico prima che giuridico inclinare a posizioni di valutazione pregiudiziale sul servizio ascrivibile alle scuole paritarie, sia pure nel ridotto ambito operativo qui esaminato.

La sezione ritiene di dovere in proposito evidenziare — a ulteriore conferma del dubbio di costituzionalità sopra esposto in ordine allo specifico intervento del legislatore nazionale — che l'anzidetta valutazione vada adeguatamente operata *ex ante*, e cioè in sede di riconoscimento della parità scolastica, accertando, in capo alle istituzioni private richiedenti, il possesso dei requisiti appositamente prescritti dall'art. 1, comma 2, della legge n. 62/2000 (tra i quali, in particolare, i requisiti di «qualità ed efficacia» del servizio erogabile) e, all'esito dell'intervenuto riconoscimento, sottoponendo a verifica la permanenza di detti requisiti a mezzo di una costante e capillare attività di vigilanza, pure prevista dal comma sesto del medesimo art. 1.

19. — Alla stregua delle considerazioni che precedono, si solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5, del d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 225 nella parte in cui, sostituendo il terzo periodo dell'art. 4, comma 4, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, dispone che per l'eventuale configurazione di commissioni di esame di Stato formate di soli candidati privatisti, tali commissioni «possono essere costituite soltanto presso gli istituti statali», per contrasto con i principi costituzionali desumibili dagli artt. 76, 41, 3 e 33, comma 4, e 118 della Costituzione.

Si dispone, pertanto, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con conseguente sospensione *in parte qua* del presente giudizio, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per la pronuncia sulla legittimità costituzionale della predetta norma.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5, del d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, nella parte enunciata in motivazione, per contrasto con i principi costituzionali desumibili dagli artt. 76, 41, 3 e 33, comma 4, della Costituzione.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione in parte qua del presente giudizio.

Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 16 e 19 gennaio 2006.

Il Presidente: CORASANITI

Il consigliere estensore: LUNDINI

N. 178

Ordinanza del 13 marzo 2006 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Istituti paritari «Kennedy» ed altri contro Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Ufficio scolastico regionale per il Lazio - Centro servizi amministrativi di Roma.

Istruzione pubblica - Esami di stato presso istituti di istruzione medio-superiore parificati - Candidati esterni in numero eccedente il cinquanta per cento di quelli interni - Previsione in tal caso, per gli studenti eccedenti la detta percentuale, della costituzione di apposite commissioni esaminatrici esclusivamente presso gli istituti statali - Violazione del principio di uguaglianza - Lesione del principio dell'equipollenza degli istituti privati parificati a quelli statali - Lesione del principio di libertà d'iniziativa economica privata - Eccesso di delega - Violazione del principio di sussidiarietà.

- Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, art. 14, comma 5, sostitutivo dell'art. 4, comma 4, legge 10 dicembre 1997, n. 425.
- Costituzione, artt. 3, 33, comma quarto, 41, 76 e 118; legge 28 marzo 2003, n. 53.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 8697/2005, proposto da Istituti paritari «Kennedy», in persona del gestore *pro tempore*, nonché dai docenti presso l'Istituto sigg.ri Elisabetta Maria Bertone, Antonella Stampiggioni, Silvia Del Pizzo, Vincenzina Piccolino, Daniele Ghirardi, Antonio Arcieri, Marianna Cannone Pepe, Generoso Calisti, Patrizia Pennasilico Attanasio, tutti rappresentati e difesi dal prof. avv. Carlo Rienzi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, viale delle Milizie n. 9;

Contro il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in persona del Ministro *pro tempore* — Ufficio scolastico regionale per il Lazio, in persona del legale rappresentante *pro tempore*; — il Centro servizi amministrativi di Roma, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, per l'annullamento, previa sospensiva, della circolare n. 9026 del 12 luglio 2005; nonché ove necessario della C.M. n. 77 del 21 ottobre 2004 e le O.M. e C.M. emesse in materia, nonché di tutti gli atti presupposti, consequenziali o connessi, precedenti o successivi, ivi compreso, ove occorra, e in via subordinata, il d.P.R. n. 323/1998;

Visti i motivi aggiunti presentati dall'Istituto «Kennedy» (e depositati il 23 novembre 2005), in persona del legale rappresentante *pro tempore* come sopra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato, per l'annullamento, previa sospensiva della circolare n. 86 del 18 novembre 2005, prot. n. 10633 del Dipartimento per l'istruzione — Direzione generale per gli ordinamenti scolastici — Uff. VII, nella parte in cui intende applicare a questo anno scolastico 2005/2006 il d.lgs. n. 226 del 17 ottobre 2005 (*Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 4 novembre 2005) limitatamente agli esami di Stato e al trasferimento di candidati esterni esclusivamente presso istituzioni scolastiche statali; nonché per la trasmissione — in via solo subordinata — degli atti alla Corte costituzionale per violazione, da parte del d.lgs. n. 226, dei principi costituzionali di cui agli artt. 30, 31, 33, 41, 76 e 118 della Costituzione;

Visti i motivi aggiunti presentati dall'Istituto «Kennedy» (e depositati il 29 novembre 2005), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, come sopra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato, per l'annullamento, previa sospensiva della circolare n. 12695 del 21 novembre 2005, dell'Ufficio scolastico regionale del Lazio nella parte in cui intende applicare a questo anno scolastico 2005/2006 il d.lgs. n. 226 del 17 ottobre 2005 (*Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 4 novembre 2005) limitatamente agli esami di Stato e al trasferimento di candidati esterni esclusivamente presso istituzioni scolastiche statali; nonché per la trasmissione — in via solo subordinata — degli atti alla Corte costituzionale per violazione, da parte del d.lgs. n. 226, dei principi costituzionali di cui agli artt. 30, 31, 33, 41, 76 e 118 della Costituzione;

Visti i motivi aggiunti presentati dall'Istituto «Kennedy» (e depositati il 29 novembre 2005), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, come sopra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato, per l'annullamento, previa sospensiva delle circolari n. 86 del 18 novembre 2005 e n. 12695 del 21 novembre 2005, quest'ultima dell'Ufficio scolastico regionale del Lazio, nella parte in cui impone ai candidati esterni di presentare la domanda di esami esclusivamente nel comune di residenza anagrafica. Nonché per la trasmissione — in via solo subordinata — degli atti alla Corte costituzionale per violazione, da parte della legge n. 425/1997, dei principi costituzionali di cui agli artt. 30, 31, 33, 41, 76 e 118 della Costituzione;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato in rappresentanza delle Amministrazioni intimite;

Viste le memorie difensive delle parti;

Visti il ricorso e i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore designato, per la pubblica udienza del 16 gennaio 2006, il consigliere D. Lundini;

Uditi, all'udienza predetta, l'avv. Rienzi per la parte ricorrente e l'avv. dello Stato Sica per l'Amministrazione resistente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

1. — Gli Istituti «Kennedy», che godono di parità scolastica ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, e sono attivi nel campo dell'istruzione media superiore, hanno contestato, con il ricorso introduttivo (in esso affiancati, come specificato in epigrafe, da personale docente degli Istituti stessi) la circolare n. 9026 del 12 luglio 2005, dell'Ufficio scolastico regionale per il Lazio (d'ora in avanti: USRL), nella parte in cui, occupandosi degli «Esami di Stato» conclusivi dell'a.s. 2005/2006, la circolare stessa ha statuito, in riferimento ai candidati esterni agli istituti scolastici, che le istanze di questi «in eccesso rispetto al 50% degli interni, per ogni classe terminale, devono essere consegnate al competente CSA (Centro servizi amministrativi), precisando poi che “non possono essere costituite commissioni di soli candidati esterni né commissioni miste nella quale (*recte*: nelle quali) la componente esterna superi il 50% di quella interna”. La circolare suddetta è altresì contestata nella parte in cui, occupandosi di costituzione di c.d. classi supplementari, stabilisce che “Per la formazione delle classi non facenti parte di un corso completo le SS.LL. terranno conto della nota MIUR del 20 febbraio 2002 e della C.M. n. 31 del 18 marzo 2003 ed invieranno la comunicazione di tali eventuali classi, attivate a seguito di nuove iscrizioni o ripetenze, a quest'Ufficio regionale e al C.S.A. competente territorialmente. Si ricorda che non è prevista la costituzione di nuove classi composte interamente da alunni provenienti da esami di idoneità”».

2. — Con motivi aggiunti l'istante ha poi investito la circolare MIUR n. 86 del 18 novembre 2005 e la nota USRL n. 12695 del 21 novembre 2005, nella parte in cui, ha rilevato l'Istituto ricorrente, esse impongono «ai candidati esterni di presentare la domanda di esami esclusivamente nel comune di residenza anagrafica».

3. — Con ulteriori motivi aggiunti, depositati il 23 e il 29 novembre 2005, l'Istituto Kennedy ha infine contestato le sopra citate circolari MIUR n. 86 del 18 novembre 2005 e USRL n. 12695 del 21 novembre 2005 nella parte in cui intendono applicare all'anno scolastico 2005/2006 il d.lgs. n. 226 del 17 ottobre 2005 in tema di esami di Stato e di trasferimento di candidati esterni esclusivamente presso istituzioni scolastiche statali.

4. — Con sentenza a parte, decisa in Camera di consiglio contestualmente alla presente ordinanza, questo tribunale si è pronunciando sul complesso contenzioso introdotto con ricorso e motivi aggiunti citati, in parte dichiarando improcedibile il ricorso introduttivo; in parte sullo stesso sospendendo ogni pronuncia; in parte respingendo i motivi aggiunti.

Con riferimento, peraltro, all'impugnativa delle circolari e note ministeriali n. 86 del 18 novembre 2005 e n. 12695 del 21 novembre 2005, limitatamente alla parte di esse in cui recepiscono l'ultimo periodo del comma 5 dell'art. 14 del d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 (possibilità di costituzione di commissioni apposite di soli candidati esterni esclusivamente presso gli istituti statali), il tribunale, nella sentenza predetta, non ha assunto alcuna decisione nel merito, ritenendo infatti che con separata ordinanza e previa sospensione, *in parte qua*, del giudizio in corso, debba essere sollevata, dal tribunale stesso, questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5, del citato d.lgs. n. 226/2005, nella parte in cui, sostituendo il terzo periodo dell'art. 4, comma 4, della legge n. 425 del 10 dicembre 1997, l'art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 226/2005 dispone che per l'eventuale configurazione di commissioni di esami di Stato formate di soli candidati privatisti, tali commissioni «possono essere costituite soltanto presso gli istituti statali».

5. — Premesso quanto sopra, e passando dunque alla questione che si deve trattare, il Collegio prospetta come segue i termini della questione stessa.

Parte ricorrente censura l'erroneità dei provvedimenti impugnati nel ritenere di poter dare attuazione, già con l'anno scolastico 2005-2006, al decreto legislativo n. 226/2005 sulla riforma del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione, che dovrà invece interessare gli anni scolastici successivi dal 2007-2008 in poi; con la conseguenza che le novità introdotte dal testo normativo, ivi comprese quelle riguardanti la disciplina degli esami di Stato, non potrebbero che riguardare il futuro.

Opinare diversamente significherebbe, a parere dell'Istituto ricorrente, conferire alle disposizioni del decreto legislativo un'illegittima portata retroattiva con ricadute pregiudizievoli sia per le scelte degli studenti, già operate sin dal 1° settembre, sia per le scuole paritarie che hanno dovuto pianificare per tempo la relativa programmazione aziendale.

Ove peraltro dovesse ritenersi che le circolari impugnate correttamente diano immediata operatività all'art. 14 del decreto legislativo n. 226/2005, imponendo limiti del 50% alla possibilità di accoglimento di candidati esterni e con previsione di divieto di costituire commissioni per gli esterni eccedentari presso le scuole paritarie, la norma legislativa delegata, assume il ricorrente stesso, sarebbe suscettiva di censura sul piano della legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 30, 31, 33, 41, 76 e 118 della Costituzione.

6. — Viene anche dedotto un profilo di censura attinente a violazione di norme comunitarie che l'art. 14 suddetto porterebbe con sé nella sua portata discriminatoria tra scuola statale e scuola privata (paritaria). Ribadendo il contenuto della suddetta disposizione legislativa la circolare ministeriale n. 86 del 18 novembre 2005, impartita dalla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, nella parte intitolata «Limiti di accoglibilità delle domande da parte delle scuole», così in effetti recita e dispone: «L'art. 4, comma 4, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, ripreso con il medesimo contenuto dall'art. 9, comma 3, del d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, è stato novellato, con integrazioni, dall'articolo 14, comma 1 del, decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 il quale stabilisce che “i candidati esterni sono ripartiti tra le diverse Commissioni degli istituti statali e paritari e il loro numero massimo non può superare il 50% dei candidati interni”. La formulazione di tale ultima previsione normativa non è suscettibile di interpretazioni diverse da quella letterale e, pertanto, non si presta ad alcun tipo di deroga. Pertanto, ove le istanze dei candidati esterni pervenute ad ogni singola scuola, statale o paritaria, dovessero eccedere il prescritto limite del 50%, l'istituto interessato, immediatamente dopo la scadenza del termine per la loro presentazione, dovrà trasmettere le istanze eccedenti, individuate secondo l'osservanza di uno stretto ordine cronologico di presentazione, al Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale competente per territorio. Ciò al fine di consentire al medesimo l'assegnazione degli interessati ad altre istituzioni scolastiche per una tempestiva prefigurazione del numero e della dislocazione delle Commissioni e, nel contempo, fornire ai candidati esterni certezza sulla sede nella quale dovranno sostenere gli esami».

7. — La medesima circolare n. 86/2005, nella parte relativa alla «Costituzione delle Commissioni di esame», richiama poi «l'attenzione sulla circostanza che per l'eventuale configurazione di Commissioni formate da soli candidati privatisti dovrà trovare applicazione l'art. 14, comma 5, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, con la conseguenza che tali commissioni debbono essere costituite esclusivamente presso istituzioni scolastiche statali».

I contenuti della circolare n. 86, nei termini ora riportati, sono stati integralmente reiterati dalla successiva circolare prot. n. 12695 del 21 novembre 2005 emanata dall'USRL.

8. — Quanto, dunque all'esame dell'impugnativa *de qua* (nella parte, che in questa sede residua, riferentesi alla disposizione che prevede la costituzione di commissione per soli esterni esclusivamente «presso istituzioni scolastiche statali» si rileva quanto segue.

9. — I profili di censura che prospettano violazione del diritto comunitario non sono suscettibili di favorevole apprezzamento.

Occorre procedere dal dato che la norma dell'ordinamento nazionale oggetto di contestazione è volta a disciplinare un ambito piuttosto contenuto delle modalità di svolgimento dell'esame di Stato, individuando le commissioni esaminatrici di soli candidati privatisti in quelle funzionanti presso le scuole statali e non anche presso le scuole paritarie.

Orbene, ancorché l'ambito operativo prefigurato dalla norma (peraltro in via eventuale, considerato che esso viene in rilievo al superamento della soglia percentuale in essa stabilita) non sia privo di rilevanza sul piano della sua conformità ad alcuni principi costituzionali (di cui si dirà oltre), non sembra predicabile che la disciplina introdotta dalla norma sia di ampiezza distorsiva tale da confliggere con gli artt. 136 e 149 del Trattato della Comunità europea in tema di promozione dei diritti sociali fondamentali (nella specie: l'istruzione); né sembra che alla norma possa ascriversi un'intenzione controriformista, rispetto alla legge n. 62 del 2000 sulla parità scolastica, favorendo un «ritorno all'indietro».

Sotto altro verso non è predicabile, nei modi sopra prospettati, la portata lesiva della norma con riguardo al diritto di stabilimento *ex art.* 41 del Trattato, perché avrebbe dovuto non solo asserirsi, ma compiutamente dimo-

strarsi, che la regolamentazione giuridica dello Stato membro del soggetto intenzionato a impiantare in Italia un'impresa scolastica, non soffra della limitazione imposta dalla qui contestata norma dell'ordinamento nazionale.

10. — Quanto all'argomento secondo cui tutto il decreto legislativo n. 226 del 2005 prevede le varie fasi della riforma nei tempi futuri prevedendo quindi anche le novità che ne deriveranno con riferimento agli esami di maturità, con la conseguenza quindi che solo in futuro si potrebbe prospettare il trasferimento di candidati esterni delle scuole paritarie a quelle statali, la censura va disattesa.

La legge 28 marzo 2003, n. 53 (c.d. «riforma Moratti») ha delegato il Governo all'emanazione degli occorrenti decreti legislativi «per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale».

Nell'attribuire alla decretazione delegata la definizione del nuovo sistema educativo, di istruzione e di formazione, la legge delega, in sede di delineazione dei «principi e criteri direttivi», ha prefissato l'articolazione di detto nuovo sistema «nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione professionale» (art. 2, lett. d), cit. legge n. 53).

In attuazione della delega, è stato quindi emanato il d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, con il quale sono state poste le norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione. Tale secondo ciclo «è costituito dal sistema dei licei e dal sistema dell'istruzione e formazione professionale» e individua «il secondo grado in cui si realizza in modo unitario, il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione di cui al decreto legislativo 5 aprile 2005, n. 76».

I Capi II e III del decreto legislativo n. 226/2005 disciplinano «I percorsi liceali» e «I percorsi di istruzione e formazione professionale», delineandone rispettivamente le tipologie e i livelli essenziali delle prestazioni, mentre il successivo Capo V, che contiene le «Norme transitorie e finali», fissa le sequenze temporali per il passaggio graduale dall'attuale al nuovo ordinamento e fissa l'avvio di quest'ultimo «a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2007- 2008» (art. 27, comma 4).

Nel precitato Capo II, l'art. 14 si occupa dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi liceali, così disponendo al suo quinto comma: «All'art. 4, comma 4, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari ed il loro numero massimo non può superare il cinquanta per cento dei candidati interni; nel caso non vi sia la possibilità di assegnare i candidati esterni alle predette commissioni possono essere costituite, soltanto presso gli istituti statali, commissioni apposite"».

Tanto premesso, e alla luce di una piana interpretazione, anche in via sistematica, di tale norma delegata, non può trovare spazio l'argomento difensivo secondo cui quest'ultima, innestandosi con carattere di necessità sulla riforma del secondo ciclo di istruzione prefigurata dal decreto legislativo n. 226, differisca la sua operatività al momento di messa a regime del nuovo sistema dei licei.

Per vero, nessun elemento logico e/o testuale consente di far ritenere che la norma *de qua*, per profili particolarmente innovativi organicamente connessi alla riforma del predetto ciclo d'istruzione, non possa entrare in vigore se non contestualmente alla concreta attuazione del nuovo ordinamento.

In realtà, e diversamente da quanto asserito, non appare dubbio che il legislatore delegato abbia ritenuto di dovere con immediatezza intervenire in una delicata materia — quella della disciplina, limitatamente ai candidati esterni, della formazione delle commissioni d'esame di Stato e dell'individuazione della sede dell'esame, che alla stregua della regolamentazione previgente, anche di dettaglio, ha dato luogo ad interpretazioni contrastanti ed anche ad un nutrito contenzioso, come testimoniato dalle stesse citazioni contenute nel ricorso principale.

In particolare, dunque, la norma in questione, sostituendo la pregressa disciplina dettata con l'art. 4, comma 4, della legge n. 425/1997, ha ribadito, quanto all'assegnazione dei candidati esterni alle commissioni d'esame di Stato funzionanti presso gli Istituti statali e quelli paritari, che il numero di detti candidati non può superare il cinquanta per cento dei candidati interni, statuendo però che il superamento dell'anzidetta percentuale consente di procedere ad apposite commissioni di candidati esterni solo presso gli Istituti statali. In relazione a tale ultimo profilo normativo, nel quale si condensa il *novum* della disciplina introdotta *in subjecta materia*, occorre opportunamente ricordare che la pregressa regolamentazione (dettata dal precitato art. 4, comma 4, della legge n. 425/1997) era nel senso di prevedere, al superamento della summenzionata percentuale numerica, la costituzione

zione di «commissioni apposite» *tout court* di candidati esterni, così prefigurando la possibilità di insediare tali commissioni non solo presso gli istituti statali, ma anche (dopo l'emanazione della legge 10 marzo 2000, n. 62 sulla parità scolastica) presso gli istituti paritari.

Orbene, sospendendo per il momento ogni giudizio sulla *intentio legis* della norma e sulla coerenza di quest'ultima con il quadro costituzionale, non può qui che ribadirsi quanto anticipato dalla Sezione con la propria ordinanza n. 6879 del 24 novembre 2005, emessa nella sede cautelare, e cioè che all'art. 14, comma 4, del decreto legislativo n. 226/2005, «in ragione della sua portata organizzatoria», è immediatamente operativo, con la conseguente sua applicabilità agli esami di Stato del corrente anno scolastico 2005-2006.

Alla luce di tali considerazioni non hanno pregio le argomentazioni che, censurando le circolari impugnate, fanno leva sull'impossibilità «di attuare nel giro di un mese una intera riforma».

Infatti, per le considerazioni sopra esposte, l'art. 14 non si presta ad essere letto in necessaria correlazione con la riforma attuata dal decreto legislativo n. 226; certamente ne prescinde, essendo chiaramente mirato a introdurre da subito una misura organizzatoria in tema di partecipazione dei candidati esterni all'esame di Stato.

Non conferenti sono poi le perplessità sollevate con riferimento «all'abrogazione di tutte le norme relative agli esami integrativi e di idoneità disposta dal decreto 226 all'art. 31».

A prescindere infatti dalla circostanza che qui è in questione l'organizzazione dell'esame di Stato e non quella degli esami di idoneità e integrativi, deve comunque osservarsi che il menzionato art. 31, comma 2, detta una disciplina transitoria per tali esami stabilendo che la regolamentazione per essi prevista dall'art. 193 del Testo unico sull'istruzione approvato con d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297) continua «ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento» ed è abrogata «a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette classi».

Per le considerazioni svolte risulta quindi accelerato che le circolari impugnate correttamente danno immediata operatività all'art. 14, comma 5, del decreto legislativo n. 226/2005 nella parte in cui introduce il divieto di costituire commissioni d'esame di Stato per i candidati esterni eccedentari presso le scuole paritarie.

11. — Nella ricorrenza di tale premessa, deve quindi esaminarsi la proposta questione di legittimità costituzionale della norma legislativa in questione (nella parte, ripetesi, in cui riserva agli istituti statali le commissioni d'esame per soli «esterni», sulla cui base sono state emanate le circolari impugnate).

Premette al riguardo la parte ricorrente che il divieto di costituire commissioni di soli candidati esterni nelle scuole paritarie, ove sia superata la soglia dei cinquanta per cento dei candidati interni, porterebbe famiglie e studenti a preferire inevitabilmente la più rassicurante e completa offerta di servizio scolastico degli istituti statali. Inoltre, per le scuole paritarie, «la programmazione delle spese da affrontare in termini di contratti di lavoro da stipulare e di strutture da mantenere sarebbe appesa all'incognita delle iscrizioni degli studenti sempre più dubbia davanti a una disciplina legislativa così sfavorevole ed iniqua».

L'incostituzionalità della norma in questione consisterebbe nell'aver ecceduto la delega di cui alla legge n. 53/2003, nella violazione del principio dell'equipollenza delle scuole, della libertà di scelta delle famiglie e degli studenti, della libertà dell'iniziativa economica, del principio di sussidiarietà.

Si sottolinea, in particolare, che la disciplina della parità delle scuole non statali, proclamato dall'art. 33, comma 4, della Costituzione, impone l'obbligo di assicurare un trattamento scolastico equipollente rispetto alle istituzioni statali, che non si esaurisce nella possibilità per le scuole paritarie di rilasciare titoli di studio aventi valore legale, ma include tutta una serie di profili tra i quali la piena condizione di competitività con le scuole statali.

Ed invero, si prospetta tra l'altro che con la legge n. 62/2000 sulla parità scolastica:

è stato istituito un sistema nazionale integrato di istruzione che colloca, accanto alle scuole statali, quelle private paritarie con una sostanziale identità di funzione e di ruolo nel perseguimento di fondamentali obiettivi di rilevanza costituzionale;

è stato disegnato un sistema di prestazione dei servizi articolato, pluralistico e concorrenziale, individuando le famiglie come soggetti operativi nella scelta;

è stata apprestata una varietà di strutture scolastiche che consentono, in armonia con i principi del pluralismo e della sussidiarietà (art. 118, u.c., Cost.), diversi modi per godere un diritto sociale quale quello all'istruzione;

in adeguamento dei principi di libera concorrenza, di libero mercato e di mobilità nelle prestazioni dei servizi stabiliti nei Trattati dell'Unione europea, è stata assicurata l'istituzione di un sistema nazionale di istruzione che permetta l'espansione dell'offerta formativa, aprendosi alla partecipazione di tutti i soggetti operativi qualificati che, non solo italiani, ma anche di provenienza europea, intendano concorrere alla realizzazione delle finalità che la legge stabilisce.

12. — La questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 comma 5 del d.lgs. n. 226/2205, nella parte in cui prevede la possibilità di costituire commissioni apposite per candidati esterni solo presso gli istituti statali e non anche presso quelli paritari, appare rilevante e non manifestamente infondata, alla stregua delle seguenti considerazioni.

13. — In punto di rilevanza è agevole osservare come le circolari impugnate con i motivi aggiunti di cui trattasi costituiscano applicazione della norma del decreto legislativo sospettata di incostituzionalità. Di conseguenza, la declaratoria di non conformità della norma ai parametri costituzionali priverebbe di fondamento legale dette circolari, determinandone *in parte qua* la caducazione.

14. — Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, che giustifica il vaglio di costituzionalità della norma legislativa, valgono le seguenti considerazioni.

15. — Come si è premesso, in attuazione della delega conferita con la legge 28 marzo 2003, n. 53, è stato emanato il d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, con il quale sono state poste le norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione.

L'art. 14 di detto decreto legislativo, intitolato «Esame di Stato», dispone al suo quinto comma: «All'art. 4, comma 4, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari ed il loro numero massimo non può superare il cinquanta per cento dei candidati interni; nel caso non vi sia la possibilità di assegnare i candidati esterni alle predette commissioni possono essere costituite, soltanto presso gli istituti statali, commissioni apposite"».

La norma in questione ha, in parte, ribadito la pregressa disciplina dettata con l'art. 4, comma 4, della legge n. 425/1997 (contenente la riforma dell'esame di Stato dei corsi di studi di istruzione secondaria superiore), e cioè che il numero dei candidati esterni (c.d. privatisti) alle commissioni d'esame di Stato funzionanti presso gli Istituti statali e quelli paritari, non può superare il cinquanta per cento dei candidati interni; ha anche disposto che il superamento dell'anzidetta percentuale consente la costituzione di apposite commissioni di candidati esterni, ma — e in ciò si concreta il profilo innovativo della norma — «soltanto presso gli istituti statali».

Sembra al Collegio che quest'ultima parte dell'anzidetta disposizione (riguardante la costituzione di commissioni per soli candidati esterni presso gli istituti statali), possa porsi in contrasto con la direttrice fondamentale dell'art. 1 della legge delega n. 53/2003, che individua l'obiettivo della formazione delegata in quello di «favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei limiti dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno e delle scelte educative della famiglia, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i principi sanciti dalla Costituzione».

Ed invero, se tra i valori-obiettivo prefissati dalla legge delega viene indicata la libertà di scelta dello studente, quale espressione qualificante della libertà di autodeterminazione del giovane cittadino, (identità di ciascuno), nonché la libertà di scelta delle famiglie (scelte educative della famiglia), implicante la valutazione della sede (Istituto) più idonea per frequentare i corsi scolastici e sostenere gli esami, deve ritenersi che la norma risulti dissonante rispetto a tali principi ispiratori.

In tale situazione, infatti, il vincolo posto dalla norma, al verificarsi del superamento nella commissione d'esame di Stato della prevista percentuale numerica calcolata sui candidati interni, di far svolgere al candidato esterno l'esame presso un istituto statale, comprime la libertà di scelta dello studente, negandone quell'autonomia decisionale che pure, in special modo nell'età della formazione della personalità, assurge a condizione imprescindibile per la realizzazione del valore del pieno sviluppo della persona umana sancito nell'art. 3, cpv., Cost.

16. — Oltre che per eccesso di delega, nel profilo ora prospettato (con possibile contrasto quindi con l'art. 76 Cost.), la norma censurata non appare aderente al sistema costituzionale sotto più versi.

17. — Essa sembra anzitutto confliggere con l'art. 41 della Costituzione che afferma e tutela la libertà dell'iniziativa economica privata.

Occorre procedere dal dato che le scuole paritarie hanno un'indubbia connotazione imprenditoriale. Per effetto del riconoscimento della parità, queste scuole sono legittimate all'erogazione del servizio pubblico di istru-

zione. Ciò non toglie che, a differenze delle scuole statali, che sono enti pubblici non economici, le scuole paritarie sono gestite da soggetti e da enti privati che svolgono un'attività tipicamente d'impresa, come tale volta a ricavare vantaggi, economici o di altro tipo.

Orbene, una norma, quale quella oggetto del vaglio costituzionale, che discrimina le scuole paritarie, sia pure al superamento delle soglie numeriche fissate per la composizione della commissione dell'esame di Stato, escludendole dalla possibilità di costituire commissioni di soli candidati esterni, è certamente idonea ad offuscarne la considerazione presso la pubblica opinione, in termini di efficienza e di qualità del servizio pubblico erogabile da queste istituzioni scolastiche, con possibili e significative ricadute sul piano della loro sfera imprenditoriale.

Questo non tanto per la perdita di introiti, dato che non è qui in questione la perdita di profitti direttamente legata al divieto di costituire le commissioni *de quibus*, essendo noto che la partecipazione agli esami di Stato, da parte dei candidati privatisti, implica il solo pagamento di un tassa governativa, peraltro di modesta entità, che affluisce nelle casse dell'erario.

È invece in questione, in ciò con più decisiva incidenza sulla qualità imprenditoriale delle scuole paritarie, il fatto che le iscrizioni degli studenti alle scuole paritarie o statali, sia pure nel limitato ambito della partecipazione all'esame di Stato da parte di candidati esterni, non dipenda da variabili tipicamente correlate al «servizio istruzione» (piano dell'offerta formativa, programmi scolastici seguiti, modalità esplicative dell'autonomia scolastica, ect.), ma sia esclusivamente correlato a un mero dato numerico (il superamento della soglia percentuale ipotizzata dalla norma) senza peraltro alcuna considerazione della ricettività delle strutture scolastiche.

18. — La norma non sembra poi rispettosa dell'art. 33, comma 4, della Costituzione che ha introdotto l'istituto della parità scolastica, imponendo al legislatore, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, di assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

Come è noto, il sistema scolastico nazionale è storicamente transitato da un originario regime di separazione tra scuola pubblica e privata (rinvenibile fino ai primi due decenni del secolo scorso) a un regime di integrazione tra i due tipi di scuola (che ha riguardato specificamente la scuola privata paritaria), in linea peraltro con il disegno costituzionale prefigurato dall'art. 33, comma 4, della Costituzione.

È peraltro noto che solo con la legge 10 marzo 2000, n. 62 (legge di assoluto rilievo storico, che ha introdotte le «Norme per la parità scolastica» sono state concretamente attuate le condizioni per il superamento del c.d. «regime di giustapposizione» (così definito dalla dottrina) tra l'istruzione fornita dalle scuole pubbliche e quella fornita dalle scuole private, e per il definitivo approdo all'integrazione tra scuola pubblica e paritaria privata, come prefigurato dalla norma costituzionale.

La creazione di un sistema nazionale integrato di istruzione comporta, come ben evidenziato dal ricorrente, che le scuole private paritarie si pongono accanto alle scuole pubbliche con una sostanziale identità di funzione e di ruolo nel perseguimento del fondamentale obiettivo dell'istruzione, obiettivo che è anche valore di assoluta rilevanza costituzionale.

Un sistema scolastico fondato sulla necessaria compresenza di scuola pubblica e privata, anzi, come si è detto, sulla loro integrazione, è un sistema coerente a un modello pluralistico che è autenticamente tale ove possa predicarsi una posizione di sostanziale parità (nel precitato significato di parità di identità di funzione e di ruolo) tra le distinte istituzioni scolastiche deputate all'erogazione del servizio pubblico dell'istruzione.

In tale quadro si iscrive e acquista significato il precetto costituzionale dell'art. 33 Cost. che, ponendo al legislatore ordinario il vincolo di assicurare agli alunni delle scuole paritarie «un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole statali», sancisce una funzionale equivalenza tra le scuole statali e quelle paritarie. Sicché è affatto pertinente la considerazione difensiva che, per vincolo costituzionale, «la disciplina statale non può collocarsi al di sotto di un livello minimo di garanzia dell'equipollenza tra le scuole statali e quelle non statali».

Va poi significativamente soggiunto, quanto all'ambito concettuale della riferita locuzione costituzionale «trattamento scolastico equipollente», che di essa non va patrocinata un'interpretazione riduttivamente letterale nel senso che l'equipollenza consista nella sola legittimazione delle scuole non statali a rilasciare titoli di studio aventi valore legale.

Come condivisibilmente si sottolinea da parte del ricorrente, il livello di rilevanza delle scuole paritarie attiene a tutta una serie di profili, tra i quali la condizione di piena competitività con le scuole non statali.

Il trattamento scolastico equipollente non si arresta pertanto al mero riconoscimento del titolo di studio, ma implica anche un riconoscimento della qualità del servizio di istruzione erogato dall'istituzione scolastica paritaria da considerarsi alla stregua, e quindi né inferiore, a quello proveniente dalla scuola statale.

A conferma dell'assunto che precede, è significativa la circostanza che, nel contesto dell'art. 1, comma 4, della legge n. 62/2000, la parità scolastica viene in rilievo, al di là di situazione di *status* che abilita al rilascio di titoli di studio aventi valori legali, per i contenuti dell'attività prestata e per la soggezione della scuola non statale che ne chiede il riconoscimento ai requisiti di qualità e di efficacia previsti dalla legge medesima.

Nella delineata situazione, dalla quale è possibile desumere che l'inserimento delle scuole paritarie private nel sistema nazionale di istruzione determina l'equivalenza di trattamento nel servizio di istruzione degli studenti tra le scuole private e quelle statali, una norma legislativa, quale quella all'esame, che impone, al verificarsi della condizione in essa prevista, la costituzione di «commissioni apposite» per i candidati esterni all'esame di Stato «soltanto presso gli istituti statali» (con esclusione quindi degli istituti paritari) è idonea a infrangere la disciplina costituzionale posta dal precitato quarto comma dell'art. 33 della Costituzione ed a stridere con la legge n. 62 del 2000 che ha dato attuazione al precetto costituzionale sulla parità scolastica; è altresì idonea a violare il principio di uguaglianza posto dall'art. 3 della Costituzione, non ravvisandosi profili di razionalità atti a giustificare, nella sussistenza del sistema di integrazione tra scuola pubblica e paritaria privata, la limitazione del servizio di istruzione nei riguardi di quest'ultima; è altresì idonea, infine, a determinare un *vulnus* anche all'art. 118 della Costituzione, in cui si afferma il principio della sussidiarietà, del quale la norma in questione comporta un aspetto di inattuazione, in considerazione del fatto che la configurazione della scuola paritaria, quale istituzione privata volta a soddisfare interessi considerati di carattere generale e pubblico dallo stesso legislatore, si inserisce armonicamente nel recente assetto di competenze in cui è prevista appunto la valorizzazione del principio di sussidiarietà.

In effetti, la perentoria statuizione della norma — che prescinde da ogni considerazione circa le capacità ricettive dell'istituzione paritaria e affida comunque, nel caso di candidati privatisti eccedentari la soglia percentuale indicata dalla norma stessa, lo svolgimento dell'esame di Stato alle commissioni funzionanti presso le scuole statali — è espressiva di un atteggiamento di sfiducia, o quanto meno di perplessità, da parte del legislatore statale nei riguardi delle istituzioni paritarie private, nel senso di reputare che solo presso le scuole statali l'esame di Stato, da parte di commissioni che abbiano a occuparsi di soli candidati esterni, possa svolgersi in rispondenza a canoni di efficienza e di qualità.

Una siffatta *intentio legis* sembra svelare però un eccesso di potere del legislatore atteso che questi ometterebbe di considerare che il riconoscimento della parità scolastica implica, per necessità giuridica riveniente dal quadro costituzionale che ipotizza un sistema nazionale integrato di istruzione, che il servizio pubblico reso dalle scuole paritarie sia, sotto il profilo qualitativo, comparabilmente adeguato a quello prestato dalle scuole pubbliche.

Del resto, anche alla stregua di precedente pronuncia della Corte costituzionale (*cfr.* ordinanza n. 423 del 18 ottobre 2002), la legge n. 62/2000, costituendo attuazione dell'art. 33, comma 4, della Costituzione, determina piena parità tra istituzioni scolastiche statali e private, nell'ambito di un servizio nazionale di istruzione, ed è tale quindi da non consentire diversificazioni tra le attività scolastiche consentite alle une e alle altre, a danno delle scuole private e con pregiudizio delle possibilità di scelta degli utenti.

Su tali premesse, insomma, non ha fondamento logico prima che giuridico inclinare a posizioni di valutazione pregiudiziale sul servizio ascrivibile alle scuole paritarie, sia pure nel ridotto ambito operativo qui esaminato.

La sezione ritiene di dovere in proposito evidenziare — a ulteriore conferma del dubbio di costituzionalità sopra esposto in ordine allo specifico intervento del legislatore nazionale — che l'anzidetta valutazione vada adeguatamente operata *ex ante*, e cioè in sede di riconoscimento della parità scolastica, accertando, in capo alle istituzioni private richiedenti, il possesso dei requisiti appositamente prescritti dall'art. 1, comma 2, della legge n. 62/2000 (tra i quali, in particolare, i requisiti di «qualità ed efficacia» del servizio erogabile) e, all'esito dell'intervenuto riconoscimento, sottoponendo a verifica la permanenza di detti requisiti a mezzo di una costante e capillare attività di vigilanza, pure prevista dal comma sesto del medesimo art. 1.

19. — Alla stregua delle considerazioni che precedono, si solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5, del d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 225 nella parte in cui, sostituendo il terzo periodo dell'art. 4, comma 4, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, dispone che per l'eventuale configurazione di commissioni di

esame di Stato formate di soli candidati privatisti, tali commissioni «possono essere costituite soltanto presso gli istituti statali», per contrasto con i principi costituzionali desumibili dagli artt. 76, 41, 3 e 33, comma 4, e 118 della Costituzione.

Si dispone, pertanto, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con conseguente sospensione *in parte qua* del presente giudizio, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per la pronuncia sulla legittimità costituzionale della predetta norma.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5, del d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, nella parte enunciata in motivazione, per contrasto con i principi costituzionali desumibili dagli artt. 76, 41, 3 e 33, comma 4, della Costituzione.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione in parte qua del presente giudizio.

Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 16 e 19 gennaio 2006.

Il Presidente: CORASANITI

Il consigliere estensore: LUNDINI

06C0502

N. 179

Ordinanza del 13 marzo 2006 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Istituto De Nicola contro Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Ufficio scolastico regionale per il Lazio - Centro servizi amministrativi di Roma.

Istruzione pubblica - Esami di stato presso istituti di istruzione medio-superiore parificati - Candidati esterni in numero eccedente il cinquanta per cento di quelli interni - Previsione in tal caso, per gli studenti eccedenti la detta percentuale, della costituzione di apposite commissioni esaminatrici esclusivamente presso gli istituti statali - Violazione del principio di uguaglianza - Lesione del principio dell'equipollenza degli istituti privati parificati a quelli statali - Lesione del principio di libertà d'iniziativa economica privata - Eccesso di delega - Violazione del principio di sussidiarietà.

- Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, art. 14, comma 5, sostitutivo dell'art. 4, comma 4, legge 10 dicembre 1997, n. 425.
- Costituzione, artt. 3, 33, comma quarto, 41, 76 e 118; legge 28 marzo 2003, n. 53.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 9128/2005, proposto da Istituto De Nicola, in persona dell'amministratore unico, rappresentato e difeso dal prof. avv. Carlo Rienzi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, viale delle Milizie n. 9;

Contro il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in persona del Ministro *pro tempore* — Ufficio scolastico regionale per il Lazio, in persona del legale rappresentante *pro tempore*; — il Centro servizi amministrativi di Roma, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, per l'annullamento, previa sospensiva, della circolare n. 9026 del 12 luglio 2005; nonché ove

necessario della C.M. n. 77 del 21 ottobre 2004 e le O.M. e C.M. emesse in materia, nonché di tutti gli atti presupposti, consequenziali o connessi, precedenti o successivi, ivi compreso, ove occorra, e in via subordinata, il d.P.R. n. 323/1998;

Visti i motivi aggiunti presentati dall'Istituto De Nicola (e depositati il 22 novembre 2005), in persona del legale rappresentante *pro tempore* come sopra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato, per l'annullamento, previa sospensiva della circolare n. 86 del 18 novembre 2005, prot. n. 10633 del Dipartimento per l'istruzione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici - Uff. VII, nella parte in cui intende applicare a questo anno scolastico 2005/2006 il d.lgs. n. 226 del 17 ottobre 2005 (*Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 4 novembre 2005) limitatamente agli esami di Stato e al trasferimento di candidati esterni esclusivamente presso istituzioni scolastiche statali; nonché per la trasmissione — in via solo subordinata — degli atti alla Corte costituzionale per violazione, da parte del d.lgs. n. 226, dei principi costituzionali di cui agli artt. 30, 31, 33, 41, 76 e 118 della Costituzione;

Visti i motivi aggiunti presentati dall'Istituto De Nicola (e depositati il 29 novembre 2005), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, come sopra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato, per l'annullamento, previa sospensiva della circolare n. 12695 del 21 novembre 2005, dell'Ufficio scolastico regionale del Lazio nella parte in cui intende applicare a questo anno scolastico 2005/2006 il d.lgs. n. 226 del 17 ottobre 2005 (*Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 4 novembre 2005) limitatamente agli esami di Stato e al trasferimento di candidati esterni esclusivamente presso istituzioni scolastiche statali; nonché per la trasmissione — in via solo subordinata — degli atti alla Corte costituzionale per violazione, da parte del d.lgs. n. 226, dei principi costituzionali di cui agli artt. 30, 31, 33, 41, 76 e 118 della Costituzione;

Visti i motivi aggiunti presentati dall'Istituto De Nicola (e depositati il 15 dicembre 2005), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, come sopra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato, per l'annullamento, previa sospensiva delle circolari n. 86 del 18 novembre 2005 e n. 12695 del 21 novembre 2005, quest'ultima dell'Ufficio scolastico regionale del Lazio, nella parte in cui impone ai candidati esterni di presentare la domanda di esami esclusivamente nel comune di residenza anagrafica. Nonché per la trasmissione — in via solo subordinata — degli atti alla Corte costituzionale per violazione, da parte della legge n. 425/1997, dei principi costituzionali di cui agli artt. 30, 31, 33, 41, 76 e 118 della Costituzione;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato in rappresentanza delle Amministrazioni intime;

Viste le memorie difensive delle parti;

Visti il ricorso e i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore designato, per la pubblica udienza del 16 gennaio 2006, il consigliere D. Lundini;

Uditi, all'udienza predetta, l'avv. Rienzi per la parte ricorrente e l'avv. dello Stato Sica per l'Amministrazione resistente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO E DIRITTO

1. — L'Istituto De Nicola, che gode di parità scolastica ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, ed è attivo nel campo dell'istruzione media superiore, ha contestato, con il ricorso introduttivo la circolare n. 9026 del 12 luglio 2005, dell'Ufficio scolastico regionale per il Lazio (d'ora in avanti: USRL), nella parte in cui, occupandosi degli «Esami di Stato» conclusivi dell'a.s. 2005/2006, la circolare stessa ha statuito, in riferimento ai candidati esterni agli istituti scolastici, che le istanze di questi «in eccesso rispetto al 50% degli interni, per ogni classe terminale, devono essere consegnate al competente CSA (Centro servizi amministrativi), precisando poi che “non possono essere costituite commissioni di soli candidati esterni né commissioni miste nella quale (*recte*: nelle quali) la componente esterna superi il 50% di quella interna”. La circolare suddetta è altresì contestata nella parte in cui, occupandosi di costituzione di c.d. classi supplementari, stabilisce che “Per la formazione delle classi non facenti parte di un corso completo le SS.LL terranno conto della nota MIUR del 20 febbraio 2002 e della C.M.

n. 31 del 18 marzo 2003 ed invieranno la comunicazione di tali eventuali classi, attivate a seguito di nuove iscrizioni o ripetenze, a quest'Ufficio regionale e al C.S.A. competente territorialmente. Si ricorda che non è prevista la costituzione di nuove classi composte interamente da alunni provenienti da esami di idoneità»».

2. — Con motivi aggiunti l'istante ha poi investito la circolare MIUR n. 86 del 18 novembre 2005 e la nota USRL n. 12695 del 21 novembre 2005, nella parte in cui, ha rilevato l'Istituto ricorrente, esse impongono «ai candidati esterni di presentare la domanda di esami esclusivamente nel comune di residenza anagrafica».

3. — Con ulteriori motivi aggiunti, depositati il 22 e il 29 novembre 2005, l'Istituto De Nicola ha infine contestato le sopra citate circolari MIUR n. 86 del 18 novembre 2005 e USRL n. 12695 del 21 novembre 2005 nella parte in cui intendono applicare all'anno scolastico 2005/2006 il d.lgs. n. 226 del 17 ottobre 2005 in tema di esami di Stato e di trasferimento di candidati esterni esclusivamente presso istituzioni scolastiche statali.

4. — Con sentenza a parte, decisa in Camera di consiglio contestualmente alla presente ordinanza, questo tribunale si è pronunciando sul complesso contenzioso introdotto con ricorso e motivi aggiunti citati, in parte dichiarando improcedibile il ricorso introduttivo; in parte sullo stesso sospendendo ogni pronuncia; in parte respingendo i motivi aggiunti.

Con riferimento, peraltro, all'impugnativa delle circolari e note ministeriali n. 86 del 18 novembre 2005 e n. 12695 del 21 novembre 2005, limitatamente alla parte di esse in cui recepiscono l'ultimo periodo del comma 5 dell'art. 14 del d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 (possibilità di costituzione di commissioni apposite di soli candidati esterni esclusivamente presso gli istituti statali), il tribunale, nella sentenza predetta, non ha assunto alcuna decisione nel merito, ritenendo infatti che con separata ordinanza e previa sospensione, *in parte qua*, del giudizio in corso, debba essere sollevata, dal tribunale stesso, questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5, del citato d.lgs. n. 226/2005, nella parte in cui, sostituendo il terzo periodo dell'art. 4, comma 4, della legge n. 425 del 10 dicembre 1997, l'art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 226/2005 dispone che per l'eventuale configurazione di commissioni di esami di Stato formate di soli candidati privatisti, tali commissioni «possono essere costituite soltanto presso gli istituti statali».

5. — Premesso quanto sopra, e passando dunque alla questione che si deve trattare, il Collegio prospetta come segue i termini della questione stessa.

Parte ricorrente censura l'erroneità dei provvedimenti impugnati nel ritenere di poter dare attuazione, già con l'anno scolastico 2005-2006, al decreto legislativo n. 226/2005 sulla riforma del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione, che dovrà invece interessare gli anni scolastici successivi dal 2007-2008 in poi; con la conseguenza che le novità introdotte dal testo normativo, ivi comprese quelle riguardanti la disciplina degli esami di Stato, non potrebbero che riguardare il futuro.

Opinare diversamente significherebbe, a parere dell'Istituto ricorrente, conferire alle disposizioni del decreto legislativo un'illegittima portata retroattiva con ricadute pregiudizievoli sia per le scelte degli studenti, già operate sin dal 1° settembre, sia per le scuole paritarie che hanno dovuto pianificare per tempo la relativa programmazione aziendale.

Ove peraltro dovesse ritenersi che le circolari impugate correttamente diano immediata operatività all'art. 14 del decreto legislativo n. 226/2005, imponendo limiti del 50% alla possibilità di accoglimento di candidati esterni e con previsione di divieto di costituire commissioni per gli esterni eccedentari presso le scuole paritarie, la norma legislativa delegata, assume il ricorrente stesso, sarebbe suscettiva di censura sul piano della legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 30, 31, 33, 41, 76 e 118 della Costituzione.

6. — Viene anche dedotto un profilo di censura attinente a violazione di norme comunitarie che l'art. 14 suddetto porterebbe con sé nella sua portata discriminatoria tra scuola statale e scuola privata (paritaria). Ribadendo il contenuto della suddetta disposizione legislativa la circolare ministeriale n. 86 del 18 novembre 2005, impartita dalla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, nella parte intitolata «Limiti di accoglibilità delle domande da parte delle scuole», così in effetti recita e dispone: «L'art. 4, comma 4, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, ripreso con il medesimo contenuto dall'art. 9, comma 3, del d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, è stato novellato, con integrazioni, dall'articolo 14, comma 1 del, decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 il quale stabilisce che “i candidati esterni sono ripartiti tra le diverse Commissioni degli istituti statali e paritari e il loro numero massimo non può superare il 50% dei candidati interni”. La formulazione di tale ultima previsione normativa non è suscettibile di interpretazioni diverse da quella letterale e, pertanto, non si presta ad alcun tipo di deroga. Pertanto, ove le istanze dei candidati esterni pervenute ad ogni singola scuola, statale o paritaria, doves-

sero eccedere il prescritto limite del 50%, l'istituto interessato, immediatamente dopo la scadenza del termine per la loro presentazione, dovrà trasmettere le istanze eccedenti, individuate secondo l'osservanza di uno stretto ordine cronologico di presentazione, al Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale competente per territorio. Ciò al fine di consentire al medesimo l'assegnazione degli interessati ad altre istituzioni scolastiche per una tempestiva prefigurazione del numero e della dislocazione delle Commissioni e, nel contempo, fornire ai candidati esterni certezza sulla sede nella quale dovranno sostenere gli esami».

7. — La medesima circolare n. 86/2005, nella parte relativa alla «Costituzione delle Commissioni di esame», richiama poi «l'attenzione sulla circostanza che per l'eventuale configurazione di Commissioni formate da soli candidati privatisti dovrà trovare applicazione l'art. 14, comma 5, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, con la conseguenza che tali commissioni debbono essere costituite esclusivamente presso istituzioni scolastiche statali».

I contenuti della circolare n. 86, nei termini ora riportati, sono stati integralmente reiterati dalla successiva circolare prot. n. 12695 del 21 novembre 2005 emanata dall'USRL.

8. — Quanto, dunque all'esame dell'impugnativa *de qua* (nella parte, che in questa sede residua, riferentesi alla disposizione che prevede la costituzione di commissione per soli esterni esclusivamente «presso istituzioni scolastiche statali» si rileva quanto segue.

9. — I profili di censura che prospettano violazione del diritto comunitario non sono suscettibili di favorevole apprezzamento.

Occorre procedere dal dato che la norma dell'ordinamento nazionale oggetto di contestazione è volta a disciplinare un ambito piuttosto contenuto delle modalità di svolgimento dell'esame di Stato, individuando le commissioni esaminatrici di soli candidati privatisti in quelle funzionanti presso le scuole statali e non anche presso le scuole paritarie.

Orbene, ancorché l'ambito operativo prefigurato dalla norma (peraltro in via eventuale, considerato che esso viene in rilievo al superamento della soglia percentuale in essa stabilita) non sia privo di rilevanza sul piano della sua conformità ad alcuni principi costituzionali (di cui si dirà oltre), non sembra predicabile che la disciplina introdotta dalla norma sia di ampiezza distorsiva tale da confliggere con gli artt. 136 e 149 del Trattato della Comunità europea in tema di promozione dei diritti sociali fondamentali (nella specie: l'istruzione); né sembra che alla norma possa ascriversi un'intenzione controriformista, rispetto alla legge n. 62 del 2000 sulla parità scolastica, favorendo un «ritorno all'indietro».

Sotto altro verso non è predicabile, nei modi sopra prospettati, la portata lesiva della norma con riguardo al diritto di stabilimento *ex art.* 41 del Trattato, perché avrebbe dovuto non solo asserirsi, ma compiutamente dimostrarsi, che la regolamentazione giuridica dello Stato membro del soggetto intenzionato a impiantare in Italia un'impresa scolastica, non soffra della limitazione imposta dalla qui contestata norma dell'ordinamento nazionale.

10. — Quanto all'argomento secondo cui tutto il decreto legislativo n. 226 del 2005 prevede le varie fasi della riforma nei tempi futuri prevedendo quindi anche le novità che ne deriveranno con riferimento agli esami di maturità, con la conseguenza quindi che solo in futuro si potrebbe prospettare il trasferimento di candidati esterni delle scuole paritarie a quelle statali, la censura va disattesa.

La legge 28 marzo 2003, n. 53 (c.d. «riforma Moratti») ha delegato il Governo all'emanazione degli occorrenti decreti legislativi «per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale».

Nell'attribuire alla decretazione delegata la definizione del nuovo sistema educativo, di istruzione e di formazione, la legge delega, in sede di delineazione dei «principi e criteri direttivi», ha prefissato l'articolazione di detto nuovo sistema «nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione professionale» (art. 2, lett. d), cit. legge n. 53).

In attuazione della delega, è stato quindi emanato il d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, con il quale sono state poste le norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione. Tale secondo ciclo «è costituito dal sistema dei licei e dal sistema dell'istruzione e formazione professionale» e individua «il secondo grado in cui si realizza in modo unitario, il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione di cui al decreto legislativo 5 aprile 2005, n. 76».

I Capi II e III del decreto legislativo n. 226/2005 disciplinano «I percorsi liceali» e «I percorsi di istruzione e formazione professionale», delineandone rispettivamente le tipologie e i livelli essenziali delle prestazioni, mentre il successivo Capo V, che contiene le «Norme transitorie e finali», fissa le sequenze temporali per il passaggio graduale dall'attuale al nuovo ordinamento e fissa l'avvio di quest'ultimo «a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2007- 2008» (art. 27, comma 4).

Nel precitato Capo II, l'art. 14 si occupa dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi liceali, così disponendo al suo quinto comma: «All'art. 4, comma 4, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari ed il loro numero massimo non può superare il cinquanta per cento dei candidati interni; nel caso non vi sia la possibilità di assegnare i candidati esterni alle predette commissioni possono essere costituite, soltanto presso gli istituti statali, commissioni apposite"».

Tanto premesso, e alla luce di una piana interpretazione, anche in via sistematica, di tale norma delegata, non può trovare spazio l'argomento difensivo secondo cui quest'ultima, innestandosi con carattere di necessità sulla riforma del secondo ciclo di istruzione prefigurata dal decreto legislativo n. 226, differisca la sua operatività al momento di messa a regime del nuovo sistema dei licei.

Per vero, nessun elemento logico e/o testuale consente di far ritenere che la norma *de qua*, per profili particolarmente innovativi organicamente connessi alla riforma del predetto ciclo d'istruzione, non possa entrare in vigore se non contestualmente alla concreta attuazione del nuovo ordinamento.

In realtà, e diversamente da quanto asserito, non appare dubbio che il legislatore delegato abbia ritenuto di dovere con immediatezza intervenire in una delicata materia — quella della disciplina, limitatamente ai candidati esterni, della formazione delle commissioni d'esame di Stato e dell'individuazione della sede dell'esame, che alla stregua della regolamentazione previgente, anche di dettaglio, ha dato luogo ad interpretazioni contrastanti ed anche ad un nutrito contenzioso, come testimoniato dalle stesse citazioni contenute nel ricorso principale.

In particolare, dunque, la norma in questione, sostituendo la pregressa disciplina dettata con l'art. 4, comma 4, della legge n. 425/1997, ha ribadito, quanto all'assegnazione dei candidati esterni alle commissioni d'esame di Stato funzionanti presso gli Istituti statali e quelli paritari, che il numero di detti candidati non può superare il cinquanta per cento dei candidati interni, statuendo però che il superamento dell'anzidetta percentuale consente di procedere ad apposite commissioni di candidati esterni solo presso gli Istituti statali. In relazione a tale ultimo profilo normativo, nel quale si condensa il *novum* della disciplina introdotta *in subjecta materia*, occorre opportunamente ricordare che la pregressa regolamentazione (dettata dal precitato art. 4, comma 4, della legge n. 425/1997) era nel senso di prevedere, al superamento della summenzionata percentuale numerica, la costituzione di «commissioni apposite» *tout court* di candidati esterni, così prefigurando la possibilità di insediare tali commissioni non solo presso gli istituti statali, ma anche (dopo l'emanazione della legge 1° marzo 2000, n. 62 sulla parità scolastica) presso gli istituti paritari.

Orbene, sospendendo per il momento ogni giudizio sulla *intentio legis* della norma e sulla coerenza di quest'ultima con il quadro costituzionale, non può qui che ribadirsi quanto anticipato dalla Sezione con la propria ordinanza n. 6879 del 24 novembre 2005, emessa nella sede cautelare, e cioè che all'art. 14, comma 4, del decreto legislativo n. 226/2005, «in ragione della sua portata organizzatoria», è immediatamente operativo, con la conseguente sua applicabilità agli esami di Stato del corrente anno scolastico 2005-2006.

Alla luce di tali considerazioni non hanno pregio le argomentazioni che, censurando le circolari impugnate, fanno leva sull'impossibilità «di attuare nel giro di un mese una intera riforma».

Infatti, per le considerazioni sopra esposte, l'art. 14 non si presta ad essere letto in necessaria correlazione con la riforma attuata dal decreto legislativo n. 226; certamente ne prescinde, essendo chiaramente mirato a introdurre da subito una misura organizzatoria in tema di partecipazione dei candidati esterni all'esame di Stato.

Non conferenti sono poi le perplessità sollevate con riferimento «all'abrogazione di tutte le norme relative agli esami integrativi e di idoneità disposta dal decreto 226 all'art. 31».

A prescindere infatti dalla circostanza che qui è in questione l'organizzazione dell'esame di Stato e non quella degli esami di idoneità e integrativi, deve comunque osservarsi che il menzionato art. 31, comma 2, detta una disciplina transitoria per tali esami stabilendo che la regolamentazione per essi prevista dall'art. 193 del Testo unico sull'istruzione approvato con d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297) continua «ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento» ed è abrogata «a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette classi».

Per le considerazioni svolte risulta quindi accelerato che le circolari impugnate correttamente danno immediata operatività all'art. 14, comma 5, del decreto legislativo n. 226/2005 nella parte in cui introduce il divieto di costituire commissioni d'esame di Stato per i candidati esterni eccedentari presso le scuole paritarie.

11. — Nella ricorrenza di tale premessa, deve quindi esaminarsi la proposta questione di legittimità costituzionale della norma legislativa in questione (nella parte, ripetesi, in cui riserva agli istituti statali le commissioni d'esame per soli «esterni», sulla cui base sono state emanate le circolari impugnate).

Premette al riguardo la parte ricorrente che il divieto di costituire commissioni di soli candidati esterni nelle scuole paritarie, ove sia superata la soglia dei cinquanta per cento dei candidati interni, porterebbe famiglie e studenti a preferire inevitabilmente la più rassicurante e completa offerta di servizio scolastico degli istituti statali. Inoltre, per le scuole paritarie, «la programmazione delle spese da affrontare in termini di contratti di lavoro da stipulare e di strutture da mantenere sarebbe appesa all'incognita delle iscrizioni degli studenti sempre più dubbia davanti a una disciplina legislativa così sfavorevole ed iniqua».

L'incostituzionalità della norma in questione consisterebbe nell'aver ecceduto la delega di cui alla legge n. 53/2003, nella violazione del principio dell'equipollenza delle scuole, della libertà di scelta delle famiglie e degli studenti, della libertà dell'iniziativa economica, del principio di sussidiarietà.

Si sottolinea, in particolare, che la disciplina della parità delle scuole non statali, proclamato dall'art. 33, comma 4, della Costituzione, impone l'obbligo di assicurare un trattamento scolastico equipollente rispetto alle istituzioni statali, che non si esaurisce nella possibilità per le scuole paritarie di rilasciare titoli di studio aventi valore legale, ma include tutta una serie di profili tra i quali la piena condizione di competitività con le scuole statali.

Ed invero, si prospetta tra l'altro che con la legge n. 62/2000 sulla parità scolastica:

è stato istituito un sistema nazionale integrato di istruzione che colloca, accanto alle scuole statali, quelle private paritarie con una sostanziale identità di funzione e di ruolo nel perseguimento di fondamentali obiettivi di rilevanza costituzionale;

è stato disegnato un sistema di prestazione dei servizi articolato, pluralistico e concorrenziale, individuando le famiglie come soggetti operativi nella scelta;

è stata apprestata una varietà di strutture scolastiche che consentono, in armonia con i principi del pluralismo e della sussidiarietà (art. 118, u.c., Cost.), diversi modi per godere un diritto sociale quale quello all'istruzione;

in adeguamento dei principi di libera concorrenza, di libero mercato e di mobilità nelle prestazioni dei servizi stabiliti nei Trattati dell'Unione europea, è stata assicurata l'istituzione di un sistema nazionale di istruzione che permetta l'espansione dell'offerta formativa, aprendosi alla partecipazione di tutti i soggetti operativi qualificati che, non solo italiani, ma anche di provenienza europea, intendano concorrere alla realizzazione delle finalità che la legge stabilisce.

12. — La questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 comma 5 del d.lgs. n. 226/2005, nella parte in cui prevede la possibilità di costituire commissioni apposite per candidati esterni solo presso gli istituti statali e non anche presso quelli paritari, appare rilevante e non manifestamente infondata, alla stregua delle seguenti considerazioni.

13. — In punto di rilevanza è agevole osservare come le circolari impugnate con i motivi aggiunti di cui trattasi costituiscano applicazione della norma del decreto legislativo sospettata di incostituzionalità. Di conseguenza, la declaratoria di non conformità della norma ai parametri costituzionali priverebbe di fondamento legale dette circolari, determinandone *in parte qua* la caducazione.

14. — Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, che giustifica il vaglio di costituzionalità della norma legislativa, valgono le seguenti considerazioni.

15. — Come si è premesso, in attuazione della delega conferita con la legge 28 marzo 2003, n. 53, è stato emanato il d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, con il quale sono state poste le norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione.

L'art. 14 di detto decreto legislativo, intitolato «Esame di Stato», dispone al suo quinto comma: «All'art. 4, comma 4, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari ed il loro numero massimo non può superare il cinquanta per cento dei candidati interni; nel caso non vi sia la possibilità di assegnare i candidati esterni alle predette commissioni possono essere costituite, soltanto presso gli istituti statali, commissioni apposite"».

La norma in questione ha, in parte, ribadito la pregressa disciplina dettata con l'art. 4, comma 4, della legge n. 425/1997 (contenente la riforma dell'esame di Stato dei corsi di studi di istruzione secondaria superiore), e cioè che il numero dei candidati esterni (c.d. privatisti) alle commissioni d'esame di Stato funzionanti presso gli Istituti statali e quelli paritari, non può superare il cinquanta per cento dei candidati interni; ha anche disposto che il superamento dell'anzidetta percentuale consente la costituzione di apposite commissioni di candidati esterni, ma — e in ciò si concreta il profilo innovativo della norma — «soltanto presso gli istituti statali».

Sembra al Collegio che quest'ultima parte dell'anzidetta disposizione (riguardante la costituzione di commissioni per soli candidati esterni presso gli istituti statali), possa porsi in contrasto con la direttrice fondamentale dell'art. 1 della legge delega n. 53/2003, che individua l'obiettivo della formazione delegata in quello di «favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei limiti dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno e delle scelte educative della famiglia, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i principi sanciti dalla Costituzione».

Ed invero, se tra i valori-obiettivo prefissati dalla legge delega viene indicata la libertà di scelta dello studente, quale espressione qualificante della libertà di autodeterminazione del giovane cittadino, (identità di ciascuno), nonché la libertà di scelta delle famiglie (scelte educative della famiglia), implicante la valutazione della sede (Istituto) più idonea per frequentare i corsi scolastici e sostenere gli esami, deve ritenersi che la norma risulti dissonante rispetto a tali principi ispiratori.

In tale situazione, infatti, il vincolo posto dalla norma, al verificarsi del superamento nella commissione d'esame di Stato della prevista percentuale numerica calcolata sui candidati interni, di far svolgere al candidato esterno l'esame presso un istituto statale, comprime la libertà di scelta dello studente, negandone quell'autonomia decisionale che pure, in special modo nell'età della formazione della personalità, assurge a condizione imprescindibile per la realizzazione del valore del pieno sviluppo della persona umana sancito nell'art. 3, cpv., Cost.

16. — Oltre che per eccesso di delega, nel profilo ora prospettato (con possibile contrasto quindi con l'art. 76 Cost.), la norma censurata non appare aderente al sistema costituzionale sotto più versi.

17. — Essa sembra anzitutto confliggere con l'art. 41 della Costituzione che afferma e tutela la libertà dell'iniziativa economica privata.

Occorre procedere dal dato che le scuole paritarie hanno un'indubbia connotazione imprenditoriale. Per effetto del riconoscimento della parità, queste scuole sono legittimate all'erogazione del servizio pubblico di istruzione. Ciò non toglie che, a differenze delle scuole statali, che sono enti pubblici non economici, le scuole paritarie sono gestite da soggetti e da enti privati che svolgono un'attività tipicamente d'impresa, come tale volta a ricavare vantaggi, economici o di altro tipo.

Orbene, una norma, quale quella oggetto del vaglio costituzionale, che discrimina le scuole paritarie, sia pure al superamento delle soglie numeriche fissate per la composizione della commissione dell'esame di Stato, escludendole dalla possibilità di costituire commissioni di soli candidati esterni, è certamente idonea ad offuscarne la considerazione presso la pubblica opinione, in termini di efficienza e di qualità del servizio pubblico erogabile da queste istituzioni scolastiche, con possibili e significative ricadute sul piano della loro sfera imprenditoriale.

Questo non tanto per la perdita di introiti, dato che non è qui in questione la perdita di profitti direttamente legata al divieto di costituire le commissioni *de quibus*, essendo noto che la partecipazione agli esami di Stato, da parte dei candidati privatisti, implica il solo pagamento di un taxa governativa, peraltro di modesta entità, che affluisce nelle casse dell'erario.

È invece in questione, in ciò con più decisiva incidenza sulla qualità imprenditoriale delle scuole paritarie, il fatto che le iscrizioni degli studenti alle scuole paritarie o statali, sia pure nel limitato ambito della partecipazione all'esame di Stato da parte di candidati esterni, non dipenda da variabili tipicamente correlate al «servizio istruzione» (piano dell'offerta formativa, programmi scolastici seguiti, modalità esplicative dell'autonomia scolastica, ect.), ma sia esclusivamente correlato a un mero dato numerico (il superamento della soglia percentuale ipotizzata dalla norma) senza peraltro alcuna considerazione della ricettività delle strutture scolastiche.

18. — La norma non sembra poi rispettosa dell'art. 33, comma 4, della Costituzione che ha introdotto l'istituto della parità scolastica, imponendo al legislatore, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, di assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

Come è noto, il sistema scolastico nazionale è storicamente transitato da un originario regime di separazione tra scuola pubblica e privata (rinvenibile fino ai primi due decenni del secolo scorso) a un regime di integrazione tra i due tipi di scuola (che ha riguardato specificamente la scuola privata paritaria), in linea peraltro con il disegno costituzionale prefigurato dall'art. 33, comma 4, della Costituzione.

È peraltro noto che solo con la legge 10 marzo 2000, n. 62 (legge di assoluto rilievo storico, che ha introdotte le «Norme per la parità scolastica» sono state concretamente attuate le condizioni per il superamento del c.d. «regime di giustapposizione» (così definito dalla dottrina) tra l'istruzione fornita dalle scuole pubbliche e quella fornita dalle scuole private, e per il definitivo approdo all'integrazione tra scuola pubblica e paritaria privata, come prefigurato dalla norma costituzionale.

La creazione di un sistema nazionale integrato di istruzione comporta, come ben evidenziato dal ricorrente, che le scuole private paritarie si pongono accanto alle scuole pubbliche con una sostanziale identità di funzione e di ruolo nel perseguimento del fondamentale obiettivo dell'istruzione, obiettivo che è anche valore di assoluta rilevanza costituzionale.

Un sistema scolastico fondato sulla necessaria compresenza di scuola pubblica e privata, anzi, come si è detto, sulla loro integrazione, è un sistema coerente a un modello pluralistico che è autenticamente tale ove possa predicarsi una posizione di sostanziale parità (nel precitato significato di parità di identità di funzione e di ruolo) tra le distinte istituzioni scolastiche deputate all'erogazione del servizio pubblico dell'istruzione.

In tale quadro si iscrive e acquista significato il precetto costituzionale dell'art. 33 Cost. che, ponendo al legislatore ordinario il vincolo di assicurare agli alunni delle scuole paritarie «un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole statali», sancisce una funzionale equivalenza tra le scuole statali e quelle paritarie. Sicché è affatto pertinente la considerazione difensiva che, per vincolo costituzionale, «la disciplina statale non può collocarsi al di sotto di un livello minimo di garanzia dell'equipollenza tra le scuole statali e quelle non statali».

Va poi significativamente soggiunto, quanto all'ambito concettuale della riferita locuzione costituzionale «trattamento scolastico equipollente», che di essa non va patrocinata un'interpretazione riduttivamente letterale nel senso che l'equipollenza consista nella sola legittimazione delle scuole non statali a rilasciare titoli di studio aventi valore legale.

Come condivisibilmente si sottolinea da parte del ricorrente, il livello di rilevanza delle scuole paritarie attiene a tutta una serie di profili, tra i quali la condizione di piena competitività con le scuole non statali.

Il trattamento scolastico equipollente non si arresta pertanto al mero riconoscimento del titolo di studio, ma implica anche un riconoscimento della qualità del servizio di istruzione erogato dall'istituzione scolastica paritaria da considerarsi alla stregua, e quindi né inferiore, a quello proveniente dalla scuola statale.

A conferma dell'assunto che precede, è significativa la circostanza che, nel contesto dell'art. 1, comma 4, della legge n. 62/2000, la parità scolastica viene in rilievo, al di là di situazione di *status* che abilita al rilascio di titoli di studio aventi valori legali, per i contenuti dell'attività prestata e per la soggezione della scuola non statale che ne chiede il riconoscimento ai requisiti di qualità e di efficacia previsti dalla legge medesima.

Nella delineata situazione, dalla quale è possibile desumere che l'inserimento delle scuole paritarie private nel sistema nazionale di istruzione determina l'equivalenza di trattamento nel servizio di istruzione degli studenti tra le scuole private e quelle statali, una norma legislativa, quale quella all'esame, che impone, al verificarsi della condizione in essa prevista, la costituzione di «commissioni apposite» per i candidati esterni all'esame di Stato «soltanto presso gli istituti statali» (con esclusione quindi degli istituti paritari) è idonea a infrangere la disciplina costituzionale posta dal precitato quarto comma dell'art. 33 della Costituzione ed a stridere con la legge n. 62 del 2000 che ha dato attuazione al precetto costituzionale sulla parità scolastica; è altresì idonea a violare il principio di uguaglianza posto dall'art. 3 della Costituzione, non ravvisandosi profili di razionalità atti a giustificare, nella sussistenza del sistema di integrazione tra scuola pubblica e paritaria privata, la limitazione del servizio di istruzione nei riguardi di quest'ultima; è altresì idonea, infine, a determinare un *vulnus* anche all'art. 118 della Costituzione, in cui si afferma il principio della sussidiarietà, del quale la norma in questione comporta un aspetto di inattuazione, in considerazione del fatto che la configurazione della scuola paritaria, quale istituzione privata volta a soddisfare interessi considerati di carattere generale e pubblico dallo stesso legislatore, si inserisce armonicamente nel recente assetto di competenze in cui è prevista appunto la valorizzazione del principio di sussidiarietà.

In effetti, la perentoria statuizione della norma — che prescinde da ogni considerazione circa le capacità ricettive dell'istituzione paritaria e affida comunque, nel caso di candidati privatisti eccedentari la soglia percentuale indicata dalla norma stessa, lo svolgimento dell'esame di Stato alle commissioni funzionanti presso le scuole statali — è espressiva di un atteggiamento di sfiducia, o quanto meno di perplessità, da parte del legislatore statale nei riguardi delle istituzioni paritarie private, nel senso di reputare che solo presso le scuole statali l'esame di Stato, da parte di commissioni che abbiano a occuparsi di soli candidati esterni, possa svolgersi in rispondenza a canoni di efficienza e di qualità.

Una siffatta *intentio legis* sembra svelare però un eccesso di potere del legislatore atteso che questi ometterebbe di considerare che il riconoscimento della parità scolastica implica, per necessità giuridica riveniente dal quadro costituzionale che ipotizza un sistema nazionale integrato di istruzione, che il servizio pubblico reso dalle scuole paritarie sia, sotto il profilo qualitativo, comparabilmente adeguato a quello prestato dalle scuole pubbliche.

Del resto, anche alla stregua di precedente pronuncia della Corte costituzionale (*cf.* ordinanza n. 423 del 18 ottobre 2002), la legge n. 62/2000, costituendo attuazione dell'art. 33, comma 4, della Costituzione, determina piena parità tra istituzioni scolastiche statali e private, nell'ambito di un servizio nazionale di istruzione, ed è tale quindi da non consentire diversificazioni tra le attività scolastiche consentite alle une e alle altre, a danno delle scuole private e con pregiudizio delle possibilità di scelta degli utenti.

Su tali premesse, insomma, non ha fondamento logico prima che giuridico inclinare a posizioni di valutazione pregiudiziale sul servizio ascrivibile alle scuole paritarie, sia pure nel ridotto ambito operativo qui esaminato.

La sezione ritiene di dovere in proposito evidenziare — a ulteriore conferma del dubbio di costituzionalità sopra esposto in ordine allo specifico intervento del legislatore nazionale — che l'anzidetta valutazione vada adeguatamente operata *ex ante*, e cioè in sede di riconoscimento della parità scolastica, accertando, in capo alle istituzioni private richiedenti, il possesso dei requisiti appositamente prescritti dall'art. 1, comma 2, della legge n. 62/2000 (tra i quali, in particolare, i requisiti di «qualità ed efficacia» del servizio erogabile) e, all'esito dell'intervenuto riconoscimento, sottoponendo a verifica la permanenza di detti requisiti a mezzo di una costante e capillare attività di vigilanza, pure prevista dal comma sesto del medesimo art. 1.

19. — Alla stregua delle considerazioni che precedono, si solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5, del d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 225 nella parte in cui, sostituendo il terzo periodo dell'art. 4, comma 4, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, dispone che per l'eventuale configurazione di commissioni di esame di Stato formate di soli candidati privatisti, tali commissioni «possono essere costituite soltanto presso gli istituti statali», per contrasto con i principi costituzionali desumibili dagli artt. 76, 41, 3 e 33, comma 4, e 118 della Costituzione.

Si dispone, pertanto, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con conseguente sospensione *in parte qua* del presente giudizio, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per la pronuncia sulla legittimità costituzionale della predetta norma.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5, del d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, nella parte enunciata in motivazione, per contrasto con i principi costituzionali desumibili dagli artt. 76, 41, 3 e 33, comma 4, della Costituzione.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione in parte qua del presente giudizio.

Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 16 e 19 gennaio 2006.

Il Presidente: CORASANITI

Il consigliere estensore: LUNDINI

06C0503

N. 180

*Ordinanza del 5 dicembre 2006 emessa dal G.i.p. del Tribunale di Reggio Calabria
nel procedimento penale a carico di Zampaglione Pasquale*

Processo penale - Misure cautelari personali - Termini di durata - Computo - Pluralità di ordinanze emesse per più reati non legati da connessione qualificata, oggetto di indagine in procedimenti separati pendenti presso la stessa autorità giudiziaria - Decorrenza dei termini dalla prima ordinanza, in caso di accertata sussistenza di idonei indizi di colpevolezza già al momento dell'emissione del primo provvedimento cautelare - Mancata previsione - Disparità di trattamento tra il soggetto indagato per più fatti non connessi nel medesimo procedimento e quello indagato in procedimenti distinti dinanzi alla medesima autorità - Irragionevolezza - Violazione del principio del minimo sacrificio per la libertà personale.

- Codice di procedura penale, art. 297, comma 3.
- Costituzione, artt. 3 e 13, comma quinto.

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza di rimessione per questione di legittimità costituzionale.

Il giudice sulla istanza presentata nell'interesse di Zampaglione Pasquale e diretta ad ottenere la dichiarazione di inefficacia della misura cautelare in atto a carico del medesimo, per decorso dei termini di custodia cautelare.

O S S E R V A

La difesa dello Zampaglione depositava istanza con la quale rilevava come il termine di fase per la misura cautelare della custodia in carcere in atto a carico del medesimo fosse già decorso, chiedendone, quindi, la scarcerazione.

L'imputato — appellante avverso sentenza che lo aveva condannato per rapina ed altro ad anni dieci di reclusione, oltre alla multa, nell'ambito del procedimento nel quale è presentata l'istanza stessa — era stato indagato per altro reato (futuro aggravato) nell'ambito del procedimento iscritto al n. 4658/2003 Rgnr, per il quale aveva pure subito custodia cautelare in carcere, con provvedimento emesso il 26 marzo 2004 ed eseguito il 30 marzo 2004. Successivamente, era stato catturato anche per il reato per il quale si procede nell'ambito di questo procedimento, con provvedimento restrittivo emesso il 5 maggio 2005 e notificatogli in data 12 maggio 2004, presso il luogo di detenzione. Quindi, era stato ammesso al rito abbreviato per quest'ultimo reato, in data 15 aprile 2005. Sicché, prospettava la difesa, era già decorso, alla data da ultimo citata, il termine massimo di custodia cautelare di anni uno, dal momento dell'esecuzione del primo provvedimento cautelare, avvenuta il 30 marzo 2004, spedito in altro procedimento, per altro reato non connesso.

La difesa opina, quindi, nel senso che gli effetti del provvedimento cautelare eseguito il 12 maggio 2004 andrebbero retrodatati al momento dell'esecuzione del primo provvedimento, il 30 marzo 2004, sul fondamento delle pronunce della Corte di cassazione, sezioni unite, n. 21957 del 2005, e della Corte costituzionale n. 408 del 2005. La prima aveva ritenuto applicabile il meccanismo di cui all'art. 297/3 c.p.p. anche a fatti tra loro non connessi, purché il quadro indiziario legittimante la misura cautelare per un secondo reato risultasse già agli atti prima dell'emissione del primo provvedimento restrittivo, spedito per reato non connesso. La seconda ha successivamente innovato lo stato della legislazione, con sentenza additiva, rendendo cogente l'interpretazione cui era giunta la Corte Suprema, nel senso che l'art. 297/3 c.p.p. è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo «nella parte in cui non si applica anche a fatti diversi non connessi, quando risulti che gli elementi per emettere la nuova ordinanza erano già desumibili dagli atti al momento della emissione della precedente ordinanza».

Gli elementi in fatto della questione risultano pacifici: lo Zampaglione aveva subito l'esecuzione di misura cautelare in carcere in forza di provvedimento emesso il 26 marzo 2004 per delitto di furto aggravato, nell'ambito del procedimento iscritto al n. 4658/2003 Rgnr della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, ordinanza eseguita il 30 marzo 2004; successivamente, in data 12 maggio 2004, aveva subito l'esecuzione di altro provvedimento, che gli applicava la custodia in carcere per rapina commessa in data 1° dicembre 2003, nell'ambito di procedimento iscritto presso la medesima Procura, al n. 4867/2003 Rgnr, quello nel quale ora si discute.

Sicché, la rapina per la quale è stato eseguito il secondo provvedimento cautelare era stata commessa prima dell'emissione del primo provvedimento cautelare e gli elementi indiziari relativi erano parimenti emersi prima dell'emissione del medesimo, come si desume dal contenuto dell'ordinanza stessa. In essa sono racchiusi tutti gli elementi indiziari idonei all'emissione del provvedimento, acquisiti in un tempo anteriore al 26 marzo 2004.

Si tratta delle dichiarazioni del coindagato Federico Lorenzo che aveva svolto chiamate in correità rivolte anche allo Zampaglione, nonché delle intercettazioni fruibili come riscontri precisi alla chiamata del Federico (conversazioni del 1° dicembre 2003, 31 dicembre 2003, 2 gennaio 2003, 23 gennaio 2004 e del 15 febbraio 2003), unitamente ad assidui contatti telefonici tra gli indagati, compreso lo Zampaglione, documentati dai relativi tabulati, in prossimità temporale della rapina seguita ed, infine, della segnalazione della Polstrada datata 19 dicembre 2003, che aveva indicato l'indagato tra coloro che stavano immotivatamente seguendo i movimenti di un furgone portavalori in provincia di Vibo Valentia. Una sola intercettazione risultava datata il 31 marzo 2004, successiva all'emissione della prima ordinanza, ma si tratta di captazione da stimare non decisiva ai fini della configurazione del quadro indiziario necessario per l'emissione del provvedimento stesso, poiché tutti gli altri elementi salienti ed indispensabili erano già disponibili al 26 marzo 2004. Finanche nella sentenza di condanna, emessa il 24 giugno 2005 a seguito di rito abbreviato, la conversazione del 31 marzo 2005 non è trattata come elemento di prova di qualche significato peculiare, tant'è che è soltanto riportata, senza nemmeno essere commentata, essendo stato stimato sufficiente il rimanente materiale istruttorio.

Quindi, risulterebbero verificati tutti i requisiti richiesti per l'attivazione del meccanismo di cui all'art. 297/3 c.p.p., come integrato dalla sentenza n. 408 della Corte costituzionale, in relazione al *tempus delicti* ed al momento della disponibilità degli elementi indiziari relativi al secondo fatto non connesso, entrambi collocabili già in un tempo che precede dell'emissione del primo provvedimento restrittivo, il 26 marzo 2005.

L'unica peculiarità del caso di specie è che si verte in una situazione in cui i fatti per i quali sono stati emessi i provvedimenti cautelari sono oggetto di procedimenti differenti. Si pone, perciò, il problema di verificare se la disciplina additiva introdotta dalla sentenza della Corte costituzionale sia applicabile anche in tal caso, o non. In tale ultima ipotesi, che ne debba conseguire rispetto alla disciplina dell'istituto, in termini di compatibilità costituzionale.

La normativa allo studio ha recentemente assunto una configurazione arricchita sotto il profilo positivo, come detto, grazie all'intervento della Corte costituzionale. Ma essa ha da sempre presentato aspetti complessi.

In particolare, il tema della applicabilità dell'istituto a fatti tra loro connessi, ma separatamente pendenti in procedimenti distinti, è stato risolto dalla pronuncia delle SS.UU. della Corte di cassazione del 25 giugno 1997, ricorrente Atene. La Corte suprema aveva ritenuto che l'istituto della retrodatazione in argomento dovesse essere applicabile anche «a fatti diversi, nell'ambito di un unico o di distinti procedimenti connessi, e quindi cumulabili innanzi allo stesso giudice ovvero nella sede giudiziaria individuabile ai sensi degli artt. 13, 15 e 16 c.p.p.».

Ora, ci si chiede se anche per il caso di reati non connessi, per i quali si procede separatamente in differenti procedimenti — come nella fattispecie concreta in esame — sia possibile sostenere l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 297/3 c.p.p., combinando alla integrazione normativa conseguente alla decisione della Corte costituzionale l'interpretazione dell'istituto che emerge dalla pronuncia citata della Corte di cassazione.

Va, certamente, escluso il caso di procedimenti pendenti presso l'autorità giudiziarie differenti. Oltre ai problemi, evidenti, relativi alla circolazione di notizie attinenti indagini del tutto autonome in corso in circondari diversi, si pone un altrettanto chiaro ostacolo, relativo alla competenza territoriale delle autorità procedenti. Questa rimane e rimarrà separata, posto che si tratta di fatti non connessi e, quindi, destinati a non essere oggetto della disciplina del cumulo dei procedimenti (artt. 12, 371-*bis* e 17 c.p.p.). Quindi, nessuna ragionevole causa di interferenza tra i medesimi appare ravvisabile, in tema di applicabilità dell'applicabilità dell'art. 297/3 c.p.p.

Di qui il convincimento secondo cui la sentenza additiva della Corte costituzionale n. 408/2005 evoca una disciplina applicabile solo a fatti tra loro non connessi, ma giacenti nell'ambito del medesimo procedimento.

Del resto, questa era proprio l'ipotesi concretamente esaminata e che aveva dato luogo alla decisione della Corte costituzionale: due fatti non connessi, indagati nel medesimo procedimento.

Ma, allorché si tratti di procedimenti separati *ab origine* e non connessi, pendenti presso la stessa, autorità giudiziaria, si dubita che la disciplina integrata dell'art. 297/3 c.p.p. non debba trovare applicazione, malgrado lo stato attuale della legislazione lo impedisca.

La *ratio* dell'intervento additivo della Corte costituzionale sta nell'esigenza di garantire il minimo sacrificio possibile per la libertà personale del cittadino, senza che alcuno spazio possa «residuare in capo agli organi titolari del potere cautelare di scegliere il momento a partire dal quale possono essere fatti decorrere i termini custodiali in caso di pluralità di titoli e di fatti reato cui si riferiscono», onde salvaguardare «i valori di certezza e di durata minima della custodia cautelare» nonché nella esigenza di assicurare «l'identico regime di garanzia» di cui all'art. 297/3 c.p.p. anche «in tutti i casi in cui, pur potendo i diversi provvedimenti coercitivi essere adottati in un unico contesto temporale, per qualsiasi causa l'autorità giudiziaria abbia invece prescelto momenti diversi per l'adozione delle singole ordinanze» (motivazione della sentenza della Corte, parte finale del paragrafo 3.3 del «considerato in diritto»).

Quindi, minor sacrificio possibile per la libertà personale del cittadino, tutelata dall'art. 13 Cost. come diritto inviolabile, e predisposizione di strumenti idonei ad evitare che la decorrenza del termine iniziale della custodia cautelare — in situazioni complesse, ma sostanzialmente omogenee —, possa dipendere per qualsiasi causa «da una imponderabile valutazione soggettiva degli organi titolari del potere cautelare» (ivi).

Se queste sono le premesse da maneggiare per interpretare l'istituto, va osservato come le considerazioni della Corte costituzionale appaiano pertinenti pure nel caso in esame, anche alla luce della sentenza delle SS.UU. della Corte di cassazione, ricorrente Atene, citata.

Quest'ultima aveva esteso l'istituto in argomento anche ai casi di fatti connessi oggetto di distinti procedimenti, epperò suscettivi di riunione — perché, appunto, connessi — osservando che «Di certo, la regola in esame può presentare difficoltà operative in caso di pluralità di procedimenti. Difficoltà però che non possono

giustificare soluzioni interpretative contrarie alla scelta legislativa ed agli stessi valori costituzionali, e che devono essere superate» mediante l'istituto della riunione dei procedimenti. Ciò affermava, la Corte, commentando altresì che «la pluralità dei procedimenti non è contraddetta, anzi è presupposta, dalla disposizione in esame».

Ora, nel caso in esame, lo Zampaglione si vedrebbe applicare la normativa aggiunta derivante dalla pronuncia della Corte costituzionale soltanto se i fatti non connessi di cui è accusato fossero stati pendenti nell'ambito del medesimo procedimento. Ma si ritiene che «i valori di certezza e di durata minima della custodia cautelare» debbano essere salvaguardati anche nella fattispecie attuale, che riguarda fatti oggetto di procedimenti diversi, pendenti presso la medesima Autorità Giudiziaria ed in cui gli elementi indiziari gravi — contrappuntati dalle relative esigenze cautelari per il secondo reato non connesso sono emersi, nel secondo procedimento, prima dell'emissione del provvedimento cautelare per il primo reato nel primo procedimento, con conseguente estensione della disciplina invocata. Operazione ora inibita, allo stato della legislazione.

Si verte, anche in tal caso, in ipotesi in cui può verificarsi che l'interessato sia esposto ad arbitrio, malevolo o negligente, del p.m. nel far decorrere i termini *a quo* della custodia cautelare per uno dei fatti di cui è accusato.

Nello specifico, pur pendendo diversi procedimenti per i diversi fatti non connessi, siccome questi stanno alla cognizione della stessa autorità giudiziaria, oltre che assegnarli alla cognizione di diversi magistrati, sarebbe stato ben possibile — astrattamente — attribuirli anche all'esame di un medesimo magistrato, pur mantenendo distinti i procedimenti; ovvero farli confluire *ab ovo* — del tutto casualmente, in difetto di ragioni di riunione — in un unico procedimento, condizione alla quale soltanto si ritiene applicabile la disciplina statuita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 408/2005, per quanto già detto.

Sicché, tre sono le versioni in cui, alla cognizione della medesima autorità giudiziaria, i diversi fatti non connessi potrebbero essere trattati: presso il medesimo p.m. nello stesso procedimento; presso il medesimo p.m. ma in procedimenti distinti; presso magistrati diversi della medesima Procura della Repubblica.

Come già segnalato, la normativa in questione si applicherebbe soltanto alla prima di tali evenienze. Nelle due residue — una delle quali, la seconda, è quella che interessa —, si manifesta pur sempre il pericolo di atteggiamenti inerti, per negligenza ovvero per malizioso artificio, del titolare. Questi potrebbe diluire nel tempo le richieste cautelari, opportunamente dilatandone la diacronica decorrenza iniziale. L'esposizione a tale rischio implica il difetto sia del requisito dell'obiettività dei criteri per la determinazione del termine per la decorrenza iniziale della seconda misura, sia della garanzia del minor sacrificio possibile per la libertà personale.

Se ne deduce, pertanto, che — rispetto alla situazione di chi, del tutto casualmente, sia oggetto di indagine per due reati non connessi nell'ambito del medesimo procedimento avanti ad un'unica autorità giudiziaria — la condizione di chi subisca indagini separate *ab imis*, pur da parte della stessa autorità giudiziaria, risulta trattata in maniera deteriore. Non potrebbe fruire dell'istituto della retrodatazione, come conseguenza dell'assegnazione dei fatti non connessi a procedimenti diversi, che può avvenire anche sulla base di fattori che possono ben essere meramente casuali ed aleatori. Circostanze del tutto incontrollabili, che possono dar luogo ad ampi spazi di arbitrarietà, specie se si pensi che i procedimenti — se alla cognizione di un medesimo p.m. — potrebbero essere anche separati *in itinere*, posto che sarebbero noti nel loro integrale panorama, anche cautelare, siccome affidati al medesimo magistrato. Così si eviterebbe l'applicabilità del meccanismo della retrodatazione per il difetto della condizione relativa all'identità del procedimento, allorché gli altri requisiti inerenti alla desumibilità degli elementi cautelari per il secondo reato emergessero solo dopo la separazione dei procedimenti e solo nel secondo dei due.

La chiara diversità di trattamento — tra chi è indagato per più fatti non connessi nel medesimo procedimento e chi lo è in procedimenti distinti, pur avanti alla medesima autorità giudiziaria, quindi in situazioni sostanzialmente omogenee —, appare evidentemente irragionevole, allo stato della legislazione, poiché risultante in violazione del canone di cui all'art. 3 Cost., proprio per la ingiustificata pretermissione dei criteri di certezza ed obiettività nella gestione dell'istituto in esame, e di quello del minimo sacrificio per la libertà personale, per come richiede l'art. 13/5 Cost.

Non varrebbe opporre che la attribuzione dei procedimenti ai magistrati del è regolamentata, o regolabile, da criteri obiettivi, posto che avverrebbe secondo parametri tabellari predeterminati. Ciò non toglie che sia, comunque, riconoscibile un tasso di aleatorietà sulla sorte dei procedimenti, in relazione al meccanismo della loro destinazione a magistrati differenti nell'ambito del medesimo ufficio, nonché un margine di arbitrio nella decisione di successiva separazione delle indagini per fatti originariamente e fortunosamente cumulati, ovvero nell'ipotesi di identità di inquirente per i due fatti oggetto dall'inizio di separate indagini. Elementi, questi — aleatorietà ed arbitrarietà — che sono generati dalla incidenza della casualità e della pura sorte nella assegnazione dei procedimenti, in cui non tutti i criteri possono essere ritenuti sotto controllo (si pensi all'assegnazione del turno posta ed alla attribuzione di notizie di reato che contengono contestualmente più indicazioni di reati differenti e non

connessi, che possono senz'altro generare un solo procedimento, e ipotesi simili, come l'assegnazione a gruppi di lavoro differenti, che lasciano al caso l'unità o la pluralità dei procedimenti, come comunemente avviene nella prassi giudiziaria).

Del resto, l'ipotesi concreta in esame comprova la diagnosi della aleatorietà denunciata, che vi ha inciso determinando l'originaria separatezza dei procedimenti, rappresentando l'alea il contenuto di un giudizio espresso dal punto di vista dell'interessato che subisce le misure cautelari, ma non per questo elemento da cui si possa prescindere nella disamina dell'istituto.

Nè varrebbe obiettare che, applicando indiscriminatamente l'art. 297/3 c.p.p. si finirebbe per riconoscere una sorta di diritto generalizzato alla fungibilità della custodia cautelare, impedendo l'esecuzione di più misure, quantomeno nella dimensione cronologica ordinaria.

Il rilievo va superato opponendo che non v'è una sollecitazione alla espansione generalizzata ed indistinta dell'istituto, che deve pur sempre rispettare i canoni formali della commissione del secondo reato prima dell'esecuzione della prima ordinanza cautelare e della desumibilità della gravità indiziaria, per il secondo fatto non connesso, sempre prima del medesimo momento. Ciò oltre a mantenere, in ogni caso, il divieto di applicare l'istituto in caso di procedimenti distinti pendenti sin dall'inizio presso autorità giudiziarie differenti, non potendosi far dipendere gli effetti di un atto di un procedimento da quelli di altro compiuto presso autorità giudiziaria diversa, qualora non vi siano ragioni di comunicazione tra i procedimenti medesimi.

Posto che la norma introdotta con la sentenza della Corte costituzionale si ritiene applicabile soltanto al caso di diversi fatti non connessi trattati nel medesimo procedimento, tale disciplina va allargata anche all'ipotesi di diversi fatti non connessi trattati nell'ambito di procedimenti differenti, non riunibili o successivamente separati, ma pendenti presso la medesima autorità giudiziaria.

Il dubbio di costituzionalità della norma di cui all'art. 297/3 c.p.p. come modificata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 408/2005, appare non manifestamente infondato, per quanto detto. Inoltre, è certamente rilevante, nel caso in esame, giacché la pronuncia sollecitata introdurrebbe una regola che amplirebbe le ipotesi di applicabilità dell'istituto della retrodatazione, consentendo la scarcerazione dello Zampaglione per decorrenza dei termini di fase della custodia cautelare sofferta, maturati in data 29 marzo 2005, in data anteriore all'ammissione dell'imputato al rito abbreviato.

P. Q. M.

Visti gli artt. 268, 271 c.p.p., 15 e 97 Cost. e 23 n. 87/1953;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 297/3 c.p.p., nella parte in cui non prevede che l'istituto si applichi anche a fatti diversi non connessi, oggetto di indagine in procedimenti separati, ma pendenti presso la stessa autorità giudiziaria, quando risulta che gli elementi per emettere la nuova ordinanza per il secondo fatto, commesso prima dell'emissione della prima ordinanza, erano già desumibili dagli atti, del relativo procedimento, già al momento della emissione della stessa.

Sospende la decisione sulla istanza difensiva, relativa alla libertà personale dell'interessato;

Dispone la trasmissione degli atti del procedimento incidentale alla Corte costituzionale, limitatamente all'istanza difensiva, agli allegati relativi, al parere del p.m. e a questo provvedimento;

Dispone che il presente provvedimento sia notificato, a cura della Cancelleria, al p.m. nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicato ai Presidenti delle due Camere.

Reggio Calabria, addì 5 dicembre 2005

Il giudice: BONINSEGNA

06C0504

N. 181

*Ordinanza del 20 gennaio 2006 emessa dal Tribunale di Perugia - Sezione distaccata di Gubbio
nel procedimento penale a carico di Pagliacci Marcello*

Reati e pene - Prescrizione - Modifiche normative comportanti un regime più favorevole in tema di termini di prescrizione dei reati - Disciplina transitoria - Inapplicabilità delle nuove norme ai processi già pendenti in primo grado ove, alla data di entrata in vigore della novella, vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento - Disparità di trattamento tra imputati.

- Legge 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10, comma 3.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente ordinanza nel procedimento indicato in epigrafe a carico di Pagliacci Marcello, nato ad Assisi il 10 febbraio 1936, imputato del reato di cui agli artt. 81 - 589 e 61 n. 3 c.p.

Letti gli atti del procedimento penale n. 2387/04 R.G. Dib (80/03 R.G G.i.p. e 766/1995 R.G.N.R.) a carico dell'imputato predetto;

Atteso che si procede per il reato di cui all'art. 589 c.p., che il dibattimento è stato aperto in data 1° febbraio 2005 e che all'odierna udienza il processo veniva per l'istruttoria dibattimentale;

Considerato che in base alla disciplina dettata dagli artt. 157 e segg. c.p., prima delle modifiche introdotte dall'art. 6, legge n. 251/2005, il termine di prescrizione ordinaria era pari ad anni 10 mentre quello di prescrizione massima a seguito delle cause interruttrive succedutesi era di anni 15;

Rilevato, per contro che, applicando la disciplina introdotta dall'art. 6, legge n. 251/2005, il termine di prescrizione ordinaria sarebbe pari ad anni 6 e quello di prescrizione massima a seguito delle cause interruttrive sarebbe pari ad anni 7 e mesi 6, termine ormai interamente decorso alla data odierna;

Considerato che ai sensi dell'art. 10, comma 3, legge n. 251/2005 la nuova disciplina dettata dall'art. 6 è inapplicabile ostandovi il fatto che alla data di entrata in vigore della stessa era già stato aperto il dibattimento;

Atteso che deve essere posta d'ufficio la questione di legittimità costituzionale del citato art. 10, comma 3, legge n. 251/2005 per contrasto con l'art. 3 della costituzione;

Sentito il p.m. che si è pronunciato per la manifesta infondatezza della questione e la difesa che si è associata al predetto rilievo d'ufficio;

Osserva quanto segue

È noto come l'art. 25 c.p.v. Cost. non imponga la retroattività di norme penali più favorevoli, ma vieti esclusivamente la retroattività *in malam partem*.

D'altro canto, se l'art. 2, comma 3 c.p. assicura in generale (con il solo limite del giudicato già formatosi) l'applicazione del trattamento più favorevole sopravvenuto, ciò non significa che non possa essere esclusa la retroattività di quest'ultimo.

Nell'avvalersi di tale facoltà il legislatore non può, però, eludere il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost. e deve dunque assicurare il pari trattamento dei cittadini.

Se può dunque essere esclusa in radice la retroattività di tutte le norme penali più favorevoli sopravvenute alla commissione del fatto ovvero di alcune di esse, magari per alcuni tipi di reato, non può invece introdursi un regime transitorio che, prescindendo dalla valutazione del fatto, abbia l'effetto di far dipendere la retroattività della più favorevole disciplina sopravvenuta da fattori del tutto estrinseci, estranei cioè alla logica del trattamento sanzionatorio, in quanto connessi, invece, all'evoluzione del processo penale ed allo stato in cui esso sia per avvenuta pervenuto ad una certa data.

Invero, nel caso in cui l'effetto retroattivo della disciplina sopravvenuta sia correlato al mero dato che il processo abbia o meno varcato una certa soglia, può prospettarsi una disparità di trattamento tra coloro che hanno

commesso il medesimo reato prima dell'entrata in vigore della nuova normativa, alcuni dei quali, solo perché processati più rapidamente, si trovino ad essere giudicati in base alla disciplina previgente, a differenza degli altri che per le cause più diverse abbiano beneficiato di un iter processuale più lento.

La disparità appare particolarmente evidente nel caso di reati a concorso necessario, ove alcuni dei concorrenti si trovino in fase dibattimentale ed altri, magari a seguito di nullità accertate nell'udienza preliminare, non siano ancora stati rinviati a giudizio. In tale quadro la scelta del legislatore (art. 10, comma 3, legge n. 251/2005) di rendere applicabile retroattivamente la nuova disciplina in tema di prescrizione di cui all'art. 6, legge n. 251/2005 solo nel caso in cui non sia ancora stato aperto il dibattimento sembra in contrasto con l'art. 3 Cost. proprio perché va ad introdurre un regime differenziato a fronte di situazioni identiche, rispetto alle quali l'individuata linea di demarcazione, costituita dalla dichiarazione di apertura del dibattimento, pare priva di concreta giustificazione.

Nè sembra possibile sostenere che le norme in tema di prescrizione abbiano natura processuale e siano dunque soggette al diverso principio *tempus regit actum*, così come sembra doversi escludere che abbia natura processuale la norma transitoria di cui all'art. 10, legge n. 251/2005, la quale, al contrario, richiama al comma 2 prima parte l'art. 2 c.p. e prevede di seguito un regime differenziato solo per la norma che introduce la nuova disciplina in termine di prescrizione, di fatto erodendo parzialmente la sfera di applicazione di quest'ultima.

Poiché in base alla nuova disciplina il reato ascritto all'imputato Pagliacci Marcello sarebbe ormai prescritto, deve prendersi atto della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, legge n. 251/2005 per contrasto con l'art. 3 Cost.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge n. 87/1953

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, legge n. 251/2005 per contrasto con l'art. 3 della Cost.;

Sospende il processo ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che l'ordinanza di cui è data lettura in udienza alle parti sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato della Repubblica.

Gubbio, addì 20 gennaio 2006

Il giudice: VEROLA

06C0505

N. 182

*Ordinanza del 16 dicembre 2005 emessa dal Tribunale di Perugia - Sezione distaccata di Gubbio
nel procedimento penale a carico di Miftah Jilali*

Reati e pene - Prescrizione - Modifiche normative comportanti un regime più favorevole in tema di termini di prescrizione dei reati - Disciplina transitoria - Inapplicabilità delle nuove norme ai processi già pendenti in primo grado ove, alla data di entrata in vigore della novella, vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento - Disparità di trattamento tra imputati.

- Legge 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10, comma 3.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente ordinanza nel procedimento indicato in epigrafe a carico di Miftah Jilali, nato a Duleid Said (Marocco) il 19 gennaio 1953, imputato del reato di cui all'art. 591 c.p.

Attesa l'eccezione di costituzionalità dell'art 10, comma 3, legge n. 251/2005 sollevata dalla difesa dell'imputato, con riferimento all'art 3 della Costituzione;

Udito il p.m. che si è rimesso alla decisione del giudice;

Letti gli atti del procedimento penale n. 6033/00 R.G. Dib (543/1998 R.G. Gip e 493/1998 R.G.N.R.) a carico dell'imputato predetto;

Atteso che si procede per il reato di cui all'art. 591 c.p., che il dibattimento è stato aperto in data 1º marzo 2002 e che all'odierna udienza il processo doveva essere discusso;

Considerato che in base alla disciplina dettata dagli artt. 157 e segg. c.p., prima delle modifiche introdotte dall'art. 6, legge n. 251/2005, il termine di prescrizione ordinaria era pari ad anni 10, mentre quello di prescrizione massima, a seguito delle cause interruttive succedutesi, era di anni 15;

Rilevato, per contro che, applicando la disciplina introdotta dall'art. 6, legge n. 251/2005, il termine di prescrizione ordinaria sarebbe pari ad anni 6 e quello di, prescrizione massima a seguito delle cause interruttive sarebbe pari ad anni 7 e mesi 6, termine ormai interamente decorso alla data odierna anche tenendo conto di due rinvii disposti per impedimento del difensore, ciò che, comportando la sospensione del processo, allungerebbe il termine massimo di prescrizione di 122 giorni (1 + 60 + 1 + 60);

Considerato che ai sensi dell'art. 10, comma 3, legge n. 251/2005 la nuova disciplina dettata dall'art. 6 è inapplicabile ostandovi il fatto che alla data di entrata in vigore della stessa era già stato aperto il dibattimento;

Atteso che viene sollevata dalla difesa la questione di legittimità costituzionale del citato art. 10, comma 3, legge n. 251/2005 per contrasto con l'art. 3 della Costituzione;

Osserva quanto segue

È noto come l'art. 25 cpv. Cost. non imponga la retroattività di norme penali più favorevoli, ma vieti esclusivamente la retroattività in *malam partem*.

D'altro canto, se l'art 2, comma 3 c.p. assicura in generale (con il solo limite del giudicato già formatosi) l'applicazione del trattamento più favorevole sopravvenuto, ciò non significa che non possa essere esclusa la retroattività di quest'ultimo.

Nell'avvalersi di tale facoltà il legislatore non può, però, eludere il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost. e deve dunque assicurare il pari trattamento dei cittadini.

Se può dunque essere esclusa in radice la retroattività di tutte le norme penali più favorevoli sopravvenute alla commissione del fatto ovvero di alcune di esse, magari per alcuni tipi di reato, non può invece introdursi un regime transitorio che, prescindendo dalla valutazione del fatto, abbia l'effetto di far dipendere la retroattività della più favorevole disciplina sopravvenuta da fattori del tutto estrinseci, estranei cioè alla logica del trattamento sanzionatorio, in quanto connessi, invece, all'evoluzione del processo penale ed allo stato in cui esso sia per avventura pervenuto ad una certa data. Invero, nel caso in cui l'effetto retroattivo della disciplina sopravvenuta sia correlato al mero dato che il processo abbia o meno varcato una certa soglia, può prospettarsi una disparità di trattamento tra coloro che hanno commesso il medesimo reato prima dell'entrata in vigore della nuova normativa, alcuni dei quali, solo perché processati più rapidamente, si trovino ad essere giudicati in base alla disciplina previgente, a differenza degli altri che per le cause più diverse abbiano beneficiato di un *iter* processuale più lento.

La disparità appare particolarmente evidente nel caso di reati a concorso necessario, ove alcuni dei concorrenti si trovino in fase dibattimentale ed altri, magari a seguito di nullità accertate nell'udienza preliminare, non siano ancora stati rinviati a giudizio.

In tale quadro la scelta del legislatore (art. 10, comma 3, legge n. 251/2005) di rendere applicabile retroattivamente la nuova disciplina in tema di prescrizione di cui all'art. 6, legge n. 251/2005 solo nel caso in cui non sia ancora stato aperto il dibattimento sembra in contrasto con l'art. 3 Cost. proprio perché va ad introdurre un regime differenziato a fronte di situazioni identiche, rispetto alle quali l'individuata linea di demarcazione, costituita dalla dichiarazione di apertura del dibattimento, pare priva di concreta giustificazione.

Nè sembra possibile sostenere che le norme in tema di prescrizione abbiano natura processuale e siano dunque soggette al diverso principio *tempus regit actum*, così come sembra doversi escludere che abbia natura processuale la norma transitoria di cui all'art. 10, legge n. 251/2005, la quale, al contrario, richiama al comma 2 prima parte l'art. 2 c.p. e prevede di seguito un regime differenziato solo per la norma che introduce la nuova disciplina in tema di prescrizione, di fatto erodendo parzialmente la sfera di applicazione di quest'ultima.

Poiché in base alla nuova disciplina il reato ascritto all'imputato Miftah Jilali sarebbe ormai prescritto, deve prendersi atto della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art 10, comma 3, legge n. 251/2005 per contrasto con l'art 3 Cost.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge n. 87/1953;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, legge n. 251/2005 per contrasto con l'art. 3 della Cost;

Sospende il processo ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che l'ordinanza di cui è data lettura in udienza alle parti sia notificata all'imputato, al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato della Repubblica.

Gubbio, addì 16 dicembre 2005

Il giudice: VEROLA

06C0506

N. 183

*Ordinanza del 6 febbraio 2006 emessa dal Tribunale di sorveglianza di Catania
sull'istanza proposta da Pantellaro Giuseppe*

Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Modifiche normative - Misure alternative alla detenzione - Divieto di concessione ai condannati per evasione o recidivi reiterati anteriormente alla entrata in vigore della novella, indipendentemente dal comportamento tenuto successivamente alla condanna e dalla casuale data di irrevocabilità delle sentenze da eseguire - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Violazione del principio della finalità rieducativa della pena.

- Legge 5 dicembre 2005, n. 251, artt. 7, commi 6 e 7, e 10.
- Costituzione, artt. 3 e 27.

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Premesso che Pantellaro Giuseppe, nato a Catania il 22 aprile 1941, ha avanzato il 2 maggio 2005 istanza tendente ad ottenere i benefici di cui all'art. 47-ter o.p., in riferimento alla pena di mesi nove di reclusione per evasione dagli arresti domiciliari inflittagli con sentenza del Tribunale di Catania del 12 dicembre 2001, la cui esecuzione è stata sospesa dalla Procura della Repubblica di Catania, con provvedimento del 4 aprile 2005;

che l'interessato è comparso all'udienza odierna, ove il p.g. e il difensore hanno concluso come da verbale;

che sussiste la competenza di questo tribunale e l'istanza risulta in generale ammissibile, in quanto trattasi di pena detentiva non superiore a tre anni;

che, tuttavia, anche sulla base della richiesta di inammissibilità formulata dal Procuratore generale in udienza, poiché dopo la chiusura dell'istruzione è entrata in vigore la legge 5 dicembre 2005 n. 251, che ha, fra l'altro, con l'art. 7, riformulato l'art. 58-*quater* dell'Ordinamento penitenziario, introducendo il divieto di concessione di benefici nei confronti del condannato che sia stato riconosciuto colpevole (come in questo caso) di una condotta punibile a norma dell'art. 385 del codice penale, occorre valutare, d'ufficio, l'applicabilità della norma in questione alle condanne intervenute prima della sua entrata in vigore; ciò tenendo conto dell'orientamento già assunto da questo tribunale, secondo cui il collegamento (problematico ma necessario) tra i commi 1 e 5 del-

l'art. 58-*quater* o.p., nel testo novellato, porta a ritenere che, mentre è ostativo in generale il titolo di condanna per evasione, un qualunque precedente per evasione (che deve farsi rientrare nel concetto di «condotta punibile a norma dell'art. 385») è ostativo solo nel concorso degli altri requisiti indicati nello stesso quinto comma dell'art. 58-*quater*.

Deve aggiungersi che vi è un altro profilo di inammissibilità da esaminare, sempre alla luce della sopravvenuta legge n. 251 del 2005. Poiché infatti, la condanna in esecuzione ha applicato al condannato la recidiva reiterata, e il Pantellaro ha già fruito di un precedente affidamento, concesso con ordinanza 24 marzo 2004 e conclusosi il 13 settembre 2004, con esito positivo, occorre stabilire se il divieto di concessione di una nuova misura alternativa, previsto dal comma 7-*bis* del novellato art. 58-*quater* o.p., risulti applicabile alla sentenza in esame, pronunziata nel 2001 e relativa ad un fatto commesso il 3 giugno 1998.

In sede di primo commento, è stato già osservato che la disposizione contenuta nel comma 7-*bis* si presta a diverse interpretazioni, tutte scarsamente soddisfacenti. Sembrerebbe coerente con il dichiarato intento restrittivo del legislatore ritenere che si sia voluta introdurre una preclusione alla nuova concessione di misure alternative a quei soggetti che non hanno profittato della concessione precedente e sono ricaduti nel reato; tuttavia la lettera della legge induce abbastanza chiaramente ad una interpretazione più rigorosa, secondo la quale il recidivo reiterato potrebbe ottenere una sola misura alternativa in assoluto, anche a distanza di molti anni dalla prima, a prescindere dal comportamento successivo, e quindi anche quando (come in questo caso) la nuova pena risulti riferita ad un reato commesso anteriormente alla prima misura, per una casuale successione di condanne, tutte relative a fatti sostanzialmente coevi e risalenti.

Va considerato che l'art. 10 della legge c.d. *ex Cirielli*, dopo avere disposto la sua entrata in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione, ha previsto una particolare disciplina transitoria per le disposizioni contenute nell'art. 6, relative ai termini di prescrizione, stabilendo che, per le altre norme della stessa legge, rimangono ferme le disposizioni dell'art. 2 del codice penale. Ora, l'art. 2 c.p. regola, come è noto, la successione di leggi penali, e prevede al terzo comma che «se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile»; tale disposizione, per il suo contenuto e la sua collocazione, subito dopo i commi uno e due, riguarda però le norme penali sostanziali, e non sembra quindi possa essere applicata alle norme attinenti alla esecuzione della pena, mentre il consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale esclude che il principio di irretroattività della legge sia di rango costituzionale, salva appunto la previsione dell'art. 25 della Costituzione, relativa alle norme penali incriminatrici.

È stato tuttavia ritenuto che il legislatore ordinario possa adottare norme con efficacia retroattiva solo a condizione che la retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non si ponga in contrasto con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti. Nel nostro caso, può fondatamente dubitarsi che le disposizioni sopra ricordate, introducendo con efficacia retroattiva una nuova presunzione di pericolosità dell'autore, rapportata non solo all'entità della pena, ma alla natura del reato commesso o alla qualifica di recidivo reiterato (indipendentemente dall'epoca della violazione o dal comportamento successivo) si pongano in contrasto con il canone di ragionevolezza. e con il principio del carattere tendenzialmente rieducativo della pena, riconosciuto anche dalle convenzioni europee. Invero, il Pantellaro, che ha di recente concluso positivamente un affidamento, ed ha una età ormai avanzata e condizioni di salute precarie, incorrerebbe in una sopravvenuta inammissibilità della nuova istanza di affidamento, avanzata successivamente, ma per un fatto risalente e coevo a quello per cui ha già fruito una volta della misura, senza alcuna considerazione dell'epoca del commesso reato e del carattere puramente casuale della intervenuta successiva irrevocabilità dell'ulteriore condanna, con possibile violazione degli articoli 3 e 27 della Costituzione.

Le questioni sollevate sono di evidente rilevanza ai fini della decisione sulla domanda avanzata, che non può prescindere dalla loro soluzione.

P. Q. M.

Visti gli articoli 134 della Costituzione, e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 7, commi 6 e 7, e 10, legge 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui escludono la concessione di misure alternative anche per i condannati per evasione o recidivi reiterati anteriormente alla entrata in vigore della legge, indipendentemente dal comportamento tenuto successivamente alla condanna e dalla casuale data di irrevocabilità delle sentenze da eseguire, con riferimento agli articoli 3 e 27 della Costituzione.

Ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale e dispone la sospensione del giudizio in attesa della decisione richiesta.

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata in copia ai Presidenti dei due rami del Parlamento

Catania, addì 1° febbraio 2006

Il Presidente estensore: PUGLISI

06C0507

N. 184

*Ordinanza del 24 gennaio 2006 emessa dal Giudice di pace di Palermo
sul ricorso proposto da GE Aie contro Prefetto di Palermo*

Straniero - Espulsione amministrativa - Traduzione del decreto di espulsione in una lingua conoscibile dallo straniero - Sintesi del provvedimento in lingua inglese nell'ipotesi di non disponibilità di interprete di lingua nota allo straniero - Violazione del diritto di difesa.

- D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, art. 3, comma 3, ultimo periodo, sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. a), del d.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334.
- Costituzione, art. 24.

IL GIUDICE DI PACE

Ha emesso la seguente ordinanza sul provvedimento *ex art. 13, n. 7, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.*

Rilevato che il decreto di espulsione gravato è stato redatto senza l'assistenza di un interprete della lingua conosciuta dall'immigrato;

Tale assistenza è prevista dal richiamo, contenuto nell'art. 5-*bis* quinto periodo del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ai periodi sesto e settimo del successivo n. 8 del medesimo articolo;

L'indicata mancata assistenza il prefetto ha motivato sulla scorta del mancato reperimento immediato dell'interprete;

Esso decreto «su indicazione dello straniero» è stato sinteticamente tradotto in lingua inglese;

L'udienza di convalida dei provvedimenti adottati dal questore di Palermo inerenti l'accompagnamento immediato alla frontiera (*ex art. 13 n. 5-bis d.lgs. indicato*) ed il trattenimento presso il centro di permanenza temporanea ed assistenza (*ex art. 14, n. 4, d.lgs. indicato*) di Ragusa è stata tenuta avanti al giudice di tale luogo;

In essa udienza il ricorrente ha dichiarato mediante un interprete «di non avere compreso il contenuto dell'atto che gli è stato notificato e di non conoscere la lingua inglese»;

I provvedimenti d'espulsione dal t.n. e di trattenimento presso il c.p.ta. sono stati adottati rispettivamente dal Prefetto e dal questore di Palermo;

In tema di disciplina dell'immigrazione, la competenza a provvedere sull'impugnazione dell'espulsione — nonché sull'impugnazione del provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca dell'espulsione o del provvedimento di revoca della revoca del decreto di espulsione, — attribuita dall'art. 13 comma nono del d.lgs. 7 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall'art. 3 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 113, al giudice del luogo in cui ha sede l'autorità che ha emesso uno dei detti provvedimenti ha natura funzionale e inderogabile, in quanto ai giudizi in esame si applica, ai sensi dello stesso art. 13 del tu., la disciplina prevista per i procedimenti in camera di consiglio, per i quali l'art. 28 cod. proc. civ. esclude la derogabilità della competenza per territorio. (Cas. sez. 1, sentenza n. 12428 del 7 luglio 2004) in tema di disciplina dell'immigrazione, la competenza a provvedere sull'impugnazione del provvedimento d'espulsione, attribuita dall'art. 13, comma nono, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (come sostituito dall'art. 3 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 113) al giudice del luogo in cui ha sede l'autorità che ha disposto l'espulsione, ha natura funzionale e inderogabile, posto che, a norma del citato art. 13, comma 9, il giudice provvede sul ricorso nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile e che, ai sensi dell'art. 28 cod. proc. civ., la competenza territoriale non può essere derogata per i procedimenti in camera di consiglio. (cas. sez. 1. sentenza n. 2255 del 6 febbraio 2004);

Il giudice competente ai sensi dell'art. 5-*bis* del d.lgs. indicato è, dunque, necessariamente ed esclusivamente quello di Palermo;

L'indicata convalida, di conseguenza, deve venire considerata *tanquam non esset*;

ai sensi degli art.li 13, n. 5-*bis*, nona alinea, comma *e*), 14 n. 4 quinta alinea, pertanto, tanto il provvedimento di accompagnamento alla frontiera quanto il provvedimento di trattenimento dell'immigrato presso il c.pt.a. hanno perso ogni effetto;

Mentre gli art.li 13, n. 5-*bis* e 14 n. 4 prevedono ove necessario l'assistenza di un interprete, necessità che per quanto chiarito è all'evidenza da ritenere nella specie sussistente, il prefetto ha motivato la traduzione del proprio decreto in lingua inglese sconosciuta all'immigrato, con la mancata reperibilità — peraltro immediata — di un interprete;

Il n. 3 dell'art. 3 del d.p.r. 31 agosto 1999 n. 394 così come sostituito dall'art. 3 comma 1 lett. *a*) del d.p.r. 18 ottobre 2004 n. 334, prevede che «...il provvedimento dev'essere accompagnato da una sintesi... nella lingua a lui comprensibile o, se ciò non è possibile per indisponibilità del personale idoneo alla traduzione...»

Non si fa questione, dunque, dell'immediata reperibilità di esso personale;

Diversamente opinando verrebbe vanificata la ratio di garanzia che sottende alla norma indicata;

L'assunto del prefetto, oltre a non rispondere al dettato normativo adesso richiamato, non soddisfa appunto la garanzia del diritto alla difesa di cui all'art. 24 comma 2 della Costituzione ciò atteso che — di fatto — il ricorrente non è stato in grado d'intendere alcunché di quanto determinato nei suoi confronti;

Tale ultima circostanza rileva quale questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, n. 3 ultimo periodo del d.p.r. 31 agosto 1999, n. 394 così come sostituito dall'art. 3 comma 1 lett. *a*) del d.p.r. 18 ottobre 2004 n. 334, in riferimento all'art. 24 commi secondo e terzo della costituzione.

P. Q. M.

Dichiara privo di effetti il provvedimento di accompagnamento alla frontiera adottato dal questore di Palermo il giorno 28 dicembre 2005 nei confronti di Ge Aie nata a Zhejiang (Rep. Popolare cinese) il 12 marzo 1966.

Dichiara privo di effetti il provvedimento di trattenimento presso il centro di permanenza temporanea ed assistenza di Ragusa adottato dal Questore di Palermo il giorno 28 dicembre 2005 nei confronti di Ge Aie nata a Zhejiang (Rep. Popolare cinese) il 12 marzo 1966.

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale affinché si pronunci sulla questione di legittimità dell'art. 3, n. 3, ultimo periodo del d.p.r. 31 agosto 1999, n. 394, così come sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. a) del d.p.r. 18 ottobre 2004, n. 334, in riferimento all'art. 24, commi secondo e terzo della Costituzione.

Sospende il giudizio.

Ordina che il cancelliere comunichi questo provvedimento anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Palermo, addì 20 gennaio 2006

Il giudice: LAZZARA

N. 185

Ordinanza del 23 febbraio 2006 emessa dal Giudice di pace di Asola nel procedimento civile promosso da Artmarmo di Gelati Ulisse & C. s.n.c. contro Polizia locale di Casaloldo

Circolazione stradale - Patente a punti - Omessa comunicazione delle generalità del trasgressore non identificato al momento dell'infrazione - Decurtazione del punteggio nei confronti del proprietario del veicolo - Irrogazione della sanzione pecuniaria 'ex' art. 180, comma 8, del codice della strada - Ingiustificata disparità di trattamento fra proprietari muniti o meno di patente, nonché fra proprietari che volutamente omettono o che si dichiarano impossibilitati a fornire le informazioni richieste - Manifesta ingiustizia in danno di questi ultimi - Violazione del principio di uguaglianza e del diritto di difesa.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-bis, comma 2, aggiunto dall'art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni in legge 1° agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 132/05 del R.G. Affari contenziosi, promossa da Artmarmo di Gelati Ulisse & C. Snc, corrente a Viadana (Mantova) fraz. S. Matteo delle Chiaviche, via L. Cadorna n. 25, in persona del legale rappresentante *pro tempore* rappresentata e difesa dall'avv. Carla Arrighi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Viadana (Mantova) in via L. Grossi n. 27 p., ricorrente, contro Polizia locale di Casaloldo (Mantova), convenuto.

Oggetto: opposizione a verbale di accertamento d'infrazione al Codice della Strada.

A scioglimento della riserva di cui all'udienza del 30 gennaio 2006 rileva in fatto il giudicante che con atto depositato il 20 maggio 2005, la società odierna ricorrente proponeva opposizione avverso il verbale d'infrazione n. 152/05, elevato dal Comando di Polizia municipale del Comune di Casaloldo a seguito della violazione dell'art. 180, comma 8, perché «invitato con verbale n. 1089/04 del 23 ottobre 2004 a fornire informazioni in merito al conducente del veicolo sopra indicato che ha commesso la violazione di cui l'art. 142, comma 8 il 23 ottobre 2004 alle ore 9.42, comunicava di non essere in grado di fornire tali informazioni - comunicazione prot. n. 1018 del 2 marzo 2005, e le comminava la sanzione di cui euro 357,00 + euro 5,60 per spese postali».

La ricorrente eccepiva che in data 28 febbraio 2005 aveva provveduto a comunicare alla Polizia locale di Casaloldo, mediante lettera raccomandata, di non essere in grado di fornire i dati di chi si trovasse alla guida al momento della violazione essendo il veicolo stesso nella disponibilità di diverse persone all'interno della ditta e non essendovi un obbligo giuridico in ordine alla tenuta di un registro interno per l'annotazione dei conducenti.

In particolare, secondo parte ricorrente, non vi sarebbe stata alcuna violazione dell'art. 126-bis del d.lgs. n. 285/1992 in quanto la medesima non aveva omesso di fornire i dati richiesti dalla sopracitata norma, ma aveva invece comunicato alla convenuta di trovarsi nell'oggettiva impossibilità di risalire alle generalità dei conducenti richieste, con conseguente inapplicabilità dell'art. 180, comma 8 del suddetto decreto legislativo.

Sul punto osserva il giudicante come l'art. 126-bis citato dia luogo ad una palese disparità di trattamento tra i cittadini destinatari del provvedimento nella parte in cui prevede che la segnalazione nel caso di mancata identificazione del conducente, al fine della decurtazione del punteggio attribuito alla patente di guida, debba essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi entro trenta giorni i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione, nonché dove sanziona la mancata comunicazione dei dati con l'art. 180, d.lgs. n. 285/1992, acquista rilievo sotto il profilo della incostituzionalità per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.

In riferimento all'art. 3 Cost. infatti si crea nella pratica corrente una ingiustificata disparità di trattamento tra coloro che sono privi di patente di guida ed i proprietari dei veicoli sanzionati che ne sono muniti, risultando solo gli ultimi di fatto punibili con la decurtazione del punteggio, nonché tra i cittadini che collaborano con l'organo accertatore, provvedendo diligentemente alle comunicazioni di cui l'art. 180, comma 2 (anche se solo al fine di informarlo dell'oggettiva impossibilità di fornire i dati richiesti) e coloro invece che omettano qualsiasi tipo di comunicazione rendendosi colpevoli di comportamento volutamente omissivo.

La descritta disparità di trattamento risulta illegittima in quanto i proprietari che hanno nel loro parco macchine diversi mezzi di trasporto non sono obbligati a trascrivere giorno per giorno i dati dei loro conducenti. Come nella fattispecie, quando venga ai medesimi segnalata una infrazione a distanza di mesi, risulta pacifica la difficoltà per i legali rappresentanti degli enti proprietari dei veicoli identificarne caso per caso i trasgressori.

Infine non può non evidenziarsi la manifesta ingiustizia della norma *de quo* in quanto per mezzo di essa il proprietario del veicolo per la stessa violazione subisce una doppia sanzione: la prima in quanto responsabile in solido per la violazione alle norme del C.d.S. perpetrata con lo stesso veicolo, la seconda per non aver comunicato i dati del conducente e ciò quando non sussiste alcun obbligo di delazione normativamente imposto e comunque, come detto, nessun obbligo di registrazione dei dati.

Osserva il giudice quindi che la violazione del principio costituzionalmente garantito del diritto di difesa nonché la violazione del principio giuridicamente rilevante, di uguaglianza e di pari trattamento.

Poiché la questione di illegittimità costituzionale sollevata dalla ricorrente risulta rilevante ai fini della decisione

P. Q. M.

Visti gli articoli 134 Cost. e 23 e segg. 1953 della legge 11 marzo 1953, n. 87, solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art 126-bis, comma 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, così come introdotto dal d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, in riferimento all'art. 180, comma 8 del d.l. 285/1992 nella parte in cui prevede che se non si comunichino all'autorità procedente le informazioni sul conducente, in caso di mancata identificazione dello stesso, la segnalazione debba essere effettuata nei confronti del proprietario del veicolo; nonché laddove prevede, in caso di omessa comunicazione delle generalità del trasgressore, l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 180, comma 8 del d.lgs. n. 285/1992, per contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione.

Sospende il giudizio e manda alla cancelleria di provvedere all'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale

Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Manda alla cancelleria di comunicare la presente ordinanza ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Asola, il 3 febbraio 2006.

Il giudice di pace: GROPPÌ

06C0509

N. 186

*Ordinanza del 9 dicembre 2005 emessa dal Tribunale di Catania
nel procedimento civile promosso da Trovato Santo contro Comune di San Giovanni La Punta*

Elezioni - Incompatibilità ed ineleggibilità - Regione Siciliana - Consiglieri regionali - Prevista incompatibilità alla carica in caso di sentenza di condanna penale anche non definitiva e in caso di costituzione di parte civile nel procedimento penale del Comune di appartenenza - Ingiustificata deroga alla legislazione statale che limita l'incompatibilità al solo caso della sentenza penale passata in giudicato - Violazione del diritto all'elettorato passivo - Incidenza sul principio di presunzione di innocenza fino alla sentenza di condanna definitiva.

- Legge della Regione Sicilia 24 giugno 1986, n. 31, art. 10, comma 1, n. 4.
- Costituzione, artt. 3, 27 e 51.

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza collegiale nel procedimento civile iscritto al n. 10295/2005 R.G., avente ad oggetto ricorso avverso delibera di decadenza dalla carica di consigliere comunale, promosso da Trovato Santo,

nato a San Giovanni La Punta il 27 luglio 1959, ed ivi residente in via della Regione n. 256, elettoralmente domiciliato in Catania, via Crociferi n. 60, presso lo studio dell'avv. prof. Michele Ali, che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso introduttivo, attore;

Contro Comune di San Giovanni La Punta, in persona del sindaco *pro tempore*, autorizzato a costituirsi in giudizio, giusta determina sindacale n. 49 del 28 ottobre 2005 e delibera di Giunta municipale n. 40 del 24 ottobre 2005, elettivamente domiciliato in Catania, via V. Giuffrida n. 37, presso lo studio dell'avv. Andrea Scuderi, che lo rappresenta e difende per procura a margine della comparsa di costituzione, convenuto, e con l'intervento del p.m., sede, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica di Catania di turno;

All'udienza di discussione del 9 dicembre 2005, udita la relazione del giudice relatore, sentite le parti, sentito il p.m., il tribunale dispone la sospensione del procedimento e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione della questione di legittimità costituzionale sollevata con la presente ordinanza letta in udienza.

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 10 ottobre 2005, Trovato Santo chiedeva a questo tribunale l'annullamento della delibera adottata dal Consiglio comunale del Comune di San Giovanni La Punta in data 27 luglio 2005, con cui era stata dichiarata la sua decadenza dalla carica di consigliere comunale del predetto comune, per l'esistenza di una lite pendente, ai sensi dell'art. 10, n. 4 della legge Reg. Sic. 24 giugno 1986, n. 31.

Deducava di essere stato eletto consigliere comunale all'esito delle elezioni tenutesi in data 15 e 16 maggio 2005 per il rinnovo del Consiglio comunale di San Giovanni La Punta; deduceva che, con una prima deliberazione, la n. 3 del 20 giugno 2005, il consiglio comunale gli aveva contestato la causa d'incompatibilità prevista dall'art. 10, comma 1, n. 4 della legge Reg. Sic. sopracitata — sul presupposto che il comune si era costituito parte civile nel procedimento penale pendente a carico del Trovato nell'ambito del quale quest'ultimo era stato condannato dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catania, con sentenza del 13 giugno 2005, per il delitto di abuso d'ufficio aggravato previsto e punito dall'art. 323 c.p., alla pena di un anno di reclusione, al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare ed al pagamento di una provvisionale in favore del comune di € 10.000,00, — intimandogli di versare nelle casse del comune l'importo della provvisionale al fine di rimuovere la causa d'incompatibilità; deduceva che, pur avendo richiesto al comune di prendere atto delle modifiche all'art. 63 decr. legisl. 267/2000 introdotte con l'art. 3-ter del d.l. 13/2002 conv. con legge 75/2002, e con riserva di ripetizione, aveva provveduto a versare l'importo della provvisionale pari ad € 10.000,00 oltre accessori; deduceva che, con successiva delibera n. 9 del 7 luglio 2005, il consiglio comunale gli aveva nuovamente contestato la causa d'incompatibilità, rilevando che, ai fini della rimozione della causa di decadenza, il Trovato avrebbe dovuto versare la somma di € 500.000,00 occorrente all'integrale risarcimento dei danni arrecati al comune; deduceva che, infine, con deliberazione n. 15 del 27 luglio 2005, il consiglio comunale aveva dichiarato la sua decadenza dalla carica di consigliere comunale; deduceva di essere in procinto di appellare la sentenza del g.u.p. depositata in data 29 agosto 2005; deduceva l'illegittimità della delibera impugnata, perché il Consiglio comunale non aveva tenuto conto della modifica apportata dal legislatore statale al novero delle cause d'incompatibilità previste per i consiglieri comunali; deduceva che il legislatore nazionale aveva circoscritto l'ambito di operatività della causa d'incompatibilità derivante da «lite pendente», integrando l'art. 63, comma primo, n. 4 del d.P.R. n. 267/2000 e prevedendo espressamente che «la lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina l'incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in cosa giudicata. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa d'incompatibilità. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso»; deduceva che la disposizione in esame doveva trovare immediata applicazione anche nel territorio della Regione Sicilia, perché avente natura non sostanziale ma processuale — alla stregua dell'inciso finale, a norma del quale la disposizione trovava applicazione anche ai processi in corso, — con conseguente esclusione della potestà legislativa primaria regionale e sussistenza della riserva statale di legge in materia di giurisdizione e di norme processuali; eccepiva, in subordine, la illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma primo, n. 4 della legge Reg. Sic. n. 31/1986, per violazione degli artt. 3 e 51 Cost., data l'ingiustificata disparità di trattamento esistente in ordine all'accesso alla carica di consigliere comunale tra la disciplina vigente in Sicilia e quella vigente nel restante territorio nazionale, non giustificata da alcuna peculiarità; chiedeva, quindi, l'annullamento della delibera adottata nei suoi confronti dal Consiglio comunale del comune convenuto,

previa eventuale rimessione degli atti alla Corte costituzionale per la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma primo, n. 4 della legge Reg. Sic. n. 31/1986, con il favore delle spese.

Con provvedimento del 19 ottobre 2005, il Presidente fissava l'udienza di discussione innanzi al Collegio per il successivo 9 dicembre 2005 assegnando termine al ricorrente per la notifica del ricorso al comune resistente.

Instauratosi ritualmente il contraddittorio, il Comune di San Giovanni La Punta si costituiva in giudizio contestando la fondatezza del ricorso; deduceva l'inapplicabilità dell'art. 63 del decr. legisl. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del d.l. n. 13/2002 convertito con la legge n. 75/2002 nel territorio della Regione Siciliana, data l'esistenza della potestà legislativa esclusiva in materia elettorale spettante alla Regione Sicilia ai sensi dell'art. 14 dello statuto; contestava la asserita natura processuale della norma nazionale invocata dal ricorrente alla quale, al contrario, doveva attribuirsi natura di norma sostanziale; deduceva la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità prospettata dal ricorrente, trovando la differente disciplina normativa nazionale e regionale ragionevole giustificazione nell'esigenza, particolarmente avvertita nel territorio siciliano a fronte dei gravi fenomeni di criminalità organizzata e della strutturale debolezza degli apparati amministrativi regionali, di una maggiore e più rigorosa tutela degli organi consiliari rispetto a quelle ragioni di contrasto derivanti dalla pendenza di procedimenti penali nei quali le amministrazioni locali si siano costituite parti civili; chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi.

All'udienza di discussione del 9 dicembre 2005, sentite le parti, udita la relazione del giudice relatore, sentito il p.m., che ha chiesto il rigetto del ricorso, il Tribunale ha dato lettura della seguente ordinanza.

Motivi della decisione

La questione di costituzionalità dell'art. 10, primo comma, n. 4 della legge Reg. Sic. 24 giugno 1986, n. 31 — in rapporto alla diversa disciplina dettata dal legislatore nazionale nell'art. 63, primo comma, n. 4 del decr. legisl., 18 agosto 2000, n. 267, come novellato dall'art. 3-ter del d.l. 22 febbraio 2002, n. 13, convertito nella legge 24 aprile 2002, n. 75, aventi entrambi ad oggetto la disciplina dell'incompatibilità per lite pendente dettata per i consiglieri comunali, rispettivamente, nella Regione Siciliana e nel restante territorio nazionale — per contrasto con gli artt. 3, 27 e 51 della Costituzione, ad avviso del Collegio, è rilevante ai fini della decisione e non appare manifestamente infondata.

Per quanto attiene alla rilevanza della questione nel procedimento in esame, osserva il tribunale che, in punto di fatto, è documentalmente provato ed è incontroverso *inter partes* che il ricorrente — eletto alla carica di consigliere comunale all'esito delle elezioni tenutesi in data 15 e 16 giugno 2005 per l'elezione del Consiglio comunale del comune di San Giovanni La Punta — è stato dichiarato decaduto dalla carica con delibera del Consiglio comunale n. 15, adottata in data 27 luglio 2005, sul rilievo dell'esistenza della causa d'incompatibilità prevista dall'art. 10, primo comma, n. 4, legge reg. Sic. n. 31/1986, e cioè per l'esistenza di una lite pendente tra il Trovato ed il comune.

Ciò, in quanto il Comune di San Giovanni La Punta si è costituito parte civile nel procedimento penale instaurato a carico del Trovato e definito in primo grado con la sentenza emessa in data 13 giugno 2005 dal G.u.p. del tribunale di Catania e depositata in data 29 agosto 2005, con cui il ricorrente è stato condannato per il reato previsto e punito dall'art. 323 c.p. ed al pagamento di una provvisoria in favore del comune resistente parte civile.

È, altresì, incontroverso tra le parti che il Trovato ha proposto appello avverso la suddetta sentenza penale, sicché il procedimento penale a carico del ricorrente è tutt'ora in corso e non si è formato il giudicato penale.

Ciò premesso, va, innanzitutto, osservato che, nel caso in esame, la delibera adottata dal comune resistente appare corretta e legittimamente emessa, alla stregua del disposto di cui all'art. 10, primo comma, n. 4, della legge Reg. Sic. n. 31/1986 — secondo cui non può ricoprire la carica di consigliere provinciale, comunale o di quartiere colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile o amministrativo rispettivamente con la provincia o con il comune — sussistendo la causa d'incompatibilità per «lite pendente» con l'ente d'appartenenza in capo al Trovato, così come contemplata dalla disciplina normativa regionale sopracitata, che è l'unica norma applicabile alla fattispecie in esame.

Com'è noto, invero, la competenza normativa della Regione Siciliana, in materia di requisiti d'accesso alle cariche elettorali e di incompatibilità elettorali dei consiglieri comunali e provinciali, costituisce espressione di una potestà normativa primaria, ai sensi dell'art. 15 dello statuto, sicché la materia in esame è riservata alla competenza normativa esclusiva della Regione Sicilia, ed in Sicilia non può trovare applicazione la normativa statale.

L'unica fonte normativa applicabile alla materia in esame nell'ambito della Regione Siciliana è, pertanto, quella regionale posta a base della delibera impugnata, e non già la normativa nazionale contenuta nell'art. 63, d.P.R. 267/2000, invocata dal ricorrente, che disciplina la materia delle incompatibilità elettorali nel restante territorio nazionale e costituisce, all'evidenza, norma materiale e non già norma di carattere processuale come tale riservata alla competenza normativa statale.

Contrariamente all'assunto del ricorrente, infatti, non può in alcun modo attribuirsi natura di norma processuale all'art. 63, primo comma, n. 4, del decr. legisl. n. 267/2000, atteso che, come correttamente osservato dal comune resistente, la definizione ed individuazione delle cause d'incompatibilità elettorali è ontologicamente riferita al contenuto ed alle limitazioni dei diritti elettorali passivi, mentre l'inciso contenuto nell'ultima parte dell'articolo in esame — secondo cui «la presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso» — è evidentemente destinato a regolare esclusivamente l'efficacia nel tempo della legge statale, senza incidere minimamente sulla natura sostanziale della norma di cui si limita a disciplinare la retroattività.

È, altresì, opportuno rilevare che — secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza, sia di merito sia di legittimità, formatasi in relazione alla causa d'incompatibilità per lite pendente di cui all'art. 10, n. 4, legge Reg. Sic. n. 31/1986, ed a quella di contenuto analogo, contemplata dal legislatore statale alla stregua della previgente formulazione dell'art. 63 del decr. legisl. n. 267/2000 — nel concetto di «lite pendente» rientra anche la costituzione di parte civile dell'ente pubblico in un procedimento penale pendente nei confronti dell'eletto, atteso che l'azione civile esercitata in sede penale ha, comunque, natura di azione civile non diversa da quella proposta sin dall'inizio innanzi ad un giudice civile (*cfr.*, in tal senso, già Trib. Roma 9 ottobre 1995, in *Foro it.* 1996, I, 2917).

Inoltre, va certamente escluso che, nella fattispecie in esame, si tratti di lite meramente formale tra l'ente ed il consigliere comunale, come tale idonea ad escludere nel concreto la causa d'incompatibilità (*cfr.* da ultimo Cass. 30 ottobre 2003, n. 16305), sussistendo, al contrario, un effettivo conflitto d'interessi tra il ricorrente ed il comune resistente.

L'unica norma applicabile per la definizione della controversia in esame è, pertanto, quella contenuta nell'art. 10, primo comma, n. 4, della legge Reg. Sic. 24 giugno 1986, n. 31, sicché la verifica relativa alla sua conformità alla Costituzione Repubblicana, e segnatamente ai principi contenuti negli artt. 3, 27 e 51, è manifestamente rilevante nel giudizio *a quo*.

Per quanto attiene alla non manifesta infondatezza della questione, va osservato che, in seguito alla novella dell'art. 63, primo comma, n. 4 del d.P.R. 18 agosto 2000, n. 267 — operata dall'art. 3-ter del d.l. 22 febbraio 2002, n. 13, convertito nella legge 24 aprile 2002, n. 75 — la normativa nazionale dettata in tema d'incompatibilità dalla carica dei consiglieri comunali per «lite pendente» con l'ente d'appartenenza, nel caso di costituzione di parte civile dell'ente pubblico nel procedimento penale instaurato a carico dell'eletto, ovvero nel caso di azione civile esercitata in sede civile in seguito alla commissione di un fatto reato, diverge radicalmente rispetto alla disciplina dettata dal legislatore regionale nella norma più volte richiamata, che non è stata modificata dalla Regione Sicilia in seguito alla novella della legge nazionale.

Da un lato, la norma statale afferma espressamente che: «La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa d'incompatibilità».

Dall'altro, la norma regionale continua a prevedere la causa d'incompatibilità per lite pendente, anche se la lite è promossa a seguito di sentenza di condanna non definitiva, e non esclude la costituzione di parte civile nel processo penale dal novero delle cause d'incompatibilità.

Sussiste, quindi, una evidente diversità di disciplina normativa tra situazioni che, ad avviso del Collegio, appaiono del tutto analoghe, con riferimento a categorie del tutto omogenee di soggetti, e, cioè, tra i consiglieri comunali eletti in Sicilia e quelli eletti nel resto del territorio dello Stato italiano.

In proposito, va osservato che, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte costituzionale, l'esistenza della potestà normativa primaria della Regione Siciliana in materia elettorale implica che la legislazione regionale deve essere strettamente conforme ai principi della legislazione statale, a causa dell'esigenza di uniformità in tutto il territorio nazionale, discendente dall'identità di interessi che comuni e province rappresentano rispetto alle loro comunità locali, quale che sia la Regione d'appartenenza.

Com'è stato ripetutamente chiarito, è proprio il principio di cui all'art. 51 Cost. a svolgere il ruolo di garanzia generale di un diritto politico fondamentale riconosciuto ad ogni cittadino con i caratteri d'inviolabilità (ex art. 2 Cost.), e tale principio si pone come riserva di legge rafforzata che obbliga il legislatore statale ad assicurare il godimento in condizioni di eguaglianza.

Secondo la Corte costituzionale, è caratteristica propria dei diritti inviolabili di essere sistematicamente incorporati, quantomeno nel loro contenuto essenziale, anche negli ordinamenti giuridici autonomi, speciali o comunque diversi da quelli statali; il che non degrada la potestà legislativa regionale esclusiva a competenza concorrente, ma la limita e la impegna al rispetto del principio costituzionale che esige l'uniforme garanzia per tutti i cittadini, in ogni parte del territorio nazionale, del diritto (fondamentale per uno Stato democratico) di elettorato attivo e passivo (cfr. testualmente Corte cost. sentenze n. 105/1957, n. 26 del 1965, n. 171 del 1984, n. 20 del 1985, n. 253 del 1988, n. 162 del 1995 e n. 539 del 2000).

Inoltre, la Corte costituzionale ha più volte riconosciuto alla Regione Siciliana il potere di stabilire causa d'ineleggibilità ovvero di incompatibilità non previste dalla legislazione statale, ma soltanto allorquando esse trovino giustificazione in condizioni locali del tutto peculiari o eccezionali, proprie della regione che se ne avvale, che possano giustificare la deroga da parte del legislatore della regione a statuto speciale rispetto alla disciplina valevole nel restante territorio nazionale, per l'ovvia considerazione che se quelle stesse peculiarità o eccezionalità fossero generalizzate in modo da estendersi a più regioni non potrebbe negarsi la competenza a provvedere da parte del legislatore statale (cfr. in particolare Corte cost. sent. n. 162 del 1995 in tema d'ineleggibilità).

Alla stregua di tali consolidati principi desumibili dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, nel caso in esame, la diversità di disciplina normativa non appare giustificata da nessuna esigenza peculiare della Regione Sicilia e propria di quest'ultima, ed appare suscettibile di violare sia il principio d'uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., sia il diritto fondamentale di elettorato passivo sancito dall'art. 51 Cost., come rilevato da parte ricorrente sia, infine, la presunzione d'innocenza sancita dall'art. 27 Cost.

Per quanto attiene alla violazione dell'art. 3 Cost., va, invero, osservato che si disciplina in modo diseguale la posizione di cittadini italiani chiamati a rivestire le medesime funzioni di consiglieri comunali, a seconda che essi siano eletti in Sicilia ovvero nel resto del territorio nazionale, senza che possa venire in rilievo alcuna specifica ed eccezionale esigenza regionale — non esplicitata, non desumibile dalla legge e dovuta semplicemente al mancato adeguamento della legislazione regionale a quella nazionale — con conseguente ingiustificata disparità di trattamento tra cittadini chiamati a rivestire la medesima carica e le medesime funzioni.

E ciò, nel caso in esame, — a differenza della fattispecie oggetto della recente decisione di manifesta infondatezza della questione di costituzionalità emessa dalla Corte cost. con l'ordinanza n. 223/2003 con riferimento alla diversa disciplina dell'incompatibilità per lite pendente esistente tra la posizione dei consiglieri regionali e quella degli altri enti locali — non appare giustificato, data l'identità della posizione soggettiva oggetto della diversa disciplina normativa.

Per quanto attiene al principio di cui all'art. 51 Cost., va osservato che le cause d'incompatibilità operano sul piano degli impedimenti elettorali e incidono sul diritto d'elettorato passivo, sicché le limitazioni a tale diritto devono ritenersi legittime soltanto in quanto effettivamente indispensabili a soddisfare le contrapposte esigenze di pubblico interesse cui sono preordinate in vista del necessario bilanciamento tra valori aventi eguale copertura costituzionale.

Nel caso in esame, non sembra sussistere nessuna specifica esigenza di pubblico interesse, che sia propria ed esclusiva della Regione Sicilia, da bilanciare con il diritto politico fondamentale d'elettorato passivo riconosciuto ad ogni cittadino con i caratteri dell'inviolabilità.

Infine, per quanto attiene al principio di cui all'art. 27 Cost. — la cui violazione è suscettibile di rilievo officioso — può osservarsi che, alla luce della *ratio legis* sottesa alla novella intervenuta relativamente al previgente decr. legisl. n. 267/2000, il legislatore nazionale, nell'esercizio del potere legislativo, ha, evidentemente, ritenuto recessive le contrapposte esigenze di pubblico interesse sottese alla incompatibilità elettorale per «lite pendente», rispetto al principio fondamentale che assicura la presunzione d'innocenza al cittadino che si trovi ad essere imputato in un qualsiasi processo penale sino al formarsi della *res iudicata* — a prescindere dal tipo di reato concretamente ascrittogli — sicché, anche sotto tale profilo, appare del tutto ingiustificata la diversità di trattamento esistente tra i consiglieri comunali eletti in Sicilia e quelli eletti nel restante territorio nazionale, tanto più che la norma nazionale non distingue né tra reati più o meno gravi né tra i beni giuridici tutelati dalla norma penale.

Conclusivamente, la questione di costituzionalità dell'art. 10, primo comma, n. 4 della legge Reg. Sic. 24 giugno 1986, n. 31, per contrasto con gli articoli 3, 27 e 51 Costituzione non appare manifestamente infondata, ed il procedimento *a quo* deve essere sospeso e gli atti vanno rimessi alla Corte costituzionale per la decisione.

P. Q. M.

Disattesa ogni contraria istanza, esaminati gli atti del procedimento civile iscritto al n. 10295/2005 R.G.;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, primo comma, n. 4 della legge Reg. Siciliana 24 giugno 1986, n. 31, nella parte in cui non prevede che «la lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa d'incompatibilità», per violazione degli articoli 3, 27 e 51 della Costituzione;

Ordina che, a cura della cancelleria, siano trasmessi gli atti alla Corte costituzionale e che questo provvedimento, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, sia notificato al Presidente della giunta della Regione Siciliana e che sia comunicato al Presidente del Consiglio regionale siciliano.

Ordina la sospensione del presente procedimento in attesa della decisione della Corte costituzionale.

Così deciso in Catania, nella Camera di consiglio della prima sezione civile del tribunale, in data 9 dicembre 2005.

Il Presidente: MAIORANA

Il giudice estensore: PAPPALARDO

06C0510

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GUR-000) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	AVELLINO	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	BARI	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	FROSINONE	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	NAPOLI	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	PALERMO	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	PERUGIA	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	ROMA	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	ROMA	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
90018	TERMINI IMERESE (PA)	CESEL SERVIZI	Via Garibaldi, 33	091	8110002	8110510
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	VARESE	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
 Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
 Piazza Verdi 10, 00198 Roma
 fax: 06-8508-4117
 e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
 ☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)	- annuale € 400,00 - semestrale € 220,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)	- annuale € 285,00 - semestrale € 155,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)	- annuale € 780,00 - semestrale € 412,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22)	- annuale € 652,00 - semestrale € 342,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00)	€ 320,00
Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00)	€ 185,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni	€ 180,00
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 0 6 0 6 2 1 *

€ 10,00